



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 : Area Risorse Strumentali

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DAL 31/07/2026 AL 31/07/2028 RELATIVI ALLE POLIZZE TUTELA LEGALE, ALL RISKS PROPERTY, RCT/O, INFORTUNI, RC PATRIMONIALE, CYBER RISK E RCA A LIBRO MATRICOLA - DETERMINA A CONTRARRE

Nr. Progr.

352

Data

28/05/2026

Proposta

328

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 28/05/2026

ANDREA FOGAGNOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DAL 31/07/2026 AL 31/07/2028 RELATIVI ALLE POLIZZE TUTELA LEGALE, ALL RISKS PROPERTY, RCT/O, INFORTUNI, RC PATRIMONIALE, CYBER RISK E RCA A LIBRO MATRICOLA - DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

Rilevata la necessità di provvedere all'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei seguenti rischi per il periodo dal 31/07/2026 al 31/07/2028:

Lotto	Con decorrenza dalle ore 24 del	Con scadenza alle ore 24 del	Importo annuo lordo	Importo lordo a base di gara per l'intera durata
1) Polizza All Risks Property	31/07/2026	31/07/2028	€ 35.450,00	€ 70.900,00
2) Polizza RCT/O	31/07/2026	31/07/2028	€ 40.000,00	€ 80.000,00
3) Polizza RCA a Libro Matricola	31/07/2026	31/07/2028	€ 6.500,00	€ 13.000,00
4) Polizza Infortuni	31/07/2026	31/07/2028	€ 4.000,00	€ 8.000,00
5) Polizza RC Patrimoniale	31/07/2026	31/07/2028	€ 8.000,00	€ 16.000,00
6) Polizza Tutela Legale	31/07/2026	31/07/2028	€ 7.000,00	€ 14.000,00
7) Polizza Cyber Risk	31/07/2026	31/07/2028	€ 7.000,00	€ 14.000,00
		TOTALE	€ 107.950,00	€ 215.900,00

Visto l'art.192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale prevede espressamente che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma, e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:

- la procedura sarà gestita mediante piattaforma di approvvigionamento digitale certificata di Regione Lombardia denominata "Sintel";
- si provvederà all'affidamento del servizio di cui trattasi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Decreto Legislativo n. 36/2023, al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici interessati;
- alla procedura aperta saranno ammessi tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dalla documentazione di gara che presenteranno offerta entro il termine stabilito dal disciplinare;
- l'oggetto dell'appalto presenta caratteristiche tali da consentire una suddivisione in lotti distinti sotto il profilo funzionale e/o prestazionale;

- l'aggiudicazione avvenga per singolo lotto, ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 36/2023, il quale dispone che, al fine di garantire l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del Decreto Legislativo n. 36/2023 secondo i criteri indicati nei documenti di gara;
- l'appalto attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria in base al valore indicato all'art. 14 del Decreto Legislativo n. 36/2023;
- l'importo a base di gara per l'intera durata dell'appalto è pari ad **€ 215.900,00**;
- l'art. 1, co. 65 e 67, della legge 23/12/2005, n. 266, pone a carico della stazione appaltante l'obbligo di versare, all'atto dell'attivazione della procedura di scelta del contraente, un contributo favore di A.N.A.C. con le modalità e i termini previsti dalla deliberazione n. 524 del 22 dicembre 2025, dell'Autorità stessa che per la procedura in argomento ammonta ad € 250,00;
- verranno riconosciuti gli oneri previsti dall'art. 45 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. ai dipendenti coinvolti nelle attività inerenti le fasi di gara e l'esecuzione del presente appalto;
- per l'assistenza nella presente procedura nonché per la gestione ed esecuzione delle polizze assicurative, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, l'Amministrazione Comunale si è avvalsa e si avvarrà del servizio di brokeraggio assicurativo di Antea srl con sede in via Varese n. 78, 21047 Saronno (VA) – Codice Fiscale e P. IVA 01844010122, e di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto dell'Amministrazione Comunale, dal Broker.

Vista la documentazione predisposta che di seguito si va ad elencare:

- Disciplinare di gara
- Domanda di partecipazione
- Capitolati speciali di polizza
- Schede di offerta tecnica
- Schede di offerta economica
- Statistiche sinistri
- Questionari polizze All Risks Property, RCT/O, RC Patrimoniale e nota questionario Cyber Risk (il questionario è omesso dagli allegati all'atto di determinazione e sarà trasmesso agli operatori che ne faranno richiesta)
- Documento di gara Unico Europeo (DGUE)
- Informativa Privacy

tutti allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che sono stati richiesti i Codici Identificativi Gara (CIG) relativi a ciascun lotto come di seguito indicato:

Lotto	Importo lordo a base di gara per l'intera durata	CIG
1) Polizza All Risks Property	€ 70.900,00	BB6C31D428
2) Polizza RCT/O	€ 80.000,00	BB6C31E4FB
3) Polizza RCA a Libro Matricola	€ 13.000,00	BB6C31F5CE

4) Polizza Infortuni	€ 8.000,00	BB6C3206A1
5) Polizza RC Patrimoniale	€ 16.000,00	BB6C321774
6) Polizza Tutela Legale	€ 14.000,00	BB6C322847
7) Polizza Cyber Risk	€ 14.000,00	BB6C32391A

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni previste dal decreto sindacale n. 4 del 20/04/2026 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile ad interim dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 20/12/2016;

Visto il testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 19/12/2025 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;

Vista, altresì, la Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 18/12/2025 con cui è stato approvato l'aggiornamento al DUP 2026-2028;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2026 con cui è stato approvato il PEG 2026 - dotazione finanziaria.

DETERMINA

1. di procedere all'indizione di gara tramite procedura aperta con il criterio di aggiudicazione, per singolo lotto, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa come meglio specificato nei documenti di gara, ai sensi dell'art. 71 del Decreto Legislativo n. 36/2023 per l'affidamento dei seguenti servizi assicurativi:

Lotto	Con decorrenza dalle ore 24 del	Con scadenza alle ore 24 del	Importo annuo lordo	Importo lordo a base di gara per l'intera durata
1) Polizza All Risks Property	31/07/2026	31/07/2028	€ 35.450,00	€ 70.900,00
2) Polizza RCT/O	31/07/2026	31/07/2028	€ 40.000,00	€ 80.000,00
3) Polizza RCA a Libro Matricola	31/07/2026	31/07/2028	€ 6.500,00	€ 13.000,00
4) Polizza Infortuni	31/07/2026	31/07/2028	€ 4.000,00	€ 8.000,00
5) Polizza RC Patrimoniale	31/07/2026	31/07/2028	€ 8.000,00	€ 16.000,00

6) Polizza Tutela Legale	31/07/2026	31/07/2028	€ 7.000,00	€ 14.000,00
7) Polizza Cyber Risk	31/07/2026	31/07/2028	€ 7.000,00	€ 14.000,00
		TOTALE	€ 107.950,00	€ 215.900,00

2. di approvare la documentazione di gara che di seguito si va a elencare:

- Disciplinare di gara
- Domanda di partecipazione
- Capitolati speciali di polizza
- Schede di offerta economica
- Schede di offerta tecnica
- Statistiche sinistri
- Questionari polizze All Risks Property, RCT/O, RC Patrimoniale e nota questionario Cyber Risk (il questionario è omesso dagli allegati all'atto di determinazione e sarà trasmesso agli operatori che ne faranno richiesta)
- Documento di gara Unico Europeo (DGUE)
- Informativa Privacy

3. di dare atto che con successivo atto di determinazione si provvederà all'assunzione degli impegni di spesa ai sotto indicati capitoli nei limiti del correlato stanziamento:

CODICE DEL PIANO DEI CONTI	MISS	PROG	CAP/ART	DESCRIZIONE	IMPORTO 2026	IMPORTO 2027
U.1.10.04.01.003	1	1	1132/0	Organi Istituzionali	1.600,00	1.600,00
U.1.10.04.01.003	1	2	1232/0	Ufficio Segreteria	79.550,00	79.550,00
U.1.10.04.01.003	1	5	1532/0	Servizi Manutentivi	100,00	100,00
U.1.10.04.01.001	1	5	1532/4	Servizi Manutentivi	7.000,00	7.000,00
U.1.10.04.01.002	1	5	1532/5	Servizi Manutentivi	8.000,00	8.000,00
U.1.10.04.01.003	1	6	1632/0	Ufficio Tecnico	100,00	100,00
U.1.10.04.99.999	1	6	1632/6	Ufficio Tecnico	5.000,00	5.000,00
U.1.10.04.01.003	1	8	1832/0	Servizio Ced	100,00	100,00
U.1.10.04.01.001	1	8	1832/4	Servizio Ced	1.500,00	1.500,00
U.1.10.04.01.003	3	1	3132/0	Polizia Municipale	1.000,00	1.000,00
U.1.10.04.01.003	12	5	10432/0	Assistenza Sociale	4.000,00	4.000,00
				TOTALE	107.950,00	107.950,00

4. di dare atto che con successivo atto di determinazione si provvederà all'assunzione dell'impegno di spesa relativo al contributo di € 250,00 all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi della Deliberazione della stessa Autorità n. 524 del 22 dicembre 2025;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Andrea Fogagnolo;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, è il Responsabile dall'Area Risorse Strumentali, Arch. A. Fogagnolo, e di dare atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo ai soggetti ex art. 6-bis della legge 7 Agosto 1990, n. 241, così come introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 6 Novembre 2012, n. 190;
7. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
RISORSE STRUMENTALI
Arch. Andrea Fogagnolo

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

Comune di Busto Garolfo

Piazza Armando Diaz, 2
20038 Busto Garolfo (MI)

P.I. 00873100150 C.F. 00873100150

Disciplinare di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi per il periodo dal 31/07/26 al 31/07/28

Schema di Disciplinare redatto secondo il Bando Tipo n. 1/2023 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023.

INDICE

N.	DESCRIZIONE
	PREMESSE
1	PIATTAFORMA TELEMATICA
1.1	LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
1.2	DOTAZIONI TECNICHE
1.3	IDENTIFICAZIONE
2	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1	DOCUMENTI DI GARA
2.2	CHIARIMENTI
2.3	COMUNICAZIONI
3	OGGETTO DELL'APPALTO – LOTTI – IMPORTI E REVISIONE PREZZI
3.1	OGGETTO E LOTTI
3.2	IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DELL'APPALTO
3.3	REVISIONE DEI PREZZI
4	DURATA
5	MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE
6	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6.1	COASSICURAZIONE: PRECISAZIONI
7	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
8	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
8.1	REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
8.2	REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA
8.3	REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE
8.4	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE, GEIE
8.5	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI
9	AVVALIMENTO
10	SUBAPPALTO
11	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE
12	CLAUSOLA BROKER
13	GARANZIA PROVVISORIA
14	SOPRALLUOGO
15	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
16	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
16.1	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
17	SOCCORSO ISTRUTTORIO
18	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
19	OFFERTA TECNICA – una per ciascun lotto al quale si intende partecipare
20	OFFERTA ECONOMICA – una per ciascun lotto al quale si intende partecipare
21	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
22	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
23	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA
24	GRADUATORIA
25	COMMISSIONE GIUDICATRICE
26	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
27	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
28	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
29	ACCESSO AGLI ATTI
30	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
31	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PREMESSE

Con Determinazione n. _____ del _____ dell'Area Risorse Strumentali si è determinato di procedere con l'affidamento dei servizi assicurativi occorrenti al Comune di Busto Garolfo per la durata di anni due decorrenti dalle ore 24.00 del 31.07.2026 alle ore 24.00 del 31.07.2028.

Preso atto dell'importo complessivo dell'appalto, l'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 71 e 108 del decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. (in seguito denominato: *Codice*).

L'appalto è aggiudicabile a lotti; ciascun operatore economico in possesso dei requisiti può partecipare a più lotti.

Il miglior offerente di ciascun lotto viene individuato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108 del Codice con i criteri dettagliati nel presente disciplinare.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.A. di acquisto (in seguito: *Piattaforma*) accessibile al seguente indirizzo:

<https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/6RC6/Home/e-procurement/piattaforma-sintel> e sarà conclusa nei termini indicati all'Allegato I.3 del Codice.

Luogo di svolgimento del servizio

Il territorio di riferimento è rappresentato convenzionalmente dall'ambito territoriale del Comune di Busto Garolfo prov. Milano [codice NUTS ITC4C];

CUI: S00873100150202400001;

CPV: 66510000-8 – Servizi assicurativi;

Codice ATECO: K 65.1 – Assicurazioni;

CIG assegnati alla presente procedura di gara:

- LOTTO 1 – POLIZZA ALL RISKS PROPERTY – CIG **BB6C31D428**
- LOTTO 2 – POLIZZA RCT/O – CIG **BB6C31E4FB**
- LOTTO 3 – POLIZZA RCA A LIBRO MATRICOLA – CIG **BB6C31F5CE**
- LOTTO 4 – POLIZZA INFORTUNI – CIG **BB6C3206A1**
- LOTTO 5 – POLIZZA RC PATRIMONIALE – CIG **BB6C321774**
- LOTTO 6 – POLIZZA TUTELA LEGALE – CIG **BB6C322847**
- LOTTO 7 – POLIZZA CYBER RISK – CIG **BB6C32391A**

Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. si individua il Responsabile Unico del Progetto, nella persona del Responsabile dell'Area Risorse Strumentali, Arch. Andrea Fogagnolo.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma telematica di negoziazione Sintel di Aria spa comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione Appaltante – Comune di Busto Garolfo - non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30.11.1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento denominato "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel" reperibile al seguente indirizzo:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano ad esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione della gara alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma, reperibile al seguente indirizzo:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo n. 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il Contact Center di ARIA S.P.A. scrivendo all'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

I documenti che compongono la gara sono i seguenti:

1. Disciplinare di gara;
2. Domanda di partecipazione;
3. Capitolato di polizza, uno per ciascun lotto oggetto della gara;
4. Scheda di offerta tecnica, uno per ciascun lotto oggetto della gara;
5. Scheda di offerta economica, uno per ciascun lotto oggetto della gara;
6. DGUE.

La documentazione di gara è pubblicata sui seguenti siti internet:

- Comune di Busto Garolfo: <https://www.comune.busto.garolfo.mi.it>
- Sintel di ARIA S.p.A.: www.sintel.regione.lombardia.it

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, almeno 12 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in via telematica, esclusivamente in lingua italiana, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti (canale “*Comunicazioni procedura*” di Sintel).

Le risposte alle richieste di chiarimenti, in lingua italiana, presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle stesse in forma anonima sulla piattaforma Sintel, nella sezione “*Documentazione di Gara*” della procedura di cui trattasi.

Le risposte pubblicate costituiscono parte integrante degli atti a corredo della gara.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Sarà onere del concorrente visionare tale sezione prima dell'inoltro dell'offerta, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti o precisazioni che costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante della procedura di gara.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, mediante Piattaforma telematica Sintel attraverso l'apposito spazio denominato “*Comunicazioni procedura*”.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO – LOTTI – IMPORTI E REVISIONE PREZZI

3.1 OGGETTO E LOTTI

Il servizio in appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di copertura assicurativa occorrente al Comune di Busto Garolfo per la durata di anni due decorrenti dalle ore 24.00 del 31.07.2026 e sino alle ore 24.00 del 31.07.2028.

Si precisa che ciascun operatore economico potrà presentare offerta per uno o più lotti. Non è prevista alcuna limitazione del numero di lotti che può essere aggiudicato ad uno stesso operatore economico.

L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto.

Il dettaglio dei lotti:

- LOTTO 1 – POLIZZA ALL RISKS PROPERTY
- LOTTO 2 – POLIZZA RCT/O
- LOTTO 3 – POLIZZA RCA A LIBRO MATRICOLA
- LOTTO 4 – POLIZZA INFORTUNI
- LOTTO 5 – POLIZZA RC PATRIMONIALE
- LOTTO 6 – POLIZZA TUTELA LEGALE
- LOTTO 7 – POLIZZA CYBER RISK

3.2 IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DELL'APPALTO

L'importo posto a base di gara per ogni lotto è l'importo del premio lordo annuale come di seguito riportato:

LOTTO	POLIZZA	CIG	IMPORTO ANNUO LORDO A BASE DI GARA
1	All Risks Property	BB6C31D428	€ 35.450,00

2	RCT/O	BB6C31E4FB	€ 40.000,00
3	RCA a Libro Matricola	BB6C31F5CE	€ 6.500,00
4	Infortuni	BB6C3206A1	€ 4.000,00
5	Rc Patrimoniale	BB6C321774	€ 8.000,00
6	Tutela Legale	BB6C322847	€ 7.000,00
7	Cyber Risk	BB6C32391A	€ 7.000,00
TOTALE			€ 107.950,00

L'importo a base di gara comprende i costi complessivi della manodopera che sono stati stimati nel 2 % del premio lordo annuo posto a base di gara.

Tali costi, nel caso di un servizio assicurativo, sono quantificabili in un valore marginale rispetto al premio c.d. "puro" (che ha natura per lo più finanziaria) e hanno una connotazione qualitativa tale da farli ricadere nella sfera dell'organizzazione imprenditoriale.

Il costo della mano d'opera, ai sensi del comma 14 dell'art. 41 del Codice, pur costituendo un componente dell'importo posto a base di gara, non è soggetto a ribasso.

E' facoltà di ogni offerente dimostrare che il proprio o complessivo ribasso dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice, ogni operatore economico deve indicare nella propria offerta i costi della mano d'opera e i costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza.

Qualora in sede di offerta venga indicato un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'articolo 110 del Codice. (Parere MIT n. 2154/2023)

Il Contratto Collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il CCNL ANIA Settore Assicurativo 2022 – 2024 (codice alfanumerico CNEL J121).

Il codice ATECO applicabile al presente appalto è: K 65.1 –ASSICURAZIONI.

L'importo dei costi per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 09.04.2008 n. 81.

L'appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.

Ai fini dell'articolo 14, comma 4, del Codice il valore globale massimo stimato dell'appalto, comprensivo dei costi della manodopera aventi un'incidenza stimata pari al 2% del premio lordo per tutti i lotti, è pari a **€ 215.900,00**, così calcolato:

IMPORTO LORDO DEI PREMI	Importo per intera durata contrattuale (24 mesi)	Importo stimato costo della manodopera per intero periodo contrattuale (2%)
1. All Risk	€ 70.900,00	€ 1.418,00
2. Rct/O	€ 80.000,00	€ 1.600,00
3. Rca Libro Matricola	€ 13.000,00	€ 260,00
4. Infortuni	€ 8.000,00	€ 160,00
5. Rc Patrimoniale	€ 16.000,00	€ 320,00
6. Tutela Legale	€ 14.000,00	€ 280,00

7. Cyber Risk	€ 14.000,00	€ 280,00
TOTALE	€ 215.900,00	

3.3 REVISIONE DEI PREZZI

Sono fatti salvi, ove applicabili, i disposti di cui all'art. 60 del Codice in tema di revisione prezzi.

4. DURATA

La durata dell'appalto è di due anni – pari a 24 mesi - decorrenti dalle **ore 24:00 del 31/07/2026 alle ore 24:00 del 31/07/2028**.

5. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Sono ammesse modifiche ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma;
- partecipazione a più di un consorzio stabile.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine indicato, non inferiore a tre giorni lavorativi, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Nell'ipotesi di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo gli operatori economici gli stessi devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell'articolo 1911 del Codice civile.

È ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come regolato dai singoli capitoli di polizza. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto.

Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.

La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.

Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l'esclusione dalla gara.

6.1 COASSICURAZIONE: PRECISAZIONI

Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara - una quota del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20%.

In caso di coassicurazione, dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica

formulata dal coassicuratore delegatario;

- l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria.

La Società delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, a emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri e a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, salvi e impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici.

Con la sottoscrizione delle polizze, pertanto, le coassicuratrici danno mandato alla Delegataria a firmare, anche per loro nome e conto, ogni atto dichiarativo e/o appendice di modifica in genere quali ad esempio a titolo esemplificativo e non limitativo, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, restando inteso che il broker provvederà alla rimessa dei premi per il loro intero ammontare a favore della delegataria medesima, la quale è poi impegnata alla corresponsione delle singole quote intestate alle coassicuratrici.

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui sopra sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning (compilare eDGUE sezione Criteri di Esclusione)

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nell'eDGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione (compilare eDGUE sezione Criteri di Esclusione/motivi di esclusione previsti da legislazione nazionale)

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

8.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a. **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura**, per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

b. **Possesso di legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia.**

Possono partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D.Lgs. 209/2005) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

c. **Possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare.**

Per imprese aventi sede legale in Italia:

- possesso di autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nel ramo oggetto del presente disciplinare di gara.

Per le Imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell'U.E.:

- di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all'art. 23, comma 4 del d. lgs. n. 209/2005, che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare, per il tramite di una propria sede secondaria; oppure
- di aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 24, comma 2 del D. lgs. n. 209/2005, che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare.

Per l'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

8.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Aver effettuato, nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando di gara, una raccolta premi complessiva nel ramo assicurativo per il quale si intende partecipare non inferiore a euro 10.000.000,00.

La comprova del requisito è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante presso i propri archivi. Se trattasi di imprese di assicurazione non italiane ma residenti nello spazio economico europeo la comprova sarà fornita dall'impresa tramite il FVOE con i bilanci del triennio indicato.

In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, il requisito dovrà essere posseduto al 100% da ciascuna delle coassicuratrici.

In caso di RTI, il requisito della raccolta premi dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo mandataria al fine di garantire l'interesse pubblico rispetto all'esposizione frontale del rischio. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare il requisito per intero.

8.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE

Aver sottoscritto e gestito, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara, con buon esito e senza aver subito risoluzioni contrattuali anticipate, almeno tre contratti del ramo e/o rischio assicurativo analogo a quello oggetto della polizza per cui si presenta offerta, con premio annuo non inferiore a quello posto a base di gara, per servizi resi in favore di destinatari pubblici/privati, fornendo l'elenco dei servizi svolti ed indicando gli importi, le date ed i destinatari;

La comprova del requisito è fornita mediante i seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, il requisito dovrà essere posseduto al 100% da ciascuna delle coassicuratrici.

8.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale:

Il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/coassicurazione/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

8.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate esecutrici;

Il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo oggetto del presente disciplinare di gara, in base al n. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni deve essere posseduto dalla consorziata esecutrice.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

9. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale previsti nel presente disciplinare e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Busto Garolfo in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale, l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, il possesso di legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia ed il possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

10. SUBAPPALTO

Data la particolare natura dell'attività oggetto dell'appalto, non sono consentiti né il subappalto né la cessione del contratto.

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire:

- l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale (o dei Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali di settore) indicato nel presente disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto;
- le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 102 del Codice.

12. CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza della Società di brokeraggio assicurativo Antea srl con sede a Saronno in via Varese n. 78, sino al 14/01/2028.

Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.

Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente.

Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente i contratti sottoscritti, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene

meno il potere del Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.

La Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'articolo 1901 del Codice civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del Contraente di corrispondere direttamente i premi.

13. GARANZIA PROVVISORIA

Non richiesta.

14. SOPRALLUOGO

Non richiesto.

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 3, comma 5, della delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, i concorrenti sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

16. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore _____ del giorno _____** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Eventuali variazioni delle date saranno comunicate ai concorrenti mediante la funzione “*Comunicazioni procedura*” della Piattaforma con un preavviso di 24 ore.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nel presente disciplinare di gara.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima consentita dalla Piattaforma.

16.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” è composta da:

- Documentazione Amministrativa (unica per tutti i lotti)
- Offerta Tecnica (distinta per ciascun lotto)
- Offerta Economica (distinta per ciascun lotto)

L'operatore economico deve collegarsi alla Piattaforma, accessibile al seguente indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/>, e ricercare la procedura per la quale effettuare l'offerta.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse in formato elettronico attraverso la Piattaforma.

L'operatore economico ha facoltà di inserire in Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La piattaforma presenta alla Stazione Appaltante esclusivamente l'ultima offerta caricata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

E' preferibile che la documentazione sia redatta sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità dell'eDGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, dell'eDGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 D.lgs. n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte; non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 giorni** e non superiore a **10 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma Sintel dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, che si avvale del seggio di gara della Stazione Appaltante sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **tre giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

18. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sintel per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. Domanda di Partecipazione e relativi allegati, qualora necessari:
 - eventuale procura notarile in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore;
 - ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo;
2. eDGUE;
3. Eventuale documentazione in caso di avvalimento;
4. Eventuale documentazione in caso di associazioni;
5. Eventuale dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese / coassicurazione;
6. Eventuale dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

INFORMAZIONE IMPORTANTE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, coassicurazione, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), il consorzio indica in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre alla gara. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato da Comune di BUSTO GAROLFO e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'apposito articolo "INFORMATIVA PRIVACY 2026".

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005: 1. dal concorrente che partecipa in forma singola;

2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

3. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, o in caso di coassicurazione, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

4. nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10.02.2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10.02.2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

5. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 nonché dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28.07.2023 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando apposito il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

DOCUMENTTO DI GARA UNICO EUROPEO

Gli operatori economici generano il Documento di Gara Unico Europeo (*eDGUE*) response.

Al termine della compilazione dei campi richiesti, ciascun concorrente dovrà scaricare l'*eDGUE* e inserirlo nella cartella zipata contenente la documentazione amministrativa da caricare in Piattaforma Sintel.

Per ciascuna ausiliaria dovrà essere presentato l'*eDGUE*, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

L'*eDGUE* deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, coassicurazione, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12.01.2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI IN CASO DI SOTTOPOSIZIONE A SEQUESTRO/CONFISCA

Il concorrente, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dichiara gli estremi del provvedimento di affidamento a un custode o amministratore giudiziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 comma 13 del Codice.

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione dell'*eDGUE*.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. l'*eDGUE* a firma dell'ausiliaria;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento e la dichiarazione dell'impresa ausiliaria devono essere allegati nell'offerta tecnica, al fine di evitare l'anticipazione di elementi dell'offerta nella domanda.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- a. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

b. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari GEIE già costituiti:

- a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- b. dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- a. dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 1. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 3. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- a. copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b. dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- c. dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- a. copia del contratto di rete;
- b. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- c. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

o in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- a. copia del contratto di rete;
- b. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- c. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

o in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- a. copia del contratto di rete;
- b. dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

3. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale incasodiservizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le coassicurazioni:

a. copia dell'atto di delega dalla quale risulti:

1. la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'6ssicuratore;
2. l'impegno dell'6ssicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
3. l'impegno dell'6ssicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
4. l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria.

19. OFFERTA TECNICA – una per ciascun lotto al quale si intende partecipare

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma Sintel secondo le modalità indicate nel relativo paragrafo del presente disciplinare, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta, firmata digitalmente, deve contenere i seguenti documenti:

- a. **Modello di Offerta Tecnica** (come da documento predisposto dall'Amministrazione appaltante) relativo al lotto per il quale si intende partecipare;
- b. in caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento e la relativa dichiarazione.

Si ricorda che l'offerta tecnica non deve contenere alcuna indicazione di carattere economico riconducibile all'offerta economica relativa al premio di polizza che si intende offrire, a pena di esclusione.

Nel caso di presenza di segreti tecnici/commerciali, l'operatore economico deve allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Si fa presente che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche non supportate da specifica documentazione comprovante la sussistenza di segreti tecnici commerciali.

Come da ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il diniego di accesso all'offerta non può essere genericamente riferito al know how aziendale (*ex multis* Tar Campania, Salerno, Sez. I, 31.05.2023, n. 1294; Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 28.03.2024, n. 207®; Cons. Stato, Sez. V, 15.10.2024, n. 8257; Tar Veneto, Sez. I, 05.11.2024, n. 2605; – «È agli specifici caratteri di cui all'articolo 98 del Codice della proprietà industriale che la dichiarazione "motivata e comprovata" circa l'esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo viceversa l'operatore limitarsi ad una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell'offerta» [...] «Non è sufficiente, ai fini della limitazione del diritto di accesso di una concorrente in una gara pubblica agli atti ed ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, l'affermazione che questi ultimi attengono, genericamente, al proprio know how, bensì è necessario che sussista una informazione precisamente individuata, che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento) e presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva (non conoscenza o facile accessibilità da parte di altri operatori del settore) e soggettiva (protezione mediante misure organizzative o tecnologiche, o accordi contrattuali). In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all'accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti».

Pertanto, in mancanza dell'indicazione dettagliata e puntuale delle parti dei documenti relativi all'offerta di cui si ritiene vada oscurato il contenuto, nonché di adeguata documentazione comprovante l'effettiva sussistenza di segreti tecnici e commerciali così come individuati dall'articolo 98 del Codice della proprietà industriale, l'accesso si intende autorizzato, senza alcuna ulteriore interlocuzione.

Non sono ammesse secretazioni dell'intera (o pressoché intera) offerta. Pertanto, in tal caso, la dichiarazione di segretezza sarà considerata come non fornita e la Stazione appaltante potrà procedere, in sede di adempimento delle disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del Codice, alla totale ostensione della documentazione.

L'operatore economico che ritiene di dover tutelare il contenuto della propria offerta inserisce nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica la dichiarazione di sussistenza dei segreti tecnici commerciali e l'eventuale documentazione probatoria sulla sussistenza degli stessi.

20. OFFERTA ECONOMICA – una per ciascun lotto al quale si intende partecipare

L'importo posto a base di gara per ogni lotto è l'importo del premio lordo annuale.

L'importo a base di gara comprende i costi complessivi della manodopera che sono stati stimanti nel 2 % del premio lordo annuo posto a base di gara.

Tali costi, nel caso di un servizio assicurativo, sono quantificabili in un valore marginale rispetto al premio c.d. "puro" (che ha natura per lo più finanziaria) e hanno una connotazione qualitativa tale da farli ricadere nella sfera della organizzazione imprenditoriale.

Il costo della mano d'opera, ai sensi del comma 14 dell'art. 41 del Codice, pur costituendo un componente dell'importo posto a base di gara, non è soggetti a ribasso.

E' facoltà di ogni offerente dimostrare che il proprio o complessivo ribasso dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice, ogni operatore economico deve indicare nella propria offerta i costi della mano d'opera e i costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza.

Qualora in sede di offerta venga indicato un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'articolo 110 dello stesso decreto. (Parere MIT n. 2154/2023)

Il concorrente dovrà caricare sulla Piattaforma Sintel, il "Modello di Offerta Economica" - predisposto dalla Stazione appaltante – per ciascuno dei lotti per i quali intende partecipare – compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente secondo le modalità già indicate nel presente disciplinare.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato nel presente disciplinare inserisce nella busta economica la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta economica.

Sono inammissibili le offerte economiche di importo superiore all'importo annuo posto a base d'asta.

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto, per ciascun lotto, è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

22. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica sarà valutata in base ai parametri indicati in ogni scheda tecnica redatta per ciascun lotto ed allegata alla documentazione di gara.

Le condizioni riportate nel Capitolato sono considerate condizioni base per la presentazione dell'offerta che potrà, pertanto, essere soltanto migliorativa.

Le migliorie proposte con l'offerta tecnica diventano parte integrante del testo di polizza afferente il relativo contratto assicurativo.

Le uniche varianti ammesse sono, pertanto, quelle migliorative del testo di polizza, desunte dall'offerta tecnica.

All'operatore economico che non propone migliorie al Capitolato posto a base di gara non verrà attribuito alcun punteggio.

Non è prevista una soglia minima di sbarramento per il punteggio tecnico.

23. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **formula del prezzo minimo** di seguito indicata:

$$PE = PE_{\max} \times \frac{P_{\min}}{P_o}$$

dove:

- P_o = Prezzo offerto dal singolo concorrente
- PE_{\max} = Punteggio economico massimo assegnabile (30 punti)
- P_{\min} = Prezzo più basso offerto in gara

Verranno attribuiti 30 punti al concorrente che avrà offerto il prezzo per l'esecuzione del servizio di copertura assicurativa più basso rispetto all'importo posto a base di gara, tra le offerte presentate.

24. GRADUATORIA

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita la graduatoria provvisoria, ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

25. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice;

Il RUP si avvale dell'ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della eventuale verifica dell'anomalia delle offerte.

26. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avrà luogo nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma Sintel. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma Sintel almeno 24 ore prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa
- delle offerte tecniche
- delle offerte economiche

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.

A seguito dell'esito delle verifiche di cui sopra il seggio di gara provvede a:

- a. attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- b. ammettere o escludere dalla procedura di gara.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, relativamente a ciascun singolo lotto, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La Commissione Giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione Giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b. le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare.

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita la graduatoria provvisoria, ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento che si avvale della Stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di 7 giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

La Commissione Giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria e comunica le risultanze al RUP.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

27. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte per le quali, alla luce del mercato e delle normative vigenti, si ritiene dover approfondire i seguenti elementi:

- congruità degli oneri aziendali della sicurezza indicati in sede di offerta rispetto alle caratteristiche dei servizi oggetto dell'appalto;
- congruità dei costi della manod'opera indicate in sede di gara, sia rispetto ai minimi salariali retributivi derivanti dalle tabelle di cui all'articolo 41 comma 13 del Codice, sia rispetto alla quantificazione di tali costi preventivamente effettuata dalla Stazione Appaltante. A tal proposito costituirà elemento sintomatico dell'anomalia dell'offerta l'eventuale indicazione da parte del concorrente di un prezzo complessivo offerto inferiore all'importo indicato dalla stazione appaltante quale stima dei soli costi (non ribassabili) della mano d'opera.
- dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11 comma 4 del Codice.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente può allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 110 comma 3 del Codice, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

28. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Si procederà all'aggiudicazione della procedura anche in presenza di una sola offerta valida per ciascuno dei lotti oggetto dell'appalto, purché ritenuta congrua e conveniente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione del lotto in esame.

In caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti autocertificati, si procede all'esclusione del concorrente, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a scorrere la graduatoria avviando le verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

È facoltà dell'ente procedere in via d'urgenza all'avvio del servizio, dopo l'aggiudicazione, nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9, del Codice.

Il Capitolato Speciale d'Appalto di ciascun lotto e l'offerta tecnica presentata fanno parte integrante del contratto.

Il contratto è stipulato ai sensi dell'articolo 18 del Codice per ciascuno dei lotti aggiudicati, mediante scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto (polizza).

29. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Si invita, pertanto, ad attendere l'esito della presente procedura nonché l'adempimento delle predette disposizioni normative a cura della Stazione Appaltante, prima di formulare eventuale motivata richiesta di accesso agli atti.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Busto Arsizio.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR)

Ai sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che ha adeguato il d.lgs 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa che il Comune di Busto Garolfo tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il Comune di Busto Garolfo informa di quanto segue:

1) Titolare del trattamento è il Comune di Busto Garolfo.

2) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:

- per l'affidamento della procedura, di cui alla determinazione di apertura del procedimento;
- con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto con i connessi adempimenti.

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.

Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

3) Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

4) Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (articolo 6 par. 1 lett. b GDPR);
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (articolo 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (articolo 6 par. 1 lett. e GDPR).

5) Dati oggetto di trattamento

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'articolo 9 par. 1 GDPR. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex artt. 94 e ss. del Codice. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure ad evidenza pubblica.

6) Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- ai soggetti nominati dal Comune di Busto Garolfo quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata;
- all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di concessione;
- alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web del Comune di Busto Garolfo nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

7) Trasferimento dei dati

Il Comune di Busto Garolfo non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

8) Periodo di conservazione dei dati

Il Comune di Busto Garolfo conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti. I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del Comune di Busto Garolfo;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

I dati saranno conservati nel rispetto della normativa vigente.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del Comune di Busto Garolfo; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

9) Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati personali - articolo 15 GDPR;

- diritto alla rettifica - articolo 16 GDPR;
- diritto di limitazione di trattamento - articolo 18 GDPR;
- diritto alla portabilità dei dati - articolo 20 GDPR;
- diritto di opposizione - articolo 21 GDPR.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (nel caso di partecipazione a lotti diversi in più forme presentare tante domande quante sono le diverse forme di partecipazione)

BOLLO
EURO 16,00

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DAL 31/07/2026 AL 31/07/2028 RELATIVI ALLE POLIZZE TUTELA LEGALE, ALL RISKS PROPERTY, RCT/O, INFORTUNI, RC PATRIMONIALE, CYBER RISK E RCA A LIBRO MATRICOLA A FAVORE DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO.

Selezionare il lotto/i lotti per il/i quale/quali si partecipa

- LOTTO 1 – POLIZZA ALL RISKS PROPERTY – CIG BB6C31D428
- LOTTO 2 – POLIZZA RCT/O – CIG BB6C31E4FB
- LOTTO 3 – POLIZZA RCA A LIBRO MATRICOLA – CIG BB6C31F5CE
- LOTTO 4 – POLIZZA INFORTUNI – CIG BB6C3206A1
- LOTTO 5 – POLIZZA RC PATRIMONIALE – CIG BB6C321774
- LOTTO 6 – POLIZZA TUTELA LEGALE – CIG BB6C322847
- LOTTO 7 – POLIZZA CYBER RISK – CIG BB6C32391A

(da presentare in bollo nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72)¹

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445

Denominazione Operatore economico	
Tipologia societaria	
Partita IVA/Codice fiscale	
Forma di partecipazione alla procedura	
Lotto/i a cui si partecipa	

II/La sottoscritto/a ² nella sua qualifica di:

¹ L'imposta di bollo è assolta secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 22/E con riferimento alle note e agli altri documenti richiamati dall'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nonché agli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto.

² Le dichiarazioni devono essere rese dal titolare /rappresentante legale/institore:

- dell'Operatore singolo;
- dei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 36/2023;
- dei consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D.lgs. 36/2023;
- della Mandataria /Capofila nel caso di RTI o consorzi ordinari costituiti;
- di tutte le imprese raggruppate in un RTI nel caso di RTI ancora da costituire;
- di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara nel caso di un consorzio ordinario ancora da costituire;
- dell'impresa retista che riveste la funzione di organo comune nel caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e con/senza soggettività giuridica;
- delle imprese retiste che partecipano alla gara nel caso di Rete dotata di organo comune privo di rappresentanza o se la Rete è sprovvista di organo comune o se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;
- del Gruppo Europeo Interesse Economico.

- Legale Rappresentante
- Istitore
- Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma disgiunta (*allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale*)
- Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma congiunta della ditta che rappresenta (*allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale*)

Chiede di partecipare in qualità di:

- operatore singolo
- raggruppamento temporaneo (indicare se costituito o costituendo) formato da: _____(indicare i ruoli ricoperti) _____;
- Consorzio stabile
- Consorzio tra società cooperative
- Consorzio tra imprese artigiane
- Consorzio ordinario (indicare se costituito o costituendo)
- Rete dotata di organo comune
- Rete sprovvista di organo comune o con organo comune privo di rappresentanza
- GEIE
- altro (*indicare altre, eventuali forme di partecipazione previste dalla normativa speciale di settore*)

consapevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci nonché, delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e alla normativa vigente in materia.

(compilare soltanto i campi di interesse)

1. Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma associata o in più forme diverse

(Per tutti i consorzi, i raggruppamenti temporanei e i GEIE, già costituiti e costituendi)

In caso di raggruppamenti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 36/2023 e consorzi ordinari

- **DICHIARA** che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

Servizio/Fornitura	Parte /Percentuale	Operatore Esecutore

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.lgs. 36/2023

- **DICHIARA** che il consorzio concorre con le seguenti consorziate esecutrici. (Tale indicazione deve essere resa anche nel caso in cui il consorzio indichi come consorziata esecuttrice un altro consorzio. In tal caso, detto consorzio dovrà a sua volta indicare le consorziate esecutrici, specificando, nella tabella, che si tratta di consorziate appartenenti al consorzio esecutore):

Denominazione/Ragione Sociale	C.F.	Sede

(in alternativa solo per i consorzi stabili) **DICHIARA** che il consorzio stabile concorre in proprio;

Solo per i Consorzi Stabili

- **DICHIARA** che il consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dal Bando di gara ricorre ai requisiti delle consorziate non esecutrici così come di seguito indicato (compilare solo se di interesse):

Denominazione/Ragione Sociale	C.F.	Requisito e relativa misura

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f) del D.lgs. 36/2023 o GEIE non ancora costituiti.

Dichiarazioni da rendere da parte di ciascun componente del RTI/consorzio ordinario:

- **DICHIARA** che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a _____ (*indicare l'operatore che sarà nominato capogruppo*);
- **SI IMPEGNA**, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- **DICHIARA** di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che è ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
(*o, in alternativa*)
- **DICHIARA** di partecipare in più di una forma, _____ (*indicare quali*) e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- **DICHIARA** di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria al concorrente _____ (*indicare il nominativo*), che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- **DICHIARA** di concorrere per le seguenti imprese:

- **DICHIARA** che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

Servizio/Fornitura	Parte /Percentuale	Operatore Esecutore

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza privo di soggettività giuridica

- **DICHIARA** che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

Servizio/Fornitura	Parte /Percentuale	Operatore Esecutore

- (*dichiarazione da rendere solo dall'organo comune*): **DICHIARA** che l'aggregazione di imprese di rete è iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____ partita I.V.A. n. _____ oppure è iscritta al Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di _____ al n. _____.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

In caso di Rete costituenda, dichiarazione da rendere da parte di ciascun operatore che compone la rete:

- **DICHIARA**
 - che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a _____;

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei _____.

2. Dichiarazioni in caso di avvalimento (da ripetere per ciascuna impresa ausiliaria)

- **DICHIARA** di avvalersi dell'impresa _____ al fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella sezione del DGUE relativa all'avvalimento e allega il contratto di avvalimento;
- **DICHIARA** di avvalersi dell'impresa _____ al fine di migliorare l'offerta [N.B.: *i requisiti oggetto di avvalimento dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento*] e allega alla presente il contratto di avvalimento (o, in alternativa) allega il contratto di avvalimento all'offerta tecnica.

3. Dichiarazioni in caso di richiesta di subappalto integrative di quelle rese nel DGUE

- **SI IMPEGNA** in caso di ricorso al subappalto, a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare;
- **DICHIARA**, in caso di ricorso al subappalto, di subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al _____ % (indicare una percentuale inferiore al 20%) delle prestazioni che intende subappaltare per le seguenti motivazioni _____ (motivare con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento).

4. Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning

- **INSERISCE nel FVOE** la relazione che illustra le misure di self-cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione della presente domanda e indica nel DGUE il riferimento al documento caricato nel FVOE;
(in alternativa)
- **DICHIARA** che è stato impossibilitato ad adottare misure di self-cleaning per i seguenti motivi _____ (indicare le motivazioni) e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione.

5. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale

- **DICHIARA** che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il _____ da _____;
- **DICHIARA** che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il _____ da _____; (solo in caso di raggruppamento)
- **DICHIARA** che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D.lgs. 14/2019;
- **ALLEGA** la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

6. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

In caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del D.lgs. 36/2023:

- **DICHIARA** che è stato emesso il provvedimento _____ (indicare il tipo di provvedimento) n. _____ (sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data _____ da parte di _____.

7. (Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190: Dichiarazioni in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili ex art 1, comma 53, della l. 190/2012)

- **DICHIARA** di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *White List*) della Prefettura di _____;

- **DICHIARA** di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *White List*) della Prefettura di _____;
- **DICHIARA** di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *White List*) in quanto l'esecuzione del servizio di cui ai settori sensibili è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito (*indicare il soggetto*).

8. Ulteriori dichiarazioni

DICHIARA, altresì:

- di non avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, ad altro concorrente che è ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
(o, *in alternativa*)
- di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria al concorrente _____ (indicare il nominativo), che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato al personale impiegato nell'esecuzione del contratto;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile nel sito web e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- **SI IMPEGNA** a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- **DICHIARA** di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara;
- **ALLEGA** la ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, indica il seguente numero seriale della marca da bollo _____, producendo copia del contrassegno in formato.pdf. Assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

9. Assunzione di specifici impegni in materia di tutela del lavoro, di inclusione delle persone disabili o svantaggiate, parità di genere e generazionale

Non applicabile ai servizi di natura intellettuale e alle forniture senza posa in opera

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice se il consorzio non esegue in proprio: le dichiarazioni seguenti sono rese per conto delle consorziate esecutrici. In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari, RETE e GEIE le dichiarazioni seguenti sono rese dalla mandataria/capofila per conto delle imprese esecutrici

DICHIARA di impegnarsi:

- a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto degli impegni assunti in offerta;
- a rispettare le seguenti misure, al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- ad applicare al personale impiegato nell'esecuzione del contratto per tutta la sua durata il CCNL indicato nel Disciplinare di gara;

o, in alternativa

- pur applicando un diverso CCNL, ad assicurare le medesime tutele economiche e normative del CCNL indicato nel Disciplinare di gara;

o, in alternativa

- ad applicare al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, per tutta la sua durata, il seguente CCNL _____ (indicare il CCNL applicato), identificato dal codice alfanumerico unico del CNEL

che garantisce le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nel Disciplinare di gara, come evidenziato nella dichiarazione di equivalenza allegata all'offerta economica;

(eventuale, in caso di appalto con prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto, e riferibili, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività)

- ad applicare al personale impiegato nell'esecuzione delle seguenti prestazioni _____, per tutta la durata del contratto, il CCNL indicato nel Disciplinare di gara;

o, in alternativa

(eventuale, in caso di appalto con prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto, e riferibili, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività)

- pur applicando un diverso CCNL, assicurare le medesime tutele economiche e normative del CCNL indicato nel Disciplinare di gara per le seguenti prestazioni _____;

o, in alternativa

(eventuale, in caso di appalto con prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto, e riferibili, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività)

- applicare al personale impiegato nell'esecuzione delle seguenti prestazioni _____, per tutta la durata del contratto, il CCNL _____ (*indicare il CCNL applicato*) identificato dal codice alfanumerico unico del CNEL _____ che garantisce le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nel Disciplinare di gara, come evidenziato nella dichiarazione di equivalenza allegata all'offerta economica.
- assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti e ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto.

(non applicabile ai servizi di natura intellettuale e alle forniture senza posa in opera, a meno che non siano oggetto di procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108)

- **DICHIARA** di avere, alla data di presentazione della domanda, un numero di dipendenti impiegati pari a _____;

(L'azienda con numero di dipendenti pari o superiore a 15, sceglie una delle seguenti opzioni eliminando l'altra):

- **Opzione 1 / poiché la propria azienda occupa più di 50 dipendenti:**

- **inserisce nel FVOE, ove non sia già presente**, copia dell'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità e relativa attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

in aggiunta, nel caso in cui non si sia provveduto alla trasmissione del rapporto nei termini indicati dall'articolo 46 del D.lgs. n. 198/2006;

- **inserisce nel FVOE, ove non sia già presente**, l'attestazione dell'avvenuta trasmissione contestuale alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- **DICHIARA** di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

o, in alternativa,

- **Opzione 2 / poiché la propria azienda ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50):**
- **DICHIARA** di impegnarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla Committente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto;
- **DICHIARA** che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura, non ha violato l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice e di cui all'art. 47, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - **DICHIARA** di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
 - **DICHIARA** di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. Assunzione di ulteriori impegni

DICHIARA, altresì di:

- *(solo se previsti nel Disciplinare)* accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel Disciplinare di gara, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del D.lgs. 36/2023;
- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara.
- *(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

SI IMPEGNA a:

(Obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal "Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione", facoltativo negli altri casi):

- sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;
- *(solo se vigenti decreti CAM per il settore di riferimento)* porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto sui Criteri Ambientali Minimi _____;
- in caso di aggiudicazione, ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come individuati nella determinazione Anac n.4 del 7 luglio 2011, come da ultimo aggiornata dalla delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, anche nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese.

11. Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati

- **DICHIARA** di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;

- **DICHIARA** di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 e per le altre finalità previste dal Codice;
- **DICHIARA** che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 è il seguente: _____;

(Per gli operatori economici transfrontalieri) **INDICA** il seguente domicilio fiscale _____ e l'indirizzo di servizio elettronico _____ di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS

_____ e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato al par. 2.3 del

Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

[in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici] DICHIARA di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, così come previsto al paragrafo ____ (indicare il paragrafo 2.3 o il diverso paragrafo di riferimento) del Disciplinare, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
FIRMA DIGITALE

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Comune di Busto Garolfo

Piazza Armando Diaz, 2
20020 Busto Garolfo (MI)

P.I. 00873100150 C.F. 00873100150



Capitolato Speciale di Polizza “All Risks Property”

Decorrenza ore 24.00 del 31/07/2026

Scadenza ore 24.00 del 31/07/2028

Frazionamento: Annuale

C.I.G.: _____

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Polizza

Il documento che prova e regola l'assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione.

Società/Assicuratore

La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione.

Broker

L'Impresa di Brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Danno

Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di Polizza.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Limite di Indennizzo

Il massimo indennizzo dovuto dalla Società.

Somma Assicurata

La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata.

Franchigia

L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato.

Scoperto

La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato.

Periodo di assicurazione

Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale.

Primo Rischio Assoluto

Forma di garanzia prestata senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Allagamento

L'accumulo di acqua che crea danni ai Beni Assicurati dovuto anche a rigurgito di fogna; fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici e termici.

Archivi non informatici

A titolo esemplificativo e non limitativo, documenti, disegni, registri, fotocolor, microfilm.

Beni Assicurati o Cose Assicurate

Beni Immobili, Beni Mobili e Beni Elettronici ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino di proprietà dell'Assicurato anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell'Assicurato/Contraente stesso o detenuti da Terzi, o di proprietà di Terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall'Assicurato, per i quali esiste un interesse dell'Assicurato o lo stesso è tenuto all'assicurazione. Si intendono compresi i Beni in locazione, conduzione, comodato, uso, custodia, deposito o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato. Sono altresì compresi i Beni Mobili e Beni Elettronici dei Dipendenti trovantisi in ambito delle Ubicazioni.

Beni Immobili

Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, tutti i fabbricati, complete o in corso di costruzione, riparazione e manutenzione, compresi i fissi e gli infissi e tutte le opere murarie e di finitura; le opere di fondazione o interrato e linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno situate all'interno del perimetro di pertinenza dei fabbricati, gli impianti idrici ed anti-incendio, gli impianti termici, elettrici, di condizionamento, TVCC, di videosorveglianza; gli impianti di forza motrice, audio-video, stazioni di ricarica elettrica, impianti vari ed ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e tutta l'impiantistica che sia parte integrante dei fabbricati; i muri di cinta e le altre recinzioni, i piazzali e le pavimentazioni stradali interne ai fabbricati, nonché eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco e parcheggi, esclusivamente di pertinenza dei fabbricati, intendendosi altresì per Beni Immobili eventuali container, strutture e coperture pressostatiche, tensostrutture e tendostrutture nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, arredo urbano (a titolo esemplificativo fontane e monumenti in genere diverse da Opere d'Arte), panchine, parchi giochi, erogatori automatici di acqua potabile, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione, ivi comprese tappezzerie, moquette, parquet, tinteggiature. Si intende incluso anche quanto di proprietà, compreso nell'area cimiteriale e negli impianti sportivi.

Sono compresi fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare ed in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, mosaici.

Per i Beni Immobili di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Legge n. 106/2011 e ss.mm.ii., il Premio di Polizza ad essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della Legge n. 53 del 28 febbraio 1983.

Si intendono assicurati gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (quali ad esempio Pannelli solari e/o fotovoltaici, impianti eolici, impianti di biogas e relative componenti), oltre a cartellonistica stradale, segnaletica in genere, guard-rail, Impianti semaforici, arredo urbano, impianti di illuminazione con relativi pali, solo se il relativo valore è indicato con apposita partita.

Beni Elettronici

Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, le macchine, le apparecchiature elettromedicali e le apparecchiature a corrente debole per ufficio, per attività amministrative e correlate, per tutti gli impianti e macchinari in genere adibiti all'elaborazione, interpretazione, comunicazione di dati, il software o le istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti e/o macchine di elaborazione dati, segnalazione, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione, misurazione e gli apparecchi video-audiofonovisivi, comprese le relative parti accessorie e/o i loro componenti. Sono comprese anche le parti elettroniche facenti parte di Beni Immobili e Beni Mobili.

Sono altresì compresi i Programmi in licenza d'uso e simili, i Supporti Dati, Beni Elettronici ad Impiego Mobile e i conduttori esterni collegati alle cose assicurate.

Beni Elettronici ad impiego Mobile

Come tali intendendosi i beni elettronici che per la loro particolare natura possono essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei Beni Immobili, anche all'interno di veicoli di proprietà od in uso al Contraente, nonché i beni elettronici ubicati all'aperto per naturale uso e destinazione. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer, telefoni cellulari, satellitari portatili, apparecchi radio ed apparecchi radio ricetrasmittenti, autovelox, etilometri, apparecchi video-audiofonovisivi, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, defibrillatori, droni, apparecchi acustici esterni, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente. Nella presente definizione si intendono inclusi i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.

Beni Mobili

Come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da Beni Immobili, nonché quant'altro ad utilizzo delle attività svolte, compresi Oggetti d'Arte, Valori, Preziosi.

Dati

Insieme di informazioni logicamente strutturate su supporti intercambiabili e fissi, elaborabili da parte dei programmi, memorizzate dall'Assicurato, compresi quelle contenute su supporti fissi per destinazione e su memorie operative delle unità centrali.

Dipendenti

Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, oppure che, pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano incaricate od autorizzate dall'Assicurato a partecipare ad attività o lavori che si svolgono nell'ambito dei beni assicurati e dell'attività descritta. Sono compresi Amministratori e Segretario Comunale.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione

L'appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengano così costrette a consegnare le cose stesse, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze.

Fenomeno Elettrico

L'effetto di correnti, scariche od altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma.

Furto

L'Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene.

Furto con destrezza

Il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l'attenzione del derubato e/o di altre persone presenti.

Guasti cagionati dai ladri

I danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali e dei mezzi di custodia, ovvero aperture o breccie nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, provocati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli.

Implosione

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Inondazione ed Alluvione

Fuoriuscita di acqua dal normale alveo di corsi o specchi d'acqua, naturali od artificiali, con o senza rottura di argini, dighe barriere e simili.

Locali

Spazi definiti risultanti dalla suddivisione dell'interno di un Bene Immobile.

Oggetti od Opere d'arte

A titolo esemplificativo e non limitativo, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore storico artistico, compresi Beni bibliografici, intendendo per tali, a titolo esemplificativo e non limitativo, libri, riviste, documenti, manoscritti e a stampa, opuscoli, rarità bibliografiche, raccolte, manuali, documenti, cartografie, incisioni, fotografie, spartiti musicali, carteggi (di ogni epoca e data), pergamene e comunque compreso tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche.

Mezzi di custodia

A titolo esemplificativo e non limitativo, armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate, apparecchiature automatiche di riscossione o di distribuzione all'interno di Beni Immobili e parchimetri o similari all'esterno di Beni Immobili.

Pannelli solari e/o fotovoltaici

Impianto solare termico per la produzione di acqua calda e/o fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, installati a norma di legge ed opportunamente fissati al fabbricato o, se all'aperto, nell'area adiacente. Sono compresi gli inverter, le batterie di accumulo, i contatori e i relativi cavi di collegamento.

Portavalori

Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli ad uffici, banche, fornitori, clienti e/o viceversa e comunque verso terzi.

Programmi in licenza d'uso

A titolo esemplificativo e non limitativo, programmi informatici con sequenze di informazioni, costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto stipulato con il fornitore di tali programmi per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso.

Preziosi

A titolo esemplificativo e non limitativo gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle (naturali o di coltura).

Rapina

Sottrazione e/o costrizione a consegnare i Beni Assicurati mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza e/o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

Ricorso dei locatari

Le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto;

Rifiuto

Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Rischio locativo

Le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Cod. Civ., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall'Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza;

Scheda di copertura

La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.

Scippo

Furto che consiste nella sottrazione rapida, con strappo, di quanto è portato a mano, al braccio oppure indossato.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Supporti Dati

Come tali intendendosi il materiale, sia intercambiabile che fisso, ad uso memoria di massa per la memorizzazione di dati e cioè di informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.

Terremoto

Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; si conviene che le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad unico fenomeno ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro".

Terrorismo e sabotaggio

Qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Valori

A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta rappresentante un valore.

Ubicazione

La situazione topografica di un Bene Immobile o di un complesso costituito da più Beni Immobili, per lo più in relazione con la situazione urbanistica generale.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America

La presente pattuizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Si intendono esclusi dal perimetro dell'assicurazione i seguenti paesi:

Afghanistan, Belarus, Cuba, Iran, Myanmar, Yemen, North Korea, Russia, Syria, Ukraine (comprese le regioni dell'Ucraina controllate dal governo non ucraino: regioni della Crimea inclusa Sevastopol; Donetsk; Luhansk; Zaporizhzhia; e Kherson), Venezuela, Territori Palestinesi (Striscia di Gaza e Cisgiordania inclusa Gerusalemme).

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

La presente pattuizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione

ATTIVITÀ, CARATTERISTICHE DEL RISCHIO E SOMME ASSICURATE

ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

L'Assicurazione è prestata in relazione a qualsivoglia attività e/o competenza istituzionale del Contraente, comprese tutte le attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o Volontariato.

Tra le "attività e competenze istituzionali" del Contraente devono ritenersi comprese le attività e competenze vere e proprie, nonché servizi, funzioni, compiti, obblighi e/o semplici incombenze quali e quanti discendono da leggi, da regolamenti e/o deliberazioni e/o provvedimenti emanati da Organi competenti, compresi quelli emanati dai propri Organi, nonché da usi e/o costumi e/o consuetudini, compreso ciò e quanto a nuovo e non svolto al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

SOMME ASSICURATE E CONTEGGIO DEL PREMIO

Il Premio è determinato dall'applicazione alle Somme Assicurate dei tassi per mille lordi indicati nella Scheda di copertura, per il Periodo di Assicurazione di riferimento. Ai fini della validità della copertura il Contraente è tenuto a versare un Premio anticipato con l'intesa che, successivamente alla data di scadenza annuale e nei termini previsti dalle condizioni della presente Polizza, si procederà al calcolo del Premio di regolazione. Sulla base di quanto precede, per il presente Periodo di Assicurazione, il Premio anticipato viene calcolato come indicato nella Scheda di copertura.

AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO – LEEWAY CLAUSE

È convenuto che si riterranno automaticamente garantiti tutti i Beni che il Contraente/Assicurato dovesse acquisire, a qualsiasi titolo, dopo la decorrenza della presente Polizza, sempre che il valore di tali beni non ecceda Euro 4.000.000,00 per ubicazione e complessivamente per anno per tutte le nuove ubicazioni e non costituisca aggravamento di rischio. Qualora il valore del Bene di nuova acquisizione eccedesse detto ammontare, il Contraente/Assicurato dovrà inviare specifica comunicazione alla Società, entro 120 (centoventi) giorni da quando l'Ufficio Assicurazioni del Contraente/Assicurato ne venga a conoscenza.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni Periodo di Assicurazione, il Contraente si impegna a fornire le somme aggiornate da assicurare, comprensive di eventuali alienazioni e delle rivalutazioni dei Beni preesistenti dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari, a partire dalle scadenze anniversary successive all'effetto del contratto. La Società provvederà alla regolazione del Premio sia per i Beni acquisiti nel periodo pregresso di riferimento per i quali le garanzie di Polizza sono state automaticamente estese, sia per i Beni oggetto della specifica comunicazione di cui sopra, sia

per i Beni oggetto di alienazione.

La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione:

- appendice di aggiornamento dei valori e di adeguamento del Premio;
- appendice di regolazione del Premio relativa all'annualità trascorsa conteggiata al 50%.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 90 giorni dal ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società.

Qualora l'aggiornamento delle somme assicurate comporti una diminuzione delle stesse, la Società, provvederà altresì a rimborsare alla Contraente il maggior Premio pagato, al netto dell'imposta governativa in quanto già versata all'Erario.

COMPENSAZIONE FRA LE PARTITE AVENTI LO STESSO TASSO DI POLIZZA

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, qualora il valore assicurato delle partite aventi lo stesso tasso di polizza, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito nelle CGA, è consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO BUONA FEDE – DIMINUIZIONE ED AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Rimane fermo il diritto della Società di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio. Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di Rischio e, pertanto, a tal fine, il Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, l'Assicurazione di nuovi complessi o Beni Immobili e relativi contenuti, le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai Beni Immobili e Beni Mobili, purché non venga modificata la natura del Rischio.

A parziale deroga all'art. 1897 c.c., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato art. 1897 c.c..

2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato ai sensi dell'art. 1910 c.c..

In caso di sinistro non coperto o in mancanza di operatività per qualsiasi motivo delle coesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

3 - DURATA DEL CONTRATTO - RESCINDIBILITÀ ANNUALE (opzione base)

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di Copertura e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Nel caso di contratto di durata poliennale, si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

Il Contraente ha la facoltà altresì di richiedere il rinnovo del contratto, per un'ulteriore annualità, con preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza salvo in caso di recesso per sinistro.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società si impegna inoltre a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

3 - DURATA DEL CONTRATTO - RESCINDIBILITÀ ANNUALE (opzione migliorativa)

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di Copertura e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Nel caso di contratto di durata poliennale, si conviene che il Contraente ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla Società almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

Il Contraente ha la facoltà altresì di richiedere il rinnovo del contratto, per un'ulteriore annualità, con preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza salvo in caso di recesso per sinistro.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società si impegna inoltre a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE (opzione base)

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 90 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società delegataria ovvero al Broker incaricato.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I termini di mora di cui sopra valgono anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovo del contratto o proroga. Si precisa che se dai controlli effettuati dal Contraente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE (opzione migliorativa)

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 90 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società delegataria ovvero al Broker incaricato.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I termini di mora di cui sopra valgono anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovo del contratto o proroga. Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, o altra unità operativa economico-finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società entro il termine di mora sopra indicato

Si precisa che se dai controlli effettuati dal Contraente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

5 - PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di Premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Anche per questi casi resta convenuto che si applicano tutte le condizioni e le modalità di pagamento previste al precedente art. 4 "Pagamento del Premio e decorrenza dell'assicurazione", restando altresì inteso che l'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

6 - CLAUSOLA BROKER

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono ad Antea S.r.l. con sede a Saronno in via A. Volta n. 8 il ruolo di cui al D.lgs. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- a) che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- b) di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- c) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 c.c.. La Società delegataria o ogni eventuale Società Coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D.lgs. 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- d) che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il Broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- e) che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 4 "Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione";
- f) che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Società nella misura del 6,00% del premio imponibile. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare

un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;

- g) che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3, del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;
- h) il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del Broker al RUI, istituito presso l'IVASS con provvedimento n° 5 del 16 ottobre 2006.

7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, fax, e-mail e/o PEC indirizzati al Broker. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

8 - INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione.

Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

9 - ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i Beni Assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

10 - LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO

Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all'articolo 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

11 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno quindi ingerenza nella nomina di eventuali periti od arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie e/o le decisioni arbitrali.

L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato, salvo il caso in cui il Contraente provvedesse direttamente a pagare i terzi interessati in virtù di un provvedimento giudiziale provvisoriamente esecutivo.

12 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente

13 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente Polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede la stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 ss.mm. e ii..

14 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme vigenti, anche ai sensi del D.lgs. 209/2005.

15 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

16 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

17 - COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 c.c., ciascuna Società Coassicuratrice risponderà della quota di rischio assunta. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata

dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici; la firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

18 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di Sinistro, a parziale deroga dell'articolo 1913 del Codice Civile, l'ufficio competente alla registrazione e denuncia del Contraente, deve darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne abbia avuto conoscenza attraverso una qualsiasi comunicazione scritta.

Il Contraente o l'Assicurato devono:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'Art. 1914 C.C.;
- qualora tenuto a norme di Legge, fare, nei 30 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del Danno. Copia di tale documentazione deve essere trasmessa alla Società;
- fornire alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.

L'Assicurato deve conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali oppure fino a diversa comunicazione della Società antecedente detto termine; resta comunque ferma la facoltà dell'Assicurato:

- di procedere allo smaltimento dei residui una volta ottenuto il consenso della Compagnia, che dovrà pervenire al massimo entro 30 giorni da quando è stato denunciato il sinistro;
- di proseguire la propria attività;
- di effettuare le riparazioni senza dover attendere le operazioni peritali trascorsi 10 giorni dalla denuncia del danno e in mancanza di contatti da parte del perito incaricato dalla Società di effettuare il necessario sopralluogo senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al risarcimento di danni. In caso di riparazioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi, l'incolumità delle persone e la continuità del servizio, nonché per adempiere agli obblighi normativi e/o alle disposizioni delle autorità competenti, gli interventi potranno essere effettuati senza rispettare le predette tempistiche, fermo restando l'obbligo in capo al Contraente di documentare gli interventi effettuati.

19 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE

L'ammontare dei danni e/o delle perdite è concordato tra le Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui Giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

20 - MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei Beni Assicurati;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del Danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente Assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di Sinistro, le operazioni peritali saranno imposte e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

21 - LIQUIDAZIONE PER PARTITE SEPARATE

Dietro richiesta del Contraente o dell'Assicurato tutto quanto previsto dalla presente Assicurazione relativamente all'Indennizzo, è applicato a ciascuna partita singolarmente considerata ovvero come se per ognuna di esse fosse stata stipulata una Polizza distinta.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il Sinistro.

22 - VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che per "valore a nuovo" si intende:

- per i Beni Immobili: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del Bene, distrutto o danneggiato, con le stesse caratteristiche costruttive preesistenti, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i Beni Immobili di particolare valore storico – artistico architettonico o di particolare pregio (ivi compresi gli Immobili disciplinati della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 e ss.mm.ii.): la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del Bene, secondo la tecniche costruttive e materiali attuali non considerando quindi nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico;
- per i Beni Mobili (escluso Valori, Oggetti d'Arte,) e Beni Elettronici: il costo di riparazione o rimpiazzo dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere);

e che per "valore allo stato d'uso" s'intende:

- per i Beni Immobili: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili;
- per i Beni Immobili di particolare valore storico – artistico architettonico o di particolare pregio (ivi compresi gli Immobili disciplinati della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 e ss.mm.ii.): la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del Bene, secondo la tecniche costruttive e materiali attuali non considerando quindi nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili;
- per i Beni Mobili (escluso Valori, Oggetti d'Arte) e Beni Elettronici: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili. Resta convenuto che qualora il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare il bene mobile e elettronico con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base al Bene più affine per equivalenza di prestazione nelle stesse condizioni di impiego e di destinazione, con opportuni correttivi se detto bene affine dia un rendimento economico e prestazioni maggiori. Relativamente ai Beni Elettronici, resta inteso che la normale evoluzione tecnologica non deve intendersi come maggiore prestazione del Bene sostituito, purché a parità di gamma del listino del produttore.

In caso di Sinistro che colpisca i Beni Immobili ed i Beni Mobili si determina:

- a) l'ammontare del Danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse e cioè al Valore allo stato d'uso, detratto l'eventuale valore delle cose recuperabili dopo il Sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo", oltre alle spese di salvataggio ed alle spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro nei limiti assicurati nella presente Polizza;
- c) il pagamento del supplemento d'indennità di cui alla lettera b) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo articolo "Pagamento dell'indennizzo".

Ai "Beni Mobili" in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca è attribuito il valore che dette cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del Sinistro; tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti.

In nessun caso la Società, fermo quanto previsto ai limiti di indennizzo di cui alla tabella [LSF], è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al triplo del relativo valore allo stato d'uso.

La ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra Ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato.

Relativamente alla ricostruzione o ripristino di Beni Immobili e relativi impianti non rispondenti alle norme tecniche o di legge per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve vigenti al momento del sinistro, sarà liquidata la somma aggiuntiva fino alla concorrenza prevista nella tabella [LSF] quale differenza NTC.

Per i Danni derivanti da "Maggiori costi e Perdita di pignore", l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario al Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di Indennizzo specifici e le condizioni

previste nella presente Polizza.

L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante, e pertanto, in caso di Sinistro, l'ammontare dell'indennizzo è determinato unicamente con le stime di cui alla precedente lettera a):

- per i Beni Immobili (o porzioni di) e per i Beni Mobili (esclusi Valori, Oggetti d'Arte e Beni Elettronici) che, al momento del Sinistro, si trovino in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'Assicurato);
- nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese, salvo forza maggiore, entro 36 (trentasei) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

23 - DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO

In caso di danno ad un Bene Immobile di particolare valore storico artistico, allo scopo di consentire il ripristino di tali beni con materiali coevi e adeguate tecniche di esecuzione e messa in opera, sarà liquidata una somma aggiuntiva fino alla concorrenza del limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF], fermo restando lo specifico Limite di indennizzo previsto per la garanzia colpita dal danno.

Sono compresi nella garanzia i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale di cui all'Art. 22 "Valore dei Beni Immobili e Mobili e Determinazione del Danno". A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convergono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

24 - DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI E OGGETTI D'ARTE

Per i danni ai titoli, alle monete, alle banconote estere: il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del Sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le Parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di borsa di Milano.

Per gli altri Valori: il loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento;

Per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento: l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per gli Oggetti d'Arte: premesso che per valore commerciale, deve intendersi il prezzo che l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato al momento del sinistro, si procederà come segue.

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del Sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde il più favorevole indennizzo tra quanto segue:

- la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del Sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il Sinistro;
- oppure il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento.

Qualora l'assicurazione sia prestata con stima accettata, sulla base dei valori e dell'elencazione delle opere così come prodotti dall'Ente, il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro sarà quello di detta stima. In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

25 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO PER I BENI ELETTRONICI

La determinazione del Danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

1. si stima l'importo totale delle spese di riparazione valutate secondo i costi necessari per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;
2. si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A)1. defalcato dell'importo stimato come A)2., a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A)1.

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

1. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo del Bene Assicurato al momento del Sinistro o di un Bene simile, ivi compresi i costi di trasporto, dogana, montaggio, ed oneri fiscali se dovuti all'erario;

2. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B)1. defalcato dell'importo come B)2., a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui, nel qual caso l'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad B)1.

Questa stima riguarda solo Beni Assicurati in stato di attività o funzione (non costituiscono inattività o non funzionamento le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'Assicurato) ed è valida a condizione che:

- a) i Danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) oppure del punto b), o una delle condizioni del punto c), si applicano le norme che seguono:

3. si stima il valore del bene al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come B)3., defalcato dell'importo come B)4.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come ad A)1. – A)2., eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come B)1.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Resta inteso che la normale evoluzione tecnologica non deve intendersi come maggiore prestazione del Bene sostituito, purché a parità di gamma del listino del produttore.

All'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie presenti nella tabella [LSF].

26 - DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I SUPPORTI DATI – RICOSTRUZIONE DATI

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei Supporti di Dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti in conseguenza di un Danno indennizzabile a termine di Polizza, nonché per la ricostruzione dei Dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.

Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazioni di Dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché da cestinatura per svista, cancellatura per errore ed errata registrazione.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

27 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme precedenti risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le Somme rispettivamente Assicurate, la Società risponde del Danno in proporzione tra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro (art. 1907 c.c.).

28 - COPPIE – INSIEMI – SERIE

In caso di Danno ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'Indennizzo del Danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il Danno verrà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie.

Inoltre, in caso di danno ad un bene, o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Compagnia indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.

29 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO ED ANTICIPI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligo della Società viene in essere entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'acconto.

Tale acconto non può comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

Nel caso di Danno ad un Bene Assicurato in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. Per tale bene, trascorsi 30 (trenta) giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che il Bene Assicurato aveva al momento del Sinistro, l'Assicurato potrà ottenere degli anticipi sul supplemento che gli spetta, determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori ovvero entro 30 (trenta) giorni da quando siano presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute.

La Società dovrà provvedere a sottoporre all'Assicurato una proposta di liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione

del processo verbale di perizia o dell'atto di quantificazione del danno ed a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 (trenta) giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare dell'indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all'Assicurato entro i 30 (trenta) giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'Indennizzo presunto.

Qualora sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l'indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria, fermo l'impegno dell'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva, risultino una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle condizioni di assicurazione.

L'Assicurato si impegna a far pervenire alla Società la documentazione di chiusura dell'istruttoria non appena disponibile e con la massima sollecitudine.

30 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) utilizzatori degli appartamenti di proprietà del Contraente;
- c) Società controllanti, controllate e collegate, nonché proprie Fondazioni;
- d) enti ed associazioni non aventi scopo di lucro;
- e) detentori dei Beni Assicurati in deposito temporaneo e a titolo gratuito;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

31 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO (opzione base)

La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 180 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata/pec da parte del Contraente/Società.

In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

31 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO (opzione migliorativa)

Il Contraente ha facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 180 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata/pec da parte della Società.

32 - RENDICONTAZIONE SINISTRI

La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti;
- e) sinistri senza seguito.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

RISCHI INDENNIZZABILI E SPESE RIMBORSABILI

33 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ALL RISKS

La Società indennizza tutti i danni materiali diretti e i danni consequenziali, totali e/o parziali, causati ai Beni Assicurati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o Beneficiario, salvo quanto stabilito dagli Articoli "Esclusioni" e "Condizioni Particolari", nonché i danni verificatisi come conseguenza immediata dell'azione degli eventi non esclusi dall'Assicurazione che abbiano colpito i Beni Assicurati.

PRECISAZIONI

34 - GUASTI

La Società indennizza i guasti causati ai Beni assicurati per ordine delle Autorità, e quelli arrecati dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un Danno indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.

35 - SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE E SGOMBRARE I RESIDUI DEL SINISTRO

La Società indennizza le spese necessarie per smantellare, smaltire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e abilitato, trattare i residui del Sinistro; relativamente ai Beni non danneggiati: smontare, svuotare, rimuovere temporaneamente ed altre simili operazioni nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo.

La Società indennizza dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile.

36 - SPESE DI BONIFICA DECONTAMINAZIONE E/O DECORTICAZIONE LIVELLAMENTO, SCAVO E/O RIEMPIMENTO DEL TERRENO **(non operante, garanzia attivabile)**

La Società indennizza le spese di bonifica, decontaminazione e/o decorticazione, livellamento scavo e/o riempimento del terreno dei Beni assicurati e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e abilitato, che l'Assicurato debba sostenere in conseguenza di un sinistro indennizzabile.

La Società indennizza dette spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile con l'applicazione dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].

37 - SPESE SOSTENUTE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE - LIQUIDI CONDOTTI

La Società indennizza le spese sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture e/o guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica e per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione ed il ripristino delle parti di Beni Immobili, incluse le pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura. Sono altresì compresi i Danni indennizzabili a termini di contratto derivanti da fuoriuscita di liquidi, a seguito di rottura dei predetti impianti (danni da liquidi condotti).

La Società indennizza dette spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile con l'applicazione di quanto previsto alla tabella [LSF].

38 - COSTI PER IL COLLAUDO

La Società indennizza i costi per il collaudo e per le prove di idoneità e controllo sui Beni Assicurati anche se tali Beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un sinistro indennizzabile.

La Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile, con l'applicazione di quanto previsto alla tabella [LSF].

39 - ONERI DI URBANIZZAZIONE E RICOSTRUZIONE

La Società indennizza gli oneri di urbanizzazione e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo e/o onere e/o spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni Assicurati, a seguito di un Sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni stessi.

La Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile con l'applicazione alla tabella [LSF].

40 - SPESE PER ONORARI INGEGNERI ARCHITETTI CONSULENTI

La Società rimborsa, le spese dell'Assicurato/Contraente per il professionista (ad es: Arch. e/o Ing. e/o Geom.) iscritto ad apposito ordine, per l'assistenza e consulenza relative a tutte le attività necessarie alla preventivazione, individuazione delle ditte esecutrici degli interventi di ripristino del danno e delle spese di demolizione e sgombero, comparazione dei preventivi, redazioni di capitolati, assistenza per affidamento lavori e gare d'appalto. Non sono compresi gli oneri ed i costi sostenuti

dall'Assicurato/Contraente per il Perito di parte o la quota parte del terzo Perito. La Società rimborsa dette spese senza l'applicazione di quanto previsto alla clausola "assicurazione parziale" con l'applicazione di quanto previsto alla tabella [LSF].
Claims Preparation – La Società rimborsa, inoltre, le spese dell'Assicurato/Contraente per gli onorari di architetti, ingegneri o altri professionisti per la preparazione, la presentazione, la certificazione e/o la verifica di tutti i documenti, prove o informazioni richieste dall'Assicuratore in conseguenza di un danno assicurato a termini di polizza.

41 - SPESE PER ONORARI PERITI E CONSULENTI

La Società rimborsa le spese per onorari di competenza del perito di parte nominato dal Contraente/Assicurato, comprensive di eventuali costi di ingegneri, architetti, consulenti in genere e società di revisione a supporto dell'attività peritale, nonché la parte di quota a carico del Contraente/Assicurato a seguito della nomina del terzo perito. L'Assicurato/Contraente ha la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte dell'Assicuratore delle predette spese. In caso di tale richiesta il Perito/professionista/consulente dovrà emettere pre-notula intestata all'Assicurato, e l'Assicuratore, verificata l'operatività della polizza, emetterà quietanza a favore dell'Assicurato per l'importo della pre-notula riportante il pagamento a favore del terzo. Tale quietanza dovrà essere sottoscritta dall'Assicurato e dal Perito/professionista/consulente ed avrà effetto liberatorio per l'Assicuratore al momento dell'effettivo pagamento. Al ricevimento dell'importo da parte dell'Assicuratore, il Perito/professionista/consulente emetterà regolare fattura nei confronti dell'Assicurato, inviandone copia all'Assicuratore. La Società rimborsa dette spese senza l'applicazione di quanto previsto alla clausola "assicurazione parziale" con l'applicazione di quanto previsto alla tabella [LSF].

42 - DANNI SUBITI DA OGGETTI D'ARTE

La Società risponde dei danni causati ad Oggetti d'Arte indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza. Fermo quanto previsto al precedente Art. 24 "Determinazione del danno per i Valori ed Oggetti d'Arte", l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile con l'applicazione di quanto previsto alla tabella [LSF].

43 - COSTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI NON INFORMATICI

La Società indennizza i costi di ricostruzione degli archivi amministrativi e/o tecnici distrutti o danneggiati da un evento non escluso dalla presente assicurazione. Detti costi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro. Sono comunque esclusi gli Oggetti d'Arte.

Società indennizza detti costi senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile con l'applicazione di quanto previsto alla tabella [LSF].

44 - SUPPORTI DATI E RICOSTRUZIONE DATI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai Supporti Dati e ai Dati in essi contenuti, indennizzabili in base alle condizioni della presente Polizza.

Fermo quanto previsto al precedente Art. 26 "Determinazione del danno per i Supporti Dati", la Società rimborserà tali danni, senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile con l'applicazione di quanto previsto alla tabella [LSF].

45 - RICORSO TERZI – RICORSO LOCATARI

La Società risponde per le somme dovute a terzi che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali cagionati alle cose dei Terzi stessi, compresi i locatari, da un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

L'Assicurazione è estesa ai Danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale convenuto e sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del massimale stesso.

La Società risarcirà i danni cagionati ai terzi, senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile con l'applicazione di quanto previsto alla tabella [LSF] e per il valore è indicato nell'apposita partita.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e gli effetti personali dei Dipendenti dell'Assicurato o di Terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Il Contraente o l'Assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

46 - MAGGIORI COSTI E PERDITA PIGIONI

Maggiori costi: la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato/Contraente, a seguito di un Sinistro

indennizzabile, allo scopo di continuare la propria attività e comunque di garantire l'esecuzione ed il mantenimento dei servizi per cui lo stesso è preposto, che si riferiscono alle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa e/o successivo al sinistro per un massimo di 12 (dodici) mesi, nonché i maggiori oneri per lavori di emergenza, purché documentati, effettuati ai fini del ripristino di linee danneggiate da uno degli eventi non esclusi dalla presente assicurazione.

In caso di Danni riparati in economia dall'Assicurato, i costi per la mano d'opera impiegata sia per le ore ordinarie che straordinarie di lavoro saranno valutati e risarciti secondo i costi industriali diretti ed indiretti risultanti dalle scritture dell'Assicurato stesso.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La Società indennizza dette spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile con l'applicazione di quanto previsto alla tabella [LSF].

Perdita pigioni: in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che abbia colpito la partita Beni Immobili, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società, alle stesse condizioni del precedente paragrafo, pagherà, fino alla concorrenza di quanto previsto nella tabella [LSF] per Sinistro e per anno, quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di dodici mesi.

47 - DANNI A VEICOLI SEQUESTRATI (non operante, garanzia attivabile)

La Società risponde dei danni materiali causati ai veicoli sequestrati, parcheggiati in aree recintate, sottotetto ai fabbricati o in garage di proprietà o in uso al Contraente.

La presente garanzia è operante esclusivamente per danni causati da Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio, anche se conseguenti ad Eventi atmosferici, Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti e Terremoto.

L'indennizzo è dato dal valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro riportato nella quotazione Quattroruote. In caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, come valore commerciale si intenderà quello della quotazione di mercato.

La Società rimborserà tali danni, senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile con l'applicazione di quanto previsto alla tabella [LSF].

L'assicurazione viene prestata a secondo rischio su eventuali assicurazioni Incendio dei mezzi danneggiati.

48 - FURTO, RAPINA, ESTORSIONE E SCIPPO

A) Relativamente ai danni, direttamente verificatisi, da Furto la Società risponde:

A1) per i Beni Assicurati posti nei locali dei Beni Immobili ed a condizione che l'autore del furto si sia impossessato dei Beni stessi, in uno dei seguenti modi:

- violandone le difese poste a tutela dei Beni Assicurati, mediante rottura, scasso, forzatura o rimozione uso di grimaldelli od arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;
- introducendosi nei Locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i Beni Assicurati, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].

A2) per i Beni Assicurati posti nei locali dei Beni Immobili senza che l'autore del furto se ne sia impossessato con le modalità di cui al precedente punto A1); In questo caso la Società sarà obbligata a pagare uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF] (furto senza scasso).

A3) del furto commesso da dipendenti e/o amministratori del Contraente e/o dell'Assicurato, e/o con la loro complicità e/o partecipazione, purché la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipa non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni ed i valori assicurati, o della sorveglianza dei locali stessi e che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

A4) per i Beni Assicurati posti all'aperto per loro naturale uso e destinazione. In questo caso la Società sarà obbligata a pagare uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].

B) Relativamente ai danni, direttamente verificatisi, da Rapina e da Estorsione dei Beni Assicurati la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF].

C) Relativamente ai danni, direttamente verificatisi da Scippo dei Beni Assicurati la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF].

D) Relativamente ai danni, direttamente verificatisi, derivanti da furto con destrezza di Beni Assicurati posti nell'interno dei

Beni Immobili e commessi durante l'orario di apertura al pubblico, la Società ne risponde nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF].

- E) Relativamente ai danni direttamente verificatisi in conseguenza di Furto, Rapina, Estorsione e Valori, Oggetti d'Arte e Preziosi affidati a portavalori (persone di età compresa tra i 18 ed i 70 anni incaricate del trasporto dei valori stessi) avvenuti all'esterno dei locali, ovunque ma sempre sul territorio nazionale, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, la Società risponderà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF]. In caso di Furto con destrezza resta operante il sottolimito di cui alla specifica garanzia (lettera D). La garanzia portavalori non è operante dalle ore 21:00 fino alle ore 6:00.
- F) Per i danni, direttamente verificatisi, in conseguenza di Furto, Rapina, Estorsione di Valori e Preziosi, che sono:
- ovunque riposti,
 - contenuti in registratori di cassa e casseti chiusi a chiave,
 - contenuti nei mezzi di custodia posti all'interno dei Beni Immobili,
 - contenuti nei mezzi di custodia posti all'esterno dei Beni Immobili,
- la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF] e senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile. In caso di Scippo resta operante il sottolimito di cui alla specifica garanzia (lettera C).

Sono altresì considerati danni garantiti dalla presente Assicurazione i guasti e gli atti vandalici, commessi dagli autori dei reati ai Beni Assicurati, in occasione di Furto, Rapina ed o nel tentativo di commetterli. La Società pagherà, per i guasti procurati dai ladri per l'ingresso nei luoghi dove sono i Beni Assicurati e per gli atti vandalici procurati dai ladri nei luoghi dove sono posti i Beni Assicurati, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF]

Resta altresì convenuto che relativamente alla globalità dei danni di cui sopra, la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF] e senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile.

49 – RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE E RICHIESTA DI REINTEGRO (opzione base)

Fermo restando quanto previsto al paragrafo che precede e fermo restando gli altri limiti d'indennizzo, in caso di Sinistro la Somma Assicurata per la garanzia Furto, si intenderà ridotta, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Resta inteso che il predetto limite di indennizzo e altri eventuali limiti di indennizzi si intenderanno reintegrati subordinatamente alla richiesta di reintegro fino a una volta il massimale assicurato esperita dal Contraente/Assicurato ed alla relativa accettazione da parte della Società.

Il reintegro decorrerà a far tempo dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà accettato le condizioni di reintegro rilasciate dalla Società; dalla parte di somma così reintegrata saranno comunque esclusi i beni in rame. Il pagamento da parte del Contraente/Assicurato del relativo rateo di Premio deve essere effettuato entro i termini di cui all'articolo Pagamenti per variazioni con incasso premio dalla ricezione dell'appendice di aumento relativa al reintegro.

49 – REINTEGRO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE (non operante, garanzia attivabile - opzione migliorativa)

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, si intendono automaticamente reintegrate della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno del Contraente di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro. L'importo massimo dei reintegri non potrà comunque superare la somma inizialmente assicurata.

50 - MEZZI DI CHIUSURA

Limitatamente all'assicurazione contro i rischi di furto, la stessa è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm quadrati. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm quadrati. Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici se previsti.

Pertanto - se non sia diversamente convenuto nella tabella [LSF] - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo i mezzi di protezione e chiusura siano insufficienti o non conformi oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate verranno indennizzati con lo scoperto del 10% solo ed esclusivamente in caso di furto perpetrato attraverso mezzi di chiusura insufficienti.

ESCLUSIONI

Nella presente Polizza valgono le seguenti esclusioni.

A) Sono esclusi i danni anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi:

A1) verificatisi in occasione di:

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, confische, nazionalizzazioni, requisizioni e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che non sono considerati “atti di guerra od insurrezione” le azioni di organizzazioni terroristiche/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- eruzioni vulcaniche, bradisismo, maremoti, valanghe e slavine;

salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi.

A2) dovuti a o causati da:

- dolo del Contraente o dell’Assicurato;
- perdite di quote di mercato, interruzione dell’attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni assicurati, salvo quanto precisato all’art. 46 “Maggiori Costi e Perdita Pigioni”;
- trasporto di Beni Assicurati al di fuori di Beni Immobili, salvo quanto previsto alla precisazione Beni Elettronici ad Impiego Mobile;
- messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione delle Costruzioni-Beni Immobili, salvo quanto previsto dall’Art. 35 “Spese di demolizione e sgombero” e all’Art. 39 “Oneri di Urbanizzazione”;
- relativamente ai Beni Elettronici, variazione di tensione nella rete a monte degli enti; detti danni sono invece indennizzabili a condizione che i predetti enti siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

B) Sono esclusi i danni:

B1) di:

- ammanco e/o smarrimento, truffa e appropriazione indebita, frode, infedeltà dei dipendenti e/o amministratori, saccheggio, malversazione o concussione;
- umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi;
- natura estetica che non siano connessi con Danni indennizzabili e fatto salvo il limite di Indennizzo previsto nella tabella [LSF] per imbrattamento muri.

B2) dovuti a o causati da:

- lavori di costruzione, modifica, trasformazione di Beni Immobili, montaggio, smontaggio, revisione e manutenzione di macchinari; relativamente ai Beni Elettronici si intendono compresi i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione e spostamenti interni;
- errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di Beni Immobili e Mobili, salvo quanto previsto alla clausola “Collasso Strutturale”;
- assestamento, contrazioni o espansioni dilatazioni o crollo di impianti, reazioni termiche, salvo se non conseguenti ad eventi indennizzabili a termini di polizza;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- errori di lavorazione, da vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa.

Nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma B) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

C) Sono esclusi i danni, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi, dovuti a o causati da:

- corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei Beni assicurati a causa del loro naturale uso o funzionamento, limitatamente ai Beni o parte degli stessi e direttamente colpiti;
- guasti o improprio funzionamento dei Beni Mobili, salvo quanto previsto alle garanzie – Fenomeno Elettrico, Beni in refrigerazione e dalla Precisazione Guasti Macchine;
- virus informatici;
- sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua; la presente esclusione non trova applicazione per i danni subiti ai Beni in Refrigerazione ed a Temperatura Controllata, per quelli derivanti da Fenomeno elettrico e per quanto previsto alla Precisazione Guasti Macchine;

- inquinamento e/o contaminazione ambientale;
- inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per l'esercizio e l'uso dei Beni Assicurati;
- i danni a linee di trasmissione e distribuzione (Transmission and Distribution lines).

Nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma C) derivi altro danno indennizzabile a termini di Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

D) Sono esclusi dall'assicurazione:

- il valore del terreno;
- i veicoli iscritti al P.R.A. di proprietà del Contraente. Tutte le garanzie di polizza si intendono invece operanti per i Beni Mobili situati all'interno degli stessi;
- aeromobili, natanti, treni, ferrovie, binari, rotaie, miniere, oleodotti, gasdotti, offshore property; sono invece compresi i passaggi pedonali sotterranei;
- boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere ed animali in genere fatto salvo quanto previsto all'Art. 63;
- i beni in leasing qualora assicurati con specifiche polizze;
- i Beni Mobili caricati a bordo di mezzi di trasporto di terzi, i Beni Mobili posti all'aperto, baracche in legno o di plastica e quanto in esse contenuto, serbatoi, gru, cavi aerei, antenne e simili installazioni esterne quando danneggiati da eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni, allagamenti, salvo che gli stessi non siano situati all'aperto per loro naturale uso e destinazione;
- i tubi e le valvole, nonché le lampade ed altre fonti di luce afferenti i Beni Elettronici, salvo che i danni siano connessi a danni indennizzabili verificatisi alle altre parti delle cose assicurate;
- gli Oggetti d'Arte e Preziosi se singolarmente di valore superiore a € 30.000,00 o qualora assicurati con specifiche polizze;
- le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno, tubazioni, reti e condutture interrate, se al di fuori del perimetro e/o dall'area di pertinenza dei fabbricati;
- i furti dei beni in rame riposti al di fuori dei locali dei Beni Immobili;
- i costi di livellamento, scavo e riempimento di terreni, fatto salvo quanto previsto all'Art. 36 "Spese di bonifica decontaminazione e/o decorticazione, livellamento, scavo e/o riempimento del terreno";
- i danni da Furto avvenuti in luoghi rimasti per più di 60 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di Beni Immobili adibiti allo svolgimento delle attività, incustoditi;
- i costi per i quali è responsabile per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- mezzi impiegati per "bike sharing" riposti al di fuori dei locali dei Beni Immobili;
- Beni Immobili e Mobili di discariche, inceneritori, trattamento e smaltimento rifiuti, nonché Beni Mobili rientranti nella definizione di rifiuto;
- i danni da interruzione di esercizio degli impianti di produzione di energia, perdite di profitto derivanti da una interruzione o diminuzione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti.
- strade, piazze e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati; sentieri, gallerie, miniere, ponti, strade ferrate, binari, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pozzi, tunnel, oleodotti, gasdotti, installazioni offshore, argini, banchine, porti, pontili, moli e piattaforme in genere;

ESCLUSIONE CYBER

1. In deroga a quanto stabilito nelle altre sezioni della presente Polizza e negli eventuali allegati, la presente Polizza esclude qualsiasi:

1.1. Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 2 sotto;

1.2. perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 3 sotto;

a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase.

2. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, la presente Polizza copre il Danno o la perdita Materiale ai Beni Assicurati ai sensi della presente Polizza, causati da qualsiasi Incendio o Esplosione che derivi direttamente da un Incidente Informatico, a meno che tale Incidente informatico non sia causato da, derivante da, relativo a, o connesso a un Attacco Informatico, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico.

3. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione elettronica dei dati posseduti o gestiti dall'Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del Supporto di

elaborazione elettronica dei dati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati. Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell'indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine. La presente Polizza non copre tuttavia l'importo relativo al valore di tali Dati per l'Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati.

4. Nel caso in cui una qualsiasi sezione di questo allegato venga ritenuta invalida o inapplicabile, le restanti sezioni rimarranno valide ed efficaci a tutti gli effetti.

5. Questo allegato prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei dati, e, se in contrasto, la sostituisce.

Definizioni:

6. Per Danno Cyber si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico.

7. Per Attacco Informatico si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

8. Per Incidente Cyber si intende:

8.1 qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o

8.2 qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

9. Per Sistema informatico si intende:

9.1 qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o

qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati, di proprietà o gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.

10. Per Dati si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.

11. Per Supporto di elaborazione elettronica dei dati si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi.

ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

Il presente articolo modifica la polizza ed è soggetto a tutte le definizioni di polizza.

Il presente articolo si applica a tutte le coperture ed estensioni previste dalla polizza.

La polizza è modificata per includere quanto segue:

In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:

1. qualsiasi Malattia Trasmisibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmisibile;
2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmisibile.

Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura.

La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmisibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.

La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia Trasmisibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmisibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.

Ai fini della polizza e del presente articolo cui accede, rileva la seguente definizione:

Malattia Trasmisibile

Significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.

Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati.

DELIMITAZIONI E DETRAZIONI

Salvo quanto di seguito eventualmente precisato, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro della franchigia frontale prevista nella tabella [LSF].

Nel caso di coesistenza di più Franchigie per unico Sinistro che interessi più garanzie, si applicherà la sola franchigia più elevata all'importo complessivo del danno, fatto salvo quanto di seguito specificato per le garanzie esenti da franchigia. Qualora fossero operanti più Scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora fossero operanti più Franchigie e Scoperti verrà applicata la Franchigia o lo Scoperto più elevata/o; qualora lo scoperto sia concomitante con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto. Resta fermo che le garanzie esenti da franchigia verranno sempre e comunque valutate senza l'applicazione di alcuna detrazione.

49 - TERREMOTO

Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati in occasione di Terremoto, la Società non pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF]. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, di quanto previsto nella tabella [LSF].

50 - INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di Inondazioni, Alluvioni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF]. Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati in occasione di Allagamenti, questi ultimi non conseguenti a guasti o rotture di impianti e serbatoi in genere riconducibili ad acqua condotta la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Sono esclusi i danni ai beni la cui base sia posta a meno di 12 cm dalla pavimentazione.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

51 - EVENTI ATMOSFERICI

Relativamente ai danni causati ai Beni Assicurati da eventi atmosferici, intendendosi per tali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve, sono esclusi quelli subiti:

- dai Beni Mobili ed Elettronici siti per destinazione ed uso all'interno dei Beni Immobili assicurati, qualora grandine, pioggia e neve non siano penetrate nei Beni Immobili attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella [LSF].

52 - GRANDINE (SU FRAGILI)

A parziale deroga di quanto previsto alle Esclusioni ed in riferimento alla garanzia Eventi Atmosferici, la Società indennizza i danni materiali causati da grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Beni Immobili o tettoie aperte da uno o più lati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione della franchigia indicata nella tabella [LSF].

53 - SOVRACCARICO NEVE E/O GHIACCIO

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve e/o ghiaccio subiti dai Beni assicurati, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

54 - INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI

Relativamente ai danni da intasamento gronde e pluviali, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

55 - GELO E GHIACCIO

Relativamente ai danni di gelo e ghiaccio subiti dai Beni assicurati, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 72 (settantadue) ore

consecutive dalla sospensione della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.
In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro, somma maggiore di un importo pari quanto previsto nella tabella [LSF].

56 - EVENTI SOCIO POLITICI

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di eventi socio politici, intendendosi per tali di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, la Società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF]. In caso di Imbrattamento Muri la Società indennizzerà tali danni fino al limite massimo indicato nello specifico limite previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

57 - TERRORISMO SABOTAGGIO

la Società indennizza, relativamente ai danni ai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di Terrorismo Sabotaggio, tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF]. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

58 - CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE

Relativamente ai danni di Crollo e Collasso Strutturale dei Beni Immobili la Società indennizza tali danni se conseguenti a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei Beni stessi, ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione. Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

59 - FENOMENO ELETTRICO

Relativamente ai danni di fenomeni elettrici ai Beni Assicurati sono esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e, comunque, dovuti a difetti noti al Contraente all'atto della stipulazione della Polizza.

Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

60 - BENI IN REFRIGERAZIONE E/O TEMPERATURA CONTROLLATA

Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o delle sostanze atte alla conservazione così come a causa di fuoriuscita del fluido frigorifero, la Società risponde, oltre a quelli conseguenti ad eventi non altrimenti esclusi, anche dei danni conseguenti all'accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e/o produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

L'assicurazione ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo abbia avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento dei Beni assicurati tale da impedirne l'utilizzo e che abbia avuto durata continuativa non inferiore a 6 ore.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

61 - SMOTTAMENTO, CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO

La Società indennizza i danni materiali causati e subiti dai Beni assicurati per effetto di franamenti, cedimenti, smottamenti di terreni anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

62 - ROTTURA DI VETRI E CRISTALLI

Relativamente ai danni da rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli, ecc, all'intero o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

63 - BOSCHI, AREE VERDI, ALBERI, COLTIVAZIONI FLOREALI ED AGRICOLE IN GENERE (non operante, garanzia attivabile)

A parziale deroga dell'Art. Esclusioni lett. D), sono compresi in garanzia boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere, piantumazioni, sistemazioni arboree, fasce boscate, giardini.

È compreso l'incendio causato da atti di terzi, fermo quanto previsto all'art. 30 Rinuncia al diritto di surroga.

Per la determinazione del danno si considera il valore delle cose assicurate che corrisponde al valore del soprassuolo, sulla base del prezzo corrente di mercato in relazione agli assortimenti legnosi; l'ammontare del danno è determinato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto delle spese incorse per il recupero.

Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

64 - PERDITE OCCULTE D'ACQUA (non operante, garanzia attivabile)

La garanzia opera per la perdita d'acqua originatasi nel tratto di condotta dal contatore dell'immobile servito, a seguito di rottura, vetustà, guasto o simili cause. La perdita deve avvenire in una parte dell'impianto interrata, sepolta o murata e in ogni caso non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente; deve intendersi altresì assicurata la rottura dei contatori dovuta a gelo o ghiaccio.

La garanzia sarà operante per la perdita di acqua che abbia fatto registrare un consumo fatturato non inferiore al 10% della media dell'annualità precedente. L'assicurazione copre esclusivamente il costo derivante dal maggior consumo di acqua calcolato utilizzando la tariffa del gestore, applicata sulla fascia di consumo eccedente il consumo medio registrato nell'annualità precedente, fino alla concorrenza dell'importo a tale titolo indicato nella tabella [LSF]. Sono escluse dalla garanzia le perdite ed i consumi derivanti da non perfetto funzionamento di rubinetti e/o degli impianti di utilizzazione e degli scarichi.

65 – URTO VEICOLI NON IDENTIFICATI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli non identificati, in transito sulla pubblica via.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita tabella [LSF].

CONDIZIONI PARTICOLARI

66 - OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

La presente assicurazione è operante anche nel caso in cui il sinistro, purché indennizzabile a termini di polizza, abbia avuto origine da beni non assicurati.

67 - DEROGA ALL'ASSICURAZIONE PARZIALE (opzione base)

In caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, a parziale deroga dell'Articolo 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20% (venti per cento).

Qualora tale limite del 20% (venti per cento) dovesse risultare oltrepassato il disposto del citato Articolo 1907 rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

Tuttavia, qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risulti uguale o inferiore ad € 25.000 la Società indennizza tale danno senza applicazione della proporzionale di cui al disposto dell'art. 1907 c.c.

67 - DEROGA ALL'ASSICURAZIONE PARZIALE (opzione migliorativa)

In caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, a parziale deroga dell'Articolo 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 30% (trenta per cento).

Qualora tale limite del 30% (trenta per cento) dovesse risultare oltrepassato il disposto del citato Articolo 1907 rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

Tuttavia, qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risulti uguale o inferiore ad € 25.000 la Società indennizza tale danno senza applicazione della proporzionale di cui al disposto dell'art. 1907 c.c.

68 - PRECISAZIONE GUASTI MACCHINE

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti contrattualmente previsti, tutti i danni materiali diretti causati da guasti o rotture ai Beni Assicurati durante il periodo di validità della presente Polizza, compresi i guasti elettrici ed elettronici. I guasti possono avvenire mentre i Beni sono in funzione o sono fermi, ovvero quando sono smontati, rimossi, rimontati per la loro pulitura e manutenzione, verifica, revisione o riparazione.

Ad eventuale precisazione ed integrazione delle precedenti Esclusioni, sono esclusi i danni:

- a funzionamento improprio o ad esperimento o prove che ne provochino sovraccarico od alterazione dei sistemi di normale utilizzo;
- a nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF]. Alla presente assicurazione non si applica la garanzia Maggiori costi e perdita pigioni.

69 - PRECISAZIONE BENI ELETTRONICI E BENI ELETTRONICI AD IMPIEGO MOBILE (opzione base)

La Società indennizza i danni ai Beni Elettronici previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia prevista nella tabella [LSF].

Relativamente ai Beni Elettronici ad Impiego Mobile l'assicurazione è operante per i danni e le perdite subite durante il loro impiego, giacenza, spostamento/trasporto con qualsiasi mezzo, danni e perdite avvenute nel territorio italiano.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

In caso di furto, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione un importo maggiore di quanto previsto nella Tabella [LSF]; in questo caso è operante la relativa franchigia.

69 - PRECISAZIONE BENI ELETTRONICI E BENI ELETTRONICI AD IMPIEGO MOBILE (opzione migliorativa)

La Società indennizza i danni ai Beni Elettronici previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia prevista nella tabella [LSF].

A parziale deroga dell'art. Esclusioni, punto A2), la Società risponde anche dei danni causati ai Beni Elettronici dovuti o causati da variazione di tensione nella rete a monte degli enti, da qualsiasi motivo occasionata, anche se i predetti enti non siano alimentati da sistemi di protezione o stabilizzazione.

In detto caso la franchigia operante in caso di sinistro si intenderà raddoppiata.

Relativamente ai Beni Elettronici ad Impiego Mobile l'assicurazione è operante per i danni e le perdite subite durante il loro impiego, giacenza, spostamento/trasporto con qualsiasi mezzo, danni e perdite avvenute nel territorio italiano.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

In caso di furto, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione un importo maggiore di quanto previsto nella Tabella [LSF]; in questo caso è operante la relativa franchigia.

70 - CONDUTTORI ESTERNI

La garanzia è estesa ai conduttori esterni collegati con i Beni assicurati e alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che il Contraente/Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai Beni assicurati fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

71 - PRECISAZIONE OCCUPAZIONE NON MILITARE

I danni ai Beni Assicurati causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi, avvenuti in corso di occupazione non militare di Beni Immobili assicurati, sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e per un periodo massimo di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione.

72 - CLAUSOLA DI RACCORDO

Nel caso in cui per motivi amministrativi venisse emesso contratto separato a copertura della partita 1A – “Beni Immobili di particolare interesse storico artistico”, si precisa che i due diversi contratti verranno considerati contratto unico e che l'eventuale sinistro che dovesse coinvolgere entrambe le polizze deve essere gestito come sinistro unico applicando quindi una sola volta i limiti di indennizzo previsti e gli eventuali scoperti e franchigie.

Si precisa inoltre che nel caso in cui il sinistro venisse denunciato su uno solo dei due contratti la denuncia avrà effetto su entrambi i numeri escluso fin d'ora qualsiasi pregiudizio a riguardo.

LIMITI – SCOPERTI – FRANCHIGIE [LSF]

Nell'ambito della somma complessivamente assicurata per ciascuna partita, ciascun limite di indennizzo riportato è da intendersi applicabile alla rispettiva singola voce di danno o di costo ad esso relativo; nessun limite di indennizzo potrà pertanto ricomprendere uno o più altri limiti.

I valori sono espressi in Euro.

	Scoperti per sinistro	Franchigie/minimi di scoperto per singolo sinistro	Limiti d'indennizzo per sinistro e per periodo di assicurazione (se non diversamente specificato)
Per periodo di assicurazione	---	---	30.000.000 40.000.000 (opzione migliorativa)
Per ogni sinistro salvo quanto di seguito diversamente indicato (franchigia frontale)	---	1.000 500 (opzione migliorativa 1) 250 (opzione migliorativa 2) 0 (opzione migliorativa 3)	---
Spese necessarie per demolire, smantellare, ecc.	Nessuno	Nessuna	500.000 1.000.000 (opzione migliorativa)
Spese di bonifica, decontaminazione, ecc. (non operante, garanzia attivabile)	Nessuno	Nessuna	100.000
Spese di ricerca e riparazione - danni da liquidi condotti	Nessuno	Frontale	100.000
Costi per il collaudo	10% Nessuno (opzione migliorativa)	1.000 Nessuna (opzione migliorativa)	100.000
Oneri di urbanizzazione	10% Nessuno (opzione migliorativa)	1.000 Nessuna (opzione migliorativa)	100.000
Spese per Onorari Ingegneri architetti e consulenti	Nessuno	Nessuna	25.000 con il limite di € 10.000 per Claims Preparation 50.000 con il limite di € 25.000 per Claims Preparation (opzione migliorativa)
Spese per Onorari Periti e Consulenti	Nessuno	Nessuna	25.000 50.000 (opzione migliorativa)
Oggetti d'Arte	Nessuno	Frontale	40.000
Differenziale Storico-Artistico	10% Nessuno (opzione migliorativa)	1.500 Nessuna (opzione migliorativa)	250.000 500.000 (opzione migliorativa)

Differenziale NTC (antisism. e sovracc. neve)	10% Nessuno (opzione migliorativa)	1.500 Nessuna (opzione migliorativa)	250.000 500.000 (opzione migliorativa)
Preziosi	Nessuno	Frontale	25.000 50.000 (opzione migliorativa)
Costi ricostruzione archivi non informatici	Nessuno	Frontale	100.000
Supporti Dati e Ricostruzione Dati	Nessuno	1.000	25.000 50.000 (opzione migliorativa)
Ricorso Terzi – Ricorso locatari	Nessuno	Nessuna	Partita assicurata
Maggiori costi – Perdita pigioni	Nessuno	Frontale	500.000 con limite di € 100.000 per perdita pigioni
Veicoli sequestrati (non operante, garanzia attivabile)	Nessuno	Frontale	30.000 con il limite di € 10.000 per singolo veicolo
Terremoto	10 20% (opzione peggiorativa)	Min 25.000 per ubicazione Min 30.000 per ubicazione (opzione peggiorativa)	50% della s.a. per ubicazione, con il massimo di € 15.000.000 per sinistro/anno e per il complesso delle ubicazioni assicurate 50% della s.a. per ubicazione, con il massimo di € 7.500.000 per sinistro/anno e per il complesso delle ubicazioni assicurate (opzione peggiorativa 1) 50% della s.a. per ubicazione, con il massimo di € 3.000.000 per sinistro/anno e per il complesso delle ubicazioni assicurate (opzione peggiorativa 2)
Inondazioni, alluvioni	10 20% (opzione peggiorativa)	Min 25.000 per ubicazione Min 30.000 per ubicazione (opzione peggiorativa)	50% della s.a. per ubicazione, con il massimo di € 15.000.000 per sinistro/anno e per il complesso delle ubicazioni assicurate

			<p>50% della s.a. per ubicazione, con il massimo di € 7.500.000 per sinistro/anno e per il complesso delle ubicazioni assicurate (opzione peggiorativa 1)</p> <p>50% della s.a. per ubicazione, con il massimo di € 3.000.000 per sinistro/anno e per il complesso delle ubicazioni assicurate (opzione peggiorativa 2)</p>
Allagamenti	Nessuno	<p>Frontale</p> <p>Min 3.000 (opzione peggiorativa)</p>	<p>1.000.000</p> <p>500.000 (opzione peggiorativa 1)</p> <p>200.000 (opzione peggiorativa 2)</p>
Eventi atmosferici esclusi Pannelli solari e/o fotovoltaici	<p>10</p> <p>20% (opzione peggiorativa)</p>	<p>Min 2.500 per ubicazione</p> <p>Min 7.500 per ubicazione (opzione peggiorativa 1)</p> <p>Min 10.000 per ubicazione (opzione peggiorativa 2)</p> <p>Min 15.000 per ubicazione (opzione peggiorativa 3)</p>	<p>70% della s.a. per ubicazione, con il massimo di € 15.000.000 per sinistro/anno e per il complesso delle ubicazioni assicurate</p> <p>70% della s.a. per ubicazione, con il massimo di € 10.000.000 per sinistro/anno e per il complesso delle ubicazioni assicurate (opzione peggiorativa 1)</p> <p>70% della s.a. per ubicazione, con il massimo di € 7.500.000 per sinistro/anno e per il complesso delle ubicazioni assicurate (opzione peggiorativa 2)</p> <p>70% della s.a. per ubicazione, con il massimo di € 5.000.000 per sinistro/anno e per il complesso delle ubicazioni assicurate (opzione peggiorativa 3)</p>

Eventi atmosferici su Pannelli solari e/o fotovoltaici	20%	Min 2.500	Partita assicurata
Grandine	10 20% (opzione peggiorativa)	Min 2.500 per ubicazione Min 7.500 per ubicazione (opzione peggiorativa 1) Min 10.000 per ubicazione (opzione peggiorativa 2) Min 15.000 per ubicazione (opzione peggiorativa 3)	500.000 per sinistro/anno e per il complesso delle ubicazioni assicurate 300.000 per sinistro/anno e per il complesso delle ubicazioni assicurate (opzione peggiorativa 1) 200.000 per sinistro/anno e per il complesso delle ubicazioni assicurate (opzione peggiorativa 2) 100.000 per sinistro/anno e per il complesso delle ubicazioni assicurate (opzione peggiorativa 3)
Grandine su fragili	10%	Min 1.500 per ubicazione Min. 2.500 per ubicazione (opzione peggiorativa)	250.000 150.000 (opzione peggiorativa 1) 50.000 (opzione peggiorativa 2)
Sovraccarico neve e/o ghiaccio	10%	Min. 5.000 Min. 10.000 (opzione peggiorativa)	70% della s.a. per ubicazione, con il massimo di € 15.000.000 per sinistro/anno e per il complesso delle ubicazioni assicurate 70% della s.a. per ubicazione, con il massimo di € 7.500.000 per sinistro/anno e per il complesso delle ubicazioni assicurate (opzione peggiorativa 1) 70% della s.a. per ubicazione, con il massimo di € 3.000.000 per sinistro/anno e per il complesso delle ubicazioni assicurate (opzione peggiorativa 2) 50% della s.a. per ubicazione, con il massimo di € 15.000.000 per sinistro/anno e per il complesso delle ubicazioni

			<p>assicurate (opzione peggiorativa 3)</p> <p>50% della s.a. per ubicazione, con il massimo di € 7.500.000 per sinistro/anno e per il complesso delle ubicazioni assicurate (opzione peggiorativa 4)</p> <p>50% della s.a. per ubicazione, con il massimo di € 3.000.000 per sinistro/anno e per il complesso delle ubicazioni assicurate (opzione peggiorativa 5)</p>
Intasamento gronde e pluviali	Nessuno	Frontale	30.000
Urto veicoli non identificati	Nessuno	Frontale	10.000
Gelo e Ghiaccio	Nessuno	Frontale	30.000
Eventi socio-politici escluso imbrattamento muri	10%	Min 1.000	<p>70% della s.a. per ubicazione, con il massimo di € 15.000.000 per sinistro/anno e per il complesso delle ubicazioni assicurate</p> <p>70% della s.a. per ubicazione, con il massimo di € 5.000.000 per sinistro/anno e per il complesso delle ubicazioni assicurate (opzione peggiorativa)</p>
Imbrattamento muri	10%	Min 1.000	25.000
Terrorismo sabotaggio	10%	Min 5.000	<p>70% della s.a. per ubicazione, con il massimo di € 15.000.000 per sinistro/anno e per il complesso delle ubicazioni assicurate</p> <p>70% della s.a. per ubicazione, con il massimo di € 5.000.000 per sinistro/anno e per il complesso delle ubicazioni</p>

			<p>assicurate (opzione peggiorativa 1)</p> <p>70% della s.a. per ubicazione, con il massimo di € 3.000.000 per sinistro/anno e per il complesso delle ubicazioni assicurate (opzione peggiorativa 2)</p>
Crollo e collasso strutturale di Beni Immobili	10%	Min 10.000	<p>500.000</p> <p>1.000.000 (opzione migliorativa)</p>
Fenomeno elettrico esclusi Pannelli solari e/o fotovoltaici	10%	<p>Frontale</p> <p>Min 2.000 (opzione peggiorativa)</p>	Partita assicurata
Fenomeno elettrico per Pannelli solari e/o fotovoltaici	10%	<p>Frontale</p> <p>Min 2.000 (opzione peggiorativa)</p>	40% della Partita assicurata per evento
Beni in refrigerazione	Nessuno	Frontale	25.000
Smottamento, cedimento e franamento del terreno	10%	Min 10.000	<p>300.000</p> <p>500.000 (opzione migliorativa 1)</p> <p>1.000.000 (opzione migliorativa 2)</p>
Rottura di vetri e cristalli	Nessuno	<p>250 per sinistro</p> <p>150 per sinistro (opzione migliorativa 1)</p>	Partita assicurata con il limite di € 2.500 per singola lastra
Boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere (non operante, garanzia attivabile)	10%	Min 1.000	30.000
Perdite occulte d'acqua (non operante, garanzia attivabile)	10%	Min 1.500	20.000
Guasti macchine	10%	Min 1.000	50.000
Beni Elettronici	Nessuno	<p>Min 2.000</p> <p>Frontale (opzione migliorativa)</p>	Partita Assicurata

Beni elettronici ad impiego Mobile	Nessuno	Frontale	30.000
Conduttori esterni	Nessuno	Frontale	30.000
Cartellonistica stradale, segnaletica in genere, guard-rail	Nessuno	Min 2.000 Frontale (opzione migliorativa)	Partita assicurata
Impianti semaforici, arredo urbano, impianti di illuminazione con relativi pali	Nessuno	Min 2.000 Frontale (opzione migliorativa)	Partita assicurata

Furto Rapina Estorsione Scippo

Furto	Nessuno	2.000 1.000 (opzione migliorativa 1) 250 (opzione migliorativa 2)	Partita Assicurata
-------	---------	---	--------------------

con i seguenti sottolimiti:

Beni in rame posti all'interno dei locali	Nessuno	Fr. Furto	5.000
Furto senza scasso	Nessuno	Fr. Furto	25.000
Beni Assicurati posti all'aperto	Nessuno	Fr. Furto	10.000
Rapina/Estorsione	Nessuno	Fr. Furto	25.000
Scippo	Nessuno	Fr. Furto	5.000
Furto con destrezza di Beni Assicurati	Nessuno	Fr. Furto	2.500
Portavalori	Nessuno	Fr. Furto	5.000
Valori ovunque riposti	Nessuno	Fr. Furto	5.000
Valori in cassetti e registratori di cassa	Nessuno	Fr. Furto	5.000

Valori e Preziosi contenuti nei mezzi di custodia	Nessuno	Fr. Furto	20.000
Guasti ed atti vandalici causati da ladri	Nessuno	Fr. Furto	25.000 50.000 (opzione migliorativa)

La Società

Il Contraente

SCHEMA DI COPERTURA
(costituente parte integrante del presente capitolato)

Contraente/Assicurato	Comune di Busto Garolfo Piazza Armando Diaz, 2 20020 Busto Garolfo (MI) P.I. 00873100150 C.F. 00873100150
Rischio assicurato	All Risks Property
Data di decorrenza	Ore 24.00 del 31/07/2026
Data di scadenza	Ore 24.00 del 31/07/2028
Frazionamento	Annuale
Rate intermedie	Il 31/07 di ogni annualità

Calcolo del premio

Part.	Beni Assicurati	Somme assicurate	Forma dell'Assicurazione	Tasso lordo	Premio annuo lordo
1	Beni Immobili	€ 61.309.436,40	Valore intero	_____‰	€ _____
1A	Beni Immobili di particolare interesse storico artistico	€ 1.822.465,05	Valore intero	_____‰	€ _____
2	Beni Mobili (<i>esclusi Beni Elettronici</i>)	€ 5.000.000,00	Primo Rischio Assoluto	_____‰	€ _____
3	Ricorso Terzi – Ricorso locatari	€ 2.500.000,00	Primo Rischio Assoluto	_____‰	€ _____
4	Beni Elettronici	€ 150.000,00	Primo Rischio Assoluto	_____‰	€ _____
5	Fenomeno elettrico	€ 100.000,00	Primo Rischio Assoluto	_____‰	€ _____
6	Rottura di vetri e cristalli	€ 25.000,00	Primo Rischio Assoluto	_____‰	€ _____
7	Furto	€ 70.000,00	Primo Rischio Assoluto	_____‰	€ _____
8	Pannelli solari e/o fotovoltaici	€ 500.000,00	Primo Rischio Assoluto	_____‰	€ _____
9	Cartellonistica stradale, segnaletica in genere, guard-rail	€ 30.000,00	Primo Rischio Assoluto	_____‰	€ _____

10	Impianti semaforici, arredo urbano, impianti di illuminazione con relativi pali	€ 30.000,00	Primo Rischio Assoluto	_____‰	€ _____
Totale premio annuo lordo					€ _____

La Società

Il Contraente

Comune di Busto Garolfo

Piazza Armando Diaz, 2
20020 Busto Garolfo (MI)

P.I. 00873100150 C.F. 00873100150

Scheda di offerta tecnica

Gara per l'affidamento dei servizi assicurativi

“All Risks Property”

Dichiarazione da inserire nella Busta Telematica B – Offerta tecnica

Decorrenza ore 24.00 del 31/07/2026

Scadenza ore 24.00 del 31/07/2028

**SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
POLIZZA ALL RISKS PROPERTY**

Il sottoscritto _____ C.F. _____
nato a _____ il _____
nella sua qualità di _____
della Società _____
con sede in _____ via _____
codice fiscale _____ partita iva _____
PEC _____ telefono _____
per conto della quale agisce,

DICHIARA

la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere il rischio **“All Risks Property”** alle seguenti condizioni:

1. Art. 3 – Durata del contratto - Rescindibilità annuale – rinuncia alla facoltà di recesso – max 3 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza è prevista la facoltà per la Società di rescindere il contratto ad ogni scadenza annua, è facoltà del Concorrente rinunciare alla suddetta facoltà	<input type="checkbox"/> Facoltà di recesso	0 punti
	<input type="checkbox"/> Rinuncia alla facoltà di recesso	3 punti

2. Art. 4 – Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione – inserimento clausola – max 2 punti

Inserimento clausola: “Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell’atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, o altra unità operativa economico-finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell’atto vengano comunicati per iscritto alla Società entro il termine di mora sopra indicato.”	<input type="checkbox"/> Non inserimento clausola	0 punti
	<input type="checkbox"/> Inserimento clausola	2 punti

3. Art. 31 – Recesso in caso di sinistro – rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro – max 3 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza è prevista la facoltà per la Società di recedere dal contratto in caso di sinistro, è facoltà del Concorrente rinunciare alla suddetta facoltà	<input type="checkbox"/> Facoltà di recesso per sinistro	0 punti
	<input type="checkbox"/> Rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro	3 punti

4. Art. 36 – Spese di bonifica, decontaminazione, ecc – attivazione garanzia – max 2 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza la garanzia non è operante, è facoltà del Concorrente attivarla	<input type="checkbox"/> Garanzia non operante	0 punti
	<input type="checkbox"/> Garanzia operante	2 punti

5. Art. 47 – Danni a veicoli sequestrati – attivazione garanzia – max 2 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza la garanzia non è operante, è facoltà del Concorrente attivarla	<input type="checkbox"/> Garanzia non operante	0 punti
	<input type="checkbox"/> Garanzia operante	2 punti

6. Art. 49 – Reintegro automatico delle somme assicurate – attivazione garanzia – max 3 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza il reintegro delle somme assicurate è subordinato all' richiesta da parte del Contraente e alla successiva accettazione delle condizioni rilasciate dalla Società, è facoltà del Concorrente attivare il reintegro automatico	<input type="checkbox"/> Garanzia non operante	0 punti
	<input type="checkbox"/> Garanzia operante	3 punti

7. Art. 63 – Boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere – attivazione garanzia – max 3 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza la garanzia non è operante, è facoltà del Concorrente attivarla	<input type="checkbox"/> Garanzia non operante	0 punti
	<input type="checkbox"/> Garanzia operante	3 punti

8. Art. 64 – Perdite occulte d'acqua – attivazione garanzia – max 3 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza la garanzia non è operante, è facoltà del Concorrente attivarla	<input type="checkbox"/> Garanzia non operante	0 punti
	<input type="checkbox"/> Garanzia operante	3 punti

9. Art. 67 – Deroga all’assicurazione parziale – aumento tolleranza – max 3 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza è prevista una deroga all’assicurazione parziale del 20%, è facoltà del Concorrente incrementare tale percentuale	<input type="checkbox"/> Tolleranza sull’assicurazione parziale del 20%	0 punti
	<input type="checkbox"/> Tolleranza sull’assicurazione parziale del 30%	3 punti

10. Art. 69 – Precisazione Beni Elettronici e Beni elettronici ad impiego mobile – inserimento clausola – max 3 punti

Inserimento clausola: “A parziale deroga dell’art. Esclusioni, punto A2), la Società risponde anche dei danni causati ai Beni Elettronici dovuti o causati da variazione di tensione nella rete a monte degli enti, da qualsiasi motivo occasionata, anche se i predetti enti non siano alimentati da sistemi di protezione o stabilizzazione.”	<input type="checkbox"/> Non inserimento clausola	0 punti
	<input type="checkbox"/> Inserimento clausola	3 punti

11. [LSF] – decremento franchigia frontale – max 3 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza è prevista una franchigia frontale di € 1.000,00, è facoltà del Concorrente proporre il decremento	<input type="checkbox"/> Franchigia frontale di € 1.000,00	0 punti
	<input type="checkbox"/> Franchigia frontale di € 500,00	1 punti
	<input type="checkbox"/> Franchigia frontale di € 0,00	3 punti

12. [LSF] – decremento franchigia Furto – max 3 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza è prevista una franchigia sulla garanzia Furto di € 2.000,00, è facoltà del Concorrente proporre il decremento	<input type="checkbox"/> Franchigia frontale di € 2.000,00	0 punti
	<input type="checkbox"/> Franchigia frontale di € 1.000,00	1 punti
	<input type="checkbox"/> Franchigia frontale di € 250,00	3 punti

13. [LSF] – limiti di indennizzo, scoperti - franchigie – max 37 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza per le seguenti garanzie possono essere previsti limiti di indennizzo, scoperti e franchigie, è facoltà del Concorrente proporre l'incremento o la diminuzione:

Garanzia	Scoperto %	Franchigia €	Limite d'indennizzo €	Punti	Scelta
Limite di indennizzo per sinistro e per periodo di assicurazione (se non diversamente specificato)	--	--	30.000.000	0	<input type="checkbox"/>
	--	--	40.000.000	5	<input type="checkbox"/>
Spese necessarie per demolire, smantellare, ecc.	--	--	500.000	0	<input type="checkbox"/>
	--	--	1.000.000	2	<input type="checkbox"/>
Costi per il collaudo	10	1.000	100.000	0	<input type="checkbox"/>
	--	--	100.000	2	<input type="checkbox"/>
Oneri di urbanizzazione	10	1.000	100.000	0	<input type="checkbox"/>
	--	--	100.000	2	<input type="checkbox"/>
Spese per Onorari Ingegneri architetti e consulenti	--	--	25.000 con il limite di € 10.000 per Claims Preparation	0	<input type="checkbox"/>
	--	--	50.000 con il limite di € 25.000 per Claims Preparation	2	<input type="checkbox"/>
Spese per Onorari Periti e Consulenti	--	--	25.000	0	<input type="checkbox"/>
	--	--	50.000	2	<input type="checkbox"/>
Differenziale storico artistico	10	1.500	250.000	0	<input type="checkbox"/>
	--	--	500.000	2	<input type="checkbox"/>
Differenziale NTC (antisism. e sovraccarico neve)	10	1.500	250.000	0	<input type="checkbox"/>
	--	--	500.000	2	<input type="checkbox"/>
Preziosi	--	Frontale	25.000	0	<input type="checkbox"/>
	--	Frontale	50.000	2	<input type="checkbox"/>

Supporto dati e Ricostruzione dati	--	1.000	25.000	0	<input type="checkbox"/>
	--	1.000	50.000	2	<input type="checkbox"/>
Rottura di vetri e cristalli	--	250	Partita assicurata	0	<input type="checkbox"/>
	--	150	Partita assicurata	2	<input type="checkbox"/>
Beni elettronici	--	2.000	Partita assicurata	0	<input type="checkbox"/>
	--	Frontale	Partita assicurata	2	<input type="checkbox"/>
Cartellonistica stradale, segnaletica in genere, guard-rail	--	2.000	Partita assicurata	0	<input type="checkbox"/>
	--	Frontale	Partita assicurata	1	<input type="checkbox"/>
Impianti semaforici, arredo urbano, impianti di illuminazione con relativi pali	--	2.000	Partita assicurata	0	<input type="checkbox"/>
	--	Frontale	Partita assicurata	1	<input type="checkbox"/>
Guasti ed atti vandalici causati da ladri	--	Fr. Furto	25.000	0	<input type="checkbox"/>
	--	Fr. Furto	50.000	2	<input type="checkbox"/>
Fenomeno elettrico (anche per Pannelli Solari e/o fotovoltaici)	--	Frontale	Partita assicurata	0	<input type="checkbox"/>
	--	2.000	Partita assicurata	-2	<input type="checkbox"/>
Terremoto	10	25.000	50% della s.a. con il massimo di € 15.000.000	0	<input type="checkbox"/>
	10	25.000	50% della s.a. con il massimo di € 7.500.000	-5	<input type="checkbox"/>
	10	25.000	50% della s.a. con il massimo di € 3.000.000	-7	<input type="checkbox"/>
	20	30.000	50% della s.a. con il massimo di € 15.000.000	-6	<input type="checkbox"/>
	20	30.000	50% della s.a. con il massimo di € 7.500.000	-9	<input type="checkbox"/>
	20	30.000	50% della s.a. con il massimo di € 3.000.000	-10	<input type="checkbox"/>
Inondazioni, alluvioni	10	25.000	50% della s.a. con il massimo di € 15.000.000	0	<input type="checkbox"/>

	10	25.000	50% della s.a. con il massimo di € 7.500.000	-5	<input type="checkbox"/>
	10	25.000	50% della s.a. con il massimo di € 3.000.000	-8	<input type="checkbox"/>
	20	30.000	50% della s.a. con il massimo di € 15.000.000	-6	<input type="checkbox"/>
	20	30.000	50% della s.a. con il massimo di € 7.500.000	-10	<input type="checkbox"/>
	20	30.000	50% della s.a. con il massimo di € 3.000.000	-11	<input type="checkbox"/>
Allagamenti	--	Frontale	1.000.000	0	<input type="checkbox"/>
	--	Frontale	500.000	-3	<input type="checkbox"/>
	--	3.000	200.000	-4	<input type="checkbox"/>
Eventi atmosferici esclusi Pannelli solari e/o fotovoltaici	10	2.500	70% della s.a. con il massimo di € 15.000.000	0	<input type="checkbox"/>
	10	7.500	70% della s.a. con il massimo di € 10.000.000	-4	<input type="checkbox"/>
	10	10.000	70% della s.a. con il massimo di € 7.500.000	-6	<input type="checkbox"/>
	10	15.000	70% della s.a. con il massimo di € 5.000.000	-8	<input type="checkbox"/>
	20	2.500	70% della s.a. con il massimo di € 15.000.000	-3	<input type="checkbox"/>
	20	7.500	70% della s.a. con il massimo di € 10.000.000	-6	<input type="checkbox"/>
	20	10.000	70% della s.a. con il massimo di € 7.500.000	-9	<input type="checkbox"/>
	20	15.000	70% della s.a. con il massimo di € 5.000.000	-12	<input type="checkbox"/>
Grandine	10	2.500	500.000	0	<input type="checkbox"/>
	10	7.500	300.000	-5	<input type="checkbox"/>
	10	10.000	200.000	-7	<input type="checkbox"/>
	10	15.000	100.000	-9	<input type="checkbox"/>

	20	2.500	500.000	-6	<input type="checkbox"/>
	20	7.500	250.000	-8	<input type="checkbox"/>
	20	10.000	200.000	-10	<input type="checkbox"/>
	20	15.000	100.000	-12	<input type="checkbox"/>
Grandine su fragili	10	1.500	250.000	0	<input type="checkbox"/>
	10	2.500	150.000	-5	<input type="checkbox"/>
	10	2.500	50.000	-6	<input type="checkbox"/>
Sovraccarico neve e/o ghiaccio	10	5.000	70% della s.a. con il massimo di € 15.000.000	0	<input type="checkbox"/>
	10	5.000	70% della s.a. con il massimo di € 7.500.000	-3	<input type="checkbox"/>
	10	5.000	70% della s.a. con il massimo di € 3.000.000	-4	<input type="checkbox"/>
	10	10.000	50% della s.a. con il massimo di € 15.000.000	-5	<input type="checkbox"/>
	10	10.000	50% della s.a. con il massimo di € 7.500.000	-6	<input type="checkbox"/>
	10	10.000	50% della s.a. con il massimo di € 3.000.000	-7	<input type="checkbox"/>
Eventi socio-politici escluso imbrattamento muri	10	1.000	70% della s.a. con il massimo di € 15.000.000	0	<input type="checkbox"/>
	10	1.000	70% della s.a. con il massimo di € 5.000.000	-2	<input type="checkbox"/>
Terrorismo, sabotaggio	10	5.000	70% della s.a. con il massimo di € 15.000.000	0	<input type="checkbox"/>
	10	5.000	70% della s.a. con il massimo di € 5.000.000	-3	<input type="checkbox"/>
	10	5.000	70% della s.a. con il massimo di € 3.000.000	-4	<input type="checkbox"/>
Crollo e collasso strutturale di Beni Immobili	10	10.000	500.000	0	<input type="checkbox"/>
	10	10.000	1.000.000	2	<input type="checkbox"/>

Smottamento, cedimento e franamento del terreno	10	10.000	300.000	0	<input type="checkbox"/>
	10	10.000	500.000	3	<input type="checkbox"/>
	10	10.000	1.000.000	4	<input type="checkbox"/>

_____, li _____

Firmato digitalmente

Comune di Busto Garolfo

Piazza Armando Diaz, 2
20020 Busto Garolfo (MI)

P.I. 00873100150 C.F. 00873100150

Scheda di offerta economica

Gara per l'affidamento dei servizi assicurativi

“All Risks Property”

Dichiarazione da inserire nella Busta Telematica C – Offerta economica

Decorrenza ore 24.00 del 31/07/2026

Scadenza ore 24.00 del 31/07/2028

**SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
POLIZZA ALL RISKS PROPERTY**

Il sottoscritto _____ C.F. _____
nato a _____ il _____
nella sua qualità di _____
della Società _____
con sede in _____ via _____
codice fiscale _____ partita iva _____
PEC _____ telefono _____
per conto della quale agisce,

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

PREZZO (PE)

Fermo restando il valore a base d'asta che non può essere superato, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori

Premio lordo intera durata (31/07/2026 – 31/07/2028) a base d'asta	Premio lordo intera durata offerto dal concorrente
€ 70.900,00	€ _____ in cifre € _____ in lettere
Eventuali coassicuratrici/mandanti: 1. _____ 2. _____	Quote assicuratrici/mandanti: 1. _____ % 2. _____ %

CALCOLO DEL PREMIO
(compilare in ogni sua parte)

Part.	Beni Assicurati	Somme assicurate	Forma dell'Assicurazione	Tasso lordo	Premio annuo lordo
1	Beni Immobili	€ 61.309.436,40	Valore intero	_____‰	€ _____
1A	Beni Immobili di particolare interesse storico artistico	€ 1.822.465,05	Valore intero	_____‰	€ _____
2	Beni Mobili (<i>esclusi Beni Elettronici</i>)	€ 5.000.000,00	Primo Rischio Assoluto	_____‰	€ _____
3	Ricorso Terzi – Ricorso locatari	€ 2.500.000,00	Primo Rischio Assoluto	_____‰	€ _____
4	Beni Elettronici	€ 150.000,00	Primo Rischio Assoluto	_____‰	€ _____
5	Fenomeno elettrico	€ 100.000,00	Primo Rischio Assoluto	_____‰	€ _____
6	Rottura di vetri e cristalli	€ 25.000,00	Primo Rischio Assoluto	_____‰	€ _____
7	Furto	€ 70.000,00	Primo Rischio Assoluto	_____‰	€ _____
8	Pannelli solari e/o fotovoltaici	€ 500.000,00	Primo Rischio Assoluto	_____‰	€ _____
9	Cartellonistica stradale, segnaletica in genere, guard-rail	€ 30.000,00	Primo Rischio Assoluto	_____‰	€ _____
10	Impianti semaforici, arredo urbano, impianti di illuminazione con relativi pali	€ 30.000,00	Primo Rischio Assoluto	_____‰	€ _____
Totale premio annuo lordo					€ _____

Totale premio lordo annuo	€ _____
Totale premio lordo intera durata (31/07/2026 – 31/07/2028) (*)	€ _____

(*) Il premio lordo da07 considerare ai fini dell'offerta economica è quello indicato in **ROSSO, da riportare nella tabella PREZZO (PE) a pagina 2. Gli altri importi sono richiesti ai soli fini della scomposizione del premio annuo.**

In caso di discordanza tra il premio lordo intera durata offerto dal concorrente e valido per l'attribuzione del punteggio economico e i valori indicati nella tabella del calcolo del premio, prevarrà sempre il premio lordo intera durata offerto dal concorrente. I valori nella tabella del calcolo del premio saranno conseguentemente ricalcolati in funzione del premio lordo intera durata offerto.

Il concorrente

DICHIARA INOLTRE

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, sopra indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a € _____;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

Il concorrente, infine,

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola;
- non è ammessa offerta superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;
- in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevalgono i valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante;
- in caso di aggiudicazione dell'appalto la gestione del contratto verrà affidata dalla Società all'Agenzia _____.

_____, li _____

Firmato digitalmente

Sinistrosità Pgressa Polizza

POLIZZA	SINISTRO	DT DENUNCIA	DT SINISTRO	RISCHIO	GARANZIA	STATO SINISTRO	DT CHIUSURA	CDFISC PIVA	CAUSALE	IMPORTOLIQUIDATO/RISERVA
00006131400255	'202403096244	2024-09-02	2024-08-07	08T153	GH01 - Incendio Fabbriato	Chiuso	2025-05-15	00873100150	EV ATMOSFERICI	3500
00006131400255	'202403119303	2024-11-06	2024-09-08	08T154	GH01 - Incendio Contenuto	Chiuso	2025-06-04	00873100150	EV ATMOSFERICI	500
6131400254	'202503075886	21/07/2025	21/07/2025	08T153	GH01 - Incendio Fabbriato	Aperto			INCENDIO	250000

Comune di Busto Garolfo

Piazza Armando Diaz, 2
20020 Busto Garolfo (MI)

P.I. 00873100150 C.F. 00873100150



Capitolato speciale di Polizza “Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro (RCT/RCO)”

Decorrenza ore 24.00 del 31/07/2026

Scadenza ore 24.00 del 31/07/2028

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Amministrazione

L'Ente contraente.

Appaltatore/Subappaltatore

La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha affidato, mediante contratto di appalto o subappalto - a norma di legge - l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

Assicurato

Ente Contraente, Amministratori, Segretario/Direttore generale, prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati, volontari del servizio di protezione civile nonché tutti i soggetti (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: volontari impegnati in attività socialmente utili, dipendenti di altra amministrazione con incarichi di supplenza, borsisti, stagisti, tirocinanti, collaboratori, partecipanti ad attività di formazione in genere, lavoratori socialmente utili, lavoratori condannati in regime di sconto della pena con il lavoro, partecipanti alla giornata ecologica per pulire l'ambiente, percettori del reddito di cittadinanza, volontari della leva civica o servizio civile) che prestano la loro opera nelle attività svolte dall'Assicurato, esclusi in ogni caso gli appaltatori, i subappaltatori e i rispettivi dipendenti.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Attività

Esercizio dell'Amministrazione comunale per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

Broker

Il mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Danno liquidabile

Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali e/o danneggiamento di cose determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.

Danno patrimoniale

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento di cose o animali.

Dipendente

Ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.

Franchigia

Somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimale/Somma assicurata

L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società.

Parti

Il Contraente/Assicurato e la Società.

Periodo assicurativo annuo

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

Polizza/Capitolato

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Prestatori di lavoro

Tutte le persone fisiche di cui – nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro – il Contraente/Assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate con la presente polizza, incluse quelle:

- a) distaccate temporaneamente presso altri Enti o aziende;
- b) per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato.

Retribuzioni

L'ammontare delle remunerazioni lorde, al lordo delle ritenute per oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti così come definiti. Sono comprese le indennità fisse, i premi, le gratificazioni, i compensi speciali di qualsiasi natura, le indennità di disagio, di missione, la tredicesima e la eventuale quattordicesima.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sabotaggio

Atto sovversivo o serie di tali atti commessi per fini politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare un governo e/o creare panico nella popolazione per tali fini.

Scheda di copertura

La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.

Scoperto

Parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

L'Impresa di Assicurazione nonché le Coassicuratrici.

Terrorismo

Atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La presente assicurazione è operante, nei limiti dei massimali pattuiti e ferme le esclusioni precisate in polizza, per i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente e/o Assicurato dall'esercizio delle proprie attività istituzionali nonché di ogni altra attività esercitata per effetto di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, svolte in qualsiasi forma - anche in concorso con altri soggetti o tramite volontariato, associato e non, partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di Terzi o appaltatori/subappaltatori - e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell'Assicurato, sia diretta sia indiretta o solidale, anche quale committente, organizzatore, promotore o a qualunque altro titolo, potendo l'attività essere svolta direttamente o indirettamente e comportare pertanto il ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es.: appaltatori e subappaltatori) con i quali il Contraente/Assicurato non intrattiene rapporti di lavoro subordinato o di parasubordinazione.

Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall'uso e/o dalla conduzione di ogni bene, mobile o immobile (comprese aree e terreni), di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo od utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

L'assicurazione vale altresì per le attività complementari, accessorie, preliminari e conseguenti rispetto a quelle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. Sono pure comprese le attività e/o i servizi, svolti da soggetti con cui il Contraente intrattenga rapporti di collaborazione e/o convenzione, ai quali l'Ente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi anche se non deliberati con atto specifico.

A titolo esemplificativo e non limitativo di seguito una descrizione sommaria delle principali attività e competenze dell'Assicurato:

- a) Anagrafe, igiene, polizia urbana;
- b) Macello, mercati, fiere ed esposizioni;
- c) Servizi cimiteriali;
- d) Asili, scuole, biblioteche, musei, teatri;
- e) Manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche e religiose;
- f) Impianti sportivi, parcheggi, giardini e parchi;
- g) Servizio di smaltimento rifiuti;
- h) Strade, lavori e manutenzioni di opere pubbliche.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE

Gli Assicuratori non saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto qualora tale copertura, pagamento o indennizzo possa esporre gli Assicuratori a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite o da Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Giappone, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Rimane fermo il diritto della Società di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'art. 1897 c.c., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato art. 1897 c.c..

1.3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio (opzione base)

A parziale deroga dell'art. 1901 c.c., le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 192/2012 convengono espressamente che:

- a) il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 90 giorni dalla data di effetto del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento;
- b) se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite;
- c) i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi;
- d) i termini di mora di cui sopra valgono anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovo del contratto o proroga.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.lgs. 192/2012 per i suindicati periodi di comperto.

Si precisa che se dai controlli effettuati dal Contraente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

1.3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio (opzione migliorativa)

A parziale deroga dell'art. 1901 c.c., le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 192/2012 convengono espressamente che:

- a) il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 90 giorni dalla data di effetto del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento;
- b) se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite;
- c) i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi;
- d) i termini di mora di cui sopra valgono anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovo del contratto o proroga;
- e) resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, o altra unità operativa economico-finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società entro il termine di mora sopra indicato.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.lgs. 192/2012 per i suindicati periodi di comporta.

Si precisa che se dai controlli effettuati dal Contraente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

1.4 - Durata del contratto (opzione base)

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di Copertura e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Nel caso di contratto di durata poliennale, si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

Il Contraente ha la facoltà altresì di richiedere il rinnovo del contratto, per un'ulteriore annualità, con preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza salvo in caso di recesso per sinistro.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società si impegna inoltre a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

1.4 - Durata del contratto (opzione migliorativa)

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di Copertura e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Nel caso di contratto di durata poliennale, si conviene che il Contraente ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla Società almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso. Il Contraente ha la facoltà altresì di richiedere il rinnovo del contratto, per un'ulteriore annualità, con preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza salvo in caso di recesso per sinistro.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società si impegna inoltre a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

1.5 - Recesso in caso di sinistro (opzione base)

Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un risarcimento e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 90 giorni prima di detta scadenza.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

1.5 - Recesso in caso di sinistro (opzione migliorativa)

Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un risarcimento e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il Contraente ha la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato alla Società almeno 90 giorni prima di detta scadenza.

1.6 - Coassicurazione e delega

In caso di coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 c.c., ciascuna Società Coassicuratrice risponderà della quota di rischio assunta. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici; la firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

1.7 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato ai sensi dell'art. 1910 c.c..

In caso di sinistro non coperto o in mancanza di operatività per qualsiasi motivo delle coesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

1.8 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, fax, e-mail e/o PEC indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

1.9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono le norme di legge.

1.10 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto, è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

1.11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.12.a - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono ad ANTEA S.r.l. con sede a Saronno in via A. Volta n. 8 il ruolo di cui al D.lgs. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- a) che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- b) di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- c) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 c.c.. La Società delegataria o ogni eventuale Società Coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D.lgs. 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- d) che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il Broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- e) che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "Decorrenza della garanzia e pagamento del premio";
- f) che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Società nella misura del 6% del premio imponibile. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- g) che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3, del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;
- h) il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del Broker al RUI, istituito presso l'IVASS con provvedimento n° 5 del 16 ottobre 2006.

1.12.b - Clausola broker (operante nel caso di contratto aggiudicato ai Lloyd's)

Con la sottoscrizione del presente contratto:

- a) il Contraente conferisce al Broker ANTEA S.r.l., con sede a Saronno in Via A. Volta n. 8, il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- b) gli Assicuratori conferiscono al Corrispondente dei Lloyd's l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente che:

- ogni comunicazione fatta al Broker mandatario si considererà come fatta all'Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dal Broker mandatario si considererà come fatta dall'Assicurato stesso;
- ogni comunicazione fatta al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dal Corrispondente si considererà come fatta dagli Assicuratori stessi.

1.13 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

La Società, con cadenza annuale e previa richiesta del Contraente, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione del valore economico del sinistro);

- c) sinistri liquidati con indicazione degli importi liquidati;
- d) sinistri respinti.

1.14 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

1.15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), il Contraente, la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'art. 3, commi 8 e 9.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e ss. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. Il Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

1.16 - Calcolo del premio

1.16.a - Regolazione del premio (non operante)

Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo indicato nella Scheda di Copertura alle Retribuzioni così come definite. Il premio anticipato viene calcolato sulla base del preventivo, indicato nella Scheda di Copertura, delle Retribuzioni erogate ai Dipendenti e rappresenta il minimo comunque acquisito dagli Assicuratori, e viene regolato, al termine di ciascun Periodo di Assicurazione, secondo le variazioni intervenute durante il medesimo periodo, fermo il minimo pari al 80% del Premio anticipato.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni Periodo di Assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto agli Assicuratori i dati consuntivi necessari per il conguaglio, ossia le Retribuzioni effettivamente erogate.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni dalla presentazione all'Assicurato della relativa Appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del Premio di conguaglio, gli eventuali Sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il Premio versato a deposito e l'intero Premio dovuto (deposito più conguaglio).

1.16.b - Premio flat

Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo retribuzioni e compensi così come precedentemente definite.

Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma "flat" per tutta la durata dell'assicurazione. A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento del premio di polizza, si segnala che le retribuzioni ed i compensi dell'ultima annualità fiscale ed il premio di Polizza si intendono quelli indicati nella Scheda di Copertura.

1.17 - Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione.

Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.18 - Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, sarà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

2.1 – Oggetto dell'assicurazione

a) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamento a Cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza, anche conseguentemente a inosservanza, violazione od errata interpretazione di obblighi di legge o di disposizioni regolamentari.

b) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/1965, del D.L. n. 317/1987 e del D.lgs. n. 38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni, escluse le malattie professionali, sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti così come definiti all'art. 5 del D.lgs. n. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'INAIL a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.lgs. 38/2000 e successive modificazioni, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1. per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, calcolata sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.
3. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in "itinerè" anche nell'eventuale assenza di analoga copertura da parte dell'INAIL.

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1., 2. e 3. sono inoltre operanti per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.lgs. 81/2008, nonché per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi del D.lgs. 81/08 e per la Responsabilità Civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera ai sensi del D.lgs. 81/08 per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla Legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D.lgs. 276 del 10/09/2003 e alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi).

Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 c.c. detti prestatori di lavoro di cui alla Legge 196/97, al D.lgs. 276 del 10/09/2003 e alla Legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi), saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.

La garanzia RCO si intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D.lgs. 276/03 soggetti e non soggetti INAIL si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per:

1. la Responsabilità Civile che possa derivare da colpa grave del Contraente/Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
2. le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL ai sensi dei DPR n. 1124/65 e D.lgs. n. 38/2000, dall'INPS ai sensi della L. n. 222/84 e s.m.i. e/o da altri Enti aventi diritto ad esperire tali azioni di regresso; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL/AST

ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

2.2 – Franchigia frontale

Si conviene fra le parti che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata con una franchigia fissa ed assoluta per ogni danno e per ogni danneggiato in base a quanto indicato nella Scheda di copertura, salvo eventuali scoperti e/o franchigie superiori previsti nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

2.3 – Soggetti esclusi dal novero di Terzi

Ai fini dell'Assicurazione RCT non sono considerati Terzi i Dipendenti del Contraente quando subiscano il danno in occasione di servizio, quando opera nei loro confronti la garanzia RCO.

I medesimi sono invece considerati Terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio e in caso di danno a cose di loro proprietà. Gli Assicurati sono considerati Terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

2.4 – Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni

L'assicurazione RCT non comprende i danni:

- a) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- b) da circolazione su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore, soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi della L. 990/69 e s.m.i. nonché da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dalle "Condizioni Particolari";
- c) conseguenti ad inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto dalle "Condizioni Particolari";
- d) da furto, fatto salvo quanto previsto dalle "Condizioni Particolari";
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dalle "Condizioni Particolari";
- f) a cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico e scarico nonché a cose che l'Assicurato o i suoi Dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto previsto dalle "Condizioni Particolari";
- g) a cose in genere cagionati da cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, salvo quanto previsto dalle "Condizioni Particolari";
- h) di natura patrimoniale che non siano la conseguenza di lesioni fisiche o morte o di danni a cose, salvo quanto espressamente indicato.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO non comprendono inoltre i danni:

- i) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- j) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori/attività che richiedano l'impiego di tali materiali, comprese le manifestazioni pirotecniche, nonché per il munizionamento in regolare dotazione alla Polizia Municipale;
- k) derivanti dalla responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto, l'amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenete in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- l) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- m) derivanti, direttamente o indirettamente, da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio, riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);
- n) derivanti da atti di terrorismo, sabotaggio e guerra.

Esclusione rischio pandemia

La presente Assicurazione non copre alcun sinistro direttamente o indirettamente derivante da, contribuito o risultante da pandemie o epidemie. Per pandemia ed epidemia si intende qualsiasi malattia dichiarata come tale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e/o dal Governo italiano. L'esclusione è valida a partire dal momento in cui tale dichiarazione viene effettuata. La copertura è comunque efficace anche se l'insorgenza della malattia si manifesta in fase successiva alla dichiarazione di pandemia o epidemia, sempreché sia dimostrabile che il contagio sia avvenuto anteriormente alla data di dichiarazione della pandemia o epidemia.

Esclusione Cyber Risk

L'Assicurazione non copre i danni causati dalla violazione dei sistemi informatici che hanno per effetto quello di compromettere:

- la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;

- le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
- l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.

Di contro sono compresi i danni causati dalla violazione dei sistemi informatici che provochino la morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.

2.5 – Limiti territoriali

Limitatamente alla garanzia RCT, la presente assicurazione vale per il mondo intero con esclusione dei danni che avvengano in USA, Canada e Messico.

L'assicurazione RCO vale per il mondo intero.

2.6 – Garanzie a titolo esemplificativo

L'assicurazione comprende comunque, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni derivanti anche:

1. dalla proprietà e/o gestione e/o manutenzione di fabbricati, terreni, strade, piazze, ponti, canali ed altre infrastrutture varie in genere, nonché i relativi contenuti ed impianti e ogni altro manufatto, opera o bene pubblico, a qualsiasi uso destinati;
2. dalla proprietà e/o gestione e/o manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché da impiego di anticrittogamici e/o antiparassitari; sono comprese le attività di tutela e conservazione di piante di interesse paesaggistico ed ambientale, anche nell'interesse di terzi proprietari, ove sottoposte a vincolo;
3. dalla caduta di alberi o di parti di alberi o di frutti (a titolo meramente esemplificativo le pigne) o causati dalle radici di alberi di proprietà o in uso al Contraente, anche durante le attività di manutenzione, taglio e potatura e anche nel caso in cui non sia stata usata l'ordinaria diligenza nelle potature e manutenzioni;
4. dall'affidamento di spazi e strutture nei quali i Terzi siano organizzatore di fiere, mostre, convegni e simili;
5. dalla proprietà e/o conduzione e/o gestione di uffici, magazzini, depositi, parcheggi, aree di sosta, autorimesse, alloggi, officine, teatri, cinema, auditorium, colonie, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, cimiteri, macelli, mercati, biblioteche, musei, pinacoteche, zoo, centri sportivi, stadi, palestre, piscine, impianti fotovoltaici, impianti e strutture ricreative in genere, nonché di strutture e servizi scolastici in genere ed altre strutture adibite a pubblici servizi, compresi servizi e dipendenze;
6. dall'organizzazione e/o gestione e/o partecipazione ad attività di istruzione professionale e di formazione in genere, compresi i danni cagionati dai partecipanti a Terzi e a prestatori di lavoro del Contraente;
7. dalla proprietà, conduzione e manutenzione di acquedotti e reti fognarie, compresi i danni alle persone conseguenti a erogazione di acqua alterata;
8. dall'erogazione di gas metano e della gestione dei relativi impianti, anche se affidati a terzi;
9. da proprietà e/o gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche, compresa committenza per servizi dati in appalto a terzi;
10. dall'organizzazione di visite agli uffici ed agli impianti di proprietà od in uso dal Contraente e dalla presentazione e dimostrazione di impianti ed attrezzature dell'Assicurato stesso;
11. dall'organizzazione di visite sul territorio;
12. dall'esercizio di servizi di polizia municipale, sorveglianza e/o vigilanza, anche con utilizzo di armi da fuoco, e di servizi antincendio;
13. dall'esistenza di attività e/o servizi sociali, assistenziali e ricreativi, anche a domicilio degli assistiti, direttamente gestiti o gestiti da terzi, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;
14. da proprietà ed impiego di cani ed altri animali domestici;
15. a Terzi, provocati da animali per i quali l'Amministrazione sia direttamente o indirettamente ritenuta responsabile;
16. dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, spazi per affissioni, ovunque installati;
17. dalla somministrazione di bevande e cibi, anche se distribuiti mediante macchine automatiche;
18. dall'organizzazione, gestione, partecipazione e/o patrocinio di manifestazioni, convegni, seminari, riunioni, mostre, fiere, mercati, congressi, esposizioni, corsi, feste, cerimonie, gite, sagre, sfilate di carri allegorici, anche all'aperto, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio di palchi, attrezzature e stand e compresi i danni alle cose ed eventuali animali esposti. Il tutto sia nella qualità di concedente spazi o strutture per manifestazioni organizzate da Terzi, sia per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi, ed alle cose in essi contenute od ubicate all'aperto nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni;
19. dall'organizzazione di attività ricreative dopo lavoristiche;
20. dalla proprietà/allestimento di palchi, nonché delle attività connesse con le manifestazioni;
21. dal servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale di medici e parasanitari, ma esclusa qualsiasi responsabilità professionale attribuibile al personale di cui sopra;
22. dall'esercizio di asili e scuole, di ogni ordine e grado, e di corsi in genere, anche sportivi;
23. dalla proprietà e/o gestione di giochi ed attrezzature vari (a titolo meramente esemplificativo scivoli, altalene, giostre) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;

24. dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, ciclofurgoncini, carrelli a mano, nonché – fatta salva l'esclusione dei rischi da circolazione soggetti agli obblighi assicurativi di cui alla Legge 990/69 e s.m.i. – dalla proprietà e/o dall'esercizio di macchine operatrici, mezzi di trasporto, sollevamento e movimentazione di merci e materiali (carrelli, transpallets e simili);
25. dall'impiego di squadre di pronto intervento per emergenze in genere, compresi i volontari della Protezione Civile, anche durante le necessarie operazioni di istruzione ed addestramento organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Provinciale. Sono considerati terzi tra loro gli stessi volontari solo nel caso di lesioni gravi o gravissime così come definite all'art. 583 c.p.;
26. dall'attività svolta dai volontari di cui l'Ente si serve ai fini delle proprie attività, compresi i servizi di piedibus e bicibus e le giornate ecologiche;
27. dall'attività svolta da lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità;
28. dall'attività svolta da lavoratori condannati in regime di sconto della pena con il lavoro;
29. dall'attività svolta da lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza impegnati in Progetti Utili alla Collettività (PUC);
30. per danni conseguenti all'esercizio di attività agricole, di giardinaggio, botaniche e florovivaistiche;
31. dall'utilizzo della modalità operativa del telelavoro e/o smart working;
32. da officine di manutenzione e/o riparazione di mezzi aziendali, comprese le officine mobili;
33. all'Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina verificatisi nell'ambito delle aree dell'Ente, nonché attentati o atti violenti legati a manifestazione di natura sindacale;
34. per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali in relazione ad eventuali assunzioni da parte dell'Assicurato;
35. dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni con telecamere ed antenne paraboliche posizionati presso parcheggi ed altri luoghi di competenza del Contraente;
36. dalla somministrazione di farmaci salvavita ai minori frequentanti l'asilo o la scuola, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi;
37. dalla "culpa in vigilando" delle persone di cui l'Ente si avvale nell'esercizio delle proprie attività;
38. da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento;
39. dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
40. dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
41. da lavori di pulizia e manutenzioni in genere;
42. dai servizi di esazione di tributi e bollette;
43. dall'esistenza ed esercizio di officine, laboratori, impianti di autolavaggio, distributori di carburante e altre attrezzature utilizzate per le attività istituzionali;
44. dall'esercizio di vigilanza con guardie armate e cani, compreso l'eccesso di legittima difesa;
45. dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture nonché i macchinari, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purchè abbiano compiuto il 16° anno di età;
46. dalla proprietà ed esercizio di parcheggi compresi i mezzi di terzi;
47. dall'attività pubblicitaria (compresa proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni ovunque installati sul territorio nazionale);
48. dall'attività promozionale, sportiva, artistica, culturale, ricreativa, politica, religiosa, assistenziale in genere, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, attività dopolavoristiche, compresa l'organizzazione di gite effettuate con mezzi pubblici di trasporto, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio-formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili, sociali);
49. dall'attività di volontariato e sociali (squadre di protezione civile comprese quelle destinate alla prevenzione ambientale antincendio, volontari addetti alla pulizia dei parchi, giardini, boschi e spiagge, di assistenza ad anziani, a persone socialmente disagiate, disabili ed all'infanzia, volontari della leva civica o servizio civile ed a qualsiasi altra attività istituzionale dell'Ente, compresa la responsabilità personale dei volontari che partecipano a dette attività);
50. proprietà ed esercizio di strade forestali, sentieri naturalistici, piste ciclabili, fossi, fognature, corsi d'acqua;
51. in relazione all'impiego di stagisti, borsisti e tirocinanti operanti presso le sedi dell'Assicurato e non, anche se non dipendenti dello stesso, per i danni che possono involontariamente cagionare a Terzi, compresi i Dipendenti dell'Assicurato, o fra di loro durante lo svolgimento delle relative mansioni professionali;
52. dall'esercizio di trasporti sociali (alunni, disabili, anziani ecc.), compreso il rischio della committenza;
53. dalla gestione di centri di accoglienza per extra-comunitari e persone svantaggiate.
54. dalle attività di allestimento di seggi elettorali anche se effettuate presso locali di proprietà di terzi, comprese le successive attività di scrutinio, sia per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso, che quelli cagionati ai locali stessi, ed alle cose in essi contenute.

3 - CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE OPERANTI)

3.1 – Danni da cedimento o franamento del terreno

L'assicurazione è estesa ai danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.2 - Committenza

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 c.c. per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, etc.. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno.

3.3 – Committenza auto e altri veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- a) per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- b) per i danni cagionati con l'uso di biciclette, veicoli a mano ed a trazione animale.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario.

3.4 – RC auto integrativa

Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri Dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autoveicoli immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare al conducente delle stesse per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.

3.5 – Danni a condutture e impianti sotterranei

L'assicurazione è estesa ai danni cagionati alle condutture e agli impianti sotterranei. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.6 – Danni a cose in consegna e custodia

L'assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato. Sono comunque esclusi i danni alle cose utilizzate per l'esercizio delle attività per le quali è prestata l'assicurazione od oggetto dell'esecuzione di lavori. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.7 – Danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 c.c.

Limitatamente ai servizi ove esista servizio di guardaroba custodito o sia prescritto agli utenti l'obbligo di deposito di indumenti e/o cose (teatri, sale di spettacolo, musei, biblioteche, etc.) nonché relativamente alle strutture di servizio del Contraente (asili, scuole, colonie, case di soggiorno, case protette, ambulatori ed altre simili anche se qui non menzionate) l'assicurazione è estesa ai danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto, dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere, ai sensi dei sopra richiamati articoli del Codice Civile. Dall'anzidetta estensione sono in ogni caso esclusi: denaro, marche e valori bollati, titoli di credito, oggetti preziosi (pietre e metalli), veicoli e loro contenuto. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.8 – Danni a cose dei Dipendenti

La garanzia comprende i danni a cose dei Dipendenti in uso o in comodato ai dipendenti stessi, e dovuti a responsabilità derivante all'assicurato.

3.9 – Danni a cose sollevate, caricate o scaricate

L'assicurazione è estesa ai danni cagionati alle cose di terzi sollevate, caricate o scaricate, trasportate o rimorchiate. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.10 – Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.11 – Danni da furto

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature o ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori, da parte dell'Assicurato o di terzi cui siano stati commissionati. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.12 – Danni da incendio

L'assicurazione è operante per i danni a terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Ente assicurato o dallo stesso detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato disponga di altra copertura per detti danni sulla polizza "Incendio", la presente estensione opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati mediante l'anzidetta polizza "Incendio". La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.13 – Proprietà di fabbricati adibiti a pubblici servizi e non

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per la proprietà e/o conduzione di fabbricati e opere civili in genere, adibiti a pubblici servizi e non, compresi le relative parti comuni – se in condominio –, le attrezzature e gli impianti di pertinenza fissi e non destinati alla loro conduzione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ascensori, montacarichi e scale mobili.

L'assicurazione è estesa ai rischi derivanti dall'esistenza di antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, terreni, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici, parcheggi, tenso e tendostrutture, palloni pressostatici, cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, strade, impianti di illuminazione centrali, impianti e reti di distribuzione.

Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivante dall'utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari.

L'Assicurazione è inoltre estesa ai rischi della ordinaria e straordinaria manutenzione, riparazione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione dei fabbricati (compresi impianti) e opere civili. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

Sono esclusi i danni:

- a) derivanti unicamente da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- b) derivanti dall'esercizio di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi nei fabbricati di proprietà del Contraente/Assicurato, salvo che quest'ultimo sia tenuto a risponderne nella sua qualità di proprietario.

Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati, facendo ad ogni effetto fede, per la loro identificazione, la risultanze dei documenti, atti, contratti, in possesso del Contraente/Assicurato.

3.14 – Infortuni subiti dagli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti

Sono considerati terzi, nel limite dei massimali previsti per l'assicurazione RCO, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p..

3.15 – Inquinamento accidentale

L'assicurazione vale anche per i danni conseguenti ad inquinamento accidentale dell'acqua, dell'aria o del suolo. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.16 – Danni a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori

L'assicurazione è estesa ai danni cagionati a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.17 – Danni nell'ambito di esecuzione dei lavori

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti dall'esecuzione di lavori, anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico, nonché cagionati ai locali e alle cose mobili trovantisi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.18 – Interruzione o sospensione di attività di terzi

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.19 – Malattie professionali

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (RCO) è estesa, alle medesime condizioni di cui all' "Art 2.1 lett. b) – RCO", ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità.

Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia temporale dell'assicurazione.

La garanzia non è operante per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.

3.20 – Attività previste dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza)

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato e alla responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti cui siano stati attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D.lgs. n. 81/2008, anche nella loro qualità di committenti, con espressa rinuncia alla rivalsa da parte della Società. Agli effetti dell'anzidetta estensione, e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato.

3.21 – Responsabilità Civile Personale dei Prestatori di lavoro

La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente/Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui il Contraente si avvale, per danni involontariamente cagionati a Terzi ed a tutti i dipendenti, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell'Ente. Si intende altresì compresa la responsabilità civile personale dei componenti il Nucleo di Protezione Civile nello svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'appartenenza al Nucleo.

Agli effetti di tale estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente/Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p..

Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

Il Contraente accorda alla Società la facoltà di ispezione del rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente condizione.

Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta il limite di esposizione della Società per ciascun periodo assicurativo annuo.

3.22 – Responsabilità Civile Personale degli Amministratori e del Segretario

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei Consiglieri Comunali, Assessori, Sindaco e Segretario/Direttore generale nonché delle persone cui vengono legittimamente delegate – in nome e per conto dell'Assicurato – funzioni di rappresentanza, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.

3.23 – Danni da attività di rimozione veicoli

Relativamente al servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta o di rimozione attuata per ragioni di sicurezza della viabilità o, in ogni caso, di pubblico interesse, l'assicurazione è estesa ai danni cagionati a terzi a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada dei veicoli rimossi, nonché per i danni subiti dai menzionati veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree di sosta o deposito. Nel caso in cui il servizio sia stato appaltato a terzi, l'anzidetta estensione è prestata esclusivamente nell'interesse dell'Assicurato nella sua qualità di committente. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.24 – Privacy

A parziale deroga dell'art. 2.4 "Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni", si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge, anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da inosservanza della Legge sulla Privacy (D.lgs.196/2003, Regolamento UE 679/2016 e ss.mm.ii.). La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.25 – Servizio mense e punti ristoro

Relativamente all'esercizio di servizi di ristorazione, quali mense e affini, come pure per quanto riguarda la proprietà e/o l'esercizio di distributori automatici di cibi e bevande, l'assicurazione è estesa ai danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo periodo. Qualora i servizi di ristorazione siano appaltati a terzi, l'assicurazione è operante per la responsabilità derivante all'Assicurato quale committente.

3.26 - Strade

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà, esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, segnaletica stradale, cordoli protettivi e mezzi di protezione in genere, semafori e illuminazione pubblica, compresi itinerari turistici, vigilanza e pubblica sicurezza. Per quanto concerne i lavori di manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada anche ubicati fuori dai confini di pertinenza dell'Ente, ma di competenza dell'Ente medesimo, sia eseguiti dall'Assicurato che commissionati a Terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore.

3.27 – Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale o di cantiere, da difettoso funzionamento di impianti semaforici e di segnalazione in genere nonché da mancato o insufficiente servizio di vigilanza e pubblica sicurezza.

3.28 – Danni da scavo e reinterro

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, fino a 180 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla RC della committenza. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.29 – Danni ai veicoli in parcheggio

L'assicurazione è estesa ai danni ai veicoli di terzi e/o Dipendenti che si trovino in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.30 – Organizzazione di manifestazioni

L'assicurazione è estesa all'organizzazione, gestione e/o partecipazione di/a:

- a) convegni, seminari, riunioni, fiere, mostre ed esposizioni in genere;
- b) spettacoli, sagre, feste e manifestazioni in genere, esclusi comunque i rischi da circolazione di veicoli e navigazione di natanti a motore (soggetti agli obblighi assicurativi di cui alla Legge 990/69 e s.m.i.) e i danni derivanti dall'impiego di velivoli e aeromobili;

La garanzia è operante a condizione che la manifestazione venga organizzata in conformità alle disposizioni, se richieste, emanate dalle Autorità (licenze, permessi, autorizzazioni, etc.) e vale anche in favore delle associazioni, gruppi organizzati e singoli cittadini che prestano la loro collaborazione per lo svolgimento della stessa.

Si intende compreso in garanzia il rischio derivante:

1. dall'esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento delle manifestazioni organizzate, nonché il loro montaggio e smontaggio;
2. dallo smercio e somministrazione di cibi e bevande smerciate e vendute nel corso della manifestazione, esclusi comunque i danni dovuti a vizio originario dei prodotti. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nel corso della manifestazione, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Per dette estensioni, il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza. Relativamente alle manifestazioni sportive, non sono terzi tra loro gli atleti partecipanti.

3.31 – Attività socialmente utili e di volontariato

Relativamente all'organizzazione e alla gestione di attività assistenziali o di inserimento od integrazione in ambito sociale, scolastico o lavorativo, in favore di vari soggetti quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: minori con famiglie in condizione di disagio, anziani, cittadini stranieri, disoccupati, disabili, tossicodipendenti, nonché in relazione allo svolgimento di attività di pubblica utilità (come – a titolo meramente indicativo e non limitativo – manutenzione di aree verdi, piccole manutenzioni presso edifici scolastici, parchi gioco, sorveglianza presso edifici scolastici, spazi ricreativi, corsi, musei), ad opera di persone non dipendenti, l'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile direttamente derivante ai soggetti – singoli cittadini, famiglie, enti e/o associazioni – aderenti e/o partecipanti alle sopra nominate iniziative, compresi i soggetti assistiti, a condizione che tale adesione e/o partecipazione o – in ogni caso – tali iniziative, siano rilevabili dagli atti amministrativi del Contraente.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le prestazioni di carattere infermieristico e sanitario eventualmente prestate anche a domicilio, esclusa la responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi.

Premesso che l'Assicurato:

- favorisce l'inserimento sociale delle persone portatrici di handicap, ex carcerati presso Enti pubblici e ditte private e anche all'interno della propria struttura, attraverso progetti di attività riabilitativa, occupazionale e/o lavorativa;
- supporta l'attività di una rete di sostegno con il volontariato per progetti educativi individuali relativi a minori in difficoltà, quali accompagnamento presso scuole, strutture sportive e ludoteche, come pure di supporto all'interno di abitazione

- dei minori;
- gestisce e organizza centri di assistenza sociale e sperimentale per l'infanzia, con affidamento presso case private con ausilio e controllo di baby-sitter;
- gestisce l'assistenza agli anziani e diversamente abili presso case private con l'ausilio e sotto il controllo di volontari incaricati;

L'assicurazione vale per l'esercizio di tali attività effettuate dal personale incaricato compresi i danni cagionati alle cose trovatesi negli ambienti che per la loro caratteristica non possono essere rimosse.

In relazione agli inserimenti terapeutici presso aziende, società ed enti la garanzia comprende anche la responsabilità personale delle persone oggetto di tali inserimenti per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i dipendenti di società, aziende ed enti presso i quali prestano servizio.

È compresa la gestione di centri di accoglienza per extra-comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate.

3.32 – Danni da spargimento di liquidi e rigurgito di fognature

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da spargimento di liquidi e/o da rigurgito di fognature conseguenti o non conseguenti a rotture o guasti accidentali di tubazioni, condutture e/o depositi. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.33 – RC personale distaccato/comandato

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti/provocati da:

- a) dipendenti di società od Enti distaccati/comandati presso il Contraente/Assicurato;
- b) dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati/comandati presso altre società od Enti.

3.34 – Scuole, asili, corsi di istruzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'esercizio di scuole comunali e non, nidi di infanzia, scuole materne, centri ricreativi e colonie con annessi centri elioterapici, campeggi, centri estivi.

A titolo indicativo e non esaustivo, la garanzia comprende:

- corsi di studio sia scolastici che extrascolastici
- corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche
- corsi di addestramento e praticantato, ovunque svolti, anche all'estero
- centri per portatori di handicap ed affini
- attività di laboratorio in istituti scolastici e non
- gite, spostamenti fra sedi e/o succursali,
- piscine, impianti sportivi in ambito di attività scolastica e parascolastica
- attività di pre-postsuola, compresa la sosta temporanea degli alunni nei locali delle scuole, in attesa dell'inizio delle attività scolastiche e quella al termine delle stesse, in attesa dell'arrivo dello scuolabus o dell'inizio del servizio di piedibus;
- attività di nonno vigile;
- la preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande;
- la somministrazione di farmaci salvavita ai minori, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi;

La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali. È garantita la responsabilità civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali.

3.35 – Proprietà ed uso di cani – Gestione canili

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani.

3.36 – Raccolta e smaltimento di rifiuti

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, proprietà ed uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere, esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori; pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche o non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale.

3.37 – Danni da calamità naturali

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti, atti o omissioni che abbiano cagionato danni a terzi a seguito di terremoti, esondazioni, alluvioni, inondazioni, frane, slavine, valanghe e calamità naturali in genere. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.38 – Minori in affido

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi dai minori che l'Ente affida a nuclei familiari (ex L. 184/1984 e L. 149/2001 e s.m.1.), compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, subiti dai minori

medesimi.

La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile dei membri delle famiglie affidatarie.

3.39 – Ordigni residuati bellici

A parziale deroga dell'art. 2.4 “Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni”, per i danni che derivino dall'organizzazione e coordinamento delle attività, comunque gestite dalle competenti autorità, per il brillamento di eventuali ordigni residuati bellici, fermo restando l'esclusione dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.

3.40 – Terrorismo e Sabotaggio (non operante, garanzia attivabile)

A parziale deroga dell'art. 2.4 “Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni”, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a Terzi e/o prestatori di lavoro del cui operato si avvalga, in relazione ad atti di Terrorismo o Sabotaggio, come definiti in polizza.

A maggior chiarimento e/o integrazione di quanto previsto in atti, si precisa che la presente garanzia non opera per:

- danni conseguenti a rilascio o esposizione di agenti chimici o biologici/batteriologici di qualsiasi tipo;
- danni conseguenti ad attacchi elettronici/informatici, tra cui “computer hacking” o “computer virus”;
- multe, penalità, danni a carattere punitivo o esemplare, nonché qualsiasi danno aggiuntivo risultante dalla moltiplicazione di danni compensativi;
- danni connessi a turbamenti mentali, angoscia o shock qualora il soggetto reclamante non abbia riportato danni corporali.

Ai fini della presente garanzia, una pluralità di atti commessi per i medesimi fini nell'arco di 72 ore saranno considerati un unico sinistro.

La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nel capitolo 5 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.

4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

4.1 – Obblighi in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 1913 c.c., in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società per il tramite del Broker entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne è venuto a conoscenza.

L'avviso scritto del sinistro da parte dell'Assicurato alla Società per il tramite del Broker potrà avvenire in uno dei seguenti modi:

- a) denuncia cautelativa;
- b) denuncia passiva.

a) Denuncia cautelativa

Qualora dall'analisi delle informazioni e degli elementi raccolti non emergano responsabilità per l'accaduto a carico dell'Assicurato stesso:

1. il Contraente/Assicurato comunicherà al terzo di non avere alcuna responsabilità per l'accaduto e il nominativo di eventuali soggetti potenzialmente responsabili, verso i quali il terzo potrà rivolgere le proprie istanze risarcitorie;
2. contestualmente il Contraente/Assicurato invierà alla Società, a scopo cautelativo, tutta la documentazione del sinistro, compresa la lettera di reiezione spedita al terzo ed eventuale ulteriore documentazione che la Società dovesse richiedere.
3. la Società, qualora dovessero emergere nuovi elementi che possano far ricondurre ad una responsabilità a carico del Contraente/Assicurato, provvederà all'apertura del sinistro nei termini previsti dal successivo punto b).

b) Denuncia passiva

Il Contraente/Assicurato invierà la documentazione del sinistro alla Società, compreso l'eventuale verbale e/o le proprie considerazioni in merito all'accaduto ed alle responsabilità.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società per il tramite del Broker eventuali sinistri rientranti nella garanzia RCO di cui all'art. "2.1 - Oggetto dell'assicurazione lett. b)" solo ed esclusivamente:

1. in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
2. in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL in caso di surrogo ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modificazioni.

4.2 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali (opzione base)

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al 25% del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce per altro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali.

4.2 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali (opzione migliorativa)

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al 25% del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce per altro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze

ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali.

4.3 – Gestione recupero franchigie

La Società si impegna a liquidare al danneggiato o agli aventi causa l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, rimanendo in ogni caso impegnata a gestire il sinistro anche qualora l'ammontare ragionevolmente presumibile dello stesso non sia superiore all'importo della franchigia.

Ogni 12 (dodici) mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire al Contraente richiesta per il recupero delle franchigie comprensivo dell'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, del:

- a) numero del sinistro;
- b) data di denuncia del sinistro;
- c) data di liquidazione del sinistro;
- d) importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato;
- e) importo da recuperare nei confronti del Contraente.

Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 90 giorni dalla richiesta annuale.

Per tutti i sinistri risarciti in data successiva alla cessazione del contratto, la richiesta di rimborso verrà fatta contestualmente al risarcimento del sinistro, ed entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione il Contraente provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

4.4 – Rinuncia alla rivalsa

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 c.c., per le somme pagate a termini di polizza a titolo di risarcimento per danni a terzi, nei confronti degli Amministratori, del Segretario/Direttore generale, dei Dipendenti del Contraente, nonché di tutte le persone – fatta eccezione per gli appaltatori ed i loro dipendenti – che prestino la loro opera per conto del Contraente quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, volontari del Servizio Civile, collaboratori in forma coordinata e continuativa, partecipanti ad attività di volontariato e ad attività socialmente utili, borsisti, stagisti e tirocinanti, ove le menzionate persone siano responsabili del fatto dannoso.

5 - LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La Società, nei limiti dei massimali indicati nella Scheda di copertura, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Condizione particolare	Limite di indennizzo per Sinistro/Annuo (Euro)	Franchigia o minimo non indennizzabile per sinistro (Euro)	Scoperto (%)
Ogni e qualsiasi danno RCT (2.1)	I massimali di polizza	Franchigia frontale	-----
Ogni e qualsiasi danno RCO (2.1)	I massimali di polizza	-----	-----
Danno biologico nell'ambito RCO	I massimali di polizza	-----	-----
Danni da cedimento o franamento del terreno (3.1)	1.000.000,00	Franchigia frontale	-----
Danni a condutture e impianti sotterranei (3.5)	1.000.000,00	Franchigia frontale	-----
Danni a cose in consegna e custodia (3.6)	500.000,00	Franchigia frontale	-----
Danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 c.c. (3.7)	500.000,00	Franchigia frontale	-----
Danni a cose dei Dipendenti (3.8)	500.000,00	Franchigia frontale	-----
Danni a cose sollevate, caricate o scaricate (3.9)	500.000,00	Franchigia frontale	-----
Danni a mezzi sotto carico e scarico (3.10)	500.000,00	Franchigia frontale	-----
Danni da furto (3.11)	500.000,00	Franchigia frontale	-----
Danni da incendio (3.12)	1.000.000,00 (in eccesso ad eventuale clausola Ricorso Terzi polizza Incendio)	Franchigia frontale	-----
Danni da inquinamento accidentale (3.15)	1.000.000,00 2.500.000,00 (opzione migliorativa)	Franchigia frontale	-----

Danni a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono lavori (3.16)	1.000.000,00	Franchigia frontale	-----
Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori (3.17)	1.000.000,00	Franchigia frontale	-----
Interruzione o sospensione di attività di terzi (3.18)	1.000.000,00	Franchigia frontale	-----
Danni da attività di rimozione veicoli (3.23)	500.000,00	Franchigia frontale	-----
Privacy (3.24)	250.000,00	Franchigia frontale	-----
Danni da scavo e reinterro (3.28)	500.000,00	Franchigia frontale	-----
Danni ai veicoli in parcheggio (3.29)	500.000,00	Franchigia frontale	-----
Danni da randagismo	1.000.000,00	Franchigia frontale	-----
Danni da spargimento di liquidi e rigurgito di fognature (3.32):			
a) conseguenti a guasti o rotture accidentali di tubazioni, condutture o depositi	1.000.000,00	Franchigia frontale	-----
b) <u>non</u> conseguenti a guasti o rotture accidentali di tubazioni, condutture o depositi	500.000,00	5.000,00	10
Danni da calamità naturali (3.37)	2.500.000,00 5.000.000,00 (opzione migliorativa)	Franchigia frontale	-----
Terrorismo e Sabotaggio (3.40) <u>(non operante, garanzia attivabile)</u>	1.000.000,00	5.000,00	10

6 - CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 c.c., le Parti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti del Capitolato:

- 1.3 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio;
- 1.4 Durata del contratto;
- 1.5 Recesso in caso di sinistro;
- 1.7 Assicurazioni presso diversi assicuratori;
- 1.10 Foro competente;
- 1.12 Clausola broker;
- 1.15 Tracciabilità dei flussi finanziari;
- 4.1 Obblighi in caso di sinistro.

La Società

Il Contraente

SCHEDA DI COPERTURA
(costituente parte integrante del presente capitolato)

Contraente/Assicurato	Comune di Busto Garolfo Piazza Armando Diaz, 2 20020 Busto Garolfo (MI) P.I. 00873100150 C.F. 00873100150
Rischio assicurato	Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori di lavoro (RCO)
Data di decorrenza	Ore 24.00 del 31/07/2026
Data di scadenza	Ore 24.00 del 31/07/2028
Frazionamento	Annuale
Rate intermedie	Il 31/07 di ogni annualità
Massimale RCT (Euro)	15.000.000,00 per sinistro ed in aggregato annuo 25.000.000,00 per sinistro ed in aggregato annuo (opzione migliorativa 1) 30.000.000,00 per sinistro ed in aggregato annuo (opzione migliorativa 2)
Massimale RCO (Euro)	15.000.000,00 per sinistro ed in aggregato annuo 25.000.000,00 per sinistro ed in aggregato annuo (opzione migliorativa 1) 30.000.000,00 per sinistro ed in aggregato annuo (opzione migliorativa 2)
Franchigia frontale (Euro)	500,00 250,00 (opzione migliorativa 1) 0,00 (opzione migliorativa 2)
Regolazione del premio (art. 1.16)	1.16b – Premio flat

Calcolo del premio

Il premio annuo lordo dovuto per l'assicurazione NON è soggetto a regolazione del premio.

Retribuzioni annue lorde (Euro)	Abitanti	Premio annuo lordo (Euro)
2.146.053,73	14.133	_____

La Società

Il Contraente

Comune di Busto Garolfo

Piazza Armando Diaz, 2
20038 Busto Garolfo (MI)

P.I. 00873100150 C.F. 00873100150

Scheda di offerta tecnica

Gara per l'affidamento dei servizi assicurativi

“Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro (RCT/RCO)”

Dichiarazione da inserire nella Busta Telematica B – Offerta tecnica

Decorrenza ore 24.00 del 31/07/2026

Scadenza ore 24.00 del 31/07/2028

**SCHEMA DI OFFERTA TECNICA
POLIZZA RCT/O**

Il sottoscritto _____ C.F. _____
nato a _____ il _____
nella sua qualità di _____
della Società _____
con sede in _____ via _____
codice fiscale _____ partita iva _____
PEC _____ telefono _____
per conto della quale agisce,

DICHIARA

la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere il rischio **“Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro (RCT/RCO)”** alle seguenti condizioni:

1. Art. 1.3 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio – inserimento clausola – max 5 punti

<p style="text-align: center;">Inserimento clausola: “Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell’atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, o altra unità operativa economico-finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell’atto vengano comunicati per iscritto alla Società entro il termine di mora sopra indicato.”</p>	<input type="checkbox"/> Non inserimento clausola	0 punti
	<input type="checkbox"/> Inserimento clausola	5 punti

2. Art. 1.4 – Durata del contratto – rinuncia alla facoltà di recesso– max 5 punti

<p style="text-align: center;">Premesso che nel Capitolato di Polizza è prevista la facoltà per la Società di rescindere il contratto ad ogni scadenza annua, è facoltà del Concorrente rinunciare alla suddetta facoltà</p>	<input type="checkbox"/> Facoltà di recesso	0 punti
	<input type="checkbox"/> Rinuncia alla facoltà di recesso	5 punti

3. Art. 1.5 – Recesso in caso di sinistro – rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro – max 5 punti

<p style="text-align: center;">Premesso che nel Capitolato di Polizza è prevista la facoltà per la Società di recedere dal</p>	<input type="checkbox"/> Facoltà di recesso per sinistro	0 punti
--	--	---------

contratto in caso di sinistro, è facoltà del Concorrente rinunciare alla suddetta facoltà	<input type="checkbox"/> Rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro	5 punti
---	--	---------

4. Art. 3.40 – Terrorismo e Sabotaggio – attivazione garanzia – max 5 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza la garanzia non è operante, è facoltà del Concorrente attivarla	<input type="checkbox"/> Garanzia non operante	0 punti
	<input type="checkbox"/> Garanzia operante	5 punti

5. Art. 4.2 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali – abrogazione dell'inciso – max 5 punti

Abrogazione dell'inciso “fino a quando ne ha interesse”: “La Società assume la gestione delle vertenze [...]”	<input type="checkbox"/> Non abrogazione inciso	0 punti
	<input type="checkbox"/> Abrogazione inciso	5 punti

6. Sezione 5 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti – incremento sottolimiti Condizioni Particolari – max 5 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza per le seguenti C.P. è previsto un sottolimito di risarcimento, è facoltà del Concorrente proporre l'incremento:	0 punti per C.P.	2,5 punti per C.P.
Danni da inquinamento accidentale (3.15)	<input type="checkbox"/> € 1.000.000,00	<input type="checkbox"/> € 2.500.000,00
Danni da calamità naturali (3.37)	<input type="checkbox"/> € 2.500.000,00	<input type="checkbox"/> € 5.000.000,00

7. Scheda di copertura – decremento franchigia frontale – max 20 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza è prevista una franchigia frontale di € 500,00, è facoltà del Concorrente proporre il decremento	<input type="checkbox"/> Franchigia frontale di € 500,00	0 punti
	<input type="checkbox"/> Franchigia frontale di € 250,00	10 punti
	<input type="checkbox"/> Franchigia frontale di € 0,00	20 punti

8. Scheda di copertura – incremento massimale RCT – max 10 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza è previsto un massimale RCT per sinistro/anno pari a € 15.000.000,00, è facoltà del Concorrente incrementarlo	<input type="checkbox"/> Massimale RCT di € 15.000.000,00	0 punti
	<input type="checkbox"/> Massimale RCT di € 20.000.000,00	5 punti
	<input type="checkbox"/> Massimale RCT di € 30.000.000,00	10 punti

9. Scheda di copertura – incremento massimale RCO – max 10 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza è previsto un massimale RCO per sinistro/anno pari a € 15.000.000,00, è facoltà del Concorrente incrementarlo	<input type="checkbox"/> Massimale RCO di € 15.000.000,00	0 punti
	<input type="checkbox"/> Massimale RCO di € 20.000.000,00	5 punti
	<input type="checkbox"/> Massimale RCO di € 30.000.000,00	10 punti

_____, li _____

Firmato digitalmente

Comune di Busto Garolfo

Piazza Armando Diaz, 2
20020 Busto Garolfo (MI)

P.I. 00873100150 C.F. 00873100150

Scheda di offerta economica

Gara per l'affidamento dei servizi assicurativi

“Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro (RCT/RCO)”

Dichiarazione da inserire nella Busta Telematica C – Offerta economica

Decorrenza ore 24.00 del 31/07/2026

Scadenza ore 24.00 del 31/07/2028

**SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
POLIZZA RCT/O**

Il sottoscritto _____ C.F. _____
nato a _____ il _____
nella sua qualità di _____
della Società _____
con sede in _____ via _____
codice fiscale _____ partita iva _____
PEC _____ telefono _____
per conto della quale agisce,

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

PREZZO (PE)

Fermo restando il valore a base d'asta che non può essere superato, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori

Premio lordo intera durata (31/07/2026 – 31/07/2028) a base d'asta	Premio lordo intera durata offerto dal concorrente
€ 80.000,00	€ _____ in cifre € _____ in lettere
Eventuali coassicuratrici/mandanti: 1. _____ 2. _____	Quote assicuratrici/mandanti: 1. _____ % 2. _____ %

CALCOLO DEL PREMIO
(compilare in ogni sua parte)

Retribuzioni annue lorde totali (Euro)	Abitanti
2.146.053,73	14.133

Il premio annuo lordo dovuto per l'assicurazione NON è soggetto a regolazione del premio.

Totale premio lordo annuo	€ _____
Totale premio lordo intera durata (31/07/2026 – 31/07/2028) (*)	€ _____

(*) Il premio lordo da considerare ai fini dell'offerta economica è quello indicato in **ROSSO, da riportare nella tabella **PREZZO (PE)** a pagina 2. Gli altri importi sono richiesti ai soli fini della scomposizione del premio annuo.**

In caso di discordanza tra il premio lordo intera durata offerto dal concorrente e valido per l'attribuzione del punteggio economico e i valori indicati nella tabella del calcolo del premio, prevarrà sempre il premio lordo intera durata offerto dal concorrente. I valori nella tabella del calcolo del premio saranno conseguentemente ricalcolati in funzione del premio lordo intera durata offerto.

Il concorrente

DICHIARA INOLTRE

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, sopra indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a € _____;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

Il concorrente, infine,

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola;
- non è ammessa offerta superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;
- in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevalgono i valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante;
- in caso di aggiudicazione dell'appalto la gestione del contratto verrà affidata dalla Società all'Agenzia _____.

_____, li _____

Firmato digitalmente

Numero	Stato	Data	Liquidato	Riservato
51058	Senza Seguito	02/09/2023	0	0
51015	Liquidato	04/09/2023	400	0
51084	Senza Seguito	29/09/2023	0	0
51072	Senza Seguito	14/11/2023	0	0
51080	Liquidato	02/12/2023	1.116	0
51022	Senza Seguito	09/02/2024	0	0
51045	Liquidato	10/02/2024	260	0
51033	Liquidato	27/02/2024	80	0
51043	Liquidato	06/03/2024	200	0
51064	Liquidato	20/04/2024	300	0
51065	Riservato	22/04/2024	0	1.550
51085	Senza Seguito	09/06/2024	0	0
51114	Liquidato	05/09/2024	268	0
51137	Senza Seguito	02/11/2024	0	0
51125	Senza Seguito	03/11/2024	0	0
51136	Senza Seguito	14/11/2024	0	0
51135	Liquidato	18/11/2024	150	0
51001	Riservato	11/12/2024	0	1.000
51140	Senza Seguito	21/12/2024	0	0
51018	Senza Seguito	13/03/2025	0	0
51026	Liquidato	14/03/2025	150	0
51035	Liquidato	07/05/2025	275	0
51037	Liquidato	20/05/2025	1.000	0
51034	Liquidato	20/05/2025	288	0
51040	Liquidato	22/05/2025	700	0
51052	Senza Seguito	11/07/2025	0	0
51070	Riservato	30/08/2025	0	1.001
51076	Riservato	04/09/2025	0	1.501
51003	Liquidato	18/11/2025	200	0
51091	Liquidato	21/11/2025	900	0
51020	Liquidato	26/12/2025	1.043	0
51041	Riservato	28/12/2025	0	401
51018	Riservato	18/01/2026	0	301
51045	Riservato	23/02/2026	0	251

Comune di Busto Garolfo

Piazza Armando Diaz, 2
20020 Busto Garolfo (MI)

P.I. 00873100150 C.F. 00873100150



Capitolato speciale di Polizza “Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e garanzie accessorie amministrata a Libro matricola”

Decorrenza ore 24.00 del 31/07/2026

Scadenza ore 24.00 del 31/07/2028

Frazionamento: Annuale

C.I.G.: _____

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Accessori

- a) **di serie:** gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.
- b) **non di serie:** gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice o da altra ditta specializzata, contestualmente o successivamente all'acquisto, su richiesta e dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
- c) **fonoaudiovisivi:** apparecchi radio, radiotelefoni, lettori cd e dvd, registratori, televisori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature similari, stabilmente fissati al veicolo.

Amministrazione

L'Ente contraente.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è coperto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Attestazione sullo stato del rischio

Il documento che viene rilasciato dalla Società almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente.

Beneficiario

L'Assicurato, gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate.

Broker

Il mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto.

Centrale Operativa

La struttura in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni previste in polizza.

Classe di conversione universale o CU

La classe di merito di riferimento per tutte le Compagnie di Assicurazione che, in base alla vigente normativa, è assegnata al contratto RCA relativamente ai veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio, correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.

Codice delle Assicurazioni

Il Codice delle Assicurazioni Private di cui al D.lgs. 209 del 7 settembre 2005 e ss.mm.ii.

Conducente

La persona fisica alla guida del veicolo.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Danno parziale

Il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Danno totale

Il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Degrado

Il deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

Dipendente

Ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia

Somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.

Furto

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 c.p.).

Incendio

La combustione, con sviluppo di fiamma, che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente

Qualsiasi evento accidentale, connesso con la circolazione stradale, quale collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada, che provochi al veicolo assicurato danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato oppure ne consenta la marcia, ma in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato o con il rischio di aggravamento del danno subito.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimale/Somma assicurata

L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società.

Parti

Il Contraente/Assicurato e la Società.

Polizza/Capitolato

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Proprietario

L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 c.p.).

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scheda di copertura

La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.

Scoperto

Parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

L'Impresa di Assicurazione nonché le Coassicuratrici.

Tariffa

La tariffa della Società, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto.

Valore commerciale

Il valore di mercato esclusa ogni attribuzione di valore storico o d'epoca.

Veicolo

Ciascuno dei veicoli assicurati indicati nel Libro Matricola alla data di effetto dell'assicurazione o incluso successivamente nel periodo di validità della medesima.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE

Gli Assicuratori non saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto qualora tale copertura, pagamento o indennizzo possa esporre gli Assicuratori a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite o da Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Giappone, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Rimane fermo il diritto della Società di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'art. 1897 c.c., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato art. 1897 c.c..

1.3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio (opzione base)

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 90 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

La Società e/o l'Agenzia della Società sono comunque tenute a prevedere la messa in copertura dell'assicurazione dei veicoli, anche in pendenza del pagamento del premio, entro il 15° giorno successivo alla data di decorrenza della polizza e delle scadenze annuali o di frazionamento successive.

Contemporaneamente la Società deve dare segnalazione dell'avvenuta messa in copertura dell'assicurazione all'archivio dei veicoli immatricolati e assicurati istituito presso gli Organi competenti.

La Società si impegna inoltre a consegnare al Contraente l'apposito certificato di assicurazione entro e non oltre tre giorni antecedenti la decorrenza dell'assicurazione. La Società avrà facoltà di posticipare la consegna del certificato di assicurazione sino alla data dell'effettivo pagamento del premio dovuto a fronte del rilascio di un documento provvisorio equipollente (ossia dichiarazione rilasciata dalla Società attestante l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, trasmessa in via telematica, ai sensi del 2° comma dell'art. 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008) avente validità fino alla data dell'effettivo pagamento e comunque non oltre le ore 24 del termine di mora di 90 giorni.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente al Broker ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

1.3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio (opzione migliorativa)

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 90 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

La Società e/o l'Agenzia della Società sono comunque tenute a prevedere la messa in copertura dell'assicurazione dei veicoli, anche in pendenza del pagamento del premio, entro il 15° giorno successivo alla data di decorrenza della polizza e delle scadenze annuali o di frazionamento successive.

Contemporaneamente la Società deve dare segnalazione dell'avvenuta messa in copertura dell'assicurazione all'archivio dei veicoli immatricolati e assicurati istituito presso gli Organi competenti.

La Società si impegna inoltre a consegnare al Contraente l'apposito certificato di assicurazione entro e non oltre tre giorni antecedenti la decorrenza dell'assicurazione. La Società avrà facoltà di posticipare la consegna del certificato di assicurazione sino alla data dell'effettivo pagamento del premio dovuto a fronte del rilascio di un documento provvisorio equipollente (ossia dichiarazione rilasciata dalla Società attestante l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, trasmessa in via telematica, ai sensi del 2° comma dell'art. 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008) avente validità fino alla data dell'effettivo pagamento e comunque non oltre le ore 24 del termine di mora di 90 giorni.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente al Broker ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, o altra unità operativa economico-finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società entro il termine di mora sopra indicato.

1.4 - Durata del contratto (opzione base)

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di Copertura e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Nel caso di contratto di durata poliennale, si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

Il Contraente ha la facoltà altresì di richiedere il rinnovo del contratto, per un'ulteriore annualità, con preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza salvo in caso di recesso per sinistro.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società si impegna inoltre a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

1.4 - Durata del contratto (opzione migliorativa)

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di Copertura e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Nel caso di contratto di durata poliennale, si conviene che il Contraente ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla Società almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

Il Contraente ha la facoltà altresì di richiedere il rinnovo del contratto, per un'ulteriore annualità, con preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza salvo in caso di recesso per sinistro.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società si impegna inoltre a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

1.5 - Recesso in caso di sinistro

Le Parti rinunciano alla facoltà di recesso per sinistro.

1.6 - Coassicurazione e delega

In caso di coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 c.c., ciascuna Società Coassicuratrice risponderà della quota di rischio assunta. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici; la firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

1.7 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a

tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato ai sensi dell'art. 1910 c.c..

In caso di sinistro non coperto o in mancanza di operatività per qualsiasi motivo delle coesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

1.8 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, fax, e-mail e/o PEC indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

1.9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono le norme di legge.

1.10 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto, è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

1.11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.12 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono ad ANTEA S.r.l. con sede a Saronno in via A. Volta n. 8 il ruolo di cui al D.lgs. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- a) che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- b) di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- c) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 c.c.. La Società delegataria o ogni eventuale Società Coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D.lgs. 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- d) che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il Broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile ripilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- e) che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. "1.3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio";
- f) che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Società nella misura del 6,00% del premio imponibile. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- g) che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3, del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;
- h) il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del Broker al RUI, istituito presso l'IVASS con provvedimento n° 5 del 16 ottobre 2006.

1.13 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati, con indicazione del nominativo della controparte;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (con indicazione della motivazione);
- e) sinistri senza seguito;

f) sinistri relativamente ai quali la Società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

1.14 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

1.15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), il Contraente, la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'art. 3, commi 8 e 9.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e ss. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. Il Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

1.16 - Regolazione e conguaglio del premio

Il premio è anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nella Scheda di Copertura; lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, la Società provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

1.17 - Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione.

Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.18 - Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, sarà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, in conformità al Codice delle Assicurazioni, assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi – compresi i passeggeri trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è stato effettuato il trasporto – dalla circolazione dei veicoli a motore descritti nel Libro Matricola alla data di effetto dell'assicurazione o inclusi successivamente nel periodo di validità della stessa.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione e/o stazionamento dei veicoli in aree private.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.

La Società, inoltre, sulla base dell'art. 2.3 "Condizioni Particolari", assicura i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Particolari.

L'assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne è trainato.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile:

- a) per i sinistri che avvenissero all'interno di depositi, autorimesse o officine;
- b) quando la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con numero di telaio, per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione;
- c) per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- d) per i danni alle cose di proprietà dei terzi trasportati, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
- e) per i danni causati ai trasportati nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero mentre sostano a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo stesso;
- f) per i danni subiti dai dipendenti del Contraente caricati all'esterno dell'abitacolo per motivi di servizio;
- g) per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo. Si intendono compresi i danni causati dalla circolazione di veicoli con lama spartineve anche in aree private come da regolare autorizzazione documentata.

2.2 - Amministrazione del contratto con Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurarsi inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente ovvero allo stesso locati in leasing o, se non intestati al P.R.A. a nome del Contraente, in uso allo stesso per l'esercizio delle sue attività istituzionali. Per i veicoli inclusi in garanzia o sostituiti nel corso della durata contrattuale, il premio sarà determinato con riferimento alla tariffa ed alla normativa in base alle quali è stato stipulato il contratto.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse in qualsiasi momento e – salvo il caso di risoluzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'art. 122, comma 3, del Codice delle Assicurazioni – dovranno essere accompagnate dalla restituzione alla Società dei relativi certificati di assicurazione e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni di veicoli la garanzia prende effetto o cessa dalle ore 24.00 del giorno risultante dalla comunicazione scritta del Contraente recante la richiesta di inclusione e/o esclusione, purché non antecedente alla data di invio della comunicazione medesima, salva la facoltà della Società stessa di anticipare l'ora di decorrenza dell'assicurazione se ed in quanto ciò sia compatibile con il termine di ricevimento della richiesta.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli in caso di alienazione, demolizione, distruzione ed esportazione definitiva. In caso di sostituzione di veicoli per i quali l'assicurazione RCA sia stipulata nella forma bonus/malus o equivalente, il Contraente potrà usufruire della classe di merito del veicolo sostituito sempreché:

- a) l'esclusione e l'inclusione avvengano contestualmente;
- b) il veicolo da includere e quello da sostituire appartengano allo stesso settore tariffario.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio.

Se il Contraente non provvede al pagamento della regolazione del premio richiesto dalla Società, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente medesimo e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, totale o parziale, per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce. Per i sinistri riguardanti le garanzie Auto Rischi Diversi, il mancato pagamento della regolazione premio nei termini previsti dal contratto, determina la sospensione delle medesime garanzie – ai sensi dell'art. 1901 c.c. – limitatamente ai veicoli cui si riferisce la regolazione premio.

2.3 - Condizioni particolari

Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate, inoltre, per le seguenti condizioni particolari:

- a) La Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti dell'Ente o Società proprietari o locatari o del Conducente del veicolo assicurato:
 1. nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto non è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
 2. se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
 3. se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al presente o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto dal punto 2. la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.
 4. Se il conducente, munito di patente di guida, non è ancora in possesso della c.d. "patente di servizio", oppure se, in qualità di dipendente di altro Ente, presta ausilio temporaneo allo svolgimento di particolari servizi.
- b) La Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti del solo Ente o Società proprietari del veicolo assicurato:
 1. se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
 2. dolo del conducente;
 3. nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del Codice della Strada, relativo regolamento e successive modifiche.
La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'Ente o la Società proprietari o locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.
- c) La Società garantisce l'Assicurato ed il Conducente per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo contrattualmente identificato per danni a terzi provocati da trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia è inoltre estesa a favore dei trasportati, per la responsabilità civile loro derivante, per danni provocati a terzi in occasione di circolazione del veicolo stesso. I massimali di esposizione per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA.
- d) La Società assicura i danni arrecati a terzi, trasportati e non, dalla circolazione, purché avvenuta all'insaputa dell'assicurato, dei veicoli assicurati condotti da minori o da persone soggette a tutela, per le quali ne derivi responsabilità a carico dell'assicurato ai sensi dell'art. 2048 c.c..
- e) L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico, da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, con esclusione dei danni arrecati alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
- f) Ad integrazione della copertura RC relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento, qualora il medesimo non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, da parte delle sostanze sopra indicate.
La presente estensione di garanzia non vale:
 1. per i danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
 2. per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento o svuotamento dei serbatoi di carburante del veicolo assicurato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
 3. se i terzi danneggiati non rientrano tra i soggetti considerati tali, nei confronti del Contraente, dalla legge;
 4. per i danni subiti da persone in rapporto di dipendenza con il Contraente, se tali danni siano occorsi durante le prestazioni di lavoro e/o servizio.
- g) Per gli autobus adibiti a trasporto con percorso limitato, la garanzia deve essere operante anche quando effettuano occasionali trasporti e/o percorsi diversi da quanto indicato nel libretto di circolazione.
- h) Per i trasportati costretti su sedia a rotelle, la garanzia vale anche durante le operazioni di salita e discesa, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

2.4 - Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni

L'assicurazione non è operante nel caso di:

- a) autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi di legge;
- b) veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;

- c) veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- d) veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
- e) partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali.

2.5 - Formula tariffaria

In relazione alla tipologia dei veicoli assicurati, l'assicurazione è stipulata secondo le Formule tariffarie di seguito indicate:

- a) Bonus/Malus – per autovetture, autopromiscui, motocicli e ciclomotori
L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di osservazione della sinistrosità. Si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
- b) Tariffa Fissa senza franchigia, con applicazione del pejus ove previsto – per gli altri veicoli
L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria – riguardo ai veicoli destinati al trasporto di cose, esclusi i carrelli, ai veicoli per usi speciali e per trasporti specifici – prevede aumenti del premio in misura del 15% o del 25% se nel periodo di osservazione vengono pagati rispettivamente due sinistri nel primo caso e tre o più sinistri nel secondo caso. I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.
- c) Potenza fiscale e destinazione d'uso – per natanti

2.6 - Periodi di osservazione della sinistrosità

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle singole tariffe, devono considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:

- a) primo periodo: il periodo di osservazione inizia dal giorno di decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa;
- b) periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

2.7 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco e Svizzera. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) alla stipulazione dell'assicurazione e ad ogni scadenza di rata successiva, a semplice richiesta del Contraente.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, comma 2, c.c., la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24.00 del 30 giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessa di avere validità, o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta verde, il Contraente è obbligato a fame immediata restituzione all'Impresa. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

2.8 - Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5, D.L. 857/1976, convertito con modificazioni nella L. 39/1977 (c.d. Modulo Blu) ovvero mediante comunicazione sostitutiva dello stesso e deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro ovvero nell'invio di documentazione o di atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, nei limiti in cui avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

2.9 - Gestione delle vertenze

Nei casi in cui sia inapplicabile la procedura di Risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, la Società assume, a nome dell'Assicurato e fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando – ove occorra – legali o tecnici. La Società si impegna, comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.

Ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati con il suo preventivo benessere e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

2.10 - Attestazione dello stato del rischio

Almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società rilascia su richiesta del Contraente per via telematica l'attestazione sullo stato del rischio, contenente tutte le informazioni previste al riguardo dalla Legge e dal Regolamento, fatte salve diverse modalità concordate tra le Parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza, così come disposto dal Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e ss.mm.ii..

Nel caso di coassicurazione, se ed in quanto consentita, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Società delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- a) sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- b) contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- c) contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;
- d) contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatte salve le eccezioni previste dalla specifica normativa vigente;
- e) cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato.

In caso di furto del veicolo senza ritrovamento, la Società è tenuta a rilasciare per via telematica, su richiesta del Contraente ed entro 15 giorni, l'attestazione sullo stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa; se al momento del furto il periodo di osservazione risulta concluso è riconosciuta la classe di merito di conversione universale (CU) che sarebbe stata assegnata alla scadenza.

All'atto della stipula di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa, la Società acquisisce direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio.

È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del Codice delle Assicurazioni.

In tal caso, la Società consegna per via telematica entro 15 giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.

2.11 - Caso fortuito (non operante, garanzia attivabile)

La garanzia RCA è valida ed operante nei confronti dei terzi trasportati sul Veicolo assicurato anche in caso di Sinistro accaduto esclusivamente a seguito di caso fortuito.

Per caso fortuito si intende qualunque fattore impreveduto e imprevedibile che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo umano, rende inevitabile il verificarsi dell'evento, ponendosi come unica causa efficiente di esso.

2.12 - Veicoli Polizia Municipale

La Responsabilità Civile Auto è valida anche se i veicoli assicurati sono condotti da agenti della Polizia Locale dell'Ente Contraente, muniti di patente di guida, non ancora in possesso della c.d. "patente di servizio", oppure provenienti da altri Enti - quale ausilio allo svolgimento temporaneo di particolari servizi.

3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RISCHI DIVERSI

3.1 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale negli stessi Stati convenuti per l'assicurazione R.C.A..

3.2 - Denuncia dei sinistri

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso scritto di sinistro alla Società entro 15 giorni da quando l'Ufficio Assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data dell'evento, le cause, le modalità che lo hanno determinato e le relative conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni, l'entità del danno.

Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Socio-Politici, il Contraente e/o l'Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 c.c..

La Società si riserva la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo o del natante danneggiato nonché di sostituire in tutto od in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate invece di risarcire l'ammontare del danno, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo o del natante dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

In caso di sinistro causato da un danno totale ovvero nel caso la Società intenda subentrare nella proprietà, il pagamento dell'indennizzo è subordinato al rilascio, da parte del Contraente e/o Assicurato e/o intestatario del mezzo, della procura a vendere relativa al veicolo o al natante.

3.3 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti - Pagamento dell'indennizzo

La liquidazione del danno ha luogo a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del sinistro, mediante accordo fra le parti, ovvero – quando una di queste lo richieda – mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione ed è effettuato dopo che l'Assicurato abbia prodotto la documentazione richiesta.

Qualora il recupero del veicolo o del natante rubato avvenga prima dell'indennizzo, la Società risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo o dal natante stesso in conseguenza del furto.

Se invece la Società ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo o il natante passa di proprietà alla Società stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo.

Qualora la Società rimanga proprietaria del veicolo o del natante, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo o del natante stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità. Ove la Società abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del veicolo o del natante recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la Società e il Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo o dal natante.

3.4 - Applicazione valore a nuovo (deroga art. 1907 c.c.) (opzione base)

Limitatamente ai danni parziali, il degrado è applicato esclusivamente ai pezzi di ricambio e ai materiali d'uso. A parziale deroga di quanto sopra e limitatamente ai primi 12 mesi dalla data di immatricolazione del mezzo, la Società risarcisce i danni totali e parziali senza considerare alcun degrado subito del mezzo e dalle componenti che lo costituiscono.

3.4 - Applicazione valore a nuovo (deroga art. 1907 c.c.) (opzione migliorativa)

Limitatamente ai danni parziali, il degrado è applicato esclusivamente ai pezzi di ricambio e ai materiali d'uso. A parziale deroga di quanto sopra e limitatamente ai primi 24 mesi dalla data di immatricolazione del mezzo, la Società risarcisce i danni totali e parziali senza considerare alcun degrado subito del mezzo e dalle componenti che lo costituiscono.

3.5 - Valore del veicolo

Il calcolo del valore del veicolo, ai fini dell'eventuale risarcimento, terrà conto:

- a) delle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installata o validamente fissate;
- b) degli accessori di serie;
- c) degli accessori non di serie, purché permanentemente installati sul veicolo, nei limiti delle somme convenute.

3.6 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di danno parziale la Società risponde dei danni subiti dal mezzo tenendo conto del degrado di uso, salvo quanto disposto dall'art. 3.4 "Applicazione valore a nuovo", e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile, salvo il caso in cui il valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 15%. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del mezzo al momento del

sinistro.

In caso di danno totale la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base a quanto riportato su Eurotax Giallo o, in mancanza, da altra pubblicazione simile, con l'eccezione di quanto riportato al precedente art. 3.4 "Applicazione valore a nuovo".

L'imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente quando l'Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

3.7 - Esclusioni

L'Assicurazione non copre i danni:

- a) causati da bruciature non seguite da incendio;
- b) agli impianti elettrici, dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- c) derivanti da atti di guerra, occupazioni militari, insurrezioni, invasioni e calamità naturali;
- d) determinati o agevolati da dolo del Contraente, delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge, delle persone da lui incaricate della sorveglianza del veicolo, delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
- e) verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) indiretti come deprezzamento e privazione dell'uso del veicolo qualunque ne sia la causa;
- g) preesistenti al sinistro denunciato;
- h) conseguenti a partecipazione a gare, competizioni e relative prove, oppure ad attività illecite;
- i) limitatamente alla garanzia Furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.

3.8 - Colpa grave

La Società è obbligata anche per i sinistri derivanti da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo assicurato.

3.9 - Rinvio

Per quanto non espressamente regolato dalle condizioni della presente sezione valgono, in quanto applicabili, quelle della precedente sezione.

3.10 - GARANZIA INCENDIO

La Società risponde, fino alla concorrenza della somma indicata in polizza, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato da incendio (combustione con sviluppo di fiamma), scoppio o esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione, azione del fulmine.

3.11 - GARANZIA FURTO

La Società risponde, fino alla concorrenza della somma indicata in polizza, della perdita del veicolo assicurato o di sue parti in conseguenza di furto o rapina, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati. Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina.

3.12 - EVENTI SOCIO-POLITICI E ATMOSFERICI

La Società risponde, fino alla concorrenza della somma indicata in polizza, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- a) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo, sabotaggio;
 - b) trombe d'aria, tempeste, uragani, cicloni, tifoni, esplosioni naturali, caduta di neve, ghiaccio, grandine, pietre, inondazioni, allagamenti, alluvioni, mareggiate, terremoti, frane e smottamenti;
 - c) caduta di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi.
- La garanzia è prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nel capitolo 4 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.13 - GARANZIA KASKO

3.13.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società risponde, fino alla concorrenza della somma indicata in polizza, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita di strada, per effetto della circolazione, sia su area pubblica sia su area privata, anche nel caso in cui i detti eventi e i danni conseguenti siano derivati da colpa grave del Contraente/Assicurato o del conducente.

La garanzia è prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nel capitolo 4 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.13.2 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a ruote, cerchioni, pneumatici e camere d'aria, salvo se verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza;
- b) conseguente a traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano.

L'assicurazione non è inoltre operante:

- c) se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare abilitazione alla guida;
- d) se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti.

3.13.3 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, in caso di sinistro e ferma l'esclusione dei danni causati con dolo, rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante – ai sensi dell'art. 1916 c.c. – nei confronti del conducente per le somme pagate, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente.

3.14 - GARANZIE AGGIUNTIVE

3.14.1 - Ricorso terzi

La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato che impegni la responsabilità del Contraente/Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti (a persone, cose e animali) cagionati a terzi.

La garanzia è prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nel capitolo 4 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, con il sottolimito del 10% del massimale stabilito, compreso e non in eccedenza al massimale medesimo.

La garanzia non comprende invece i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società ha la facoltà di assumere la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato, designando – ove occorra – legali o tecnici. Relativamente alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 c.c..

3.14.2 - Danni causati dal trasporto di vittime della strada

Nel caso di trasporto con il veicolo assicurato di persone vittime di incidenti stradali, la Società indennizza i danni che ne

derivano agli interni del veicolo, nei limiti stabiliti nel capitolo 4 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

3.14.3 - Dissequestro del veicolo

La Società assiste a proprie spese l'Assicurato, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, al fine della restituzione dell'automezzo garantito sottoposto a fermo o sequestro da parte dell'Autorità in conseguenza di qualsiasi sinistro che rientri nelle garanzie prestate dalla polizza. La garanzia è prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nel capitolo 4 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.

3.14.4 - Rottura cristalli

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire o riparare i cristalli del veicolo assicurato (parabrezza, lunotto, tettuccio e vetri laterali) a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

La garanzia non comprende:

- a) rigature e segnature;
- b) i danni causati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli.

Nella riparazione sono comprese eventuali spese inerenti la sostituzione e installazione di sensori di pioggia e affini presenti al momento del sinistro (purché previsti di serie dalla casa costruttrice del veicolo e comunque non installati successivamente dall'assicurato)

La garanzia è prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nel capitolo 4 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.

3.14.5 – Trasporto in ambulanza

La Società rimborsa, nei limiti stabiliti nel capitolo 4 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”, le spese sostenute dall'Assicurato in caso di trasporto in ospedale effettuato con ambulanza a seguito di incidente conseguente alla circolazione del veicolo stesso. La prestazione non può cumularsi con prestazione analoga prevista da altro contratto in corso con la Società al momento del sinistro. Le spese sostenute devono essere comprovate da regolare fattura.

3.14.6 – Danni da scasso

La Società risponde dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo. La garanzia è prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nel capitolo 4 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.

3.14.7 – Rimborso spese di rimpatrio

Se il veicolo assicurato non è in grado di rientrare in Italia con i propri mezzi a seguito di incendio o danni da furto e/o rapina indennizzabili a termini di contratto o di altro sinistro che rientra nelle garanzie prestate dalla polizza verificatisi in uno dei paesi esteri per i quali le garanzie sono estese, la Società rimborsa le spese sostenute e documentate per il rimpatrio con qualsiasi mezzo del veicolo. La garanzia è prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nel capitolo 4 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.

3.14.8 – Garanzia di assistenza (esclusi macchine operatrici, rulli compressori e macchine agricole)

Relativamente ai veicoli assicurati, la Società, tramite Centrale Operativa, deve assicurare la garanzia stradale sul territorio nazionale e nei paesi Carta Verde, 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

L'assistenza è prevista a seguito di guasto, Incidente stradale, Incendio, Furto (totale o parziale, tentato o consumato), Rapina, foratura degli pneumatici, perdita o rottura delle chiavi o dei dispositivi elettronici di apertura delle porte, mancanza di carburante, rifornimento con errato tipo di carburante, congelamento carburante, rottura cristalli, atti vandalici, nevicata, accumulatore scarico (batteria), ovvero condizioni tali da non permettere lo spostamento autonomo del veicolo assicurato.

La garanzia deve prevedere, compatibilmente con i diversi accordi tra Società e Centrale Operativa di assistenza:

- a) il recupero del mezzo e il trasporto fino al centro di assistenza autorizzato più vicino oppure, su richiesta del Contraente, ad altra officina di fiducia o alla residenza del Contraente, comunque entro e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti nel capitolo 4 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”;
- b) per Furto totale o Rapina totale, ovvero riparazioni che comportino l'immobilizzo del mezzo per un tempo superiore a 8 ore di manodopera effettiva, la fornitura di un'auto sostitutiva di 1200 cc di cilindrata per un massimo di 3 giorni con percorrenza illimitata. Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per le riparazioni e i costi relativi all'esecuzione delle stesse.

Per avere diritto alle prestazioni garantite, l'Assicurato, appena verificato il sinistro, ne deve dare comunicazione immediata alla Centrale Operativa ai seguenti numeri:

- dall'Italia: _____
- dall'Estero: _____

fornendo tutti gli elementi che verranno richiesti dall'operatore, in particolare, i dati identificativi della persona, il recapito telefonico, il luogo del sinistro ed il tipo di assistenza richiesto.

Resta a carico dell'assicurato la parte di spesa eccedente la copertura prevista dalla presente garanzia, con fattura intestata e indirizzata al Contraente.

È altresì facoltà del Contraente rivolgersi ad un'officina di fiducia per l'erogazione delle prestazioni previste dalla precedente lettera a); in tal caso la Società garantirà il rimborso delle spese sostenute e documentate, nell'ambito del massimale previsto nel capitolo 4 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

Il Contraente si riserva la possibilità di modificare/integrare la lista dei mezzi coperti dalla garanzia di assistenza, concordando di volta in volta con la Società eventuali condizioni particolari.

3.14.9 – Spese di immatricolazione

In caso di incendio, furto/rapina o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'assicurato un indennizzo pari alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso o a quelle sostenute per il passaggio di proprietà. La Società rimborserà altresì le spese sostenute in caso di distruzione, furto o smarrimento della targa per la nuova immatricolazione. La garanzia è prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nel capitolo 4 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.14.10 – Tassa automobilistica

La Società, in caso di sinistro che colpisca il veicolo assicurato a seguito di un sinistro compreso nelle garanzie incendio – furto – guasti accidentali, e che comporti un danno totale, si impegna a rimborsare, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal giorno del sinistro fino alla data di scadenza della stessa tassa pagata.

3.14.11 – Rimorchi – Rischio statico

La garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Per tutti i danni occorsi mentre il rimorchio è agganciato alla motrice, vale sempre ed esclusivamente la garanzia stipulata per il veicolo trainante.

3.14.12 – Perdita delle chiavi

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato, a seguito di smarrimento e/o di sottrazione delle chiavi e dei congegni elettronici di apertura delle portiere:

- per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
- per l'eventuale apertura delle portiere e/o dello sbloccaggio del sistema di antifurto.

La garanzia è prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nel capitolo 4 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.14.13 – Ripristino airbag

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato a seguito dell'attivazione degli Airbag, eventualmente presenti sui veicoli assicurati, dovuta a cause accidentali o a incidenti di circolazione. La garanzia è prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nel capitolo 4 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti".

3.14.14 – Rientro dei passeggeri

Qualora, in conseguenza di un sinistro, il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborsa le spese, purché documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale, nei limiti stabiliti nel capitolo 4 "Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti". La garanzia è operante anche se ciò venga effettuato con mezzi del Contraente.

3.15 - TUTELA LEGALE

3.15.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assumerà a proprio carico, fino alla concorrenza dell'importo stabilito nel capitolo 4 "Limiti di risarcimento,

franchigie e scoperti”, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al Contraente o al conducente del veicolo assicurato allo scopo di:

- a) ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- b) resistere all’azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo, solo per la parte eccedente i limiti fissati nel terzo comma dell’art. 1917 c.c.;
- c) effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente. Qualora il Contraente non vi provveda direttamente, la Società avrà la facoltà di affidare a persona di sua fiducia, alla quale l’Ente stesso dovrà conferire il mandato necessario, l’incarico di presentare il ricorso alla competente Autorità, prendendo in carico le relative spese.

La garanzia comprende:

- d) le spese per l’intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- e) le spese peritali, compresi medici ed accertatori, per l’opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- f) le spese per la difesa penale del conducente per reato colposo o contravvenzione, conseguenti all’uso del veicolo, per tutti i gradi di giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione del Contraente;
- g) le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dall’Autorità giudiziaria in conseguenza di incidente stradale. Dovranno inoltre essere comprese le spese di custodia, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di Euro 600,00 per sinistro.

3.15.2 - Esclusioni

La garanzia non comprende:

- a) le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- b) le spese di giustizia penale;
- c) gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, etc.).

L’assicurazione non è inoltre operante:

- d) se il veicolo assicurato non è coperto dall’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
- e) nel caso di controversia promossa contro l’Ente da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- f) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell’obbligo di fermarsi e prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- g) in relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- h) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’Assicuratore R.C.A. del veicolo assicurato.

4 – LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Garanzia	Limiti di indennizzo (Euro)	Franchigia (Euro)	Scoperto (%)
Garanzia Incendio (3.10)	Nel limite della somma assicurata	-----	-----
Garanzia Furto (3.11)	Nel limite della somma assicurata	-----	-----
Eventi socio-politici e atmosferici (3.12)	Nel limite della somma assicurata	250,00 125,00 (opzione migliorativa 1) 0,00 (opzione migliorativa 2)	10 5 (opzione migliorativa 1) 0 (opzione migliorativa 2)
Garanzia Kasko (3.13)	Nel limite della somma assicurata	250,00 125,00 (opzione migliorativa 1) 0,00 (opzione migliorativa 2)	10 5 (opzione migliorativa 1) 0 (opzione migliorativa 2)
Ricorso terzi da incendio (3.14.1)	500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo 750.000 per sinistro e per periodo assicurativo annuo (opzione migliorativa 1) 1.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo annuo (opzione migliorativa 2)	-----	-----
Danni causati dal trasporto di vittime della strada (3. 14.2)	1.000,00 per sinistro	-----	-----
Dissequestro del veicolo (3.14.3)	300,00 per sinistro	-----	-----
Rottura cristalli (3.14.4)	1.000,00 per sinistro	50,00 (0,00 presso i Centri convenzionati con la Società)	-----
Trasporto in ambulanza (3.14.5)	1.000,00 per sinistro	-----	-----
Danni da scasso (3.14.6)	500,00 per sinistro	-----	-----
Rimborso spese di rimpatrio (3.14.7)	1.000,00 per sinistro	-----	-----
Garanzia di assistenza (3.14.8)	1.000,00 per sinistro	-----	-----
Spese di immatricolazione (3.14.9)	1.000,00 per sinistro	-----	-----

Perdita delle chiavi (3.14.12)	500,00 per sinistro	-----	-----
Ripristino Airbag (3.14.13)	2.000,00 per sinistro	-----	-----
Rientro dei passeggeri (3.14.14)	1.000,00 per sinistro	-----	-----
Tutela Legale (3.15)	10.000,00 per sinistro	-----	-----

5 - CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- 1.3 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio;
- 1.4 Durata del contratto;
- 1.7 Assicurazioni presso diversi assicuratori;
- 1.10 Foro competente;
- 1.12 Clausola broker;
- 1.15 Tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società

Il Contraente

SCHEMA DI COPERTURA
(costituente parte integrante del presente capitolato)

Contraente/Assicurato	Comune di Busto Garolfo Piazza Armando Diaz, 2 20020 Busto Garolfo (MI) P.I. 00873100150 C.F. 00873100150
Rischio assicurato	Responsabilità Civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e garanzie accessorie amministrata a Libro matricola
Data di decorrenza	Ore 24.00 del 31/07/2026
Data di scadenza	Ore 24.00 del 31/07/2028
Frazionamento	Annuale
Rate intermedie	Il 31/07 di ogni annualità
Massimale RCA (Euro)	Minimi di legge opzione migliorativa 1: 32.000.000,00 unico per gli autobus 10.000.000,00 unico per ogni altro veicolo opzione migliorativa 2: 35.000.000,00 unico per gli autobus 15.000.000,00 unico per ogni altro veicolo opzione migliorativa 3: 40.000.000,00 unico per gli autobus 20.000.000,00 unico per ogni altro veicolo

Descrizione del rischio assicurato

Premesso che i veicoli oggetto dell'assicurazione sono quelli identificati nell'Allegato "Elenco Veicoli", l'assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

- a) RCA (Capitolo 2): per tutti i mezzi identificati nell'Allegato "Elenco Veicoli" o inclusi nell'assicurazione successivamente alla data di effetto della stessa;
- b) Rischi Diversi (Capitolo 3): limitatamente ai veicoli per i quali sia indicata nell'Allegato "Elenco Veicoli" - o nelle richieste di inclusione successive alla data di effetto dell'assicurazione - l'inclusione delle garanzie accessorie.

Calcolo del premio

Il premio viene determinato con riferimento alle tariffe in vigore per la Provincia in cui risiede il Contraente e in base ai dati indicati nell'Allegato "Elenco Veicoli", redatto in base alla situazione di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di gara.

Lo stesso è suscettibile di modifica in base:

- a) alle risultanze delle attestazioni sullo stato del rischio che saranno prodotte dalla precedente Compagnia assicuratrice prima della data di effetto della presente assicurazione, limitatamente alla garanzia RCA;
- b) alle variazioni intervenute, per inclusione od esclusione di veicoli, prima della data di effetto della presente assicurazione.

La Società

Il Contraente

Comune di Busto Garolfo

Piazza Armando Diaz, 2
20020 Busto Garolfo (MI)

P.I. 00873100150 C.F. 00873100150

Scheda di offerta tecnica

Gara per l'affidamento dei servizi assicurativi

**“Responsabilità Civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e garanzie
accessorie amministrata a Libro matricola”**

Dichiarazione da inserire nella Busta Telematica B – Offerta tecnica

Decorrenza ore 24.00 del 31/07/2026

Scadenza ore 24.00 del 31/07/2028

**SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
POLIZZA LIBRO MATRICOLA**

Il sottoscritto _____ C.F. _____
nato a _____ il _____
nella sua qualità di _____
della Società _____
con sede in _____ via _____
codice fiscale _____ partita iva _____
PEC _____ telefono _____
per conto della quale agisce,

DICHIARA

la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere il rischio **“Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e garanzie accessorie amministrata a Libro matricola”** alle seguenti condizioni:

1. Art. 1.3 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio – inserimento clausola – max 10 punti

Inserimento clausola: “Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell’atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, o altra unità operativa economico-finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell’atto vengano comunicati per iscritto alla Società entro il termine di mora sopra indicato.”	<input type="checkbox"/> Non inserimento clausola	0 punti
	<input type="checkbox"/> Inserimento clausola	10 punti

2. Art. 1.4 – Durata del contratto – rinuncia della Compagnia Assicuratrice alla facoltà di recesso – max 10 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza è prevista la facoltà per la Società di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale, è facoltà del Concorrente rinunciarne	<input type="checkbox"/> Facoltà di recesso	0 punti
	<input type="checkbox"/> Rinuncia alla facoltà di recesso	10 punti

3. Art. 3.4 – Applicazione valore a nuovo – aumento periodo senza degrado – max 10 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza, limitatamente ai primi 12 mesi dalla data di immatricolazione del mezzo, la Società	<input type="checkbox"/> No degrado nei primi 12 mesi	0 punti
---	---	---------

risarcisce i danni totali e parziali senza considerare alcun degrado, è facoltà del Concorrente estendere tale periodo fino a 24 mesi	<input type="checkbox"/> No degrado nei primi 24 mesi	10 punti
---	---	----------

4. Sezione 4 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti – decremento scoperto “Eventi socio-politici e atmosferici” – max 10 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza è previsto uno scoperto per la garanzia “Eventi socio-politici e atmosferici” del 10% con il minimo di € 250,00, è facoltà del Concorrente proporre il decremento	<input type="checkbox"/> Scoperto del 10% con minimo di € 250,00	0 punti
	<input type="checkbox"/> Scoperto del 5% con minimo di € 125,00	5 punti
	<input type="checkbox"/> Scoperto del 0% con minimo di € 0,00	10 punti

5. Sezione 4 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti – decremento scoperto “Kasko” – max 10 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza è previsto uno scoperto per la garanzia “Kasko” del 10% con il minimo di € 250,00, è facoltà del Concorrente proporre il decremento	<input type="checkbox"/> Scoperto del 10% con minimo di € 250,00	0 punti
	<input type="checkbox"/> Scoperto del 5% con minimo di € 125,00	5 punti
	<input type="checkbox"/> Scoperto del 0% con minimo di € 0,00	10 punti

6. Sezione 4 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti – incremento limite di indennizzo “Ricorso terzi da incendio” – max 10 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza è previsto un limite di indennizzo per la garanzia “Ricorso terzi da incendio” di € 500.000,00 per sinistro/anno, è facoltà del Concorrente proporre l'aumento	<input type="checkbox"/> € 500.000,00	0 punti
	<input type="checkbox"/> € 750.000,00	5 punti
	<input type="checkbox"/> € 1.000.000,00	10 punti

7. Scheda di copertura – incremento massimale unico RCA – max 10 punti

<p>Premesso che nel Capitolato di Polizza è previsto un massimale minimo di legge, è facoltà del Concorrente proporre un incremento</p>	<input type="checkbox"/> Minimi di legge	0 punti
	<input type="checkbox"/> 32.000.000,00 unico per gli autobus 10.000.000,00 unico per ogni altro veicolo	5 punti
	<input type="checkbox"/> 35.000.000,00 unico per gli autobus 20.000.000,00 unico per ogni altro veicolo	10 punti

_____, li _____

Firmato digitalmente

Comune di Busto Garolfo

Piazza Armando Diaz, 2
20020 Busto Garolfo (MI)

P.I. 00873100150 C.F. 00873100150

Scheda di offerta economica

Gara per l'affidamento dei servizi assicurativi

**“Responsabilità Civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e garanzie
accessorie amministrata a Libro matricola”**

Dichiarazione da inserire nella Busta Telematica C – Offerta economica

Decorrenza ore 24.00 del 31/07/2026

Scadenza ore 24.00 del 31/07/2028

**SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
POLIZZA RCA/ARD LIBRO MATRICOLA**

Il sottoscritto _____ C.F. _____
 nato a _____ il _____
 nella sua qualità di _____
 della Società _____
 con sede in _____ via _____
 codice fiscale _____ partita iva _____
 PEC _____ telefono _____
 per conto della quale agisce,

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

PREZZO (PE)

Fermo restando il valore a base d'asta che non può essere superato, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori

Premio lordo intera durata (31/07/2026 – 31/07/2028) a base d'asta	Premio lordo intera durata offerto dal concorrente
€ 13.000,00	€ _____ in cifre € _____ in lettere
Eventuali coassicuratrici/mandanti: 1. _____ 2. _____	Quote assicuratrici/mandanti: 1. _____ % 2. _____ %

CALCOLO DEL PREMIO
(compilare in ogni sua parte)

	Classe	Targa	Marca e Modello	Premio annuo lordo (Euro)
1	Autovettura	DN285BF	Honda Civic	_____
2	Autovettura	YA966AP	Jeep Renegade	_____
3	Autoveicolo uso esclusivo di Polizia	YA047AD	Fiat Scudo Combi	_____
4	Autoveicolo uso esclusivo di Polizia	YA427AR	Fiat Panda	_____
5	Autocarro	DH058ZW	Piaggio Porter	_____
6	Autovettura	FE346ZR	Renault	_____
7	Autovettura	FE347ZR	Renault Clio	_____
8	Autocarro	FA066BR	Renault Master	_____
9	Autovettura	FE333DK	Fiat Panda	_____
10	Autoveicolo uso esclusivo di Polizia	YA927AX	Ford Tourneo Connect	_____

Totale premio lordo annuo	€ _____
Totale premio lordo intera durata (31/07/2023 – 31/07/2025) (*)	€ _____

(*) Il premio lordo da considerare ai fini dell'offerta economica è quello indicato in **ROSSO, da riportare nella tabella **PREZZO (PE)** a pagina 2. Gli altri importi sono richiesti ai soli fini della scomposizione del premio annuo.**

In caso di discordanza tra il premio lordo intera durata offerto dal concorrente e valido per l'attribuzione del punteggio economico e i valori indicati nella tabella del calcolo del premio, prevarrà sempre il premio lordo intera durata offerto dal concorrente. I valori nella tabella del calcolo del premio saranno conseguentemente ricalcolati in funzione del premio lordo intera durata offerto.

Il concorrente

DICHIARA INOLTRE

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, sopra indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a € _____;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

Il concorrente, infine,

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola;
- non è ammessa offerta superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;
- in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevalgono i valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante;
- in caso di aggiudicazione dell'appalto la gestione del contratto verrà affidata dalla Società all'Agenzia _____.

_____, li _____

Firmato digitalmente

ELENCO VEICOLI

	Classe	Targa	Marca e Modello	Gancio traino	Valore (Euro)	Incendio (3.10)	Furto (3.11)	Eventi socio-politici e atmosferici (3.12)	Kasko (3.13)	Garanzie aggiuntive (3.14)	Tutela Legale (3.15)
1	Autovettura	DN285BF	Honda Civic	NO	--	--	--	--	--	SI	SI
2	Autovettura	YA966AP	Jeep Renegade	NO	17.000,00	SI	SI	SI	--	SI	SI
3	Autoveicolo uso esclusivo di Polizia	YA047AD	Fiat Scudo Combi	NO	--	--	--	--	--	SI	SI
4	Autoveicolo uso esclusivo di Polizia	YA427AR	Fiat Panda	NO	13.500,00	SI	SI	SI	--	SI	SI
5	Autocarro	DH058ZW	Piaggio Porter	NO	--	--	--	--	--	SI	SI
6	Autovettura	FE346ZR	Renault	NO	--	--	--	--	--	SI	SI
7	Autovettura	FE347ZR	Renault Clio	NO	--	--	--	--	--	SI	SI
8	Autocarro	FA066BR	Renault Master	NO	22.000,00	SI	SI	SI	--	SI	SI
9	Autovettura	FE333DK	Fiat Panda	NO	6.300,00	SI	SI	SI	--	SI	SI
10	Autoveicolo uso esclusivo di Polizia	YA927AX	Ford Tourneo Connect	NO	50.000,00	SI	SI	SI	--	SI	SI

Note:

1. I valori indicati si intendono comprensivi di accessori, ove presenti.
2. I valori dei mezzi sono attinenti l'annualità assicurativa in corso.

Da: aspevisinistrif50.1 <aspevisinistrif50.1@agentivittoria.it>
Inviato: mercoledì 6 maggio 2026 13:20
A: r.murano@anteabrokers.com
Oggetto: STATISTICA SINISTRI POLIZZA LM COMUNE DI BUSTO GAROLFO - 31/07/26

Buongiorno,

sulla polizza è presente solo un sinistro cristallo con data 01/06/2024 liquidato per €700.09

Cordiali saluti.



Vittoria
Assicurazioni

ASPEVI MILANO

Alessio Monco

Ufficio Gestione Sinistri

Aspevi Milano S.r.l. Agenzia Speciale Vittoria Milano F50

Via Achille Papa n. 30 – 20149 MILANO

✉ ag_f50.08@agentivittoria.it

☎ 02.40.91.80.93 Int. 202

www.vittoriaassicurazioni.com

Se Richiamati In Polizza

Genyio Apertura Sinistri Cristalli 800 199 882
SERVIZI E SOLUZIONI

MAWDY Assistenza Stradale 800 069 627 / 015 255 9741 (Estero)
Leading together

Se la presente contiene **un preventivo o una quotazione**, la stessa ha validità quale impegno alla stipula fino alla pubblicazione di **nuove condizioni tariffarie** e, comunque, non oltre **60 giorni dalla consegna**.

Si avverte che in sede di stipulazione della polizza il premio effettivamente dovuto potrebbe risultare diverso da quello indicato, calcolato in base alle dichiarazioni fornite dal cliente.

This e-mail and any attachments is confidential and may contain attorney privileged information intended for the addressee(s) only. Reading, copying, disclosure or use by anybody else is unauthorised. If you are not the intended recipient, please delete this message and any attachments and advise the sender by return e-mail. Il contenuto di questo messaggio elettronico è riservato e tutelato dal segreto professionale ed è rivolto esclusivamente al/ai destinatario/i identificato/i. Pertanto è proibito leggerlo, copiarlo, divulgarlo o utilizzarlo da parte di chiunque salvo il/i destinatario/i. Se non siete il destinatario, vi invitiamo a cancellare il messaggio ed eventuali allegati dandocene immediatamente

Comune di Busto Garolfo

Piazza Armando Diaz, 2
20020 Busto Garolfo (MI)

P.I. 00873100150 C.F. 00873100150



Capitolato speciale di Polizza “Infortuni Cumulativa”

Decorrenza ore 24.00 del 31/07/2026

Scadenza ore 24.00 del 31/07/2028

Frazionamento: Annuale

C.I.G.: _____

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Amministrazione

L'Ente contraente.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è coperto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Beneficiari

La persona o le persone cui è destinata, per volontà espressamente dichiarata nella polizza dall'Assicurato, o, in mancanza di designazione, per eredità legittima o testamentaria, la somma garantita per il caso di morte dell'Assicurato.

Broker

Il mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Danno liquidabile

Danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.

Franchigia

La parte di danno che è esclusa dall'indennizzo, espressa in percentuali di invalidità permanente o in giorni per le indennità e le inabilità temporanee o in importo per il rimborso spese.

Inabilità Temporanea

La perdita temporanea, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle sue attività professionali.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Ingessatura

Mezzo di contenzione costituito da fasce gessate o altri apparecchi comunque immobilizzanti ed applicati in istituti di cura o ambulatori medici.

Invalidità Permanente

La perdita o la riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità generica dell'Assicurato di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

Istituto di cura

L'ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura sia accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale che privati, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.

Massimale/Somma assicurata

L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società.

Parti

Il Contraente/Assicurato e la Società.

Periodo assicurativo

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

Polizza/Capitolato

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Ricovero

La degenza in Istituto di cura che comporti il pernottamento o la degenza diurna (Day Hospital) di almeno 6 ore continuative.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scheda di copertura

La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.

Scoperto

Parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

L'Impresa di Assicurazione nonché le Coassicuratrici.

Veicolo

Autovettura, autocarro, autoveicolo ad uso speciale, non adibito ad uso pubblico, né a noleggio, né a scuola guida, né ad autotassmetro, trattore, macchine operatrici e semoventi, motocarro, motociclo, ciclomotore, bicicletta, bicicletta elettrica, natante.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE

Gli Assicuratori non saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto qualora tale copertura, pagamento o indennizzo possa esporre gli Assicuratori a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite o da Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Giappone, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.

Rimane fermo il diritto della Società di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'art. 1897 c.c., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato art. 1897 c.c..

1.3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio (opzione base)

A parziale deroga dell'art. 1901 c.c., le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 192/2012 convengono espressamente che:

- a) il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 90 giorni dalla data di effetto del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento;
- b) se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite;
- c) i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi;
- d) i termini di mora di cui sopra valgono anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovo del contratto o proroga.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.lgs. 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.

1.3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio (opzione migliorativa)

A parziale deroga dell'art. 1901 c.c., le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 192/2012 convengono espressamente che:

- a) il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 90 giorni dalla data di effetto del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento;
- b) se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite;
- c) i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi;
- d) i termini di mora di cui sopra valgono anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovo del contratto o proroga;
- e) resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, o altra unità operativa economico-finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società entro il termine di mora sopra indicato.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.lgs. 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.

1.4 - Durata del contratto (opzione base)

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di Copertura e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Nel caso di contratto di durata poliennale, si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

Il Contraente ha la facoltà altresì di richiedere il rinnovo del contratto, per un'ulteriore annualità, con preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza salvo in caso di recesso per sinistro.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società si impegna inoltre a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

1.4 - Durata del contratto (opzione migliorativa)

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di Copertura e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Nel caso di contratto di durata poliennale, si conviene che il Contraente ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla Società almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

Il Contraente ha la facoltà altresì di richiedere il rinnovo del contratto, per un'ulteriore annualità, con preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza salvo in caso di recesso per sinistro.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società si impegna inoltre a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

1.5 - Recesso in caso di sinistro (opzione base)

Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un risarcimento e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 90 giorni prima di detta scadenza.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

1.5 - Recesso in caso di sinistro (opzione migliorativa)

Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un risarcimento e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il Contraente ha la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato alla Società almeno 90 giorni prima di detta scadenza.

1.6 - Coassicurazione e delega

In caso di coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 c.c., ciascuna Società Coassicuratrice risponderà della quota di rischio assunta. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici; la firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

1.7 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato ai sensi dell'art. 1910 c.c..

In caso di sinistro non coperto o in mancanza di operatività per qualsiasi motivo delle coesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

1.8 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, fax, e-mail e/o PEC indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

1.9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono le norme di legge.

1.10 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto, è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

1.11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.12 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono ad ANTEA S.r.l. con sede a Saronno in via A. Volta n. 8 il ruolo di cui al D.lgs. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- a) che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- b) di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- c) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 c.c.. La Società delegataria o ogni eventuale Società Coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D.lgs. 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- d) che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il Broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- e) che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. "1.3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio";
- f) che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Società nella misura del 06,00% del premio imponibile. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- g) che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3, del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;
- h) il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del Broker al RUI, istituito presso l'IVASS con provvedimento n° 5 del 16 ottobre 2006.

1.13 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati, con indicazione del nominativo della controparte;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (con indicazione della motivazione);
- e) sinistri senza seguito;
- f) sinistri relativamente ai quali la Società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

1.14 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

1.15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), il Contraente, la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute

all'art. 3, commi 8 e 9.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e ss. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. Il Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

1.16 - Regolazione e conguaglio del premio

Il premio è anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nella Scheda di Copertura; lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio, fermo il premio minimo pari al 75% del premio anticipato.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.

Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

1.17 - Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione.

Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.18 – Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

2.1 – Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che gli Assicurati, come individuati nelle specifiche categorie di polizza, subiscano nello svolgimento:

- a) delle attività professionali principali e secondarie, nonché delle eventuali diverse attività professionali non dichiarate che, in base alle effettive caratteristiche del rischio, non avrebbero determinato alcun aumento del premio; attività derivanti da ragioni di servizio e/o di incarico e/o mandato ricevuto; attività svolte per altri enti pubblici a seguito di comando dell'Ente di appartenenza;
- b) di ogni altra attività che non abbia carattere professionale, di incarico o di mandato.

2.2 – Estensione dell'assicurazione

Sono compresi in garanzia:

- a) l'annegamento;
- b) gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad esposizione, contatto, ingestione o assorbimento di sostanze nocive e/o corrosive in genere;
- c) la folgorazione;
- d) l'assideramento o il congelamento;
- e) gli infortuni causati da colpi di sole, di calore o di freddo, nonché dalle influenze termiche ed atmosferiche;
- f) l'asfissia per involontaria aspirazione di gas, vapori o esalazioni velenose;
- g) gli effetti della grandine e delle tempeste di vento;
- h) gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, purché l'assunzione di queste ultime abbia comprovato carattere terapeutico, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
- i) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- j) gli infortuni derivanti da colpa grave, imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato, e/o del Contraente;
- k) il soffocamento non di origine morbosa da ingestione di solidi e liquidi e comunque di qualunque corpo estraneo;
- l) le morsicature, le punture e le ustioni causate da animali e/o vegetali in genere, nonché le infezioni tetaniche conseguenti ad infortuni risarcibili a termine di polizza;
- m) le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria;
- n) gli infortuni sofferti in conseguenza di contatto con corrosivi;
- o) gli infortuni derivanti movimenti tellurici e altre calamità naturali;
- p) gli infortuni derivanti da tumulti popolari, anche con movente politico, sociale o sindacale, scioperi, sommosse, attentati, aggressioni e violenze, azioni delittuose, atti vandalici o dolosi, attentati, rapina e sequestro (anche tentati), scippo, terrorismo e sabotaggio, azioni di dirottamento di aeromobili o di pirateria aerea, navale o altri mezzi, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- q) gli infortuni derivanti da atti di temerarietà compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- r) le lesioni muscolari (esclusi gli infarti) o tendinee determinate da sforzi e le rotture sottocutanee dei tendini;
- s) le ulteriori lesioni derivanti da interventi chirurgici o trattamenti medici resi necessari a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza.

2.3 – Morte

Qualora l'infortunio abbia per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, ancorché successivamente alla scadenza della polizza, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. In difetto di designazione, la Società liquida la detta somma, in parti uguali, agli eredi. Ai sensi del presente articolo viene considerata "morte" anche lo stato dichiarato di "coma irreversibile" conseguente ad infortunio.

2.4 – Morte presunta

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato entro un anno e si presuma sia avvenuto il decesso, verrà riconosciuto l'indennizzo previsto per il caso di morte.

Qualora dopo il pagamento dell'indennità l'Assicurato risultasse in vita, o si abbiano di lui notizie sicure, o risultasse che la morte non è dipesa da infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società avrà diritto alla restituzione della somma liquidata. A restituzione avvenuta l'Assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati, nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza.

2.5 – Invalidità permanente

L'indennizzo per invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto.

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento alla tabella allegata al Regolamento per l'esecuzione del D.P.R. 1124/65 e ss.mm.ii..

La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

Nel caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, la Società riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.

L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di un falange del pollice e dell'alluce è stabilita nella metà, per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

Nel caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Nel caso di mancinismo le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Resta convenuto che, in luogo della franchigia relativa prevista dalla predetta legge, l'indennità verrà corrisposta senza l'applicazione di alcuna franchigia.

2.6 – Maggiorazione per il caso di invalidità permanente (opzione base)

Qualora l'invalidità permanente, valutata in base alle percentuali ed alle altre disposizioni, di cui alle condizioni del presente contratto, sia di grado pari o superiore al 60% l'indennità verrà corrisposta nella misura del 100% del capitale assicurato.

I casi di invalidità permanente, non inferiori al 50%, che rendano obiettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro e la costituzione di un rapporto simile presso altro Ente, anche, eventualmente, con una diversa utilizzazione della persona in occupazioni confacenti alle sue attitudini, verranno indennizzati con il 100% del capitale assicurato.

2.6 – Maggiorazione per il caso di invalidità permanente (opzione migliorativa)

Qualora l'invalidità permanente, valutata in base alle percentuali ed alle altre disposizioni, di cui alle condizioni del presente contratto, sia di grado pari o superiore al 60% e inferiore al 75% l'indennità verrà corrisposta nella misura del 100% del capitale assicurato.

Qualora l'invalidità permanente, valutata in base alle percentuali ed alle altre disposizioni, di cui alle condizioni del presente contratto, sia di grado pari o superiore al 75% l'indennità verrà corrisposta nella misura del 150% del capitale assicurato.

I casi di invalidità permanente, non inferiori al 50%, che rendano obiettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro e la costituzione di un rapporto simile presso altro Ente, anche, eventualmente, con una diversa utilizzazione della persona in occupazioni confacenti alle sue attitudini, verranno indennizzati con il 100% del capitale assicurato.

2.7 – Rimborso spese mediche (se assicurato)

In caso di infortunio, rientrando nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o una invalidità permanente, la Società rimborsa all'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza valido per anno assicurativo, o per il minor periodo di validità pattuito, le spese sostenute per:

- a) rette di degenza in istituti di cura pubblici o privati;
- b) onorari dei medici, chirurghi, assistenti, anestesisti, e di ogni altro componente l'equipe operatoria, materiale di intervento, diritti di sala operatoria;
- c) visite mediche e specialistiche;
- d) accertamenti diagnostici e medico legali (esclusi quelli previsti all'art. "5.5 – Controversie/Collegio medico");
- e) spese farmaceutiche, fisioterapiche e rieducative in genere;
- f) presidi ortopedici, limitatamente a: corsetti ortopedici per scoliosi ed artrosi, protesi e tutori di funzione arti superiori, inferiori e tronco, protesi oculari;
- g) apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico o, limitatamente alle specifiche previsioni delle singole schede tecniche di polizza, danneggiati in conseguenza di infortunio indennizzabile;
- h) spese di trasporto all'Istituto di Cura o posto di Pronto Soccorso o da un Istituto di Cura all'altro o dall'Istituto di Cura al domicilio dell'Assicurato su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso adeguati alla gravità delle condizioni dell'infortunato;

- i) per cure e protesi dentarie rese necessarie da infortunio, con il limite di Euro 500,00 per dente e di Euro 1.000,00 relativamente alle spese sostenute per il materiale prezioso e le leghe speciali impiegati nelle protesi dentarie, per la perdita totale di un dente (avulsione) verrà corrisposto l'1% della invalidità permanente.

Il rimborso viene effettuato a guarigione clinica ultimata, previa presentazione alla Società dei documenti giustificativi in originale.

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia al cambio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

Qualora l'Assicurato fruisca di analoghe prestazioni assicurative (sociali o private) la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

2.8 – Inabilità temporanea (se assicurata)

Se l'infortunio ha come conseguenza una inabilità temporanea, la Società corrisponde la somma assicurata:

- a) integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue attività professionali principali e secondarie;
- b) al 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue attività professionali principali e secondarie.

L'indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto per un massimo di 90 giorni.

2.9 – Diaria per ricovero (se assicurata)

In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde l'indennità assicurata per ciascun giorno di ricovero in istituto di cura, per un massimo di 60 giorni per ogni infortunio, su presentazione di cartella clinica. La giornata di entrata e di uscita dall'Istituto di cura sono considerate una sola giornata. In caso di ricovero all'estero l'indennizzo verrà corrisposto al rientro dell'Assicurato in Italia in Euro. La corresponsione dell'indennizzo sarà effettuata a degenza ospedaliera ultimata, previa presentazione alla Società della certificazione definitiva, in originale, indicante il giorno di entrata e di uscita dall'Istituto di cura.

2.10 – Diaria per gessatura (se assicurata)

La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che comporti l'applicazione di apparecchio gessato o di tutori immobilizzanti equivalenti, l'indennità giornaliera prevista in polizza, per un massimo di 60 giorni, per ogni giorno di effettiva applicazione dell'apparecchio gessato o del tutore immobilizzante equivalente.

Si intendono esclusi dai tutori immobilizzanti: le fasce elastiche in genere, i bendaggi alla colla di zinco, i busti ortopedici elastici, i vari tipi di collari eccetto quelli utilizzati per fratture cervicali e lussazioni cervicali. I mezzi di ostesintesi interni sono liquidati con indennizzo forfettario pari all'1% della somma assicurata per la Invalidità Permanente con il massimo di Euro 2.500,00.

2.11 – Cumulo di indennità

L'indennizzo per morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente e non chiede il rimborso nel caso contrario.

2.12 - Esposizione agli elementi

La Società, in occasione di arenamento, incaglio, naufragio, sommersione, atterraggio e ammaraggio forzato, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente anche nei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano causa diretta dell'infortunio, ma in conseguenza delle zone, del clima, o di altre situazioni concomitanti, l'assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.

2.13 – Rischio volo

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti tranne che:

- a) da società e/o aziende di lavoro aereo, in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- b) da aereoclubs;

Il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

2.14 – Rischio guerra

La garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non), insurrezione, invasione, atti nemici, ostilità per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in pace.

Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpissero l'Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

2.15 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

2.16 – Infortunio catastofale

Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo della Società non potrà comunque superare l'importo di Euro 2.500.000,00.

Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

2.17 – Esonero denuncia generalità degli Assicurati

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone si farà riferimento alla documentazione amministrativa tenuta dal Contraente a termini di legge.

3 - ESCLUSIONI

3.1 – Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- b) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (considerati come tali anche deltaplani ultraleggeri e simili);
- c) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, alpinismo oltre il 3° grado, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci e idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, guidoslitta, hockey, immersione con autorespiratore, paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
- d) dalla partecipazione a competizioni, o relative prove, sciistiche, ippiche, calcistiche, ciclistiche, di pallavolo, di pallamano, di pallacanestro, di hockey, di rugby, di football americano, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e/o amatoriale;
- e) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e dall'accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.);
- f) dall'uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci;
- g) da stato di ubriachezza, purché esista nesso di causalità;
- h) dalle conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio, salvo quanto previsto all'art. 4.4 "Danni estetici";
- i) da reati dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, o da partecipazione ad imprese temerarie o inusuali, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana o per legittima difesa;
- j) da guerra e insurrezione, salvo quanto previsto all'art. 2.14 "Rischio guerra";
- k) da atti di terrorismo determinati da elementi nucleari, batteriologici e chimici;
- l) Clausola Esclusione Pandemia: la presente polizza non copre alcun sinistro direttamente o indirettamente derivante da, contribuito o risultante da pandemie o epidemie. Ai fini del presente articolo, per pandemia ed epidemia si intende qualsiasi malattia dichiarata come tale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e/o dal Governo italiano. L'esclusione è valida a partire dal momento in cui tale dichiarazione viene effettuata. Se la compagnia sostiene che in ragione di questa esclusione un qualsiasi sinistro non debba essere coperto dal presente accordo, l'onere della prova contraria sarà a carico della Contraente /Assicurato. Nel caso in cui una qualsiasi parte di questa clausola sia ritenuta non valida o inapplicabile, la parte rimanente rimarrà pienamente valida ed efficace.

3.2 – Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, salvo diversa pattuizione risultante in polizza, le persone affette da infermità mentale che incidano sulla capacità di intendere e di volere, da alcolismo o da tossicodipendenza. Di conseguenza l'assicurazione cessa, per l'Assicurato, con il loro manifestarsi. Tuttavia, laddove l'assicurazione sia prestata sulla base di disposizioni di legge o di contratti collettivi nazionali di lavoro la presente esclusione non troverà applicazione.

3.3 – Limiti di età

L'assicurazione, salvo diversa pattuizione risultante in polizza, non vale per le persone di età superiore a 80 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza annuale successiva.

4 - CONDIZIONI PARTICOLARI
(OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE
NELLA SEZIONE “CATEGORIE E SOMME ASSICURATE”)

4.1 – Limitazione dell'assicurazione agli infortuni professionali o da attività specifiche

L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle attività e nell'espletamento delle funzioni professionali principali e secondarie e/o durante lo svolgimento di qualsiasi incarico inerente al servizio e/o al mandato conferitogli e/o in occasione di comando da parte del Contraente presso altri Enti Pubblici e/o durante lo svolgimento delle attività meglio descritte nella Sezione “Categorie e somme assicurate”.

Si intendono compresi il Telelavoro (intendendosi per tale il lavoro effettuato a distanza grazie all'utilizzo di sistemi telematici di comunicazione) e le prestazioni lavorative in modalità Smart Working.

4.2 – Rischio in itinere

L'assicurazione comprende gli infortuni subiti dall'Assicurato durante i trasferimenti, effettuati con qualsiasi mezzo di locomozione, oppure a piedi, tra la propria abitazione, anche se occasionale, ed il normale luogo di lavoro e/o abituale destinazione, sia all'andata che al ritorno, oppure qualsiasi altro luogo ove l'Assicurato si rechi a svolgere la propria mansione e/o occupazione assicurata e/o attività. La garanzia si intende operante anche durante le operazioni di salita e discesa dai mezzi di trasporto.

4.3 – Malattie professionali

L'assicurazione viene estesa alle malattie riportate in servizio e per causa di servizio che abbiano come conseguenza la morte o la invalidità permanente e che siano insorte nel corso di validità del presente contratto.

Limitatamente alla garanzia malattia non si fa luogo a indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 15% della totale; se invece risulterà superiore al 15%, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

L'operatività della garanzia è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo e si manifesti entro un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso o, se anteriore, dalla data di cessazione del servizio.

Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali e le tubercolari. Vale anche per la garanzia malattia l'esclusione, prevista dalle condizioni generali di assicurazione, relativamente alle conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

4.4 – Danni estetici

Nel caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, con conseguenze di carattere estetico, la Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per Assicurato, le spese sostenute e documentate entro tre anni dalla data d'infortunio, ancorché successivamente alla scadenza di polizza, per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare il danno estetico, comprese le spese per interventi di chirurgia plastica ed estetica. Il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione di copia della cartella clinica e note di spesa in originale oppure in copia conforme.

Nel caso in cui, per l'età giovanile dell'Assicurato non sia possibile l'intervento di chirurgia plastica ed estetica, la Società riconosce la liquidazione forfettaria di Euro 2.500,00.

Restano escluse dall'assicurazione le spese per l'eliminazione o la correzione di difetti fisici preesistenti all'evento.

4.5 – Ernie

Limitatamente ai casi di invalidità permanente e di inabilità temporanea, l'assicurazione è estesa alle ernie traumatiche e alle ernie addominali da sforzo con l'intesa che:

- a) qualora l'ernia risulti operabile, verrà corrisposta solamente l'indennità per il caso di inabilità temporanea, ove prevista, fino ad un massimo di 30 giorni;
- b) qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente;
- c) qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico, di cui all'art. 5.5 “Controversie/Collegio medico”.

Per la presente estensione di garanzia, qualora all'atto della stipula della presente polizza l'Assicurato risulti affetto dalla suddetta infermità, non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 3% della totale, l'indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente tale percentuale.

4.6 - Rottura occhiali

La Società rimborsa le spese sostenute per la riparazione o sostituzione degli occhiali (montature e lenti, comprese quelle a contatto), a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, nei limiti di Euro 500,00 per sinistro.

4.7 – Elevazione dell'indennità assicurata in caso di morte da aggressione

La Società, per il solo caso di morte determinata da aggressione, atti di terrorismo o attentato, ai danni delle persone assicurate, corrisponderà l'indennità prevista in polizza per il caso di morte maggiorata del 50%.

4.8 – Estensione alle aggressioni al di fuori dell'orario di svolgimento dell'attività

L'assicurazione è operante anche per gli infortuni subiti dagli assicurati in seguito ad aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale, anche fuori dall'orario di lavoro e/o fuori dai luoghi di svolgimento di mandati o di incarichi, sempre che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

4.9 – Malattie tropicali

Limitatamente al caso di I.P. l'assicurazione è estesa alle malattie tropicali che potessero contrarre le persone assicurate. Per malattie tropicali devono intendersi le seguenti: amebiasi, bilhariosi, dermatifo, dissenteria batterica, febbre ittero-emoglobinurica, meningite cerebro spinale epidemica, vaiolo, febbre ricorrente africana, infezione malarica pernicioso. L'estensione è subordinata alla circostanza che gli assicurati si trovino in perfette condizioni di salute e che siano stati preventivamente sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi. Per tale estensione di garanzia non si fa luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa è di grado non superiore al 20% della invalidità totale.

Se invece l'invalidità permanente supera il 20% tale franchigia si intende annullata e verrà corrisposto l'indennizzo in rapporto al grado di invalidità permanente subito.

4.10 – Rientro sanitario

La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di Euro 3.000,00 per sinistro, delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente e che rendano necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia.

4.11 – Rimpatrio salma (valido in Italia e all'Estero)

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio che colpisca l'Assicurato nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente, fino al luogo di sepoltura e ciò fino alla concorrenza di Euro 3.000,00 per sinistro.

4.12 – Spese funerarie

In caso di decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio indennizzabile a termine di polizza, la Società rimborsa le spese funerarie sostenute e documentate fino al limite di Euro 1.500,00.

4.13 – Deroga ai limiti di età

L'assicurazione è operante anche per le persone di età superiore a 80 anni e fino a 85 anni, per le quali resta tuttavia convenuto che la garanzia per invalidità permanente deve intendersi prestata con una franchigia assoluta del 5% (cinque per cento), in deroga ad ogni diversa previsione delle norme che regolano l'assicurazione.

4.14 – Assicurazione in base ai multipli delle retribuzioni

Il premio viene anticipato in base al preventivo delle retribuzioni lorde annue corrisposte al personale dipendente, alle quali è applicato il tasso lordo di premio, che rimane fisso per tutta la durata del contratto; il detto premio è soggetto a conguaglio al termine di ciascun periodo assicurativo, sulla scorta delle retribuzioni lorde annue registrate a consuntivo. Agli effetti del calcolo del premio per retribuzione si intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve in compenso delle sue prestazioni, comprese le indennità fisse, i premi, le gratificazioni, i compensi speciali di qualsiasi natura, le indennità di disagio, di missione, la tredicesima e la eventuale quattordicesima. Ai fini della liquidazione delle indennità è considerata retribuzione annua dell'infortunato quella percepita per i titoli di cui sopra nei 3 mesi precedenti quello in cui si è verificato l'infortunio, moltiplicata per quattro ed al netto delle somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese. All'importo così ottenuto si addizionano:

- a) le somme non pagabili ricorrentemente in ciascun mese, ma effettivamente corrisposte all'infortunato nei 3 mesi cui sopra;
- b) la tredicesima ed eventualmente la quattordicesima mensilità, pagate al dipendente prima dell'infortunio.

Se l'infortunato ha una anzianità di servizio inferiore ai 3 mesi, è considerata retribuzione quella che egli avrebbe percepito nel primo anno di servizio in base al C.C.N.L. di categoria.

4.15 – Spese di trasporto casa-scuola/asilo

La Società rimborsa all'Assicurato e/o alla famiglia le spese sostenute per il trasporto da casa a scuola/asilo e viceversa, qualora diventi portatore, al di fuori dell'Istituto di cura, di gessature e/o di apparecchi protesici al bacino e/o agli arti inferiori, applicati

e rimossi da personale medico e/o paramedico, sino alla concorrenza del limite di indennizzo giornaliero di Euro 15,00 per un massimo di 30 giorni consecutivi escluse festività.

4.16 – Danneggiamento del vestiario

La Società rimborsa all'Assicurato, sino alla concorrenza del limite di indennizzo di Euro 500,00, le spese per il suo vestiario danneggiato in conseguenza di infortunio.

4.17 – Diaria da Day-Hospital

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, che abbia per conseguenza un ricovero in degenza diurna (c.d. Day-Hospital), la Società corrisponde all'Assicurato, per il quale tale garanzia sia prevista, l'indennità giornaliera di Euro 25,00 per per un massimo di 20 giorni per persona.

4.18 – HIV

Premesso che nel testo che segue si intende per contagio l'evento dovuto a causa esterna, fortuita ed accidentale che produca modificazioni sierologiche, obiettivamente constatabili, che indicano un'infezione da H.I.V. (sieropositività), si conviene la seguente estensione di garanzia.

In caso di contagio, avvenuto esclusivamente durante lo svolgimento delle attività assicurate descritte in polizza, in conseguenza di:

- a) puntura o ferita occasionale da oggetto infettato da virus;
- b) aggressioni subite dall'Assicurato;
- c) trasfusione di sangue e/o emoderivati resa necessaria da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza;
- d) contagio avvenuto in situazioni di soccorso prestato nell'ambito dell'Istituto Scolastico, a soggetti assicurati presunti portatori dei virus;

la Società liquiderà un indennizzo pari a Euro 20.000,00 qualora l'Assicurato risulti sieropositivo, secondo la procedura di accertamento stabilita come segue:

1. L'Assicurato che ritiene di essere stato contagiato a causa di un evento accidentale descritto alle lettere a), b), c), d) che precedono deve, entro tre giorni dal momento in cui è avvenuto il fatto, darne avviso alla Società (anche per il tramite del Contraente) a mezzo telegramma o telefax indirizzato alla Società, anche per il tramite del Broker. Contemporaneamente deve essere inviata per raccomandata una descrizione dettagliata dell'evento, certificata dal Contraente o dall'Ente – se diverso dal Contraente – presso il quale si è verificato il fatto accidentale.

Entro sei giorni dall'evento l'Assicurato – fatta eccezione per i casi regolamentati al punto 2. seguente – deve sottoporsi ad un primo test presso un centro specializzato indicato dalla Società.

Qualora dal test risulti che l'Assicurato è sieropositivo, non sarà dovuto alcun indennizzo. L'assicurazione prevista dalla presente estensione di garanzia cessa nei suoi confronti. Se il primo test immunologico fornirà un risultato negativo, l'Assicurato entro i 180 giorni successivi dovrà sottoporsi ad un secondo test; se da questo risulterà che l'Assicurato è divenuto sieropositivo, la Società liquiderà l'indennizzo previsto dall'assicurazione.

Tutte le spese mediche relative al test H.I.V. sono a carico dell'Assicurato; tuttavia in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche dette spese saranno rimborsate dalla Società. L'Assicurato ha l'obbligo di farsi identificare, pena la decadenza del beneficio dell'assicurazione, al momento di sottoporsi al test immunologico.

Il rispetto rigoroso dei termini della denuncia e degli altri obblighi indicati nei commi precedenti, è essenziale per la validità dell'assicurazione. In caso di inadempienza l'Assicurato e gli aventi diritto perdono il diritto all'indennizzo.

2. In relazione ai rischi descritti alle lettere a), b), c), d) che precedono ed alla procedura di accertamento della sieropositività da H.I.V., si conviene che:
 - i. in caso di aggressione a seguito della quale l'Assicurato, o chi per lui, si trovi in condizioni di non autosufficienza (tali da richiedere l'intervento di terzi per il soccorso, con conseguente ricovero in istituto di cura), l'Assicurato deve sottoporsi al test appena ne abbia avuto la possibilità e comunque entro 180 giorni dall'aggressione. L'aggressione deve risultare da denuncia (anche contro ignoti) all'Autorità competente;
 - ii. in caso di trasfusione resa necessaria da evento traumatico, l'Assicurato è esonerato dal primo test immunologico, restando confermata la necessità di sottoporvisi entro i 180 giorni dalla trasfusione; la cartella clinica completa sarà corredo necessario della pratica di sinistro.
3. La Società, riscontrati gli adempimenti prescritti e constatato il contagio certificato dal secondo test immunologico descritto nel precedente punto 1., corrisponde l'indennizzo previsto.

Agli effetti della copertura della presente estensione di garanzia, non sono assicurabili le persone affette da emofilia e le persone portatrici del virus H.I.V. prima della data di accadimento del sinistro. Parimenti non sono assicurabili le persone affette da tossicomanie.

5 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

5.1 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro

Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto alla Società alla quale è stata assegnata la polizza per il tramite del Broker, entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio Assicurazioni dell'Ente ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, le cause che lo hanno determinato e deve essere corredata da certificato medico; il decorso delle lesioni deve essere documentato con continuità da ulteriori certificati medici, fino a guarigione avvenuta. Nel caso di inabilità temporanea, i certificati dovranno essere rinnovati. In caso di mancato rinnovo, la liquidazione dell'indennità viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data diversa.

Se l'infortunio ha cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso scritto alla Società.

L'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della Società e a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo, a tal fine, dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

5.2 – Denuncia sinistro per i “minori”

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denuncia quando non vi sia richiesta di risarcimento dell'Assicurato e/o delle persone che lo rappresentano ma solo comunicazione dell'Istituto e/o del personale dello stesso addetto alla sorveglianza, circa l'infortunio sofferto dall'Assicurato. È fatto comunque obbligo al Contraente di registrare in modo cronologico tale comunicazione e tenere conservata la relativa documentazione che potrà essere successivamente inoltrata alla Società in caso di denuncia dell'Assicurato e/o delle persone che lo rappresentano.

5.3 – Criteri di indennizzo

Fermo restando l'esonero del Contraente/Assicurato dalla denuncia delle infermità, delle malattie sofferte, nonché delle mutilazioni e dei difetti fisici di cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero sopravvenire successivamente, la Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, avvenuto durante il periodo di operatività della garanzia, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di indennità sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata ovvero sia determinabile in base alla documentazione esistente, la Società paga ai beneficiari designati per il caso di morte o, in difetto, alle altre persone designate, l'importo liquidato od offerto.

5.4 – Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni.

Per gli infortuni avvenuti all'estero, il pagamento verrà effettuato in Italia in valuta italiana. Per le spese sanitarie sostenute all'estero, i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente, inabilità temporanea, diaria da ricovero, diaria da gessatura e diaria da convalescenza post-ricovero, è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che gli indennizzi siano stati liquidati o comunque offerti in misura determinata ovvero siano determinabili in base alla documentazione esistente, la Società paga ai beneficiari designati per il caso di morte o, in difetto, alle altre persone designate, l'importo liquidato od offerto.

Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato, la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all'anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigie.

5.5 – Controversie/Collegio medico

In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzo, le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi o le indennità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve

riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

La Società, entro 10 giorni dalla nomina del terzo medico, convoca il Collegio invitando l'Assicurato a presentarsi.

È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a un termine, entro 2 anni, da fissarsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo totale non inferiore alla percentuale di invalidità permanente non in discussione.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

5.6 – Responsabilità del Contraente

Poiché la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora gli infortunati o, in caso di morte, i beneficiari non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese di risarcimento, a titolo di responsabilità civile, detto sinistro nella sua totalità viene accantonato su richiesta del Contraente, per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.

Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa sostenute dal Contraente stesso.

Se con i beneficiari designati in polizza o indipendentemente da essi, altri aventi diritto al risarcimento per l'infortunio subito dall'Assicurato avanzino pretese di danno verso il Contraente, l'assicurazione vale anche nei riguardi delle richieste di questi ultimi in concorso o meno con quelle dei beneficiari.

La Società assume fino a quando ne ha interesse, sostenendone le spese a termini di legge, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni ad esso competenti. Il Contraente deve al più presto informare la Società (trasmettendole in ogni caso documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza) delle pretese avanzate dagli infortunati o dai beneficiari, all'inizio di ogni causa civile e penale e nominare gli avvocati o procuratori designati dalla Società per la difesa, restando in facoltà del Contraente di aggiungerne altri a proprie spese.

Le disposizioni contenute nel presente articolo potranno non essere applicate su richiesta scritta alla Società da parte del Contraente.

5.7 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili del sinistro.

6 – CATEGORIE E SOMME ASSICURATE

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie di seguito evidenziate e per le garanzie e massimali specifici della singola categoria.

A – AMMINISTRATORI

Assicurati

Gli Amministratori del Contraente che compongono il Consiglio Comunale (Sindaco, Vice-Sindaco, Assessori e Consiglieri).

Ambito di validità dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dagli Assicurati a causa ed in occasione dell'espletamento di tutte le attività e funzioni inerenti l'incarico, servizio e/o mandato ricoperto presso l'Ente o per conto del medesimo, anche presso altro Ente Pubblico a seguito di comando dell'Ente di appartenenza. Sono inclusi in garanzia gli infortuni verificatisi durante trasferimenti, viaggi e/o missioni effettuati a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto proprio, del Contraente o di Terzi (ad es. autovetture, ciclomotori, motocicli, velocipedi, natanti, etc.). Sono compresi gli infortuni sofferti salendo o scendendo sui/dai mezzi di trasporto menzionati e durante le operazioni necessarie, in caso di fermata del veicolo, a riprendere la marcia. La presente assicurazione è operante anche durante l'espletamento di incarichi e/o servizi di Protezione Civile svolti per incarico del Contraente.

Franchigie

Invalità permanente	0%
Rimborso spese mediche	Euro 50,00
Inabilità temporanea	Giorni 5
Diaria per ricovero	Giorni 2
Diaria per gessatura	Giorni 2

Condizioni particolari operanti

4.1	Limitazione dell'assicurazione agli infortuni professionali o da attività specifiche	SI	
4.2	Rischio in itinere	SI	
4.3	Malattie professionali		NO
4.4	Danni estetici	SI	
4.5	Ernie	SI	
4.6	Rottura occhiali	SI	
4.7	Elevazione dell'indennità assicurata in caso di morte da aggressione	SI	
4.8	Estensione alle aggressioni al di fuori dell'orario di svolgimento dell'attività	SI	
4.9	Malattie tropicali	SI	
4.10	Rientro sanitario	SI	
4.11	Rimpatrio salma (valido in Italia e all'Estero)	SI	
4.12	Spese funerarie	SI	
4.13	Deroga ai limiti di età		NO
4.14	Assicurazione in base ai multipli delle retribuzioni		NO
4.15	Spese di trasporto casa-scuola/asilo		NO
4.16	Danneggiamento del vestiario		NO
4.17	Diaria da Day-Hospital		NO
4.18	HIV		NO

Elementi per il conteggio del premio

Il premio annuo lordo viene determinato in base al numero di Assicurati.

B – CONDUCENTI DI VEICOLI DI PROPRIETÀ E USO DELL'ENTE

Assicurati

Tutte le persone autorizzate dal Contraente alla guida di mezzi di trasporto di proprietà del Contraente (intestati al P.R.A. al Contraente o di proprietà di terzi ma in uso esclusivo al Contraente stesso o dal medesimo utilizzati in locazione o comodato), a titolo meramente indicativo e non esaustivo: i dipendenti, gli Amministratori, il Segretario Comunale, il personale comandato da altri Comuni o Enti, i titolari di contratti di collaborazione o di incarichi a contratto, i lavoratori interinali e disciplinati dalla L. Biagi, i soggetti occupati in lavori socialmente utili, i volontari, le persone non in diretto rapporto di dipendenza con l'Amministrazione ma della cui opera essa si avvalga a qualsiasi titolo.

Si intendono comunque esclusi dalla presente copertura:

- a) i lavoratori condannati in regime di sconto della pena con il lavoro;
- b) tutte le persone incluse in altre categorie di polizza già coperte per il presente rischio.

Ambito di validità dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati durante la guida di mezzi di trasporto di proprietà del Contraente (intestati al P.R.A. al Contraente o di proprietà di terzi ma in uso esclusivo al Contraente stesso o dal medesimo utilizzati in locazione o comodato), per l'espletamento di compiti di servizio al di fuori dell'ufficio e limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. Sono compresi gli infortuni sofferti salendo o scendendo sui/dai mezzi di trasporto menzionati e durante le operazioni necessarie, in caso di fermata del veicolo, a riprendere la marcia.

Per l'identificazione dei mezzi di trasporto per il cui utilizzo è prestata l'assicurazione, farà fede la documentazione amministrativa del Contraente. La garanzia è operante anche in occasione di missioni esterne svolte per conto di Enti presso i quali i menzionati assicurati siano comandati dal Contraente, anche per incarichi di reggenza o di supplenza, sempre che per tali incarichi siano considerati i corrispondenti elementi pattuiti per il computo del premio della presente sezione.

Franchigie

Invalità permanente	3% azzerata con invalidità uguale o superiore al 10%
Rimborso spese mediche	Euro 50,00
Inabilità temporanea	Giorni 5
Diaria per ricovero	Giorni 2
Diaria per gessatura	Giorni 2

Condizioni particolari operanti

4.1	Limitazione dell'assicurazione agli infortuni professionali o da attività specifiche	SI	
4.2	Rischio in itinere		NO
4.3	Malattie professionali		NO
4.4	Danni estetici	SI	
4.5	Ernie	SI	
4.6	Rottura occhiali	SI	
4.7	Elevazione dell'indennità assicurata in caso di morte da aggressione		NO
4.8	Estensione alle aggressioni al di fuori dell'orario di svolgimento dell'attività		NO
4.9	Malattie tropicali	SI	
4.10	Rientro sanitario	SI	
4.11	Rimpatrio salma (valido in Italia e all'Estero)	SI	
4.12	Spese funerarie	SI	
4.13	Deroga ai limiti di età		NO
4.14	Assicurazione in base ai multipli delle retribuzioni		NO
4.15	Spese di trasporto casa-scuola/asilo		NO
4.16	Danneggiamento del vestiario		NO
4.17	Diaria da Day-Hospital		NO
4.18	HIV		NO

Elementi per il conteggio del premio

Il premio annuo lordo viene determinato in base al numero di veicoli di proprietà del Contraente o di proprietà di terzi ma in uso esclusivo al Contraente stesso o dal medesimo utilizzati in locazione o comodato.

C – VOLONTARI E COLLABORATORI IN GENERE

Assicurati

I volontari (esclusi gli addetti alla Protezione Civile) e i collaboratori in genere, compresi i minorenni, che prestano attività di supporto ai servizi comunali, come ad esempio:

- a) accompagnatori nel servizio di trasporto scolastico e pedibus;
- b) persone esplicanti il servizio di accoglienza, sorveglianza e custodia degli alunni che sono presenti nell'ambito scolastico prima dell'inizio delle lezioni e dopo il termine delle stesse;
- c) addetti alla vigilanza ed alla regolazione del traffico nei pressi degli ambiti scolastici (es. nonni vigili);
- d) persone in servizio presso la biblioteca e gli uffici comunali;
- e) persone a supporto dell'allestimento e svolgimento di manifestazioni di carattere espositivo, sportivo, folcloristico, culturale, sociale;
- f) addetti a servizi di pulizia, allestimento e smontaggio di addobbi natalizi anche con scala o piattaforma autocarrata;
- g) addetti alla gestione della piazzola ecologica;
- h) addetti all'accompagnamento e trasporto di anziani e/o disabili;
- i) addetti alla manutenzione del verde pubblico e di edifici;
- j) persone a supporto di attività culturali;
- k) addetti alla custodia degli edifici;
- l) addetti alla salatura e sgombero neve da marciapiedi e strade
- m) persone a supporto di centri aggregativi a favore di minori e famiglie per le attività sociali, ludiche, formative.

Si intendono esclusi dalla presente copertura tutti coloro che godono di altre coperture assicurative stipulate dall'Assicurato per la stessa attività.

Ambito di validità dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dagli Assicurati durante lo svolgimento dei servizi di pubblica utilità svolti a favore della cittadinanza.

Per l'identificazione degli Assicurati e delle menzionate attività per le quali è prestata l'assicurazione, farà fede la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente.

Sono inclusi in garanzia gli infortuni verificatisi durante trasferimenti, viaggi e/o missioni effettuati a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto proprio, del Contraente o di Terzi (ad es. autovetture, ciclomotori, motocicli, velocipedi, natanti, etc.). Sono compresi gli infortuni sofferti salendo o scendendo sui/dai mezzi di trasporto menzionati e durante le operazioni necessarie, in caso di fermata del veicolo, a riprendere la marcia.

Franchigie

Invalità permanente	3% azzerata con invalidità uguale o superiore al 10%
Rimborso spese mediche	Euro 50,00
Inabilità temporanea	Giorni 5
Diaria per ricovero	Giorni 2
Diaria per gessatura	Giorni 2

Condizioni particolari operanti

4.1	Limitazione dell'assicurazione agli infortuni professionali o da attività specifiche	SI	
4.2	Rischio in itinere		NO
4.3	Malattie professionali		NO
4.4	Danni estetici	SI	
4.5	Ernie	SI	
4.6	Rottura occhiali	SI	
4.7	Elevazione dell'indennità assicurata in caso di morte da aggressione		NO
4.8	Estensione alle aggressioni al di fuori dell'orario di svolgimento dell'attività		NO
4.9	Malattie tropicali	SI	
4.10	Rientro sanitario	SI	
4.11	Rimpatrio salma (valido in Italia e all'Estero)	SI	
4.12	Spese funerarie	SI	
4.13	Deroga ai limiti di età		NO
4.14	Assicurazione in base ai multipli delle retribuzioni		NO
4.15	Spese di trasporto casa-scuola/asilo		NO

4.16	Danneggiamento del vestiario		NO
4.17	Diaria da Day-Hospital		NO
4.18	HIV		NO

Elementi per il conteggio del premio

Il premio annuo lordo viene determinato in base al numero massimo di Assicurati che contemporaneamente svolgono attività per il Contraente.

D – PARTECIPANTI ALLA GIORNATA “FESTA DELLO SPORT”

Assicurati

I partecipanti alla giornata “Festa dello sport” organizzata dal Contraente.

Ambito di validità dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che possano occorrere agli Assicurati durante la partecipazione alle attività della giornata “Festa dello sport” organizzata dal Contraente, limitatamente alla permanenza e partecipazione all'attività stessa, inclusi eventuali trasferimenti, con qualsiasi mezzo, facenti parte della medesima.

Per l'identificazione degli Assicurati e delle menzionate attività per le quali è prestata l'assicurazione, farà fede la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente.

Si intendono esclusi dalla presente copertura tutti gli iscritti ad Associazioni Sportive aventi una propria copertura assicurativa infortuni per la medesima attività.

Franchigie

Invalità permanente	3% azzerata con invalidità uguale o superiore al 10%
Rimborso spese mediche	Euro 50,00
Inabilità temporanea	Giorni 5
Diaria per ricovero	Giorni 2
Diaria per gessatura	Giorni 2

Condizioni particolari operanti

4.1	Limitazione dell'assicurazione agli infortuni professionali o da attività specifiche	SI	
4.2	Rischio in itinere		NO
4.3	Malattie professionali		NO
4.4	Danni estetici	SI	
4.5	Ernie	SI	
4.6	Rottura occhiali	SI	
4.7	Elevazione dell'indennità assicurata in caso di morte da aggressione		NO
4.8	Estensione alle aggressioni al di fuori dell'orario di svolgimento dell'attività		NO
4.9	Malattie tropicali	SI	
4.10	Rientro sanitario	SI	
4.11	Rimpatrio salma (valido in Italia e all'Estero)	SI	
4.12	Spese funerarie	SI	
4.13	Deroga ai limiti di età		NO
4.14	Assicurazione in base ai multipli delle retribuzioni		NO
4.15	Spese di trasporto casa-scuola/asilo		NO
4.16	Danneggiamento del vestiario		NO
4.17	Diaria da Day-Hospital		NO
4.18	HIV		NO

Elementi per il conteggio del premio

Il premio annuo lordo viene determinato in base al numero di Assicurati.

E – PARTECIPANTI ALLA GIORNATA ECOLOGICA

Assicurati

I partecipanti alla giornata ecologica organizzata per pulire l'ambiente.

Ambito di validità dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che possano occorrere agli Assicurati durante la partecipazione alla giornata ecologica organizzata per pulire l'ambiente.

Per l'identificazione degli Assicurati e delle menzionate attività per le quali è prestata l'assicurazione, farà fede la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente.

Franchigie

Invalità permanente	3% azzerata con invalidità uguale o superiore al 10%
Rimborso spese mediche	Euro 50,00
Inabilità temporanea	Giorni 5
Diaria per ricovero	Giorni 2
Diaria per gessatura	Giorni 2

Condizioni particolari operanti

4.1	Limitazione dell'assicurazione agli infortuni professionali o da attività specifiche	SI	
4.2	Rischio in itinere		NO
4.3	Malattie professionali		NO
4.4	Danni estetici	SI	
4.5	Ernie	SI	
4.6	Rottura occhiali	SI	
4.7	Elevazione dell'indennità assicurata in caso di morte da aggressione		NO
4.8	Estensione alle aggressioni al di fuori dell'orario di svolgimento dell'attività		NO
4.9	Malattie tropicali	SI	
4.10	Rientro sanitario	SI	
4.11	Rimpatrio salma (valido in Italia e all'Estero)	SI	
4.12	Spese funerarie	SI	
4.13	Deroga ai limiti di età		NO
4.14	Assicurazione in base ai multipli delle retribuzioni		NO
4.15	Spese di trasporto casa-scuola/asilo		NO
4.16	Danneggiamento del vestiario		NO
4.17	Diaria da Day-Hospital		NO
4.18	HIV		NO

Elementi per il conteggio del premio

Il premio annuo lordo viene determinato in base al numero di Assicurati.

F – PARTECIPANTI PARTITA DI CALCIO O ALTRO EVENTO SPORTIVO

Assicurati

I partecipanti alla partita di calcio organizzata dal Contraente e altri eventi sportivi e simili promossi dal Contraente.

Ambito di validità dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che possano occorrere agli Assicurati durante la partecipazione alla partita di calcio organizzata dal Contraente e altri eventi sportivi e simili promossi dal Contraente, limitatamente alla permanenza e partecipazione all'attività stessa, inclusi eventuali trasferimenti, con qualsiasi mezzo, facenti parte della medesima.

Per l'identificazione degli Assicurati e delle menzionate attività per le quali è prestata l'assicurazione, farà fede la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente.

Si intendono esclusi dalla presente copertura tutti gli iscritti ad Associazioni Sportive aventi una propria copertura assicurativa infortuni per la medesima attività.

Franchigie

Invalità permanente	3% azzerata con invalidità uguale o superiore al 10%
Rimborso spese mediche	Euro 50,00
Inabilità temporanea	Giorni 5
Diaria per ricovero	Giorni 2
Diaria per gessatura	Giorni 2

Condizioni particolari operanti

4.1	Limitazione dell'assicurazione agli infortuni professionali o da attività specifiche	SI	
4.2	Rischio in itinere		NO
4.3	Malattie professionali		NO
4.4	Danni estetici	SI	
4.5	Ernie	SI	
4.6	Rottura occhiali	SI	
4.7	Elevazione dell'indennità assicurata in caso di morte da aggressione		NO
4.8	Estensione alle aggressioni al di fuori dell'orario di svolgimento dell'attività		NO
4.9	Malattie tropicali	SI	
4.10	Rientro sanitario	SI	
4.11	Rimpatrio salma (valido in Italia e all'Estero)	SI	
4.12	Spese funerarie	SI	
4.13	Deroga ai limiti di età		NO
4.14	Assicurazione in base ai multipli delle retribuzioni		NO
4.15	Spese di trasporto casa-scuola/asilo		NO
4.16	Danneggiamento del vestiario		NO
4.17	Diaria da Day-Hospital		NO
4.18	HIV		NO

Elementi per il conteggio del premio

Il premio annuo lordo viene determinato in base al numero di Assicurati.

G – PARTECIPANTI AI CENTRI ESTIVI

Assicurati

I partecipanti ai centri estivi per minori organizzati dal Contraente., compresi gli animatori autorizzati, qualora non coperti da altra assicurazione stipulata da terzi.

Ambito di validità dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che possano occorrere agli Assicurati durante la partecipazione ai centri estivi organizzati dal Contraente.

È compreso nell'assicurazione il rischio relativo alle uscite e viaggi collettivi dal luogo di raccolta e viceversa, organizzati dal Contraente e compiuti con normali mezzi di locomozione.

Per l'identificazione degli Assicurati e delle menzionate attività per le quali è prestata l'assicurazione, farà fede la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente.

Franchigie

Invalità permanente	0%
Rimborso spese mediche	Euro 50,00
Inabilità temporanea	Giorni 5
Diaria per ricovero	Giorni 2
Diaria per gessatura	Giorni 2

Condizioni particolari operanti

4.1	Limitazione dell'assicurazione agli infortuni professionali o da attività specifiche	SI	
4.2	Rischio in itinere		NO
4.3	Malattie professionali		NO
4.4	Danni estetici	SI	
4.5	Ernie	SI	
4.6	Rottura occhiali	SI	
4.7	Elevazione dell'indennità assicurata in caso di morte da aggressione		NO
4.8	Estensione alle aggressioni al di fuori dell'orario di svolgimento dell'attività		NO
4.9	Malattie tropicali	SI	
4.10	Rientro sanitario	SI	
4.11	Rimpatrio salma (valido in Italia e all'Estero)	SI	
4.12	Spese funerarie	SI	
4.13	Deroga ai limiti di età		NO
4.14	Assicurazione in base ai multipli delle retribuzioni		NO
4.15	Spese di trasporto casa-scuola/asilo		NO
4.16	Danneggiamento del vestiario		NO
4.17	Diaria da Day-Hospital		NO
4.18	HIV		NO

Elementi per il conteggio del premio

Il premio annuo lordo viene determinato in base al numero dei giorni/presenza (numero effettivo dei partecipanti sulla base delle giornate/presenza di attività svolte da ciascun assicurato)

7 - CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 c.c., il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- 1.3 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio;
- 1.4 Durata del contratto;
- 1.5 Recesso in caso di sinistro;
- 1.7 Assicurazioni presso diversi assicuratori;
- 1.10 Foro competente;
- 1.12 Clausola broker;
- 1.15 Tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società

Il Contraente

SCHEDA DI COPERTURA
(costituente parte integrante del presente capitolato)

Contraente/Assicurato	Comune di Busto Garolfo Piazza Armando Diaz, 2 20020 Busto Garolfo (MI) P.I. 00873100150 C.F. 00873100150
Rischio assicurato	Infortuni cumulativa
Data di decorrenza	Ore 24.00 del 31/07/2026
Data di scadenza	Ore 24.00 del 31/12/2028
Frazionamento	Annuale
Rate intermedie	Il 31/07 di ogni annualità

Calcolo del premio

Categoria		Tipo dato variabile	Dato variabile (base iniziale)	Capitale Morte (€)	Capitale IP (€)	Capitale RSM (€)	Capitale IT (€)	Capitale Ricovero (€)	Capitale Gesso (€)	Premio unitario (€)	Premio annuo lordo (€)
A	Amministratori	n. assicurati	17	250.000	350.000	3.000	---	---	---	_____	_____
B	Conducenti di veicoli di proprietà e uso dell'Ente	n. veicoli	11	250.000	350.000	3.000	---	---	---	_____	_____
C	Volontari e collaboratori in genere	n. assicurati	30	100.000	100.000	3.000	---	---	---	_____	_____
D	Partecipanti alla giornata "Festa dello sport"	n. assicurati	50	100.000	100.000	3.000	---	---	---	_____	_____
E	Partecipanti alla giornata ecologica	n. assicurati	50	100.000	100.000	3.000	---	---	---	_____	_____
F	Partecipanti partita di calcio o altro evento sportivo	n. assicurati	10	100.000	100.000	3.000	---	---	---	_____	_____
G	Partecipanti ai centri estivi	n. gg/presenza	800	50.000	100.000	3.000	---	---	---	_____	_____
Premio annuo lordo totale (Euro)											_____

La Società

Il Contraente

Comune di Busto Garolfo

Piazza Armando Diaz, 2
20020 Busto Garolfo (MI)

P.I. 00873100150 C.F. 00873100150

Scheda di offerta tecnica

Gara per l'affidamento dei servizi assicurativi

“Infortuni cumulativa”

Dichiarazione da inserire nella Busta Telematica B – Offerta tecnica

Decorrenza ore 24.00 del 31/07/2026

Scadenza ore 24.00 del 31/07/2028

**SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA**

Il sottoscritto _____ C.F. _____
nato a _____ il _____
nella sua qualità di _____
della Società _____
con sede in _____ via _____
codice fiscale _____ partita iva _____
PEC _____ telefono _____
per conto della quale agisce,

DICHIARA

la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere il rischio “**Infortuni cumulativa**” alle seguenti condizioni:

1. Art. 1.3 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio – inserimento clausola – max 5 punti

<p style="text-align: center;">Inserimento clausola: “Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell’atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, o altra unità operativa economico-finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell’atto vengano comunicati per iscritto alla Società entro il termine di mora sopra indicato.”</p>	<input type="checkbox"/> Non inserimento clausola	0 punti
	<input type="checkbox"/> Inserimento clausola	5 punti

2. Art. 1.4 – Durata del contratto – rinuncia alla facoltà di recesso – max 5 punti

<p style="text-align: center;">Premesso che nel Capitolato di Polizza è prevista la facoltà per la Società di rescindere il contratto ad ogni scadenza annua, è facoltà del Concorrente rinunciare alla suddetta facoltà</p>	<input type="checkbox"/> Facoltà di recesso	0 punti
	<input type="checkbox"/> Rinuncia alla facoltà di recesso	5 punti

3. Art. 1.5 – Recesso in caso di sinistro – rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro – max 5 punti

<p style="text-align: center;">Premesso che nel Capitolato di Polizza è prevista la facoltà per la Società di recedere dal</p>	<input type="checkbox"/> Facoltà di recesso per sinistro	0 punti
--	--	---------

contratto, è facoltà del Concorrente rinunciare alla suddetta facoltà	<input type="checkbox"/> Rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro	5 punti
---	--	---------

4. Art. 2.6 – Maggiorazione per il caso di invalidità permanente – supervalutazione I.P. – max 15 punti

È facoltà del Concorrente introdurre la Supervalutazione Invalidità Permanente ovvero: a fronte di una invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% la Società riconoscerà il 150% del capitale assicurato	<input type="checkbox"/> Opzione base	0 punti
	<input type="checkbox"/> Opzione migliorativa	15 punti

5. Sezione 6 – Categorie e somme assicurate – decremento franchigia I.P. – max 20 punti

Per le Categorie per le quali è prevista una franchigia sulla Invalidità Permanente del 3% azzerata con invalidità uguale o superiore al 10%, è facoltà del Concorrente proporre il decremento	<input type="checkbox"/> Franchigia I.P. del 3% azzerata con invalidità uguale o superiore al 10%	0 punti
	<input type="checkbox"/> Franchigia I.P. del 2% azzerata con invalidità uguale o superiore al 10%	10 punti
	<input type="checkbox"/> Franchigia I.P. del 1% azzerata con invalidità uguale o superiore al 10%	15 punti
	<input type="checkbox"/> Franchigia I.P. dello 0%	20 punti

6. Sezione 6 – Categorie e somme assicurate – attivazione condizione particolare Malattie professionali – max 5 punti

Premesso che per tutte le Categorie la condizione particolare non è operante, è facoltà del Concorrente attivarla	<input type="checkbox"/> C.P. non operante	0 punti
	<input type="checkbox"/> C.P. operante	5 punti

7. Sezione 6 – Categorie e somme assicurate – attivazione condizione particolare Danneggiamento del vestiario – max 5 punti

Premesso che per tutte le Categorie la condizione particolare non è operante, è facoltà del Concorrente attivarla	<input type="checkbox"/> C.P. non operante	0 punti
	<input type="checkbox"/> C.P. operante	5 punti

8. Sezione 6 – Categorie e somme assicurate – attivazione condizione particolare Diaria da Day-Hospital – max 5 punti

Premesso che per tutte le Categorie la condizione particolare non è operante, è facoltà del Concorrente attivarla	<input type="checkbox"/> C.P. non operante	0 punti
	<input type="checkbox"/> C.P. operante	5 punti

9. Sezione 6 – Categorie e somme assicurate – attivazione condizione particolare HIV – max 5 punti

Premesso che per tutte le Categorie la condizione particolare non è operante, è facoltà del Concorrente attivarla	<input type="checkbox"/> C.P. non operante	0 punti
	<input type="checkbox"/> C.P. operante	5 punti

_____, li _____

Firmato digitalmente

Comune di Busto Garolfo

Piazza Armando Diaz, 2
20020 Busto Garolfo (MI)

P.I. 00873100150 C.F. 00873100150

Scheda di offerta economica

Gara per l'affidamento dei servizi assicurativi

“Infortuni cumulativa”

Dichiarazione da inserire nella Busta Telematica C – Offerta economica

Decorrenza ore 24.00 del 31/07/2026

Scadenza ore 24.00 del 31/07/2028

**SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA**

Il sottoscritto _____ C.F. _____
nato a _____ il _____
nella sua qualità di _____
della Società _____
con sede in _____ via _____
codice fiscale _____ partita iva _____
PEC _____ telefono _____
per conto della quale agisce,

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

PREZZO (PE)

Fermo restando il valore a base d'asta che non può essere superato, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori

Premio lordo intera durata (31/07/2026 – 31/07/2028) a base d'asta	Premio lordo intera durata offerto dal concorrente
€ 8.000,00	€ _____ in cifre € _____ in lettere
Eventuali coassicuratrici/mandanti: 1. _____ 2. _____	Quote assicuratrici/mandanti: 1. _____ % 2. _____ %

CALCOLO DEL PREMIO
(compilare in ogni sua parte)

Categoria		Tipo dato variabile	Dato variabile (base iniziale)	Premio lordo pro-capite o tasso lordo applicato	Premio annuo lordo totale (Euro)
A	Amministratori	n. assicurati	17	_____	_____
B	Conducenti di veicoli di proprietà e uso dell'Ente	n. veicoli	11	_____	_____
C	Volontari e collaboratori in genere	n. assicurati	30	_____	_____
D	Partecipanti alla giornata "Festa dello sport"	n. assicurati	50	_____	_____
E	Partecipanti alla giornata ecologica	n. assicurati	50	_____	_____
F	Partecipanti partita di calcio o altro evento sportivo	n. assicurati	10	_____	_____
G	Partecipanti ai centri estivi	n. gg/presenza	800	_____	_____

Totale premio lordo annuo	€ _____
Totale premio lordo intera durata (31/07/2026 – 31/07/2028) (*)	€ _____

(*) Il premio lordo da considerare ai fini dell'offerta economica è quello indicato in **ROSSO**, da riportare nella tabella **PREZZO (PE)** a pagina 2. Gli altri importi sono richiesti ai soli fini della scomposizione del premio annuo.

In caso di discordanza tra il premio lordo intera durata offerto dal concorrente e valido per l'attribuzione del punteggio economico e i valori indicati nella tabella del calcolo del premio, prevarrà sempre il premio lordo intera durata offerto dal concorrente. I valori nella tabella del calcolo del premio saranno conseguentemente ricalcolati in funzione del premio lordo intera durata offerto.

Il concorrente

DICHIARA INOLTRE

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, sopra indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a € _____;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

Il concorrente, infine,

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola;
- non è ammessa offerta superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;
- in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevalgono i valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante;
- in caso di aggiudicazione dell'appalto la gestione del contratto verrà affidata dalla Società all'Agenzia _____.

_____, li _____

Firmato digitalmente

Da: sinistriallianzviva@aimuw.it
Inviato: martedì 12 maggio 2026 16:16
A: r.murano@anteabrokers.com
Cc: 'Andrea Scarpellini'
Oggetto: R: STATISTICA SINISTRI POLIZZA INFORTUNI COMUNE DI BUSTO GAROLFO - 31/07/26

Buon pomeriggio,

scusandoci per il tardivo riscontro, si rende nota la statistica dei sinistri aggiornata sulla polizza in oggetto, specificando che sulla stessa non sono stati rubricati sinistri pertanto non è presente allegato.

Rimanendo a disposizione, porgiamo cordiali saluti.

Gianluca Annaloro

Claims Department

Tel: +39 348 934 5763

gianluca.annaloro@aimuw.it



AIMUW SpA - Insurance and Reinsurance Agency

Piazza Sallustio, 9 - 00187 Roma

TEL 06 48 17 260 | FAX 06 48 14 905 | aimuwpec@legalmail.it | www.aimuw.it

Dal 1° Maggio 2026 i nostri uffici saranno aperti con il seguente orario: Lunedì-Giovedì 9:00-13:00 / 14:00-18:00 - Venerdì 9:00-14:30

Ogni informazione contenuta nel messaggio è confidenziale e di esclusivo interesse del destinatario. La distribuzione, l'utilizzo e/o la divulgazione, anche parziale, sono proibiti. Le comunicazioni su Internet non sono sicure e quindi Aimuw SpA non accetta responsabilità legali per i contenuti di questo messaggio.

The information in this Internet E-mail is confidential. It is intended solely for the addressee. Access to this Internet E-mail by anyone else is unauthorized. If you are not intended recipient, any disclosure, copying or distribution is prohibited and may be unlawful. Internet communications are not secure and therefore Aimuw SpA does not accept legal responsibility for the contents of this message.

Comune di Busto Garolfo

Piazza Armando Diaz, 2
20020 Busto Garolfo (MI)

P.I. 00873100150 C.F. 00873100150



Capitolato Speciale di Polizza “Responsabilità Civile Patrimoniale”

Decorrenza ore 24.00 del 31/07/2026

Scadenza ore 24.00 del 31/07/2028

Frazionamento: Annuale

C.I.G.: _____

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Contraente

L'organismo della Pubblica Amministrazione che contrae questa assicurazione.

Assicurato

Il Contraente, compresi tutti gli uffici, i servizi e i distaccamenti di cui si compone.

Pubblica Amministrazione

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Società controllate o partecipate da Enti Pubblici, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Dipendente

Ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.

Retribuzioni

L'ammontare delle remunerazioni lorde, al lordo delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti così come definiti.

Assicuratori/Società

L'impresa di assicurazione o il soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.

Sinistro

Si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure quando taluno dei Dipendenti sopra definiti riceve un'informazione di garanzia o la notifica dell'avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa.

Danno

Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danni Materiali

Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

Perdite Patrimoniali

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

Responsabilità Civile

La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato in funzione dell'esercizio da parte di taluno dei Dipendenti sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi degli Artt. 2043 e ss. C.C. e dell'Art. 28 Cost. per Perdite Patrimoniali arrecate a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.

Responsabilità Amministrativa

La responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all'Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.

Responsabilità Amministrativa-Contabile

La Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.

Indennizzo

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro che produca gli effetti previsti in polizza.

Massimale

La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.

Durata del Contratto

Il periodo che ha inizio e termine alle date stabilite in polizza.

Periodo di Assicurazione

Se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata del Contratto.

Periodo di Efficacia

Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della Durata del Contratto.

Scheda di Copertura

Il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del premio (opzione base)

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 90 (novanta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'assicurazione.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

I termini di mora di cui sopra valgono anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovo del contratto o proroga. Si precisa che se dai controlli effettuati dal Contraente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

Art. 3 - Pagamento del premio (opzione migliorativa)

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 90 (novanta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'assicurazione.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, o altra unità operativa economico-finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società entro il termine di mora sopra indicato.

I termini di mora di cui sopra valgono anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovo del contratto o proroga. Si precisa che se dai controlli effettuati dal Contraente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

In caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro quale definito in questa polizza, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure all'Intermediario indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Considerato che questa è un'assicurazione nella forma "claims made", quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo.

Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Art. 8 - Cessazione del contratto (opzione base)

La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Se la presente assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.

Il Contraente ha la facoltà altresì di richiedere il rinnovo del contratto, per un'ulteriore annualità, con preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società si impegna inoltre a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

Art. 8 - Cessazione del contratto (opzione migliorativa)

La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Se la presente assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà del Contraente di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.

Il Contraente ha la facoltà altresì di richiedere il rinnovo del contratto, per un'ulteriore annualità, con preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società si impegna inoltre a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 - Calcolo del premio

Art. 12.a - Regolazione del premio [Non operante]

Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo indicato nella Scheda di Copertura alle Retribuzioni così come definite. Il premio anticipato viene calcolato sulla base del preventivo, indicato nella Scheda di Copertura, delle Retribuzioni erogate ai Dipendenti e rappresenta il minimo comunque acquisito dagli Assicuratori, e viene regolato, al termine di ciascun Periodo di Assicurazione, secondo le variazioni intervenute durante il medesimo periodo, fermo il minimo pari al 100% del Premio anticipato.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni Periodo di Assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto agli Assicuratori i dati consuntivi necessari per il conguaglio, ossia le Retribuzioni effettivamente erogate.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni dalla presentazione all'Assicurato della relativa Appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del Premio di conguaglio, gli eventuali Sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il Premio versato a deposito e l'intero Premio dovuto (deposito più conguaglio).

Art. 12.b - Premio flat

Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo retribuzioni e compensi così come precedentemente definite.

Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma "flat" per tutta la durata dell'assicurazione. A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento del premio di polizza, si segnala che le retribuzioni ed i compensi dell'ultima annualità fiscale ed il premio di Polizza si intendono quelli indicati nella Scheda di Copertura.

Art. 13 - Gestione del contratto

Art. 13.a - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono ad Antea S.r.l. con sede a Saronno in via A. Volta n. 8 il ruolo di cui al D.lgs. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- a) che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- b) di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- c) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 c.c.. La Società delegataria o ogni eventuale Società Coassicratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D.lgs. 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- d) che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il Broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- e) che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. "1.3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio";
- f) che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Società nella misura del 6,00% del premio imponibile. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- g) che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3, del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;
- h) il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del Broker al RUI, istituito presso l'IVASS con provvedimento n° 5 del 16 ottobre 2006.

Art. 13.b - Clausola broker (operante nel caso di contratto aggiudicato ai Lloyd's)

Con la sottoscrizione del presente contratto:

- a) il Contraente conferisce al Broker Antea S.r.l., con sede a Saronno in Via A. Volta n. 8, il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- b) gli Assicuratori conferiscono al Corrispondente dei Lloyd's l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente che:

- ogni comunicazione fatta al Broker mandatario si considererà come fatta all'Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dal Broker mandatario si considererà come fatta dall'Assicurato stesso;
- ogni comunicazione fatta al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dal Corrispondente si considererà come fatta dagli Assicuratori stessi.

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), il Contraente, gli Assicuratori, l'eventuale Coverholder dei Lloyd's e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3 commi 8 e 9.

Art. 15 - Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'Art. 14 che precede.

Il Contraente, gli Assicuratori, l'eventuale Coverholder dei Lloyd's, il Broker e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo

comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 16 - Oggetto dell'assicurazione

Ferme restando tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente polizza, l'assicurazione terrà indenne l'Assicurato, quale organo della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui:

- a) l'Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei propri Dipendenti;
- b) l'Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dall'Assicurato e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili per colpa grave;
- c) l'Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dei Dipendenti e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'Assicurato la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili;

restando inteso e convenuto tra le parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità Civile dell'Assicurato per fatto commesso da taluno dei suddetti Dipendenti, oppure della Responsabilità Amministrativa o Responsabilità Amministrativa-Contabile di uno o più Dipendenti con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

La garanzia di cui sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Art. 17 - Massimali - Franchigia

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e cumulativamente per l'insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall'Assicurato durante lo stesso periodo.

In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti nello stesso Sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il Massimale cumulativo indicato sulla Scheda di Copertura indipendentemente dal numero dei Dipendenti coinvolti. Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'Art. 19 che segue.

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro indicata nella scheda di copertura.

Art. 18 - Assicurazione "claims made" - Retroattività

L'assicurazione è prestata nella forma "claims made" e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza, ossia a partire dalla data di retroattività indicata nella Scheda di Copertura, e a condizione che non siano già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C. l'Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'Assicurato licenziato per giusta causa.

Art. 19 - Garanzia postuma

L'Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma (indicata nella scheda di copertura) successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.

Altresì, nei confronti di uno o più Dipendenti che nel corso della Durata del Contratto cessino dal servizio o dalle proprie funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.

Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell'Art. 7 e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa.

Qualora risulti che i Danni relativi ad un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente da uno o più Dipendenti o da altri per loro conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.

Art. 20 - Altre Condizioni – GARANZIE COMPRESSE

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle seguenti attività:

A) Perdite Patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di terzi

L'Assicurazione di cui all'Art. 16 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

B) Perdite Patrimoniali per le attività di cui al D.Lgs. 81/2008

Sempre che il relativo addetto, Dipendente dell'Assicurato, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore) e sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai Dipendenti dell'Assicurato in funzione di:

"Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche per i Dipendenti che non abbiano seguito un idoneo corso, se tale corso non viene loro richiesto nell'ambito del medesimo D.Lgs. 81/2008;

"Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

C) Danni per le attività di cui al D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate da taluno dei Dipendenti dell'Assicurato a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali di tale Dipendente. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'Art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo 2016/679 e s.m.i. e comportanti una Perdita Patrimoniale, anche ai sensi dell'Art. 2050 C.C. e un Danno non patrimoniale ai sensi dell'Art. 2059 C.C.

D) Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

E) Attività di rappresentanza

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 21 lettera b) si precisa che l'assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti in rappresentanza e su mandato dell'Assicurato in uno o più organi collegiali.

F) Attività connessa all'assunzione del personale

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

G) Attività di affidamento diretto e procedure negoziate

Premesso che taluno dei Dipendenti dell'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante affidamento diretto o procedura negoziata, l'assicurazione s'intende estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di Perdite Patrimoniali, esclusi i Danni Materiali e corporali.

H) Attivazione garanzia per i Progettisti e Verificatori interni

L'assicurazione può essere estesa, su richiesta e dietro pagamento del relativo premio addizionale, alla responsabilità derivante ai Dipendenti del Contraente incaricati dell'attività di progettazione e validazione, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D. Lgs 50/2016. Ai fini dell'operatività dell'anzidetta estensione dell'assicurazione, gli Assicuratori si impegnano a rilasciare – previo ricevimento della richiesta di cui in premessa – un distinto certificato specifico per ogni incarico, redatto secondo la Scheda Tecnica di Copertura di cui alle successive Appendici 3 e 4 (assicurazione del Progettista e Verificatori Interno), a conferma della validità della copertura per l'intera durata dei lavori (soggetta ad un periodo massimo di 48 mesi) e con Massimali separati per ogni progetto così coperto, sempre che il valore della singola opera oggetto di progettazione non sia superiore ad € 20.000.000,00.

Il premio relativo a tali certificati sarà calcolato in base ai tassi lordi indicati nella Scheda di Polizza – da applicarsi al valore delle opere – e corrisposto dal Contraente in soluzione unica anticipata, al momento del rilascio di ciascuno di essi, con l'intesa che per ogni certificato emesso è previsto il premio minimo indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 21 - Rischi esclusi dall'assicurazione

- a) Danni Materiali di qualsiasi tipo salvo quanto precisato all'ultimo comma dell'Art. 16;
- b) l'attività svolta da taluno dei Dipendenti quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'Art. 20 - Lettera E);
- c) la stipula e/o la mancata stipula e/o la modifica di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- d) le azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo di uno o più Dipendenti accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- e) l'inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo, danni ambientali in generale, la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;

- f) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al Titolo X del D.Lgs 209/2005;
- g) le responsabilità incombenti sull'Assicurato e previste dagli Artt. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2403, 2407, 2464, 2487, 2488 C.C.;
- h) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima della data d'inizio della Durata del Contratto;
- i) le responsabilità, accertate con provvedimento definito dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa-Contabile;
- j) RC Professionale Medico - Sanitaria;

Art. 22 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di Dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.

Art. 23 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore del Contraente nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministratore nonché le società di cui tale amministratore è taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all'Art. 20 – Lettera E).

Art. 24 - Cessazione dell'assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art. 19 della presente polizza, l'assicurazione decade relativamente ai Dipendenti che cessino dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.

Art. 25 - Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'Art. 7 in quanto applicabili.

Art. massimale - Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più Dipendenti dell'Assicurato, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del Premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.

Art. 27 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali (opzione base)

Ove ricorrano tutte le condizioni e delimitazioni previste dall'Art. 16, gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall'Art. 1917 C.C.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, esclusi comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 27 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali (opzione migliorativa)

Ove ricorrano tutte le condizioni e delimitazioni previste dall'Art. 16, gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall'Art. 1917 C.C.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, esclusi comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 28 - Copertura a “secondo rischio”

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi Danni, si applica il disposto dell'Art. 2 e l'assicurazione prestata con questo contratto opererà a “secondo rischio”, ossia a coprire quella parte dei Danni e delle spese che eccederà il Massimale o i Massimali previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del Massimale stabilito in questa polizza e ferme le franchigie convenute.

Resta fermo quanto disposto all'Art. 19, ultimo comma.

Art. 29 - Attività di rappresentanza presso Aziende dell'Assicurato – Personale distaccato

L'Assicurazione s'intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti:

- a) da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dagli Amministratori e/o Dipendenti dell'Assicurato in rappresentanza dell'Assicurato stesso in altri organi collegiali;
- b) da incarichi svolti presso Aziende dell'Assicurato (House providing), purché il rapporto di dipendenza resti in capo all'Assicurato stesso e siano consuntivate le specifiche retribuzioni;
- c) nel caso di distacco temporaneo di personale dipendente del Contraente presso altro Ente appartenente della Pubblica Amministrazione, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le nuove mansioni.

Art. 30 - Ecologia ed ambiente

L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all'errata interpretazione e/o applicazione di Norme e di Leggi.

L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica.

Art. 31 - Precisazione per l'attività svolta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

L'Assicurazione è operante per la responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i Danni Materiali, conseguenti ad Evento Dannoso nello svolgimento delle procedure di gara previste ai sensi della normativa vigente.

Art. 32 - Clausola di raccordo

Le parti convengono che le garanzie della presente Assicurazione saranno adeguate in conformità alle linee guida ANAC ed ai Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanati nel corso della Durata della Polizza, come previsto dal D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

Art. 33 - Perdite patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli strumenti di Firma Elettronica avanzati

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale D.lgs. 82/2005, D.lgs. 235/2010, DPCM 22/03/2013 e ss.mm.ii.

Laddove applicabile il DPCM 22 febbraio 2013, la garanzia è altresì operante per la responsabilità dell'Assicurato derivante dall'utilizzo della firma grafometrica di cui al citato Decreto.

Art. 34 - Perdite patrimoniali dallo svolgimento dell'attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere a carico dell'Assicurato in conseguenza di violazioni degli obblighi previsti dalla L. 190/2012 e dal D.L. 174/2012, commesse da soggetti di cui l'Assicurato stesso deve rispondere nelle loro funzioni di:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e del suo mantenimento prestazionale ai fini di trasparenza, prevenzione e contrasto della corruzione;
- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo della regolarità contabile, controllo di gestione e controllo degli equilibri di bilancio.

Art. 35 - Custodia di titoli e beni richiesta ai sensi di Legge (non operante, garanzia attivabile)

A parziale deroga dell'art. 16 – “Oggetto dell'assicurazione”, ai sensi dell'art. 5 del DPR n° 137 del 05/08/2012, l'Assicurazione comprende le perdite patrimoniali conseguenti alla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di

denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, estorsione ed incendio.

Art. 36 - Vertenze davanti al T.A.R. e Consiglio di Stato (non operante, garanzia attivabile)

A parziale deroga dell'art. 27 – “Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali”, la Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.

La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'Assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE

Gli Assicuratori non saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto qualora tale copertura, pagamento o indennizzo possa esporre gli Assicuratori a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite o da Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Giappone, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE PER ATTI DI GUERRA E TERRORISMO

Ferme restando le altre condizioni di polizza e modifiche relative, si conviene che sono escluse dal presente contratto di assicurazione perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:

1. Guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare),
o
2. Qualsiasi atto terroristico.

Ai fini di questa clausola, per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.

Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti 1 e 2 che precedono o comunque a ciò relative.

Nel caso in cui la Società affermi che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi perdita, danno, costo o esborso non è coperto dalla presente assicurazione, l'onere di fornire prova contraria incombe all'assicurato. L'eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante.

ESCLUSIONE DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E DEI DANNI CAGIONATI DA IMPIANTI NUCLEARI ESPLOSIVI

Esclusione di contaminazioni radioattive e assemblaggio di esplosivi nucleari.

Questa polizza non copre:

- a) Perdita o distruzione o danno di qualsiasi proprietà o perdita o spesa che risulti o derivi da quanto sopra o qualsiasi perdita che ne consegua;
- b) Qualsiasi responsabilità legale di qualsiasi natura

Direttamente o indirettamente causata da o che abbia contribuito o derivi da:

- i. Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da carburante nucleare o da rifiuti nucleari derivanti dalla combustione di carburante nucleare;
- ii. Le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre caratteristiche pericolose di qualsiasi assemblaggio di esplosivi nucleari o delle sue componenti nucleari.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO CYBER

(Questa appendice prevale su qualsiasi altra disposizione prevista dal presente contratto di Assicurazione)

1. Il presente contratto esclude qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa, multa, sanzione, costo di mitigazione o qualsiasi altro importo direttamente causato, derivante o risultante da:
 - a) un Attacco Cyber;
 - b) indisponibilità parziale o totale o guasto di qualsiasi Sistema Informatico; a condizione che il Sistema Informatico sia di proprietà o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato; o
 - c) la ricezione o la trasmissione di malware, codici dannosi o simili da parte dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato;
 - d) qualsiasi guasto o interruzione del servizio fornito:
 - i. all'Assicurato o qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato da un fornitore di servizi Internet, un fornitore di telecomunicazioni o un fornitore di servizi cloud, ad eccezione dell'hosting di hardware e software di proprietà dell'assicurato;
 - ii. da qualsiasi fornitore di servizi, limitatamente al caso in cui tale mancanza di interruzione del servizio abbia un impatto su un Sistema Informatico posseduto o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato.
2. Qualunque copertura per i costi di ricostituzione o recupero di documenti persi, inaccessibili o danneggiati in possesso o controllo dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato in questo contratto, non si applicherà in caso di perdita, inaccessibilità o danneggiamento di Dati se conseguenza diretta o indiretta di un Attacco Cyber.

Ai fini della presente appendice si applicano le seguenti definizioni:

Per **Sistema Informatico** si intende qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, ma non limitati a, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontroller compreso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti e compreso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati.

Per **Attacco Cyber** si intende un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla loro minaccia o presunta minaccia, che comportino l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico.

Per **Dati** si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altro tipo di informazioni che vengono registrati o trasmessi in una forma che consenta l'utilizzo, l'accesso, l'elaborazione, la trasmissione o l'archiviazione da un sistema informatico.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli Artt. 1322, 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma “claims made” quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse:

- Art. 7 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
- Art. 8 Cessazione del contratto
- Art. 12 Calcolo del premio
- Art. 13 Gestione del contratto
- Art. 18 Assicurazione “claims made” – Retroattività
- Art. 19 Garanzia postuma
- Art. 21 Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. 23 Persone non considerate terzi
- Art. 24 Cessazione dell'assicurazione
- Art. 28 Copertura a “secondo rischio”

La Società

Il Contraente

APPENDICE 1

CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI

Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti fossero Dipendenti Tecnici come di seguito definiti, l'esclusione di cui all'Art. 21 lettera a) viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

Definizione di Dipendente Tecnico

Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze del Contraente e che svolga attività tecniche come previsto dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione, comprese la predisposizione e sottoscrizione dei progetti, la direzione e/o la sorveglianza e/o l'esecuzione dei lavori e/o l'esecuzione del collaudo statico dell'opera, comprese le attività inerenti il ruolo di Responsabile Unico del Progetto o le attività di supporto al Responsabile Unico del Progetto.

Clausola aggiuntiva

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa a coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici.

Condizioni aggiuntive

L'Assicurazione si intende operante anche per i Sinistri derivanti da:

- a) consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- b) progettazione dell'opera (Art.41 D.Lgs. 36/2023);
- c) verifica e validazione dei progetti (Art. 42 del D.Lgs. 36/2023);
- d) le responsabilità professionali di cui alla L.R. del Friuli-Venezia Giulia 14/2002 e/o le responsabilità professionali di cui alla L.R. della Sicilia 7/2002;
- e) l'attività di Responsabile Unico del Progetto (Art. 15 D.Lgs. 36/2023);
- f) le responsabilità derivanti dalla disciplina in materia di Lavori Pubblici.

Non verranno pertanto emessi certificati dedicati alle relative opere sia per progettazione che per la verifica dell'opera in quanto già compresi in garanzia.

Fermo quanto sopra, ove fosse necessario avere un documento "ad hoc" per tipologia e/o caratteristiche particolari dell'opera dedicando un massimale separato, gli Assicuratori sono disponibili, dietro pagamento del relativo premio aggiuntivo richiesto, a rilasciare Certificati distinti, per l'intera durata dei lavori (fino ad un periodo massimo di 48 mesi) e con Massimali dedicati ad ogni progetto così coperto. Per tali Certificati il premio dovrà essere pagato in soluzione unica anticipata.

Esclusione aggiuntiva

La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante dalla prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore.

APPENDICE 2

CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI LEGALI

Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti fossero Dipendenti Legali come di seguito definiti, si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

Definizione di Dipendente Legale

Qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma del R.D.L. 1578/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolga, secondo quanto previsto dalla L. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.

Clausola aggiuntiva

La garanzia di cui alla presente polizza è estesa a coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi dai Dipendenti Legali come definiti nell'esercizio delle loro prestazioni.

APPENDICE 3

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Polizza

Il documento che attesta l'esistenza dell'Assicurazione.

Certificato

Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Assicurato

La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica.

Assicuratori

L'impresa di assicurazione o il soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.

Danno

Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danno Materiale

Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

Perdita Patrimoniale

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Indennizzo

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Massimale

L'importo massimo dell'Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.

Franchigia

L'importo che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Premio

La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione.

Progettista

Il dipendente della Stazione Appaltante di cui all'Art. 41 del D.Lgs. 36/2023, incaricato della progettazione dell'Opera.

Stazione Appaltante

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l'altro soggetto aggiudicatore così come definito dalla legge.

Opera

L'opera da costruire o costruita oggetto dell'appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.

Luogo di esecuzione delle Opere

Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna Scheda Tecnica) nel quale l'esecutore dei lavori realizza l'Opera per cui è prestata l'attività di progettazione oggetto dell'Assicurazione.

Scheda Tecnica

Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell'Opera progettata.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni

L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento della progettazione dell'Opera;
- b) l'attività di progettazione descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1910 C.C., sono esonerati dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 90 (novanta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'Assicurazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel Certificato.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

Art. 6 - Scadenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente. Se l'Assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni annualità mediante lettera raccomandata da spediti almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Calcolo dei Premi

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle Opere i tassi indicati nella Scheda di Copertura, in base alla durata dei lavori.

Art. 11 - Gestione del contratto

Art. 11.a - Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono ad Antea S.r.l. con sede a Saronno in via A. Volta n. 8 il ruolo di cui al D.lgs. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- a) che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- b) di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- c) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 c.c.. La Società delegataria o ogni eventuale Società Coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D.lgs. 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- d) che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il Broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- e) che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. "1.3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio";
- f) che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Società nella misura del 10% del premio imponibile. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- g) che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3, del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;
- h) il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del Broker al RUI, istituito presso l'IVASS con provvedimento n° 5 del 16 ottobre 2006.

Art. 11.b - Clausola broker (operante nel caso di contratto aggiudicato ai Lloyd's)

Con la sottoscrizione del presente contratto:

- a) il Contraente conferisce al Broker ANTEA S.r.l., con sede a Saronno in Via A. Volta n. 8, il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- b) gli Assicuratori conferiscono al Corrispondente dei Lloyd's l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente che:

- ogni comunicazione fatta al Broker mandatario si considererà come fatta all'Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dal Broker mandatario si considererà come fatta dall'Assicurato stesso;
- ogni comunicazione fatta al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dal Corrispondente si considererà come fatta dagli Assicuratori stessi.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), il Contraente, gli Assicuratori, l'eventuale Coverholder dei Lloyd's e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3 commi 8 e 9.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'Art. 12 che precede.

Il Contraente, gli Assicuratori, l'eventuale Coverholder dei Lloyd's, il Broker e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell'attività di progettazione dell'Opera indicata in ciascuna Scheda Tecnica, compresi gli errori od omissioni che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Art. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data di scadenza del Certificato.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.

Art. 16 - Massimale e Franchigia

La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica, comunque non superiore al 10% del costo di costruzione dell'Opera progettata. Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità del Certificato. L'Assicurazione è soggetta alla Franchigia indicata in ciascuna Scheda Tecnica che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Art. 17 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI.

Art. 18 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:

- a) Opere la cui progettazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
- d) morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- e) errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- f) fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
- g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
- h) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- i) sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

Art. 19 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Professionale del Progettista Interno alla Stazione Appaltante:

- Art.1 Dichiarazioni
- Art.11 Gestione del contratto
- Art.15 Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"
- Art.18 Rischi esclusi dall'Assicurazione
- Art.20 Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

La Società

Il Contraente

APPENDICE 4

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Polizza

Il documento che attesta l'esistenza dell'Assicurazione.

Certificato

Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Assicurato

La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica.

Assicuratori

L'impresa di assicurazione o il soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Indennizzo

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Massimale

L'importo massimo dell'Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.

Franchigia

L'importo che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Premio

La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione.

Verificatore

Il soggetto di cui all'Art. 42 del D.Lgs. 36/2023 incaricato dell'attività di verifica degli elaborati progettuali.

Stazione Appaltante

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l'altro soggetto aggiudicatore così come definito dalla legge.

Opera

L'opera da costruire o costruita oggetto dell'appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.

Luogo di esecuzione delle Opere

Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna Scheda Tecnica) nel quale l'esecutore dei lavori realizza l'Opera per cui è prestata l'attività di verifica oggetto dell'Assicurazione.

Scheda Tecnica

Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell'Opera.

APPENDICE 5

ESTENSIONE DI GARANZIA PER LA NUOVA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

(non operante, garanzia attivabile)

La presente Appendice disciplina l'estensione di garanzia per la copertura del danno erariale residuo derivante dall'applicazione della nuova disciplina della responsabilità amministrativa introdotta dalla Legge n. 1/2026, che limita la responsabilità personale dei funzionari pubblici al 30% del danno accertato con tetto massimo del doppio della retribuzione lorda. L'estensione opera esclusivamente nel caso in cui sia stato versato il premio addizionale e si applica in deroga ed integrazione alle condizioni generali di polizza.

Definizioni aggiuntive

Ai fini della presente Appendice, oltre alle definizioni contenute nella polizza principale, si intendono:

Nuova Disciplina della Responsabilità Amministrativa: Le disposizioni introdotte dalla Legge n. 1/2026 che modificano l'articolo 2, comma 4-bis, della legge n. 20/1994, limitando la responsabilità amministrativa dei funzionari pubblici al 30% del danno accertato, con tetto massimo del doppio della retribuzione lorda.

Danno Erariale Residuo: La differenza tra l'ammontare complessivo del danno erariale accertato dalla Corte dei Conti e la quota posta a carico personale del Dipendente responsabile per effetto della limitazione prevista dalla Nuova Disciplina della Responsabilità Amministrativa.

Polizza Individuale del Dipendente: Qualsiasi contratto di assicurazione stipulato direttamente dal Dipendente conforme a quanto disciplinato dalla legge 1/2026 per la copertura della propria responsabilità civile ordinaria nei rapporti con l'Ente di appartenenza, incluse le estensioni per il recupero del Danno Erariale Residuo.

Azione di Rivalsa dell'Ente: Ogni azione promossa dall'Assicurato nei confronti del Dipendente davanti al giudice ordinario per il recupero del Danno Erariale Residuo rimasto a carico dell'Ente.

Procedimento Coordinato: La gestione simultanea del procedimento di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei Conti e dell'eventuale azione civile per il recupero del Danno Erariale Residuo.

Art. 1 - Oggetto dell'estensione di garanzia - Copertura del Danno Erariale Residuo

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato per:

- a) **Danno Erariale Residuo Diretto:** Il Danno Erariale Residuo rimasto a carico dell'Assicurato per effetto della limitazione della responsabilità amministrativa del Dipendente, quando sia stata pronunciata sentenza definitiva di condanna da parte della Corte dei Conti;
- b) **Danno da Risarcimento a Terzi:** Le somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere a terzi danneggiati quando il Dipendente responsabile sia obbligato al risarcimento solo per la quota limitata in sede di responsabilità amministrativa e amministrativa-contabile, rimanendo a carico dell'Assicurato il Danno Erariale Residuo;
- c) **Spese per Azioni di Rivalsa:** Le spese legali e processuali sostenute dall'Assicurato per l'esercizio di Azioni di Rivalsa nei confronti dei Dipendenti per il recupero del Danno Erariale Residuo, entro il limite del 25% del massimale di polizza di cui all'Art. 17 - Massimali - Franchigia (NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE).

Art. 2 - Condizioni Aggiuntive

Art. 2.1 - Coordinamento con Responsabilità Civile Ordinaria

La garanzia si estende alla copertura delle somme che l'Assicurato non riesca a recuperare mediante Azione di Rivalsa nei confronti del Dipendente responsabile, purché sia dimostrato che:

- È stata esperita l'azione di rivalsa nei termini di legge,
- Il Dipendente risulti insolvente o la sua responsabilità civile ordinaria non sia coperta da Polizza Individuale.

Disciplina del litisconsorzio necessario

Art. 2.2 - Patto di Gestione della Lite per l'Ente

Comma 1 - Riconoscimento del Litisconsorzio

Gli Assicuratori riconoscono che, ai sensi della Legge n. 1/2026, l'impresa di assicurazione costituisce litisconsorte necessario nei procedimenti per danni patrimoniali che coinvolgono l'Ente Assicurato.

Comma 2 - Patto di Gestione Coordinata

Con la sottoscrizione della presente Appendice, le parti stipulano espresso patto di gestione della lite, con le seguenti modalità:

- a) **Gestione Integrata:** Gli Assicuratori assumono la gestione coordinata dei procedimenti amministrativi e delle azioni di rivalsa;
- b) **Designazione Legali Specializzati:** Nomina di legali esperti in diritto amministrativo e responsabilità erariale;
- c) **Coordinamento Istituzionale:** Interfaccia diretta con Corte dei Conti e altre istituzioni coinvolte.

Comma 3 - Esclusione del Rimborso Spese per Difesa Autonoma

In deroga all'**art. 1917, comma 3, del Codice Civile**, sono espressamente escluse dal rimborso le spese legali sostenute dall'Assicurato per legali non designati dagli Assicuratori nei procedimenti di litisconsorzio necessario, salve le eccezioni previste per conflitto di interessi o urgenza processuale.

Art. 3. Coordinamento con polizze individuali

Art. 3.1 - Principio di Sussidiarietà

Qualora uno o più Dipendenti responsabili del danno abbiano stipulato Polizze Individuali che coprano la responsabilità civile ordinaria per il Danno Erariale Residuo:

- a) **Priorità delle Polizze Individuali:** La presente estensione opera in via sussidiaria rispetto alle Polizze Individuali dei Dipendenti, che mantengono carattere di copertura primaria;
- b) **Copertura Residuale:** Gli Assicuratori rispondono esclusivamente per la parte di Danno Erariale Residuo non coperta dalle Polizze Individuali, nei limiti del massimale;
- c) **Coordinamento Gestionale:** Gli Assicuratori si coordinano con gli assicuratori delle Polizze Individuali per la gestione unitaria dei sinistri e l'ottimizzazione delle procedure di liquidazione.

Art. 3.2 - Clausola di Non Duplicazione

È espressamente convenuto che:

- L'indennizzo complessivo per il medesimo fatto dannoso non può eccedere l'ammontare del Danno Erariale Residuo effettivamente subito dall'Assicurato
- Gli Assicuratori hanno diritto di surroga nei confronti degli assicuratori delle Polizze Individuali per le somme pagate in eccesso rispetto alla propria quota di competenza
- L'Assicurato è tenuto a comunicare tempestivamente l'esistenza di Polizze Individuali dei Dipendenti e i relativi massimali, in conformità a quanto previsto dall'**Art. 2 – Altre assicurazioni (CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE)**

Art. 4. - Esclusioni aggiuntive

La presente estensione non opera per:

- a) **Condotte Dolose:** Danni derivanti da condotte dolose del Dipendente accertate con provvedimento definitivo dell'autorità competente, in conformità a quanto previsto dall'**Art. 18 lettera e) – esclusione a titolo di dolo (NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**,
- b) **Mancata Stipula di Polizza Obbligatoria:** Danni derivanti da Dipendenti che, pur tenuti per legge alla stipula di Polizza Individuale, non abbiano ottemperato a tale obbligo;
- c) **Violazioni Procedurali dell'Ente:** Danni aggravati da violazioni procedurali dell'Assicurato nella gestione del rapporto di servizio o nella vigilanza sui Dipendenti;
- d) **Prescrizione delle Azioni di Rivalsa:** Danni per i quali l'Assicurato non abbia esercitato tempestivamente le Azioni di Rivalsa nei termini di legge;
- e) **Transazioni Non Autorizzate:** Danni derivanti da transazioni o accordi conclusi dall'Assicurato senza il preventivo consenso scritto degli Assicuratori, in deroga a quanto previsto dall'**Art. 7 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro (CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE)**;
- f) **Responsabilità Solidale con Terzi:** La quota di responsabilità solidale dell'Assicurato con soggetti diversi dai Dipendenti indicati nella Scheda di Copertura.

Art. 5. - Condizioni operative

Art. 5.1 - Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato si obbliga a:

- a) **Comunicazione Tempestiva:** Comunicare agli Assicuratori, entro 15 giorni, l'avvio di procedimenti di responsabilità amministrativa nei confronti dei Dipendenti, in conformità a quanto previsto dall'**Art. 7 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro (CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE)**;

- b) **Gestione Coordinata:** Consentire agli Assicuratori di partecipare alla gestione dei procedimenti amministrativi e delle eventuali Azioni di Rivalsa;
- c) **Documentazione:** Fornire tempestivamente tutta la documentazione relativa ai procedimenti e alle Polizze Individuali dei Dipendenti;
- d) **Esercizio delle Azioni di Rivalsa:** Esercitare le Azioni di Rivalsa nei confronti dei Dipendenti responsabili, salvo diverso accordo con gli Assicuratori.

Art. 5.2 - Gestione delle Vertenze

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze relative alla presente estensione secondo quanto previsto dall'**Art. 27 – Gestione delle Vertenze di Sinistro – Spese legali (NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**, coordinandosi con:

- La difesa dell'Assicurato nei procedimenti amministrativi
- Gli assicuratori delle Polizze Individuali dei Dipendenti
- I legali incaricati delle Azioni di Rivalsa

Art. 5.3 - Limiti di Indennizzo

La presente estensione opera:

- Entro il massimale principale della polizza di cui all'**Art. 17 - Massimali - Franchigia (NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**, senza incrementi aggiuntivi
- Con franchigia fissa del 10% del Danno Erariale Residuo, minimo € 5.000, massimo € 50.000 per sinistro
- Con limite annuo aggregato pari al **200%** del massimale per sinistro

Art. 5.4 - Efficacia dell'Estensione

La presente estensione:

- Decorre dalla data di versamento del premio addizionale secondo quanto previsto dall'**Art. 3 – Pagamento del premio (CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE)**;
- Opera per i sinistri denunciati durante il periodo di assicurazione secondo la forma "claims made" di cui all'**Art. 18 – Assicurazione "claims made" – Retroattività (NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**
- Si rinnova automaticamente con la polizza principale, salvo disdetta secondo quanto previsto dall'**Art. 8 – Cessazione del contratto (CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE)**;
- Cessa automaticamente in caso di mancato pagamento del premio addizionale

Art. 5.5 - Prevalenza

Le disposizioni della presente Appendice prevalgono su quelle della polizza principale in caso di contrasto, limitatamente agli aspetti disciplinati dalla presente estensione.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità amministrativa:

- Art. 2.2 – comma 2 Patto di Gestione Coordinata
- Art. 2.2 – comma 3 Esclusione del Rimborso Spese per Difesa Autonoma
- Art. 3.1 - Principio di Sussidiarietà
- Art. 3.2 - Clausola di Non Duplicazione
- Art. 4 - Esclusioni Aggiuntive
- Art. 5.1 - Obblighi dell'Assicurato
- Art. 5.3 - Limiti di indennizzo

Data

Il Contraente

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni

L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di verifica;
- b) l'attività di verifica descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1910 C.C., sono esonerati dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 90 (novanta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'Assicurazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel Certificato.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

Art. 6 - Scadenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti. Se l'Assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni annualità mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Calcolo dei Premi

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle Opere i tassi indicati nella Scheda di Copertura, in base alla durata dei lavori.

Art. 11 - Gestione del contratto

Art. 11.a - Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono ad Antea S.r.l. con sede a Saronno in via A. Volta n. 8 il ruolo di cui al D.lgs. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- i) che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- j) di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- k) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 c.c.. La Società delegataria o ogni eventuale Società Coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D.lgs. 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- l) che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il Broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- m) che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. "1.3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio";
- n) che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Società nella misura del 10% del premio imponibile. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- o) che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3, del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;
- p) il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del Broker al RUI, istituito presso l'IVASS con provvedimento n° 5 del 16 ottobre 2006.

Art. 11.b - Clausola broker (operante nel caso di contratto aggiudicato ai Lloyd's)

Con la sottoscrizione del presente contratto:

- c) il Contraente conferisce al Broker ANTEA S.r.l., con sede a Saronno in Via A. Volta n. 8, il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- d) gli Assicuratori conferiscono al Corrispondente dei Lloyd's l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente che:

- ogni comunicazione fatta al Broker mandatario si considererà come fatta all'Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dal Broker mandatario si considererà come fatta dall'Assicurato stesso;
- ogni comunicazione fatta al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dal Corrispondente si considererà come fatta dagli Assicuratori stessi.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), il Contraente, gli Assicuratori, l'eventuale Coverholder dei Lloyd's e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3 commi 8 e 9.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'Art. 12 che precede.

Il Contraente, gli Assicuratori, l'eventuale Coverholder dei Lloyd's, il Broker e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL
VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE**

Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante quale responsabile, nello svolgimento dell'attività di verifica di cui all'Art. 42 del D.Lgs. 36/2023, del mancato rilievo di errori ed omissioni nel progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Art. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell'incarico e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di accettazione dell'incarico e la data di scadenza del Certificato.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.

Art. 16 - Massimale e Franchigia

La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica che si intende:

- a) non inferiore al 5% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di Euro 5.382.000,00;
- b) non inferiore al 10% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 per lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per Opere di particolare complessità può essere richiesto un Massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.

Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità del Certificato.

L'Assicurazione è soggetta alla Franchigia indicata in ciascuna Scheda Tecnica che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Art. 17 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI.

Art. 18 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:

- a) Opere la cui progettazione o per cui la verifica del progetto vengano affidate con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
- d) morte, malattia, infermità o lesioni personali determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- e) errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- f) fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
- g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
- h) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- i) sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

Art. 19 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno alla Stazione Appaltante:

- Art.1 Dichiarazioni
- Art.11 Gestione del contratto
- Art.15 Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"
- Art.18 Rischi esclusi dall'Assicurazione
- Art.20 Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

La Società

Il Contraente

SCHEDA DI COPERTURA
(costituente parte integrante del presente capitolato)

Contraente/Assicurato	
Rischio assicurato	Responsabilità Civile Patrimoniale
Data di effetto	Ore 24.00 del 31/07/2026
Data di scadenza	Ore 24.00 del 31/07/2028
Frazionamento	Annuale
Rate intermedie	Il 31/07 di ogni annualità
Periodo di efficacia retroattiva (art. 18)	Illimitata
Periodo di efficacia ultrattiva dalla scadenza contrattuale (art. 19)	5 anni
Massimale per sinistro	Euro 3.000.000,00 Euro 5.000.000,00 (opzione migliorativa)
Massimale per periodo di Assicurazione annuo	Euro 3.000.000,00 Euro 5.000.000,00 (opzione migliorativa)
Massimale in caso di corresponsabilità	Euro 3.000.000,00 Euro 5.000.000,00 (opzione migliorativa)
Franchigia per sinistro	Euro 2.000,00 Euro 1.000,00 (opzione migliorativa 1) Euro 500,00 (opzione migliorativa 2)
Regolazione del premio (art. 12)	12.b – Premio flat

Elementi per il conteggio del premio

Il premio annuo lordo dovuto per l'assicurazione NON è soggetto a regolazione del premio.

Retribuzioni annue lorde (Euro)	Abitanti	Premio annuo lordo (Euro)
2.146.053,73	14.133	_____

**TASSI PROGETTISTI E VERIFICATORI APPLICABILI A COPERTURE AD HOC SU RICHIESTA DELLA
CONTRAENTE**

	Appendice 3 Assicurazione della responsabilità professionale del progettista interno alla stazione appaltante art. 41 D.Lgs. 36/2023 (tasso finito comprese imposte da applicare al valore Opera)	Appendice 4 Assicurazione della responsabilità professionale del verificatore interno alla stazione appaltante art. 42 D.Lgs. 36/2023 (tasso finito comprese imposte da applicare al valore Opera)
lavori fino a 12 mesi	_____ ‰	_____ ‰
lavori da 12 a 24 mesi	_____ ‰	_____ ‰
lavori da 24 a 36 mesi	_____ ‰	_____ ‰
lavori da 36 a 48 mesi	_____ ‰	_____ ‰
premio minimo per singolo certificato	€ _____	€ _____

Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.

La Società

Il Contraente

Comune di Busto Garolfo

Piazza Armando Diaz, 2
20020 Busto Garolfo (MI)

P.I. 00873100150 C.F. 00873100150

Scheda di offerta tecnica

Gara per l'affidamento dei servizi assicurativi

“Responsabilità Civile Patrimoniale”

Dichiarazione da inserire nella Busta Telematica B – Offerta tecnica

Decorrenza ore 24.00 del 31/07/2026

Scadenza ore 24.00 del 31/07/2028

**SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
POLIZZA RC PATRIMONIALE**

Il sottoscritto _____ C.F. _____
nato a _____ il _____
nella sua qualità di _____
della Società _____
con sede in _____ via _____
codice fiscale _____ partita iva _____
PEC _____ telefono _____
per conto della quale agisce,

DICHIARA

la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere il rischio **“Responsabilità Civile Patrimoniale”** alle seguenti condizioni:

1. Art. 3 – Pagamento del premio – inserimento clausola – max 5 punti

Inserimento clausola: “Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell’atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, o altra unità operativa economico-finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell’atto vengano comunicati per iscritto alla Società entro il termine di mora sopra indicato.”	<input type="checkbox"/> Non inserimento clausola	0 punti
	<input type="checkbox"/> Inserimento clausola	5 punti

2. Art. 8 – Cessazione del contratto – rinuncia alla facoltà di recesso – max 5 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza è prevista la facoltà per la Società di rescindere il contratto ad ogni scadenza annua, è facoltà del Concorrente rinunciare alla suddetta facoltà	<input type="checkbox"/> Facoltà di recesso	0 punti
	<input type="checkbox"/> Rinuncia alla facoltà di recesso	5 punti

3. Art. 27 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali – abrogazione dell’inciso – max 5 punti

Abrogazione dell’inciso “fino a quando ne hanno interesse”: “Ove ricorrano tutte le condizioni e delimitazioni previste dall’Art. 16, gli	<input type="checkbox"/> Non abrogazione inciso	0 punti
--	---	---------

Assicuratori assumono la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale [...]”	<input type="checkbox"/> Abrogazione inciso	5 punti
---	---	---------

4. Art. 35 – Custodia di titoli e beni richiesta ai sensi di Legge – attivazione garanzia – max 5 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza la garanzia non è operante, è facoltà del Concorrente attivare tale garanzia	<input type="checkbox"/> Garanzia non operante	0 punti
	<input type="checkbox"/> Attivazione garanzia	5 punti

5. Art. 36 – Vertenze davanti al T.A.R e Consiglio di Stato – attivazione garanzia – max 5 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza la garanzia non è operante, è facoltà del Concorrente attivare tale garanzia	<input type="checkbox"/> Garanzia non operante	0 punti
	<input type="checkbox"/> Attivazione garanzia	5 punti

6. Scheda di copertura – decremento franchigia per sinistro – max 15 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza è prevista una franchigia per sinistro di € 2.000,00, è facoltà del Concorrente proporre la modifica di tale franchigia	<input type="checkbox"/> Franchigia frontale di € 2.000,00	0 punti
	<input type="checkbox"/> Franchigia frontale di € 1.000,00	10 punti
	<input type="checkbox"/> Franchigia frontale di € 500,00	15 punti

7. Scheda di copertura – incremento massimale per sinistro – max 10 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza è previsto un massimale per sinistro pari a € 3.000.000,00, è facoltà del Concorrente incrementare tale massimale	<input type="checkbox"/> Massimale di € 3.000.000,00	0 punti
	<input type="checkbox"/> Massimale di € 5.000.000,00	10 punti

8. Scheda di copertura – incremento massimale per periodo di assicurazione annuo – max 5 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza è previsto un massimale per periodo di assicurazione annuo pari a € 3.000.000,00, è	<input type="checkbox"/> Massimale di € 3.000.000,00	0 punti
--	--	---------

facoltà del Concorrente incrementare tale massimale	<input type="checkbox"/> Massimale di € 5.000.000,00	5 punti
---	--	---------

9. Scheda di copertura – incremento massimale in caso di corresponsabilità – max 5 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza è previsto un massimale in caso di corresponsabilità pari a € 3.000.000,00, è facoltà del Concorrente incrementare tale massimale	<input type="checkbox"/> Massimale di € 3.000.000,00	0 punti
	<input type="checkbox"/> Massimale di € 5.000.000,00	5 punti

10. App. n. 5 Estensione di garanzia per la nuova disciplina della responsabilità amministrativa – max 10 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza la garanzia non è operante, è facoltà del Concorrente attivare tale garanzia	<input type="checkbox"/> Garanzia non operante	0 punti
	<input type="checkbox"/> Attivazione garanzia	10 punti

_____, li _____

Firmato digitalmente

Comune di Busto Garolfo

Piazza Armando Diaz, 2
20020 Busto Garolfo (MI)

P.I. 00873100150 C.F. 00873100150

Scheda di offerta economica

Gara per l'affidamento dei servizi assicurativi

“Responsabilità Civile Patrimoniale”

Dichiarazione da inserire nella Busta Telematica C – Offerta economica

Decorrenza ore 24.00 del 31/07/2026

Scadenza ore 24.00 del 31/07/2028

**SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
POLIZZA RC PATRIMONIALE**

Il sottoscritto _____ C.F. _____
nato a _____ il _____
nella sua qualità di _____
della Società _____
con sede in _____ via _____
codice fiscale _____ partita iva _____
PEC _____ telefono _____
per conto della quale agisce,

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

PREZZO (PE)

Fermo restando il valore a base d'asta che non può essere superato, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori

Premio lordo intera durata (31/07/2026 – 31/07/2028) a base d'asta	Premio lordo intera durata offerto dal concorrente
€ 16.000,00	€ _____ in cifre € _____ in lettere
Eventuali coassicuratrici/mandanti: 1. _____ 2. _____	Quote assicuratrici/mandanti: 1. _____ % 2. _____ %

CALCOLO DEL PREMIO
(compilare in ogni sua parte)

Retribuzioni annue lorde totali (Euro)	Abitanti
2.146.053,73	14.133

Il premio annuo lordo dovuto per l'assicurazione **NON** è soggetto a regolazione del premio.

I tassi che verranno indicati dall'offerente nella tabella che segue non costituiscono elemento di valutazione dell'offerta economica:

	Appendice 3 Assicurazione della responsabilità professionale del progettista interno alla stazione appaltante (tasso finito comprese imposte da applicare al valore Opera)	Appendice 4 Assicurazione della responsabilità professionale del verificatore interno alla stazione appaltante (tasso finito comprese imposte da applicare al valore Opera)
lavori fino a 12 mesi	_____ %	_____ ‰
lavori da 12 a 24 mesi	_____ %	_____ ‰
lavori da 24 a 36 mesi	_____ %	_____ ‰
lavori da 36 a 48 mesi	_____ %	_____ ‰
premio minimo per singolo certificato	€ _____	€ _____

Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.

Totale premio lordo annuo	€ _____
Totale premio lordo intera durata (31/07/2023 – 31/07/2025) (*)	€ _____

(*) Il premio lordo da considerare ai fini dell'offerta economica è quello indicato in **ROSSO, da riportare nella tabella **PREZZO (PE)** a pagina 2. Gli altri importi sono richiesti ai soli fini della scomposizione del premio.**

In caso di discordanza tra il premio lordo intera durata offerto dal concorrente e valido per l'attribuzione del punteggio economico e i valori indicati nella tabella del calcolo del premio, prevarrà sempre il premio lordo intera durata offerto dal concorrente. I valori nella tabella del calcolo del premio saranno conseguentemente ricalcolati in funzione del premio lordo intera durata offerto.

Il concorrente

DICHIARA INOLTRE

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, sopra indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a € _____;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

Il concorrente, infine,

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola;
- non è ammessa offerta superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;
- in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevalgono i valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante;
- in caso di aggiudicazione dell'appalto la gestione del contratto verrà affidata dalla Società all'Agenzia _____.

_____, li _____

Firmato digitalmente

Data Accadimento	Anno Sinistro	Numero Sinistro	Compagnia Delegataria	Descrizione Cliente	Danneggiato/Testimone	Numero Polizza	Descrizione Stato Avanzamento	Importo Denunciato	Importo Liquidato	Importo Riserva
24/07/2025	2025	809	AIG	COMUNE DI BUSTO GAROLFO	SANZIONE POLIZIA GIUDIZIARIA ATS PARABIAGO	IFLE006899	SS (non risarcibile)	2.000,00	0,00	0,00

Comune di Busto Garolfo

Piazza Armando Diaz, 2
20020 Busto Garolfo (MI)

P.I. 00873100150 C.F. 00873100150



Capitolato Speciale di Polizza “Tutela Legale”

Decorrenza ore 24.00 del 31/07/2026

Scadenza ore 24.00 del 31/07/2028

Frazionamento: Annuale

C.I.G.: _____

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Amministratore

Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all'Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Assicurato stesso.

Anno/annualità/annuo/annuale

Periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell'anno di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

Arbitrato

Una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Assistenza stragiudiziale

L'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.

Broker

Il mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Contravvenzione

Un reato (vedi alla voce "Reati"). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

Danno extracontrattuale

Il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempi tipici sono i danni subiti nel corso di un incidente stradale, alla propria abitazione, dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Delitto

Un reato (vedi alla voce "Reati") più grave della Contravvenzione (vedi alla voce relativa), che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o la reclusione.

Dipendente

Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato e quindi sia a questo collegata da:

- rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro INAIL e non INAIL;
- rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso.

Diritto Civile

Il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Diritto Penale

Il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce "Diritto Civile") che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

Durata e/o periodo di validità della Polizza

Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza.

Fatto illecito

Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Indennizzo/Rimborso

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro/caso assicurativo.

Insorgenza del Caso assicurativo/Sinistro

Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

A titolo di esempio l'insorgenza nell'ipotesi di procedimento penale è il momento in cui si sarebbe commesso il reato.

Massimale

La somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo.

Mese/Mensile/Mensilità

Periodo di tempo pari a 30 o 31 o 28 o 29 giorni, a seconda del mese di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.

Periodo di efficacia

Il periodo compreso tra la data di retroattività e la data di scadenza della polizza, così come indicate nella Scheda di Polizza.

Persone fisiche

Qualsiasi persona:

- che sia stata, che si trova e che sarà alle dipendenze del Contraente;
 - che abbia partecipato, partecipi e parteciperà all'attività istituzionali del Contraente;
- per la quale sussista l'obbligo della tutela legale in capo al Contraente.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione.

Procedimento penale

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Reato

Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Retribuzioni

L'ammontare delle remunerazioni lorde, al lordo delle ritenute per oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti così come definiti. Sono comprese le indennità fisse, i premi, le gratificazioni, i compensi speciali di qualsiasi natura, le indennità di disagio, di missione, la tredicesima e la eventuale quattordicesima.

Scheda di polizza

La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.

Sinistro/Caso assicurativo

L'esigenza di Tutela Legale, cioè il momento nel quale l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbero iniziato a violare norme di legge.

Società

L'Impresa di Assicurazione nonché le Coassicuratrici.

Spese di giustizia

Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).

Spese di soccombenza

Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla voce Diritto civile).

Spese peritali

Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. – Consulente Tecnico di Ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

Transazione

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE

Gli Assicuratori non saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto qualora tale copertura, pagamento o indennizzo possa esporre gli Assicuratori a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite o da Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Giappone, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE (VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI)

1 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE - RECESSO - RINNOVO - PROROGA TEMPORANEA (opzione base)

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di Polizza e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Nel caso di contratto di durata poliennale, si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

Il Contraente ha la facoltà altresì di richiedere il rinnovo del contratto, per un'ulteriore annualità, con preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza salvo in caso di recesso per sinistro.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società si impegna inoltre a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio salvo in caso di recesso per sinistro.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

1 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE - RECESSO - RINNOVO - PROROGA TEMPORANEA (opzione migliorativa)

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di Polizza e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Nel caso di contratto di durata poliennale, si conviene che il Contraente ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla Società almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso. Il Contraente ha la facoltà altresì di richiedere il rinnovo del contratto, per un'ulteriore annualità, con preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza salvo in caso di recesso per sinistro.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società si impegna inoltre a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio salvo in caso di recesso per sinistro.

2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE (opzione base)

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 90 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società delegataria ovvero al Broker incaricato.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I termini di mora di cui sopra valgono anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovo del contratto o proroga. Si precisa che se dai controlli effettuati dal Contraente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE (opzione migliorativa)

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 90 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società delegataria ovvero al Broker incaricato.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I termini di mora di cui sopra valgono anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovo del contratto o proroga. Si precisa che se dai controlli effettuati dal Contraente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente

sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, o altra unità operativa economico-finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società entro il termine di mora sopra indicato

3 - GESTIONE DELLA POLIZZA - CLAUSOLA BROKER

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono ad Antea S.r.l. con sede a Saronno in via A. Volta n. 8 il ruolo di cui al D.lgs. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- a) che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- b) di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- c) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 c.c.. La Società delegataria o ogni eventuale Società Coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D.lgs. 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- d) che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il Broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- e) che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. "1.3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio";
- f) che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Società nella misura del 6,00% del premio imponibile. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- g) che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3, del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;
- h) il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del Broker al RUI, istituito presso l'IVASS con provvedimento n° 5 del 16 ottobre 2006.

4 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, fax, e-mail e/o PEC indirizzati al Broker.

Analogo procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

5 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo.

Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

6 - VARIAZIONI DI RISCHIO

La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del Premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di Sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità). La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 60 giorni.

Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

7 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 ss.mm. e ii.

8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), il Contraente, la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'art. 3, commi 8 e 9.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e ss. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. Il Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

9 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

10 - ONERI FISCALI

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche nel caso in cui il pagamento sia stato anticipato dalla società.

11 - RINVIO A NORME VIGENTI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

12 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza viene stipulata dall'Ente anche a favore degli Assicurati indicati nella Scheda di Polizza, al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa e dalla disciplina di cui alla contrattazione collettiva.

L'Ente, pertanto, oltre all'eventuale qualità di Assicurato a termini di contratto, assume la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi a suo carico previsti dall'Assicurazione stessa, ed esercita conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, compresi quelli spettanti ai singoli Assicurati ed anche in via esclusiva, con il consenso espresso degli Assicurati stessi che si intende espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto anche se qui non formalmente riprodotto, documentato e rappresentato.

13 - RENDICONTAZIONE SINISTRI

La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- numerazione attribuita alla pratica;
- data di accadimento;
- data di denuncia;
- nominativo dell'Assicurato;
- nominativo del Reclamante;
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito);
- importo liquidato o posto a riserva;
- sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

14 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato ai sensi dell'art. 1910 c.c..

In caso di sinistro non coperto o in mancanza di operatività per qualsiasi motivo delle coesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

15 - COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 c.c., ciascuna Società Coassicuratrice risponderà della quota di rischio assunta. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici; la firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

16 - RECESSO PER SINISTRO (opzione base)

Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un risarcimento e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 90 giorni prima di detta scadenza.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

16 - RECESSO PER SINISTRO (opzione migliorativa)

Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un risarcimento e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il Contraente ha la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 90 giorni prima di detta scadenza.

SEZIONE 1 - DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1 - DEFINIZIONE DELLA GARANZIA PRESTATATA

1.1 - Obbligazioni contrattuali:

La Società si obbliga ad assumere, alle condizioni e nei limiti dei Massimali della presente assicurazione, l'onere delle spese che il Contraente, nel rispetto delle norme vigenti e dei C.C.N.L. delle specifiche categorie, compresi accordi o contratti di lavoro non riconducibili ai C.C.N.L., debba sostenere per conto delle Persone Fisiche assicurate per la tutela dei propri diritti ed interessi in caso di controversie relative a fatti ed atti direttamente connessi all'espletamento dei rispettivi incarichi e/o funzioni istituzionali.

La garanzia è operante anche per Sinistri riconducibili all'espletamento da parte delle Persone Fisiche assicurate di incarichi di rappresentanza dell'Ente di appartenenza/Contraente presso altri Enti e/o a società private soggette a controllo pubblico per appartenenza a comitati, commissioni e organi collegiali.

Resta ferma l'operatività a secondo rischio della presente Polizza qualora i suddetti Enti e/o società private abbiano stipulato una polizza di tutela legale a garanzia dei rischi connessi all'espletamento dell'incarico svolto dalle Persone Fisiche assicurate in rappresentanza del Contraente presso i predetti Enti e/o Società private.

1.2 - Garanzie:

Le garanzie sono prestate direttamente nei confronti dell'Ente Contraente e/o delle Persone Fisiche assicurate. Le stesse sono operanti, - alle condizioni e nei limiti che seguono, per le spese di difesa, assistenza, patrocinio e perizia, sia stragiudiziali che giudiziali, per ogni stato e grado di giudizio, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza, relativamente ai Sinistri che riguardano i soggetti appartenenti alle categorie indicate nella Scheda di Polizza che avanzino richiesta di patrocinio legale nei confronti dell'Ente.

2 - PRECISAZIONI E DELIMITAZIONI DELLA GARANZIA PRESTATATA

2.1 - Nei limiti dei massimali previsti dalla scheda di polizza, le spese e gli oneri per i quali la garanzia assicurativa è prestata, sono:

- a) le spese per gli interventi dei legali incaricati della gestione del Sinistro, compresi gli oneri per il corrispondente/domiciliatario in caso di procedimento giudiziario radicato in un distretto di Corte di Appello diverso da quello dell'Assicurato; non sono comprese le duplicazioni delle voci di spesa degli onorari, secondo il DM 55/2014 e ss.mm.ii. Fermo quanto sopra, parimenti devono intendersi garantite le spese per un solo legale riferite ad ogni grado di giudizio e/o tipologia di procedimento;
- b) le spese del legale di controparte, per condanna dell'Assicurato nel caso di soccombenza, come risultante dalla decisione dell'organo giudiziario, o di transazione nella misura concordata con la Società;
- c) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società;
- d) le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- e) le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- f) le spese di giustizia penale e/o contabile;
- g) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ove sostenuto, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- h) gli oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari, ove previsti a carico dell'Assicurato, fino ad un limite massimo di Euro 500,00, qualora non già sostenute in forza di altro atto liquidativo (es: caso lett. b);

Sono comunque escluse le spese conseguenti a:

- pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;
- le multe e le ammende di natura penale e le sanzioni di natura amministrativa.

2.2 - Le garanzie assicurative di cui alla presente polizza sono espressamente prestate per:

- A. Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni:
 - per fatti, atti ed omissioni direttamente connessi all'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio.
- B. Difesa penale per delitti ad imputazione dolosa e/o delitti dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti direttamente all'espletamento del servizio, all'assolvimento delle funzioni istituzionali e all'adempimento dei compiti d'ufficio, esclusivamente nei seguenti casi:
 - B.1 qualora l'originaria imputazione per reato doloso venga derubricato in ipotesi colposa;
 - B.2 quando intervenga sentenza definitiva di proscioglimento, assoluzione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
- C. Responsabilità amministrativa e contabile:

Sono garantite le spese per sostenere la difesa dei singoli assicurati in procedimenti, per giudizi di responsabilità amministrativa e/o contabile e giudizio di conto, per danno erariale promossi avanti la giurisdizione della Corte dei Conti. Il rimborso delle spese è subordinato all'effettivo proscioglimento delle Persone Fisiche assicurate nei predetti

procedimenti. Devono altresì intendersi garantite le spese per l'invito a dedurre, anche si concluda con l'archiviazione del procedimento.

È fatto obbligo alle Persone Fisiche denunciare al Contraente il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità e, successivamente, pari obbligo di denuncia di Sinistro resta in capo al Contraente nei confronti della Società.

D. Assistenza legale passiva - spese di resistenza:

Sono garantite le spese per sostenere la difesa delle singole Persone Fisiche in procedimenti per giudizi di responsabilità civile. La garanzia s'intende anche operante nel caso in cui l'Assicurato riceva una richiesta di risarcimento danni per la costituzione di parte civile della controparte nel procedimento penale. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'apposita assicurazione della Responsabilità Civile e a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 c.c.. Tuttavia, nel caso in cui – pur esistente – la predetta copertura di responsabilità civile non sia operante per esclusione del sinistro dalle garanzie di polizza e non per la presenza di franchigie o scoperti o per comportamenti dolosi degli assicurati, la garanzia viene prestata a primo rischio.

3 - ANTICIPI INDENNIZZI

Limitatamente ai giudizi di responsabilità civile e penale, la Società provvederà ad assumersi l'onere delle spese legali e/o peritali, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, nei limiti del massimale previo assenso del Contraente, anche nei procedimenti penali con imputazione dolosa, impegnandosi ad eventuali anticipazioni delle spese legali di difesa. L'anticipo indennizzi sarà limitato a Euro 5.000,00 per sinistro e ad Euro 10.000,00 per anno assicurativo.

4 - RIVALSA

In caso di condanna dell'assicurato con sentenza o provvedimento per atti/fatti commessi con dolo o colpa grave, la Società richiederà all'Assicurato, il rimborso di tutti gli oneri eventualmente ad esso anticipati e/o comunque sostenuti in ragione e a causa dell'assistenza legale di cui al presente contratto, per ogni grado di giudizio.

5 - ESCLUSIONI ESPRESSE

L'Assicurazione non obbliga la Società qualora:

- a) Il Sinistro derivi da fatto doloso dell'Assicurato salvo quanto espressamente previsto dall'art. 2.2;
- b) Il Sinistro derivi da condotta del soggetto qualificata in giudizio e accertata come colpa grave;
- c) Il reato venga estinto per amnistia o cancellato per provvedimento di indulto; è altresì escluso il cosiddetto patteggiamento (definizione del giudizio con l'applicazione della pena su richiesta delle parti);
- d) Riguarda una richiesta di risarcimento provenienti da coniuge, genitori, figli e qualsivoglia altro parente o affine convivente con l'assicurato;
- e) Il Sinistro sia relativo ad un conflitto/contenzioso tra Assicurati persone fisiche o ad un caso di conflitto di interesse tra gli stessi Assicurati ed il Contraente;
- f) Il sinistro derivi da vertenze di natura contrattuale, tributaria e fiscale;
- g) Il Sinistro derivi dalla proprietà o dalla guida d'imbarcazioni o aeromobili;
- h) Il Sinistro sorga in relazione a eventi conseguenti a atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato;
- i) Il Sinistro derivi da un fatto che ha dato origine alla controversia e/o al procedimento giudiziario non direttamente connesso al servizio, alle funzioni istituzionali e/o alle mansioni dell'assicurato;
- j) Il Sinistro sia già noto all'Assicurato precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- k) Si verificano conflitti/contenziosi fra l'Assicurato e l'Assicuratore della presente polizza, salvo quanto precisato alla Garanzia Aggiuntiva n. 2);
- l) il Sinistro sia relativo a proposizione di atti di querela.

6 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia viene prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di Validità della Polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di retroattività indicata nella Scheda di polizza.

La garanzia viene altresì prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di ultrattività indicato nella Scheda di polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo di efficacia dell'Assicurazione.

Ai fini della valutazione sulla operatività della Polizza, in presenza di più violazioni della stessa natura, si fa riferimento alla data della prima violazione commessa dall'Assicurato.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- a) le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b) indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto a carico di una o più persone assicurate e riconducibili alla medesima violazione di norme vigenti o di contratto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale per sinistro resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

7 - SCELTA DEL LEGALE

Fermo restando quanto stabilito al punto a) dell'Art. 2.1 "Precisazioni e limitazione della garanzia prestata", l'Assicurato, nel rispetto dei vigenti CCNL e salvo quanto previsto dal regolamento interno dell'Ente Contraente, ha il diritto di scegliere il legale o i legali di sua fiducia senza alcuna limitazione territoriale, in funzione della tipologia dei diversi procedimenti che possono necessitare dell'apporto di più specializzazioni anche contemporaneamente, segnalandone il nominativo alla Società la quale assumerà a proprio carico le spese relative mediante rimborso dei compensi professionali ai sensi della presente polizza.

L'Assicurato dovrà rilasciare al legale designato apposita procura, fornendo altresì tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico.

Nel caso quindi di nomina di un legale iscritto in un elenco al di fuori del distretto della Corte d'Appello, o delle giurisdizioni superiori, in cui ha sede il magistrato dinanzi al quale sarà svolta l'attività difensiva a favore dell'Assicurato, non saranno riconosciute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.

Quanto sopra vale anche per la scelta del consulente di parte/perito.

8 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Gli Assicurati devono notificare ogni Sinistro, tramite il competente ufficio del Contraente. Quest'ultimo ha 30 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza per denunciarlo alla Società e/o al Broker, allegando, al fine di consentire alla Società una valutazione esaustiva circa l'operatività delle garanzie, quanto segue:

- a) una copia degli atti e della documentazione rilevante ai fini della controversia;
- b) una descrizione del fatto/i che ha originato il Sinistro indicando circostanze di tempo e di luogo, i soggetti interessati le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati e/o controinteressati;
- c) il nominativo dei legali o dei consulenti/periti incaricati cui l'Assicurato ha affidato la controversia e/o la causa, corredati da tutti gli atti relativi alla nomina e alle comunicazioni intercorse.

L'Assicurato autorizza la Società ad acquisire, anche direttamente dai professionisti incaricati, ogni utile informazione nonché la copia di atti o documenti.

9 - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

Le spese sono liquidate, previa approvazione di congruità della parcella da parte del Contraente o nei limiti di quanto accertato dal Contraente ai sensi della vigente normativa. La Società liquiderà all'Assicurato dopo aver valutato la sussistenza della garanzia ed in assenza di motivi ostativi, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare documento fiscale (parcella o parcella pro-forma; nel caso di parcella pro-forma il documento fiscale definitivo dovrà essere successivamente tempestivamente inviato dal professionista alla Società), tutte le spese sostenute (comprensive di tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo e delle spese per la registrazione delle sentenze) entro il limite del massimale e delle condizioni di Assicurazioni prestate. Le parcelle presentate per la liquidazione dovranno essere redatte nel pieno rispetto delle tariffe forensi in vigore relativamente alle tipologie/valore delle controversie denunciate.

Tutte le somme comunque ottenute a titolo di risarcimento/indennizzo in relazione al petitum sostanziale o all'oggetto sostanziale delle controversie, per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi spettano integralmente al Contraente.

Spetta alla Società Assicuratrice quanto liquidato all'Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente e/o definito in via transattiva autorizzata dalla Società per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'Art. 1916 del c.c.

Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società anche se pattuite transattivamente e purché tale transazione venga preventivamente autorizzata dalla Società, ferma restando la possibilità della Società di recuperare le stesse da quanto eventualmente fosse a carico di altro assicuratore.

10 - LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per le controversie che hanno luogo nella Repubblica Italiana, nei Paesi dell'UE, e nei restanti paesi dell'Europa geografica e che in caso di giudizio sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L'Assicurazione vale anche nei restanti paesi extraeuropei, in occasioni di trasferte di lavoro e limitatamente a fatti strettamente attinenti all'attività istituzionale svolta in favore dell'Ente Contraente dai soggetti assicurati. Resta esclusa ogni altra attività.

11 - MASSIMALI - LIMITI DI INDENNIZZO

La copertura Assicurativa viene prestata per persona, per evento ed in aggregato annuo (ivi compreso l'eventuale periodo in cui è operante la garanzia postuma) fino alla concorrenza dei massimali riportati nella Scheda di Polizza.

12 - REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO

Il presente contratto non è soggetto alla regolazione premio. Pertanto lo stesso resta invariato per tutta la durata contrattuale.

SEZIONE 2 – GARANZIE AGGIUNTIVE A FAVORE DELL'ENTE (SEMPRE OPERANTI)

DEFINIZIONI

Assicurato

Per la presente sezione si considera Assicurato l'Ente Contraente nella sua qualità di persona giuridica.

Sinistro

L'esigenza di Tutela Legale, cioè il momento nel quale l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbero iniziato a violare norme di legge.

1 - ASSISTENZA LEGALE ATTIVA

- a) Le garanzie si intendono estese ai Sinistri relativi a danni subiti dai soggetti assicurati nell'espletamento della propria attività istituzionale a seguito di fatti illeciti di terzi (intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di impiego o di servizio, a qualunque titolo, con l'Ente); fermo restando che la presente clausola s'intende operante laddove sia l'Ente ad attivare la garanzia, la copertura assicurativa s'intenderà prestata per la sola fase giudiziale.
- b) In caso di costituzione di parte civile da parte dell'Ente in un procedimento penale aperto a carico di uno o più assicurati, le garanzie di cui alla presente clausola si intenderanno operanti esclusivamente a favore dell'Ente. Nessuna spesa legale potrà essere riconosciuta in questo caso a favore degli assicurati persone fisiche nei cui confronti viene esercitata l'azione civile nel processo penale.

2 - ASSISTENZA LEGALE NEI CASI DI MEDIAZIONE

Si prende inoltre atto che l'art. 2 "Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata" della Sezione 1 al punto 2.1 "Le spese e gli oneri per i quali la garanzia assicurativa è prestata sono:" viene così integrato:

a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 28/2010 (Mediazione finalizzata alla Conciliazione) e solo per i casi ivi indicati:

- i costi propri di segreteria (spese di avvio) per l'istruttoria conseguente all'istanza di mediazione, sia qualora il Contraente/Assicurato sia parte istante, sia qualora il Contraente/Assicurato sia chiamato alla mediazione;
- le spese di mediazione determinate in considerazione del valore della lite;
- le spese del legale eventualmente incaricato dal Contraente/Assicurato alla propria assistenza nella mediazione.

3 - ASSISTENZA LEGALE PASSIVA - SPESE DI RESISTENZA

Ferme restando tutte le condizioni di polizza, ivi inclusa la sua operatività a secondo rischio di seguito regolata, le garanzie si intendono operanti a favore dell'Ente contraente per tutti i procedimenti in cui l'Ente medesimo sia chiamato in causa da terzi nella persona del legale rappresentante; resta salva ed impregiudicata la prestazione della garanzia nell'interesse personale ed individuale del soggetto (persona fisica) che ricopre pro-tempore la qualità di legale rappresentante dell'Ente qualora lo stesso rientri tra i soggetti assicurati.

La presente garanzia opera esclusivamente in presenza di valido ed efficace contratto di assicurazione della RCT/O o RC Patrimoniale stipulato dall'Ente ed esclusivamente ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'Assicuratore della RCT/O o della RC patrimoniale, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, del codice civile.

Nel caso di inoperatività od inattività della polizza di RCT/O e/o RC patrimoniale, la garanzia è prestata a primo rischio.

All'atto della denuncia di sinistro l'Ente Contraente dovrà rilasciare alla Società, su richiesta, copia dei contratti assicurativi di RCT/O e/o di RC patrimoniale vigenti.

In caso di rifiuto ingiustificato di prestazione di copertura assicurativa da parte dell'assicuratore della RCT/O o della RC patrimoniale o di ingiustificata inattività della specifica Società nei termini coerenti e compatibili con l'esercizio di una efficace azione difensiva a tutela degli interessi dell'Ente e degli assicurati, la Società della presente Polizza presterà l'assistenza legale per la chiamata in causa della Società che assicura la responsabilità civile RCT/O o la RC Patrimoniale. La valutazione circa i motivi del rifiuto e del ritardo/inattività è riservata alla Compagnia Assicuratrice della presente Polizza. In caso di esito positivo della vertenza le somme a titolo di spese legali e diverse ottenute dalla Società della RCT/O o della RC Patrimoniale spettanti all'Ente verranno versate alla Società assicuratrice della tutela legale che ha sostenuto nell'interesse dell'Ente la chiamata in causa dell'assicuratore inadempiente. La presente garanzia opera con un sottolimito di Euro 3.000,00 per sinistro.

4 - CONTROVERSIE AVENTI PER OGGETTO VERTENZE AMMINISTRATIVE

Fermo restando quanto disposto all'art. 2 "Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata" della Sezione 1, la garanzia è prestata a favore dell'Ente Contraente e del soggetto individuato dall'Ente medesimo quale rappresentante processuale, nei casi in cui l'Ente sia chiamato a difendersi avanti al T.A.R. o al Consiglio di Stato.

La Società nel limite del massimale pari ad Euro 5.000,00 per anno assicurativo si obbliga a tenere indenne l'Assicurato degli oneri posti a proprio carico per le spese legali e peritali che lo stesso sia tenuto a sostenere relativamente all'opposizione avverso provvedimenti amministrativi avanti al TAR, Consiglio di Stato e ogni altro organo di giustizia amministrativa competente. La garanzia viene prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di Validità della Polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di retroattività indicata nella Scheda di polizza.

La garanzia viene altresì prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di ultrattività indicato nella Scheda di polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo di efficacia dell'Assicurazione.

5 - CONTROVERSIE INERENTI AL DIRITTO DEL LAVORO

A parziale deroga del punto f) dell'art. 5 "Esclusioni Espresse" della Sezione 1 e fermo restando quanto disposto all'art. 2 "Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata" della Sezione 1, la garanzia è prestata a favore dell'Ente Contraente, conferita al soggetto individuato dall'Ente medesimo quale rappresentante processuale, nei casi in cui l'ente sia chiamato a difendersi avanti gli organi giudiziari competenti per le vertenze inerenti il rapporto di lavoro con i dipendenti. Sono comprese anche le previsioni di giurisdizioni particolari previste dalle norme vigenti.

La Società nel limite del massimale pari ad Euro 10.000,00 per anno assicurativo si obbliga a tenere indenne l'Assicurato degli oneri posti a proprio carico per le spese legali e peritali che lo stesso sia tenuto a sostenere relativamente all'opposizione avverso i ricorsi presentati in materia di diritto del lavoro. La garanzia viene prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di Validità della Polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di retroattività indicata nella Scheda di polizza.

La garanzia viene altresì prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di ultrattività indicato nella Scheda di polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo di efficacia dell'Assicurazione.

6 - ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fermo restando quanto disposto all'art. 2 "Precisazioni e delimitazioni della garanzia prestata" la Società, nel limite del massimale pari ad Euro 10.000,00 per anno assicurativo, garantisce le spese per presentare ricorso gerarchico e/o opposizione ad ogni stato e grado di giudizio competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta.

La garanzia viene prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di Validità della Polizza, purché relativi a violazioni di norme di legge o contrattuali occorse non prima della data di retroattività indicata nella Scheda di polizza.

La garanzia viene altresì prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di ultrattività indicato nella Scheda di polizza, purché relativi a violazioni di norme di legge o contrattuali occorse nel periodo di efficacia dell'Assicurazione.

CLAUSOLA DI CONTINUITÀ

La copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di assicurazione e dei quali l'Assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore.

Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:

1. la presente polizza abbia continuità temporale, ovvero segua senza alcuna interruzione alla polizza del precedente assicuratore;
2. l'evento assicurativo venga obbligatoriamente denunciato all'Assicuratore entro la durata della polizza;
3. l'assicuratore precedente abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione, ossia oltre il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto, e non per altri motivi;
4. l'assicurato abbia denunciato il sinistro al precedente assicuratore tempestivamente.

Di conseguenza, l'Assicuratore avvierà la gestione del caso applicando le condizioni di polizza dell'assicuratore precedente in vigore al momento dell'insorgenza del sinistro, a condizione che la fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che in questa.

I punti 3 e 4 decadono se l'assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto.

Informazioni inerenti le polizze precedenti:

Assicuratore: AIG

N. Polizza: IFLE004381

Decorrenza: 31/07/2020

Scadenza: 31/07/2023

Assicuratore: ASSICURATRICE MILANESE

N. Polizza: 90010291123403

Decorrenza: 31/07/2023

Scadenza: 31/07/2026

La Società

Il Contraente

SCHEDA DI POLIZZA
(costituente parte integrante del presente capitolato)

Contraente/Assicurato	
Rischio assicurato	Tutela Legale
Data di decorrenza	Ore 24.00 del 31/07/2026
Data di scadenza	Ore 24.00 del 31/07/2028
Frazionamento	Annuale
Rate intermedie	Il 31/07 di ogni annualità
Massimale per persona (Euro)	40.000,00 50.000,00 (opzione migliorativa 1) 60.000,00 (opzione migliorativa 2)
Massimale per ogni evento che coinvolga più persone (Euro)	100.000,00 150.000,00 (opzione migliorativa 1) 200.000,00 (opzione migliorativa 2)
Massimale aggregato annuo (Euro)	100.000,00 150.000,00 (opzione migliorativa 1) 200.000,00 (opzione migliorativa 2)
Franchigia per sinistro	Nessuna
Data di retroattività	Vedasi Clausola di continuità
Data di ultrattività	2 anni 3 anni (opzione migliorativa 1) 5 anni (opzione migliorativa 2)
Regolazione del premio	No – Premio flat

Calcolo del premio

Il premio annuo lordo dovuto per l'assicurazione NON è soggetto a regolazione del premio.

Retribuzioni annue lorde (Euro)	Abitanti	Premio annuo lordo (Euro)
2.146.053,73	14.133	

La Società

Il Contraente

Comune di Busto Garolfo

Piazza Armando Diaz, 2
20020 Busto Garolfo (MI)

P.I. 00873100150 C.F. 00873100150

Scheda di offerta tecnica

Gara per l'affidamento dei servizi assicurativi

“Tutela Legale”

Dichiarazione da inserire nella Busta Telematica B – Offerta tecnica

Decorrenza ore 24.00 del 31/07/2026

Scadenza ore 24.00 del 31/07/2028

**SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
POLIZZA TUTELA LEGALE**

Il sottoscritto _____ C.F. _____
nato a _____ il _____
nella sua qualità di _____
della Società _____
con sede in _____ Via _____
codice fiscale _____ partita iva _____
PEC _____ telefono _____
conto della quale agisce,

DICHIARA

la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere il rischio **“Tutela legale”** alle seguenti condizioni:

1. Art. 1 – Durata dell’assicurazione - Recesso - Rinnovo - Proroga temporanea – rinuncia alla facoltà di recesso – max 10 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza è prevista la facoltà per la Società di rescindere il contratto ad ogni scadenza annua, è facoltà del Concorrente rinunciare alla suddetta facoltà	<input type="checkbox"/> Facoltà di recesso	0 punti
	<input type="checkbox"/> Rinuncia alla facoltà di recesso	10 punti

2. Art. 2 – Pagamento del premio e delle appendici con incasso premio - decorrenza dell’assicurazione – inserimento clausola – max 10 punti

Inserimento clausola: “Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell’atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, o altra unità operativa economico-finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell’atto vengano comunicati per iscritto alla Società entro il termine di mora sopra indicato.”	<input type="checkbox"/> Non inserimento clausola	0 punti
	<input type="checkbox"/> Inserimento clausola	10 punti

3. Art. 16 – Recesso per sinistro – rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro – max 10 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza è prevista la facoltà per la Società di recedere dal contratto in caso di sinistro, è facoltà del Concorrente rinunciare alla suddetta facoltà	<input type="checkbox"/> Facoltà di recesso per sinistro	0 punti
	<input type="checkbox"/> Rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro	10 punti

4. Scheda di Polizza – Ultrattività – aumento ultrattività – max 10 punti

Premesso che nella Scheda di Polizza è prevista una Ultrattività di 2 anni, è facoltà del Concorrente aumentare tale periodo	<input type="checkbox"/> 2 anni	0 punti
	<input type="checkbox"/> 3 anni	5 punti
	<input type="checkbox"/> 5 anni	10 punti

5. Scheda di Polizza – incremento massimale per persona – max 10 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza è previsto un massimale per persona pari a € 30.000,00, è facoltà del Concorrente incrementarlo	<input type="checkbox"/> Massimale di € 30.000,00	0 punti
	<input type="checkbox"/> Massimale di € 40.000,00	5 punti
	<input type="checkbox"/> Massimale di € 50.000,00	10 punti

6. Scheda di Polizza – incremento massimale per ogni evento che coinvolga più persone – max 10 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza è previsto un massimale per ogni evento che coinvolga più persone pari a € 50.000,00, è facoltà del Concorrente incrementarlo	<input type="checkbox"/> Massimale di € 50.000,00	0 punti
	<input type="checkbox"/> Massimale di € 100.000,00	5 punti
	<input type="checkbox"/> Massimale di € 150.000,00	10 punti

7. Scheda di Polizza – incremento massimale aggregato annuo – max 10 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza è previsto un massimale aggregato annuo pari a € 50.000,00, è facoltà del Concorrente incrementarlo	<input type="checkbox"/> Massimale di € 50.000,00	0 punti
	<input type="checkbox"/> Massimale di € 100.000,00	5 punti
	<input type="checkbox"/> Massimale di € 150.000,00	10 punti

_____, li _____

Firmato digitalmente

Comune di Busto Garolfo

Piazza Armando Diaz, 2
20020 Busto Garolfo (MI)

P.I. 00873100150 C.F. 00873100150

Scheda di offerta economica

Gara per l'affidamento dei servizi assicurativi

“Tutela Legale”

Dichiarazione da inserire nella Busta Telematica C – Offerta economica

Decorrenza ore 24.00 del 31/07/2026

Scadenza ore 24.00 del 31/07/2028

**SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
POLIZZA TUTELA LEGALE**

Il sottoscritto _____ C.F. _____
nato a _____ il _____
nella sua qualità di _____
della Società _____
con sede in _____ Via _____
codice fiscale _____ partita iva _____
PEC _____ telefono _____
conto della quale agisce,

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

PREZZO (PE)

Fermo restando il valore a base d'asta che non può essere superato, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori

Premio lordo intera durata (31/07/2026 – 31/07/2028) a base d'asta	Premio lordo intera durata offerto dal concorrente
€ 14.000,00	€ _____ in cifre € _____ in lettere
Eventuali coassicuratrici/mandanti: 1. _____ 2. _____	Quote assicuratrici/mandanti: 1. _____ % 2. _____ %

CALCOLO DEL PREMIO
(compilare in ogni sua parte)

Retribuzioni annue lorde (Euro)	Abitanti
2.146.053,73	14.133

Il premio annuo lordo dovuto per l'assicurazione NON è soggetto a regolazione del premio.

Totale premio lordo annuo	€ _____
Totale premio lordo intera durata (31/07/2026 – 31/07/2028) (*)	€ _____

(*) Il premio lordo da considerare ai fini dell'offerta economica è quello indicato in **ROSSO**, da riportare nella tabella **PREZZO (PE)** a pagina 2. Gli altri importi sono richiesti ai soli fini della scomposizione del premio annuo.

In caso di discordanza tra il premio lordo intera durata offerto dal concorrente e valido per l'attribuzione del punteggio economico e i valori indicati nella tabella del calcolo del premio, prevarrà sempre il premio lordo intera durata offerto dal concorrente. I valori nella tabella del calcolo del premio saranno conseguentemente ricalcolati in funzione del premio lordo intera durata offerto.

Il concorrente

DICHIARA INOLTRE

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, sopra indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a € _____;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

Il concorrente, infine,

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola;
- non è ammessa offerta superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;
- in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevalgono i valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante;
- in caso di aggiudicazione dell'appalto la gestione del contratto verrà affidata dalla Società all'Agenzia _____.

_____, li _____

Firmato digitalmente

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Numero	Data accadimento	Contraente	Stato		Ramo
PS20259001R000051	24/07/2025	COMUNE DI BUSTO GAROLFO	Chiuso senza seguito	tutela legale XXXXXXXXXX	PROTEZIONE LEGALE
PS20249001R000076	27/11/2024	COMUNE DI BUSTO GAROLFO	Chiuso senza seguito	attivazione tutela legale per controversia con sigg.ri XXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX	PROTEZIONE LEGALE

Comune di Busto Garolfo

Piazza Armando Diaz, 2
20020 Busto Garolfo (MI)

P.I. 00873100150 C.F. 00873100150



Capitolato speciale di Polizza “Cyber Risk”

Decorrenza ore 24.00 del 31/07/2026

Scadenza ore 24.00 del 31/07/2028

Frazionamento: Annuale

C.I.G.: _____

1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1.1 Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza

L'Assicuratore pagherà i Danni e le Spese per sinistri relativi alla riservatezza derivanti da una Richiesta di risarcimento relativa alla riservatezza avanzata per la prima volta durante il Periodo assicurativo in conseguenza di un Atto illecito relativo alla riservatezza commesso dopo la Data di retroattività e prima della scadenza del Periodo assicurativo, purché notificata all'Assicuratore ai sensi dell'articolo 4.7 "Notifica dei Sinistri".

Ai fini della copertura prestata dal presente articolo, sono operanti le seguenti definizioni:

- A. Atto illecito relativo alla riservatezza: qualunque errore, dichiarazione inesatta o fuorviante, atto, omissione, negligenza, violazione di doveri, o atto illecito che determina un Danno personale, che si accerta o si presume essere stato commesso o tentato dall'Assicurato, anche con colpa grave, e da cui derivi il mancato trattamento, gestione, archiviazione, distruzione o altra forma di controllo, da parte dell'Assicurato o di un fornitore esterno indipendente per il quale l'Assicurato è legalmente responsabile, di:
- i. Dati personali;
 - ii. informazioni aziendali di terzi fornite all'Assicurato in un qualunque formato e specificamente identificate come riservate e protette in forza di un accordo di riservatezza o contratto simile sottoscritto con l'Assicurato;
 - iii. una violazione non intenzionale delle procedure sulla privacy dell'Assicurato, dalla quale derivi la violazione di una Norma sulla privacy, compresa la raccolta illecita non intenzionale da parte dell'Assicurato di Dati personali.
- B. Richiesta di risarcimento relativa alla riservatezza:
- i. una richiesta scritta di risarcimento pecuniario o non pecuniario avanzata contro l'Assicurato;
 - ii. un procedimento civile nei confronti dell'Assicurato per ottenere un risarcimento pecuniario o non pecuniario o un provvedimento inibitorio, avviato con atto di citazione o atto simile;
 - iii. una procedura arbitrale nei confronti dell'Assicurato per ottenere un risarcimento pecuniario o non pecuniario o un provvedimento inibitorio;
 - iv. un Procedimento di un'autorità di vigilanza;
 - v. una comunicazione scritta inoltrata dall'Assicurato all'Assicuratore in merito a un Atto illecito relativo alla riservatezza che si accerta o si presume essere stato commesso dall'Assicurato e dal quale potrebbe derivare una Richiesta di risarcimento relativa alla riservatezza come specificata ai numeri i-iv che precedono.
- C. Spese per sinistri relativi alla riservatezza:
- i. spese necessarie e d'importo ragionevole per legali e periti giudiziari e altre spese e costi sostenuti dall'Assicuratore, o dall'Assicurato previo consenso scritto dell'Assicuratore, per l'attività di indagine e difesa riguardante una Richiesta di risarcimento relativa alla riservatezza coperta;
 - ii. premi necessari e d'importo ragionevole per ottenere una cauzione in caso di ricorso in appello, di pignoramento o altra simile cauzione, fermo restando che l'Assicuratore non avrà alcun obbligo di ottenere o fornire tali cauzioni;
 - iii. Spese di incident response.

1.2 Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete

L'Assicuratore pagherà i Danni e le Spese per sinistri relativi alla sicurezza della rete derivanti da una Richiesta di risarcimento relativa alla sicurezza della rete avanzata per la prima volta durante il Periodo assicurativo in conseguenza di un Atto illecito relativo alla sicurezza della rete commesso dopo la Data di retroattività e prima della scadenza del Periodo assicurativo, purché notificata all'Assicuratore ai sensi dell'articolo 4.7 "Notifica dei Sinistri".

Ai fini della copertura prestata dal presente articolo, sono operanti le seguenti definizioni:

- A. Atto illecito relativo alla sicurezza della rete: qualunque errore, dichiarazione inesatta o fuorviante, atto, omissione, negligenza, violazione di doveri, o atto illecito che determina un Danno personale, che si accerta o si presume essere stato commesso o tentato, anche con colpa grave, dall'Assicurato in tale sua funzione, e da cui derivi un malfunzionamento della Sicurezza della rete, compresa la mancata attività di dissuasione, blocco, difesa o individuazione di Atti informatici dolosi, compresi:
- i. Malware;
 - ii. Hacking;
 - iii. Attacchi denial of service (D.O.S.);
 - iv. Uso o accesso non autorizzato.
- B. Richiesta di risarcimento relativa alla sicurezza della rete:
- i. una richiesta scritta di risarcimento pecuniario o non pecuniario avanzata contro l'Assicurato;
 - ii. un procedimento civile nei confronti dell'Assicurato per ottenere un risarcimento pecuniario o non pecuniario o un provvedimento inibitorio, avviato con atto di citazione o atto simile;
 - iii. una procedura arbitrale nei confronti dell'Assicurato per ottenere un risarcimento pecuniario o non pecuniario o un provvedimento inibitorio;
 - iv. un Procedimento di un'autorità di vigilanza;

- v. una comunicazione scritta inoltrata dall'Assicurato all'Assicuratore in merito a un Atto illecito relativo alla sicurezza della rete che ci accerta o si presume essere stato commesso dall'Assicurato e dal quale potrebbe derivare una Richiesta di risarcimento relativa alla sicurezza della rete come specificata ai numeri i-iv che precedono.
- C. Spese per sinistri relativi alla sicurezza della rete:
- i. spese necessarie e d'importo ragionevole per legali e periti giudiziari e altre spese e costi sostenuti dall'Assicuratore, o dall'Assicurato previo consenso scritto dell'Assicuratore, per l'attività di indagine e difesa riguardante una Richiesta di risarcimento relativa alla sicurezza della rete coperta;
 - ii. premi necessari e d'importo ragionevole per ottenere una cauzione in caso di ricorso in appello, di pignoramento o altra simile cauzione, fermo restando che l'Assicuratore non avrà alcun obbligo di ottenere o fornire tali cauzioni;
 - iii. Spese di incident response.

1.3 Responsabilità derivante dai media

L'Assicuratore pagherà i Danni e le Spese per sinistri relativi ai media derivanti da una Richiesta di risarcimento relativa ai media avanzata per la prima volta durante il Periodo assicurativo in conseguenza di un Atto illecito relativo ai media commesso dopo la Data di retroattività e prima della scadenza del Periodo assicurativo, purché notificata all'Assicuratore ai sensi dell'articolo 4.7 "Notifica dei Sinistri".

Ai fini della copertura prestata dal presente articolo, sono operanti le seguenti definizioni:

- A. Atto illecito relativo ai media:
- i. screditamento o danno alla reputazione o al buon nome di una persona o di un'organizzazione, diffamazione, calunnia, denigrazione di un prodotto, lesione della reputazione negli affari, inflizione di stress emotivo o sofferenze mentali, diffusione del falso allo scopo di causare un danno;
 - ii. intercettazione telefonica, detenzione ingiusta, lite temeraria;
 - iii. plagio, pirateria o appropriazione illecita di idee in relazione a Contenuti multimediali;
 - iv. violazione di copyright, nomi di dominio, segni distintivi (trade dress), titoli o slogan, ovvero diluizione o violazione di marchi commerciali, marchi di servizi, nomi di servizio o denominazioni commerciali, escludendo comunque la violazione, accertata o presunta, di un brevetto o un Segreto commerciale;
 - v. negligenze in relazione alla creazione o divulgazione di Contenuti multimediali da parte dell'Assicurato;
 - vi. commesso dall'Assicurato, anche con colpa grave, esclusivamente nell'ambito della prestazione di Servizi multimediali.
- B. Contenuti multimediali: contenuti elettronici diffusi da parte o per conto dell'Assicurato su Internet, incluso su Siti web di social media.
- C. Richiesta di risarcimento relativa ai media:
- i. una richiesta scritta di risarcimento pecuniario o non pecuniario avanzata contro l'Assicurato;
 - ii. un procedimento civile nei confronti dell'Assicurato per ottenere un risarcimento pecuniario o non pecuniario o un provvedimento inibitorio, avviato con atto di citazione o atto simile;
 - iii. una procedura arbitrale nei confronti dell'Assicurato per ottenere un risarcimento pecuniario o non pecuniario o un provvedimento inibitorio;
 - iv. una comunicazione scritta inoltrata dall'Assicurato all'Assicuratore in merito a un Atto illecito relativo ai media che si accerta o si presume essere stato commesso dall'Assicurato e dal quale potrebbe derivare una Richiesta di risarcimento relativa ai media come specificata ai numeri i-iii che precedono.
- D. Servizi multimediali: la pubblicazione, diffusione o trasmissione di Contenuti multimediali.
- E. Sito web di social media: un sito web di terzi il cui scopo è consentire la creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti tramite blog, microblog, social networking e Wiki.
- F. Spese per sinistri relativi ai media:
- i. spese necessarie e d'importo ragionevole per legali e periti giudiziari e altre spese e costi sostenuti dall'Assicuratore, o dall'Assicurato previo consenso scritto dell'Assicuratore, per l'attività di indagine e difesa riguardante una Richiesta di risarcimento relativa ai media coperta;
 - ii. premi necessari e d'importo ragionevole per ottenere una cauzione in caso di ricorso in appello, di pignoramento o altra simile cauzione, fermo restando che l'Assicuratore non avrà alcun obbligo di ottenere o fornire tali cauzioni;
 - iii. previa approvazione scritta dell'Assicuratore, le Spese di incident response sostenute per avvalersi di servizi di pubbliche relazioni e di comunicazione in caso di crisi come previsto all'articolo 2.42(D)(6).

1.4 Cyber-Estorsione

L'Assicuratore pagherà i Danni per cyber-estorsione e le Spese per cyber-estorsione derivanti da un Evento di cyber-estorsione verificatosi dopo la Data di retroattività e prima della scadenza del Periodo assicurativo, purché notificato all'Assicuratore ai sensi dell'articolo 4.7 "Notifica dei Sinistri".

Ai fini della copertura prestata dal presente articolo, sono operanti le seguenti definizioni:

- A. Danni per cyber-estorsione: le somme di denaro pagate dall'Assicurato, previo consenso scritto dell'Assicuratore, che non dovrà essere negato senza ragione, per terminare o porre fine a un Evento di cyber-estorsione. Tali somme non dovranno superare l'importo a cui, secondo l'opinione dell'Assicuratore, sarebbe ragionevolmente ammontata la perdita in assenza della presente copertura.

- B. Evento di cyber-estorsione: una minaccia credibile, o una serie di minacce credibili connesse, avanzata da terzi contro l'Assicurato con l'espresso intento di:
- i. pubblicare, divulgare, diffondere, distruggere o utilizzare informazioni riservate o tutelate, o dati che possono identificare una persona, archiviati nel Sistema informatico dell'Assicurato;
 - ii. alterare, corrompere, danneggiare, manipolare, appropriarsi illecitamente, cancellare o distruggere Dati, istruzioni o qualunque informazione elettronica trasmessa o archiviata nel Sistema informatico dell'Assicurato;
 - iii. introdurre un Malware progettato per modificare, alterare, danneggiare, distruggere, cancellare, contaminare o degradare l'integrità, la qualità o il rendimento di Dati, di applicazioni, della rete o del sistema operativo e relativo software;
 - iv. avviare un attacco al Sistema informatico dell'Assicurato che esaurisca le risorse del sistema o impedisca l'accesso al sistema disponibile tramite Internet agli utenti autorizzati;
 - v. introdurre un Malware o altro materiale con lo scopo di negare l'accesso al Sistema informatico dell'Assicurato agli utenti autorizzati;
 - vi. limitare o impedire l'accesso al Sistema informatico dell'Assicurato; al fine di richiedere denaro all'Assicurato.
- C. Spese per cyber-estorsione: le spese necessarie e d'importo ragionevole derivanti direttamente da un Evento di cyber-estorsione, comprese le spese sostenute per assumere consulenti in information technology, in pubbliche relazioni, in materia giuridica e normativa, o negoziatori in situazioni di crisi.

1.5 Perdita di Dati

L'Assicuratore pagherà le Spese Extra derivanti da un Incidente relativo ai Dati verificatosi dopo la Data di retroattività e prima della scadenza del Periodo assicurativo, purché notificato all'Assicuratore ai sensi dell'articolo 4.7 "Notifica dei Sinistri". Ai fini della copertura prestata dal presente articolo, sono operanti le seguenti definizioni:

- A. Incidente relativo ai Dati: l'accesso a Dati dell'Assicurato, o la corruzione o distruzione di Dati dell'Assicurato, derivante da:
- a. Atti informatici dolosi;
 - b. Malware;
 - c. Hacking;
 - d. Uso o accesso non autorizzato;
 - e. Attacchi Denial of service (D.O.S.);
 - f. Errore umano;
 - g. Errore di programmazione;
 - h. black-out, aumento o abbassamento di tensione elettrica che colpisce il Sistema informatico dell'Assicurato.

1.6 Interruzione d'attività

L'Assicuratore pagherà le Perdite per interruzione d'attività subite durante il Periodo di indennizzo e le Spese Extra derivanti da un Incidente di interruzione d'attività verificatosi durante il Periodo assicurativo, purché notificato all'Assicuratore ai sensi dell'articolo 4.7 "Notifica dei Sinistri".

Le Spese Extra non potranno in alcun caso eccedere le Perdite per interruzione d'attività che l'Assicurato sarà in grado di provare di aver evitato o impedito sulla base di principi contabili comunemente accettati.

Ai fini della copertura prestata dal presente articolo, sono operanti le seguenti definizioni:

- A. Incidente di interruzione d'attività: l'impossibilità di accedere al Sistema informatico dell'Assicurato o a Dati, o interruzioni o interferenze subite dal Sistema informatico dell'Assicurato o da Dati, in conseguenza diretta ed esclusiva di:
- i. Atti informatici dolosi;
 - ii. Malware;
 - iii. Hacking;
 - iv. Uso o accesso non autorizzato;
 - v. Attacchi denial of service (D.O.S.);
 - vi. Errore umano;
 - vii. Errore di programmazione;
 - viii. black-out, aumento o abbassamento di tensione di un sistema elettrico controllato dall'Assicurato, e non derivanti da Danni alle cose.
- B. Periodo di indennizzo: il periodo durante il quale l'Assicurato subisce Perdite per interruzione d'attività, che decorre dalla scadenza del Periodo di carenza per un tempo massimo di tre mesi. Un'eventuale estensione di detto periodo potrà essere accordato da parte dell'Assicuratore per iscritto nel caso in cui l'Assicurato continui a subire Perdite per interruzione d'attività o Spese Extra in conseguenza dell'Incidente di interruzione d'attività.
- C. Perdite per interruzione d'attività: la Riduzione del margine netto che si verifica durante il Periodo di indennizzo in conseguenza diretta ed esclusiva di un Incidente di interruzione d'attività, dedotto qualsiasi eventuale risparmio ottenuto tramite l'utilizzo di Dati danneggiati o non danneggiati, scorte disponibili, merci o strutture, attrezzature o personale di rimpiazzo.
- Il termine Perdite per interruzione d'attività non comprende:

- i. perdite finanziarie dovute all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari o asset finanziari di qualunque tipo;
 - ii. fluttuazioni del valore di qualunque asset;
 - iii. il valore finanziario di qualunque conto in essere presso un istituto finanziario;
 - iv. l'incapacità di guadagnare interessi o apprezzamento su un qualunque asset.
- D. Margine netto: il margine risultante dall'attività dell'Assicurato al netto di tutti i costi fissi.
- E. Riduzione del margine netto: la differenza tra il Margine netto realizzato dall'azienda durante il Periodo di indennizzo e il Margine netto realizzato dall'azienda durante lo stesso periodo nei 12 mesi immediatamente precedenti l'Incidente di interruzione d'attività.

Le richieste d'indennizzo presentate dall'Assicurato all'Assicuratore dovranno essere corredate dal calcolo delle perdite, in cui dovrà essere specificato in dettaglio il criterio di calcolo delle perdite e i presupposti su cui ci si è basati. L'Assicurato dovrà produrre tutte le prove documentali, comprese relazioni, registri contabili, conti, fatture e altre ricevute e copie di documenti che l'Assicuratore potrà chiedere.

La liquidazione del danno che l'Assicuratore effettuerà terrà conto delle tendenze o circostanze che influiscono sulla redditività dell'attività e che avrebbero influito anche se non si fosse verificato l'Incidente di interruzione d'attività, compresa ogni variazione sostanziale delle condizioni di mercato che influirebbe sul Margine netto generato.

2 - DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Amministrazione

L'Ente contraente.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è coperto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Attacchi denial of service (D.O.S.)

La privazione dolosa temporanea, totale o parziale, del servizio del Sistema informatico dell'Assicurato, senza che le relative apparecchiature informatiche, strumenti o infrastrutture di telecomunicazione, comprese le risorse software ivi associate, subiscano alcuna alterazione o distruzione.

Atto di cyber-terrorismo

Una qualunque azione, compresa di forza o violenza, o la minaccia della stessa, diretta espressamente contro il Sistema informatico dell'Assicurato da parte di un individuo o gruppo/i di individui, sia che operi da solo che per conto di o in connessione a una o più organizzazioni o governi, al fine di causare un Uso o Accesso non autorizzato al Sistema informatico dell'Assicurato, o un Attacco Denial of service (D.O.S.) mirato al Sistema informatico dell'Assicurato o la trasmissione al Sistema informatico dell'Assicurato di codici software non autorizzati, corruttivi o dannosi, con l'intento di promuovere finalità sociali, ideologiche, religiose, economiche o politiche, di esercitare un'attività intimidatoria o coercitiva su un governo o sulla sua popolazione civile, o di disturbare un settore dell'economia.

Atto illecito

Un accertato o presunto Atto illecito relativo alla riservatezza, Atto illecito relativo alla sicurezza della rete o Atto illecito relativo ai media.

Atto informatico doloso

Un qualunque atto doloso commesso contro il Sistema informatico dell'Assicurato, consistente nell'accesso, alterazione o distruzione di Dati dell'Assicurato, senza comportare alcun danno materiale al Sistema informatico dell'Assicurato, o alle apparecchiature o infrastrutture di telecomunicazione.

Broker

Il mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto.

Contraente

L'Ente Pubblico specificato al Punto 1 della Scheda di Polizza.

Danni

Il risarcimento, la liquidazione degli interessi maturati prima o dopo la sentenza e le transazioni che l'Assicurato è legalmente obbligato a pagare in conseguenza di una Richiesta di risarcimento relativa alla riservatezza, una Richiesta di risarcimento relativa alla sicurezza della rete o una Richiesta di risarcimento relativa ai media, avanzata per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo assicurativo o, se applicabile, durante il Periodo di garanzia postuma, per un Atto illecito coperto dalla presente Polizza.

Il termine Danni non comprende:

1. importi che l'Assicurato non è legalmente obbligato a pagare;
2. fatti non assicurabili ai sensi della legge che regola la presente Polizza;
3. il costo per adempiere a un provvedimento inibitorio o d'accertamento o altro risarcimento non pecuniario, compresa l'esecuzione in forma specifica o qualunque accordo teso a fornire una tale riparazione;
4. la perdita di profitti o compensi subita dall'Assicurato, la restituzione da parte dell'Assicurato di compensi, commissioni o royalties, o la ripetizione della prestazione di servizi da parte dell'Assicurato o sotto la sua supervisione;
5. la restituzione di profitti, remunerazioni o vantaggi economici ai quali l'Assicurato non ha legalmente diritto;
6. qualunque importo che non abbia esclusiva finalità risarcitoria per danni causati da un Atto illecito, salvo ove specificamente così previsto nella presente Polizza.

In relazione agli articoli 1.1 “Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza” e 1.2 “Responsabilità per la sicurezza della rete”, il termine Danni comprende inoltre il Fondo ricorso consumatori, le Perdite derivanti da carte di pagamento e le Sanzioni, fermo restando il massimale specificato nella Scheda di Polizza.

Danno a cose

Un danno materiale a beni tangibili o la loro perdita o distruzione, compresa la perdita d’uso degli stessi. Tuttavia, esclusivamente in riferimento agli articoli 1.4 “Cyber-estorsione”, 1.5 “Perdita di Dati”, 1.6 “Interruzione d’attività” e alle Spese di incident response coperte ai sensi degli articoli 1.1 “Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza” e 1.2 “Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete”, il termine Danno a cose non comprende danni materiali a Dati, o la loro perdita o distruzione, o la perdita d’uso degli stessi.

Danno personale

Un danno causato da uno o più dalle seguenti situazioni:

- A. detenzione, arresto o imprigionamento ingiusti;
- B. azione legale esperita con malafede o colpa grave;
- C. diffamazione, calunnia o altro materiale diffamatorio o denigratorio;
- D. pubblicazioni o dichiarazioni in mancato rispetto del diritto alla privacy di una persona fisica;
- E. illecita presa di possesso di un’immobile o sfratto illecito, o altra violazione del diritto personale di occupare un bene immobile.

Data di retroattività

La data specificata al Punto 5 della Scheda di Polizza.

Dati

Qualunque informazione, fatto o programma archiviato, creato, usato o trasmesso su un hardware o software che consente a un computer e ai relativi accessori di funzionare, compresi sistemi e software di applicazioni, dischi rigidi o floppy disk, CD-ROM, nastri magnetici, drive, celle, dispositivi di elaborazione dati o altri mezzi utilizzati con strumentazione controllata elettronicamente o altri dispositivi di backup elettronici. Il termine Dati non comprende beni tangibili.

Dati personali

- A. Il nome di una persona fisica, il numero identificativo di un documento di identità o del codice fiscale, dati sanitari o di assistenza sanitaria, altre informazioni mediche riservate, il numero della patente di guida, di carte di credito o di debito, l’indirizzo, il numero di telefono, l’indirizzo email, il numero di conto corrente o password;
 - B. ogni altra informazione personale non pubblica come definita da Norme sulla Privacy;
- in qualunque formato essi siano, qualora sulla base di tali informazioni una persona fisica possa essere identificata o contattata.

Ente assicurato

Il Contraente od ogni Società controllata.

Errore di programmazione

Un errore che si verifica durante lo sviluppo o la codifica di un programma, un’applicazione o un sistema operativo, che, una volta in funzione, provocherebbe il malfunzionamento del sistema informatico e/o un’interruzione del funzionamento e/o un risultato non corretto.

Il termine Errore di programmazione non comprende l’integrazione, l’installazione, l’aggiornamento o il patching di qualunque software, hardware o firmware sul Sistema informatico dell’Assicurato, salvo il caso in cui l’Assicurato possa dimostrare che l’Errore di programmazione derivi da un Programma accettato.

Errore umano

Un errore od omissione di tipo operativo, fra cui la scelta del programma usato, un errore nell’impostazione dei parametri o un singolo intervento inappropriato da parte di un dipendente o di un terzo che fornisce servizi all’Assicurato, in conseguenza del quale si verifica una perdita, alterazione o distruzione di Dati dell’Assicurato.

Fondo ricorso consumatori

Una somma di denaro che l’Assicurato è legalmente obbligato a depositare in un fondo quale rimedio per il pagamento di richieste di risarcimento avanzate da consumatori in caso di sentenza o accordo transattivo sfavorevole all’Assicurato a conclusione di un Procedimento di un’autorità di vigilanza. Il termine Fondo ricorso consumatori non comprende somme pagate a titolo di imposte, multe, ammende, provvedimenti inibitori o sanzioni.

Franchigia

La prima parte dei Danni e delle Spese di ogni Sinistro che rimane a carico dell’Assicurato, il cui importo è specificato nella Scheda di Polizza relativamente a ogni garanzia prestata dall’articolo 1 “Oggetto dell’Assicurazione”.

Hacking

L'accesso doloso al Sistema informatico dell'Assicurato, allo scopo di creare, cancellare, sequestrare, raccogliere, interrompere, divulgare, sospendere o corrompere Dati o servizi dell'Assicurato.

Lesione fisica

Una lesione corporale, un malessere, una malattia o la morte. Il termine Lesione fisica comprende inoltre un danno psichico, un'angoscia o tensione psichica, lo stress emotivo, una sofferenza, un dolore o uno stato di shock, indipendentemente dal fatto che ciò derivi da lesioni corporali, malessere, malattia o morte di una persona.

Malware

Programmi, files o istruzioni di natura dolosa che possano provocare interruzioni, danni o bloccare l'accesso a un software o al Sistema informatico o ai Dati in essi archiviati, o che possono in qualsiasi altro modo corrompere il funzionamento degli stessi, compresi codici maligni, ransomware, cryptoware, virus, trojan, worm e bombe logiche o a orologeria.

Norme sulla privacy

Le norme relative alla tutela, alla custodia, al controllo o all'uso di Dati personali.

Perdite derivanti da carte di pagamento

Accertamenti monetari, multe, sanzioni, storni di addebiti, rimborsi e recuperi da frodi che l'Assicurato è legalmente obbligato a pagare in conseguenza di un Atto illecito relativo alla riservatezza o di un Atto illecito relativo alla sicurezza della rete, laddove tale importo sia dovuto al mancato rispetto da parte dell'Assicurato dello standard "Payment Card Industry Data Security Standard".

Il termine Perdite derivanti da carte di pagamento non comprende:

- A. ammende o accertamenti monetari successivi causati dal continuo mancato rispetto dello standard "Payment Card Industry Data Security Standard" oltre il periodo di 3 mesi dalla data dell'ammenda o dell'accertamento monetario iniziale; o
- B. costi o spese sostenuti per aggiornare o in altro modo migliorare controlli, politiche e procedure sulla privacy o sulla sicurezza della rete.

Periodo assicurativo

Il periodo di tempo iniziale specificato al Punto 3 della Scheda di Polizza, o ogni altro periodo successivo di 12 mesi che ne segue (o di durata superiore o inferiore se specificamente indicato con appendice), soggetto a cessazione ai sensi delle disposizioni di Polizza o delle norme di legge.

Periodo di carenza

Il numero di ore, specificato al Punto 6 della Scheda di Polizza, successive al verificarsi di un Incidente di interruzione d'attività.

Periodo di garanzia postuma

Il periodo di estensione della copertura, se applicabile, descritto agli articoli 4.11 "Trasformazioni societarie" e 4.13 "Periodo di Garanzia Postuma in caso di mancato rinnovo della Polizza".

Persona assicurata

- A. qualunque passato, presente o futuro socio, amministratore, dipendente, stagista e volontario, lavoratore interinale o a tempo determinato dell'Ente assicurato mentre opera per conto della stessa o dietro la sua direzione o sotto il suo controllo;
- B. i collaboratori esterni dell'Ente assicurato, intesi come persone fisiche, mentre svolgono la loro opera per conto dell'Ente assicurato.

Il termine Persona assicurata non comprende i revisori, curatori, liquidatori, amministratori straordinari, curatori fallimentari, creditori ipotecari o persone con cariche analoghe, nonché i dipendenti di tali persone.

Polizza

Il presente contratto e tutte le sue appendici.

Pratiche lavorative illecite

Qualunque violazione, accertata o presunta, di leggi in materia di lavoro o qualunque altra normativa che disciplini il rapporto di lavoro, effettivo o potenziale, di una persona fisica con l'Assicurato, compresa:

- A. l'invasione della riservatezza sul lavoro, fatta eccezione per quella parte di un Sinistro derivante dalla perdita di Dati personali coperta dall'articolo 1.1 "Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza" della presente Polizza;
- B. l'inflizione illecita di stress emotivo sul lavoro, fatta eccezione per quella parte di un Sinistro derivante dalla perdita di Dati personali coperta dall'articolo 1.1 "Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza" della presente Polizza.

Procedimento di un'autorità di vigilanza

Una richiesta di informazioni, istanza, azione legale, istruttoria o procedimento civile da o per conto di un ente amministrativo, avviato mediante denuncia o atto simile, con il quale si sostiene la violazione di Norme sulla privacy in conseguenza di un Atto illecito relativo alla riservatezza o Atto illecito relativo alla sicurezza della rete commesso dall'Assicurato, qualora si possa ragionevolmente ritenere che lo stesso possa causare un Sinistro coperto ai sensi dell'articolo 1.1 "Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza" della presente Polizza.

Programma accettato

Un programma che è stato sviluppato nella sua interezza, è stato testato con buon risultato e ha funzionato bene all'interno del proprio ambiente operativo per 30 giorni.

Sanzioni

Ammende o sanzioni di natura pecuniaria imposte da un governo o da un'autorità di regolamentazione, compreso un ente pubblico nazionale o estero che agisce in tale funzione amministrativa o di regolamentazione, in seguito a un suo provvedimento nell'ambito di un Procedimento di un'autorità di vigilanza. Il termine Sanzioni non comprende le ammende o le sanzioni pecuniarie non assicurabili per legge, le sanzioni penali, la restituzione di profitti o il multiplo di qualsiasi risarcimento.

Segreto commerciale

Informazioni, comprese formule, schemi, compilazioni, programmi, dispositivi, metodi, tecniche o processi, aventi un valore economico indipendente, effettivo o potenziale, derivante dal fatto di non essere generalmente conosciute o facilmente accertabili da parte di terzi che possono ricavare un vantaggio dalla loro divulgazione o dal loro uso, purché siano state poste in atto misure ragionevoli per garantire la segretezza di tali informazioni.

Sicurezza della rete

Le attività eseguite dall'Assicurato, o da terzi per conto dell'Assicurato, volte a proteggere il Sistema informatico dell'Assicurato da un Uso o Accesso non autorizzato, da Attacchi Denial of service (D.O.S.) da parte di terzi o dalla trasmissione di Malware.

Sinistro

Richiesta di risarcimento relativa alla riservatezza, Richiesta di risarcimento relativa alla sicurezza della rete, Richiesta di risarcimento relativa ai media, Evento di cyber-estorsione, Incidente relativo ai Dati e Incidente di interruzione d'attività.

Sinistro unico

Tutti i Sinistri o Procedimenti di un'autorità di vigilanza, o altri fatti da cui deriva un sinistro ai sensi della presente Polizza, che sono connessi alla stessa fonte o causa originante o si fondano sulla stessa fonte o causa, indipendentemente dal fatto che tali Sinistri, Procedimenti di un'autorità di vigilanza o altri fatti da cui deriva un sinistro ai sensi della presente Polizza, coinvolgono o non coinvolgono gli stessi richiedenti, assicurati, eventi o ragioni legali.

Sistema informatico

Il materiale hardware, software, firmware e i dati in essi archiviati, nonché i dispositivi di input e output associati, i dispositivi di archiviazione dati, le apparecchiature di rete e i sistemi SAN (storage area network) o altri dispositivi di backup di dati elettronici.

Sistema informatico dell'Assicurato

Un Sistema informatico:

- A. di proprietà dell'Assicurato oppure dallo stesso amministrato o locato;
- B. amministrato da un fornitore di servizi terzo a beneficio dell'Assicurato ai sensi di un contratto scritto stipulato con l'Assicurato.

Società/Assicuratore

L'Impresa di Assicurazione nonché le Coassicuratrici.

Società controllata

Una società nella quale, alla data di decorrenza o prima della data di decorrenza della presente Polizza, il Contraente, direttamente o indirettamente:

- a) controlla la maggioranza dei diritti di voto;
- b) controlla il diritto di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione;
- c) detiene oltre la metà del capitale sociale emesso.

Il termine Società controllata non comprende società che operano nel settore dei servizi finanziari di qualsiasi tipo, compresi servizi bancari, creditizi, di intermediazione, di investimento o assicurativi o nel settore utility/energia.

Una Società controllata del Contraente è coperta dalla presente Polizza solo in relazione ad Atti illeciti, Eventi di cyber-estorsione, Perdita di Dati o Incidenti di interruzione d'attività verificatisi quando essa è una Società controllata.

Se prima o durante il Periodo assicurativo il Contraente cede o liquida una Società controllata, la presente Polizza continuerà a coprire tale Società controllata ma esclusivamente per gli Atti illeciti o le condotte commesse precedentemente alla data di efficacia della cessione o della liquidazione.

Spese

Le Spese per richieste di risarcimento relative alla riservatezza, Spese per richieste di risarcimento relative alla sicurezza della rete, Spese per richieste di risarcimento relative ai media, Spese per cyber-estorsione, le Spese Extra e le Spese di incident response.

Spese Extra

Tutti i costi necessari e d'importo ragionevole per rimuovere Malware dal Sistema informatico dell'Assicurato e/o per ricostruire Dati in conseguenza a un Incidente relativo ai Dati o per ridurre le Perdite per interruzione d'attività in conseguenza a un Incidente di interruzione d'attività o per individuare e porre rimedio a un Errore di programmazione, compreso:

- A. l'uso di dispositivi esterni presi a noleggio o in locazione;
- B. l'implementazione di metodi di lavoro alternativi in conformità a un piano di continuità operativa;
- C. le spese per esternalizzare il lavoro a un provider di servizi esterno;
- D. l'aumento dei costi del lavoro;
- E. le Spese di incident response sostenute previo consenso scritto dell'Assicuratore.

Il termine Spese Extra non comprende:

1. costi o spese sostenuti per aggiornare, sostituire o in altro modo migliorare i Dati fino a un livello superiore rispetto a quello esistente prima del verificarsi dell'evento dannoso;
2. i costi o le spese sostenute per individuare o porre rimedio a vulnerabilità dei software;
3. i costi per aggiornare, sostituire, aggiornare a una versione superiore, mantenere in buono stato o migliorare un Sistema informatico;
4. i costi sostenuti per ricercare e sviluppare dei Dati, compresi i Segreti commerciali;
5. il valore economico o di mercato di Dati, compresi di Segreti commerciali;
6. qualunque altra perdita o danno consequenziale.

Spese di incident response

Le spese necessarie e d'importo ragionevole sostenute dall'Assicurato o che l'Assicurato è legalmente obbligato a pagare:

- A. per avvalersi dei servizi di una società specializzata in informatica forense allo scopo di determinare la causa e la portata dell'inefficienza della Sicurezza della rete dell'Assicurato o di un fornitore esterno indipendente del quale l'Assicurato è legalmente responsabile, nel trattamento, gestione, archiviazione, distruzione o controllo di Dati personali;
- B. per ottemperare a Norme sulla privacy, comprese disposizioni riguardanti informative verso i consumatori contenute in tali norme, nella misura in cui tali spese siano assicurabili ai sensi della giurisdizione applicabile;
- C. per avvalersi di un consulente legale per comunicare con un'autorità pubblica allo scopo di determinare l'applicabilità di Norme sulla privacy e le azioni necessarie per ottemperare a esse; nonché i costi per rispondere a eventuali richieste di informazioni o altre richieste da parte di un'autorità pubblica che contesti la violazione di Norme sulla privacy, compresi i costi per fornire le necessarie valutazioni relative all'impatto sulla privacy, o i costi per partecipare a udienze.
- D. previo consenso scritto dell'Assicuratore:
 1. per informare volontariamente le persone fisiche i cui Dati personali sono stati illecitamente divulgati;
 2. per avvalersi di un servizio di notifica, incluso un servizio di assistenza tramite call center, al fine di informare volontariamente le persone fisiche i cui Dati personali sono stati illecitamente divulgati o in altro modo compromessi;
 3. per assumere un investigatore autorizzato o un esperto in credito per fornire consulenza in tema di frodi per un periodo non superiore a 1 anno alle persone fisiche i cui Dati personali sono stati illecitamente divulgati o in altro modo compromessi;
 4. per il monitoraggio del credito, il monitoraggio del furto di identità, il monitoraggio dei social media, il congelamento del credito, il servizio di alert per la segnalazione di frodi o le spese per software di prevenzione delle frodi, a favore delle persone fisiche che hanno accettato l'offerta da parte dell'Assicurato o per suo conto per il monitoraggio del credito, il congelamento del credito o i servizi di alert per la segnalazione di frodi;
 5. per avvalersi di un servizio esterno di ripristino d'identità a favore delle persone fisiche che un investigatore autorizzato confermi essere state vittime di furto di identità in diretta conseguenza di un Atto illecito, accertato o presunto, commesso dall'Assicurato ed espressamente coperto ai sensi dell'articolo 1.1 "Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza";
 6. per avvalersi dei servizi di una società di pubbliche relazioni, di una società specializzata in gestione delle crisi o di uno studio legale, per svolgere attività di pubblicità o connessa comunicazione, esclusivamente allo scopo di tutelare o ripristinare la reputazione dell'Assicurato in seguito a un Atto illecito;
 7. per avvalersi dei servizi di uno studio legale esclusivamente allo scopo di verificare quali diritti di risarcimento spettano all'Assicurato ai sensi di un accordo scritto con un fornitore esterno in relazione a un Atto illecito relativo

alla riservatezza o un Atto illecito relativo alla sicurezza della rete espressamente coperto dalla presente Polizza e che si accerta o si presume essere stato commesso da tale fornitore.

Il termine Spese di incident response non comprende:

- (i) costi o spese sostenuti per aggiornare o in altro modo migliorare controlli, politiche o procedure sulla privacy o sulla sicurezza della rete fino a un livello superiore a quello esistente prima del verificarsi dell'evento dannoso o per ottemperare a Norme sulla privacy;
- (ii) imposte, multe, ammende, provvedimenti inibitori o sanzioni; o
- (iii) stipendi, salari, costi o spese operative interne o compensi dell'Assicurato.

Uso o accesso non autorizzato

L'entrata o l'accesso al Sistema informatico dell'Assicurato da parte di un soggetto non autorizzato o persona non autorizzata, compresi un dipendente o un soggetto autorizzato che operino oltre i poteri attribuitigli.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE

La Società non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali.

3 - ESCLUSIONI

L'Assicuratore non sarà responsabile di Danni o Spese in conseguenza di un Sinistro:

- 3.1 direttamente o indirettamente causato o derivante da o in qualsiasi modo connesso alla condotta dell'Assicurato con la quale:
1. si commetta o si permetta un atto illecito intenzionale o consapevole o la violazione di qualunque legge;
 2. si commetta o si permetta un'azione o un'omissione criminale, dolosa o disonesta;
 3. l'Assicurato ottenga o cerchi di ottenere un guadagno personale, un profitto o un vantaggio al quale non abbia diritto.
- La presente esclusione opera solo nel caso in cui una tale condotta sia stata accertata con giudizio definitivo o tramite ammissione scritta.
- La presente esclusione non opera in relazione agli atti dolosi dei dipendenti o delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.
- 3.2 che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a una Lesione fisica (ad eccezione del caso in cui essa derivi da un Atto illecito relativo alla riservatezza o Atto illecito relativo ai media espressamente coperto ai sensi degli articoli 1.1 "Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza" o 1.3 "Responsabilità derivante dai media") o a Danni alle cose.
- 3.3 per l'inadempimento di qualunque espresso, implicito, effettivo o presunto contratto, obbligo, garanzia o promessa, compresi accordi sulla liquidazione di danni o qualsiasi responsabilità assunta dall'Assicurato. La presente esclusione non opera in relazione a:
- A. responsabilità od obblighi che graverebbero sull'Assicurato in assenza di tale contratto, garanzia, promessa o accordo;
 - B. indennizzi prestati dall'Assicurato ai sensi di un contratto o accordo scritto con un cliente dell'Assicurato in relazione a una Richiesta di risarcimento relativa alla riservatezza contro l'Assicurato che risulti dalla mancata tutela della riservatezza o della privacy dei Dati personali dei clienti di tale cliente dell'Assicurato.
- 3.4 avanzato o sostenuto dall'Assicurato o per conto dell'Assicurato, o da parte di altra persona fisica o giuridica di cui l'Assicurato sia legalmente responsabile. Tuttavia la presente esclusione non opera in relazione ad Atti illeciti relativi alla riservatezza coperti ai sensi dell'articolo 1.1 "Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza".
- 3.5 che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a:
- A. un atto di discriminazione illecita di qualunque tipo;
 - B. un'umiliazione, molestia o condotta impropria basata su, derivante da o connessa a tale discriminazione;
 - C. Pratiche lavorative illecite.
- Tuttavia, la presente esclusione non opera in relazione a quella parte della Richiesta di risarcimento relativa alla riservatezza o Richiesta di risarcimento relativa alla sicurezza della rete che affermi un'invasione della riservatezza sul lavoro, o un'inflizione di stress emotivo sul lavoro, nel caso in cui tale richiesta di risarcimento derivi da una perdita di Dati personali coperta ai sensi dell'articolo 1.1 "Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza".
- 3.6 che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a qualunque compenso, spesa o costo pagato all'Assicurato o addebitato dall'Assicurato.
- 3.7 che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a un Atto illecito, accertato o presunto, commesso prima dell'inizio del Periodo assicurativo, qualora alla data o precedentemente alla data di prima decorrenza della presente Polizza - o, se precedente, alla data o precedentemente alla data di prima decorrenza di una polizza emessa dall'Assicuratore di cui la presente Polizza sia un rinnovo o una sostituzione - un socio, amministratore, sindaco, direttore generale, dirigente con deleghe, o altro soggetto di un Assicurato con funzioni organizzative equivalenti alle precedenti, era a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente prevedere che l'Atto illecito aveva causato o avrebbe potuto causare un Sinistro.
- 3.8 che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a:
- (a) vertenze, richieste di risarcimento, domande giudiziali, arbitrati, procedimenti o indagini amministrative o di autorità pubbliche, in corso o precedenti, contro l'Assicurato e ad esso notificate, avanzate o avviate alla data o precedentemente alla data di prima decorrenza della presente Polizza - o, se precedente, alla data o precedentemente alla data di prima decorrenza di una polizza emessa dall'Assicuratore di cui la presente Polizza sia un rinnovo o una sostituzione - o che affermano o derivano dagli stessi o sostanzialmente dagli stessi fatti, circostanze o situazioni asseriti in tali vertenze, richieste di risarcimento, domande giudiziali, arbitrati, procedimenti o indagini precedenti o in corso;

- (b) un Atto illecito, fatto, circostanza o situazione notificata per iscritto sotto qualunque altra polizza prima della data di prima decorrenza della presente Polizza;
 - (c) qualunque altro Atto illecito che, indipendentemente da quando verificatosi, formerebbe assieme all'Atto illecito oggetto di tale notifica, un Sinistro Unico.
- 3.9 che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a qualunque guasto, interruzione o inattività del servizio di accesso a Internet fornito dal provider di servizi Internet di hosting del sito web dell'Assicurato, salvo il caso in cui tale infrastruttura sia sotto il controllo operativo dell'Assicurato.
- 3.10 che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a incendio, fumo, esplosione, fulmine, vento, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, frana, grandine, calamità naturale o qualunque altro evento naturale, in qualunque modo originatosi.
- 3.11 che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a guerra, invasione, azioni di nemici stranieri, terrorismo, ostilità od operazioni belliche (anche in assenza di dichiarazione di guerra), scioperi, serrate, sommosse, guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, disordini civili che assumono le proporzioni o producono gli effetti di rivolta, potere militare o usurpazione di potere. La presente esclusione non opera tuttavia in relazione a un Atto di cyber-terrorismo da cui derivi un Sinistro.
- 3.12 che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile alla validità, invalidità, infrazione, violazione o appropriazione illecita di un brevetto o un Segreto commerciale da o per conto dell'Assicurato.
- 3.13 che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a un'infrazione, violazione o appropriazione illecita da parte dell'Assicurato di diritti d'autore, marchi di servizi, denominazioni commerciali, marchi di fabbrica o altre proprietà intellettuali di un terzo. La presente esclusione non opera tuttavia in relazione a un Atto illecito relativo alla riservatezza o Atto illecito relativo ai media coperti ai sensi degli articoli 1.1 "Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza" o 1.3 "Responsabilità derivante dai media".
- 3.14 che affermi, sia fondato su, derivi da, sia riferibile a, risulti direttamente o indirettamente da, sia in conseguenza di o sia in qualunque modo connesso alla raccolta non autorizzata, irregolare o illecita di Dati personali da parte dell'Assicurato, o alla mancata prestazione di una comunicazione adeguata in merito al fatto che tali informazioni vengono raccolte. La presente esclusione non opera tuttavia in relazione alla violazione involontaria da parte dell'Assicurato di una Norma sulla privacy, compresa la raccolta illecita non intenzionale di Dati personali.
- 3.15 esclusivamente in relazione alla garanzia prevista dall'articolo 1.3 "Responsabilità derivante dai media": che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile a beni, prodotti o servizi descritti, illustrati o mostrati in Contenuti multimediali.
- 3.16 esclusivamente in relazione alle garanzie previste dagli articoli 1.5 "Perdita di Dati" e 1.6 "Interruzione d'attività":
- A. che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile alla normale usura o al graduale deterioramento di Dati, compreso qualunque mezzo di elaborazione dati;
 - B. che affermi, sia fondato su, derivi da o sia riferibile ad azioni di un'autorità pubblica o statale, compreso il sequestro, la confisca o la distruzione del Sistema informatico dell'Assicurato o di Dati.

4 - CONDIZIONI GENERALI APPLICABILI ALL'ASSICURAZIONE

4.1 Estensione territoriale

La presente Polizza, ai termini e alle condizioni da essa previsti e nei limiti consentiti dalla legge (intendendosi per tale anche le sanzioni economiche o commerciali applicabili a entrambe le Parti), copre Atti illeciti e Sinistri rispettivamente commessi o avanzati nel mondo intero. La presente Polizza non opera tuttavia in relazione a Sinistri o Procedimenti di autorità di vigilanza avanzati o originatisi negli Stati Uniti o in Canada, ovvero in altro territorio sottoposto alla giurisdizione di questi Paesi.

4.2 Validità temporale delle garanzie 1.1, 1.2 e 1.3 (Claims Made)

Con riferimento alle garanzie previste dagli articoli 1.1 “Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza”, 1.2 “Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete” e 1.3 “Responsabilità derivante dai media”, la presente Polizza è prestata in forma claims made, ovvero copre i Sinistri avanzati agli Assicurati per la prima volta durante il Periodo assicurativo o, qualora operante, durante il Periodo di garanzia postuma, purché conseguenti ad Atti illeciti commessi dopo la Data di retroattività.

4.3 Legge applicabile e foro competente

La presente Polizza è regolata dalle norme vigenti di legge italiana, alla quale si rinvia per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Milano.

4.4 Come leggere la Polizza

Nella presente Polizza, salvo ove diversamente richiesto dal contesto:

- A. il singolare comprende il plurale e viceversa;
- B. i titoli hanno mero scopo descrittivo e non valgono ai fini interpretativi.

4.5 Limiti di indennizzo della Polizza

- A. Per “Limiti di Indennizzo di Polizza” s’intendono i limiti come elencati nella Scheda di Polizza, vale a dire Limite Aggregato, i Limiti per Sinistro e per Periodo Assicurativo riferiti a ogni garanzia e gli eventuali sottolimiti previsti nella Polizza o con appendice.
- B. Per “Limite Aggregato” s’intende l’importo massimo aggregato indennizzabile dall’Assicuratore ai sensi della presente Polizza per Periodo assicurativo, come indicato nella Scheda di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri e/o richiedenti e/o Assicurati e/o da qualunque altro elemento. I Limiti per Sinistro e per Periodo Assicurativo previsti nella Scheda di Polizza per ogni garanzia sono parte integrante del Limite Aggregato e non in aggiunta a esso. L’importo totale indennizzabile dall’Assicuratore (comprese le Spese) in relazione a ogni Sinistro non potrà superare il Limite per Sinistro indicato nella Scheda di Polizza per la garanzia applicabile. Si precisa che ai sensi dell’Art. 1917 c.c., comma 3, le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
- C. Qualunque sottolimito elencato nella Scheda di Polizza o in appendice è parte del Limite Aggregato e non è in aggiunta ad esso. In caso di esaurimento di un limite o sottolimito, lo stesso non dovrà essere inteso come ripristinato.
- D. L’Assicuratore sarà responsabile solo per la parte di Danni e/o Spese, derivanti da un Sinistro, che supera la Franchigia.

4.6 Sinistri e fatti correlati

Un Sinistro Unico ha valenza ai fini della presente Polizza solo se la notifica del primo Sinistro o Procedimento di un’autorità di vigilanza o altro fatto che dà origine a un sinistro ai sensi di una polizza, divenuto poi tale Sinistro Unico, venga notificata dall’Assicurato durante il Periodo assicurativo.

4.7 Notifica dei Sinistri

A. Termini di Notifica

L’Assicurato è tenuto a notificare all’Assicuratore per iscritto non appena possibile ma non oltre 10 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza ogni Sinistro avanzato o scoperto per la prima volta durante il Periodo assicurativo o Periodo di garanzia postuma. In caso di scadenza del Periodo assicurativo o, se applicabile, del Periodo di garanzia postuma, la notifica all’Assicuratore dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza di tale periodo.

In ogni caso, qualora l’Assicurato si trovasse nell’impossibilità di adempiere a quanto sopra a causa del divieto impostogli legalmente da un’autorità pubblica sulla base di un accordo di riservatezza, all’Assicurato sarà consentito di notificare all’Assicuratore per iscritto tale Sinistro o Procedimento di un’autorità di vigilanza entro 24 mesi dalla scadenza del Periodo assicurativo, purché l’Assicuratore riceva la notifica entro 30 giorni dal momento in cui la Persona assicurata sia legalmente autorizzata a farlo.

Qualora un Assicurato si sia trovato nell'impossibilità di notificare un Sinistro o un Procedimento di un'autorità di vigilanza ai sensi di una polizza in vigore o scaduta alla data o precedentemente alla data di decorrenza della presente Polizza a causa del divieto impostogli legalmente da un'autorità pubblica sulla base di un accordo di riservatezza, l'Assicuratore rinuncerà irrevocabilmente al diritto di annullare o recedere dalla presente Polizza per dichiarazioni precontrattuali false o reticenti.

B. Informazioni da allegare alla notifica

Tutte le notifiche ai sensi della presente Polizza dovranno contenere le seguenti informazioni:

- i. una descrizione specifica del presunto Sinistro, Atto illecito o altra condotta;
- ii. i dettagli di tutte le parti coinvolte;
- iii. una copia di qualunque richiesta avanzata da terzi o del Procedimento di un'autorità di vigilanza;
- iv. i dettagli completi dei presunti Danni o Spese;
- v. le eventuali ulteriori informazioni che l'Assicuratore potrà richiedere.

4.8 Ripartizione di danni e spese

Qualora un Sinistro riguardi fatti coperti e fatti non coperti, l'Assicuratore e l'Assicurato dovranno accordarsi su una ripartizione equa e adeguata delle Spese e dei Danni, che dovrà tenere in considerazione le rispettive esposizioni legali e finanziarie imputabili ai fatti coperti e a quelli non coperti dalla presente Polizza.

4.9 Gestione dei Sinistri

- A. Con riferimento agli articoli 1.1 "Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza", 1.2 "Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete" o 1.3 "Responsabilità derivante dai media", l'Assicuratore ha la facoltà di assumere e condurre (a nome dell'Assicurato) la difesa di ogni Sinistro da cui potrebbe tenere indenne l'Assicurato.
- B. L'Assicurato s'impegna a non fare nulla che pregiudichi o possa pregiudicare la posizione dell'Assicuratore in relazione a un Sinistro coperto dalla presente Polizza.
- C. Con riferimento agli articoli 1.1 "Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza", 1.2 "Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete" o 1.3 "Responsabilità derivante dai media", l'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o accettare alcuna transazione in relazione a un Sinistro, comprese le Spese, senza il previo consenso scritto dell'Assicuratore (che non sarà irragionevolmente ritardato o negato), e l'Assicurato dovrà consultare l'Assicuratore prima di qualunque indagine, difesa o transazione in relazione a un Sinistro. L'Assicurato dovrà, a proprie spese, fornire all'Assicuratore e a ogni investigatore o legale rappresentante da esso nominati, tutte le informazioni che questi potranno ragionevolmente richiedere, nonché dovrà prestare piena collaborazione e assistenza nello svolgimento dell'indagine (anche allo scopo di consentire all'Assicuratore di determinare l'obbligo d'indennizzo previsto dalla presente Polizza), difesa, transazione e per evitare o ridurre qualunque effettiva o possibile Spesa, Danno o Sinistro.

4.10 Controversie relative alla difesa e transazione dei Sinistri

Con riferimento agli articoli 1.1 "Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza", 1.2 "Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete" o 1.3 "Responsabilità derivante dai media":

- A. Qualora l'Assicuratore e l'Assicurato non fossero d'accordo sull'opportunità di transare un Sinistro coperto dalla presente Polizza o ricorrere in appello contro una sentenza o una decisione, l'Assicuratore avrà la facoltà di consultarsi con un esperto legale con almeno 10 anni di esperienza nel settore assicurativo (comunemente scelto tra le Parti, o in mancanza di accordo, scelto dall'Assicurato tra tre consulenti nominati dall'Assicuratore), al fine di ricevere un parere sulla convenienza di opporsi a un Sinistro, e in caso negativo, sull'importo a cui il Sinistro dovrebbe essere transato o sulla convenienza di ricorrere in appello contro una sentenza o una decisione. Nel fornire la propria consulenza e le proprie raccomandazioni in merito alla transazione, il consulente legale potrà tenere conto di considerazioni sia di natura legale che commerciale. Il consulente dovrà considerare i danni e i costi che potrebbero essere recuperati, le spese di difesa legale che dovranno essere sostenute nella contestazione del Sinistro e le probabilità successo nel difendere il Sinistro. L'Assicurato non sarà tenuto a opporsi a un Sinistro salvo il caso in cui il consulente legale, sulla base di tutte le circostanze, raccomandi di opporsi.
- B. Il costo per ottenere tale consulenza saranno considerate dall'Assicuratore come facente parte delle Spese.
- C. Qualora, sulla base di tutte le circostanze, il consulente legale consigli di tentare di transare il Sinistro, l'Assicuratore, dopo aver ottenuto il consenso dell'Assicurato (che non dovrà essere irragionevolmente negato), cercherà di arrivare a una transazione seguendo le raccomandazioni del consulente. Se la transazione così tentata non andasse a buon fine, l'Assicuratore continuerà a tenere indenne l'Assicurato ai sensi dei termini, condizioni, esclusioni e limitazioni previsti dalla presente Polizza.
- D. Nonostante quanto sopra stabilito, quando l'Assicuratore ha la facoltà di assumere la difesa di un Sinistro, lo stesso ha anche la facoltà di transare tale Sinistro qualora il consulente legale, sulla base delle considerazioni di cui alla lettera Error! Reference source not found., sia del parere che si debba tentare una transazione. In questo caso l'Assicuratore si consulterà con l'Assicurato in merito all'oggetto del Sinistro. Qualora l'Assicurato decida di non tentare la transazione come raccomandato dal consulente ma di opporsi al Sinistro, l'Assicuratore sarà responsabile solo per l'importo della transazione raccomandata dal consulente, oltre le Spese sostenute sino alla data in cui viene rilasciata la raccomandazione.

Nonostante il parere del consulente legale, l'Assicuratore potrà decidere tuttavia, a propria assoluta discrezione, di proseguire nella difesa del Sinistro.

- E. Qualunque scelta operata ai sensi del presente articolo dovrà essere comunicata per iscritto all'Assicuratore al più presto possibile e comunque entro 14 giorni dalla ricezione della raccomandazione del consulente.

4.11 Trasformazioni societarie

Qualora, durante il Periodo assicurativo, venga nominato un curatore, liquidatore, amministratore straordinario, commissario giudiziario, straordinario o liquidatore con l'incarico di gestire, amministrare, liquidare, sovrintendere o in altro modo assumere il controllo del Contraente, l'Assicuratore indennizzerà soltanto:

- i. ai fini delle garanzie previste dagli articoli 1.1 "Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza", 1.2 "Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete" e 1.3 "Responsabilità derivante dai media": le Spese e i Danni per un Atto illecito commesso precedentemente alla trasformazione societaria e coperto dalla presente Polizza;
- ii. ai fini delle garanzie previste dagli articoli 1.4 "Cyber-estorsione", 1.5 "Perdita di Dati" e 1.6 "Interruzione d'attività": le Spese e i Danni per un Evento di cyber-estorsione, un Incidente relativo ai dati o un Incidente di interruzione d'attività verificatosi precedentemente alla trasformazione societaria e coperto dalla presente Polizza.

In ogni caso, il Contraente potrà, fino a 45 giorni successivi alla trasformazione societaria, chiedere all'Assicuratore l'attivazione di un Periodo di garanzia postuma di massimo 84 mesi a partire dalla data di scadenza del Periodo assicurativo. In caso di tale richiesta e a seguito del ricevimento da parte dell'Assicuratore di tutte le informazioni che potrà richiedere, l'Assicuratore formulerà una proposta per estendere la copertura prestata dalla presente Polizza per un Periodo di garanzia postuma di massimo 84 mesi, sulla base dei termini, delle condizioni e di un premio che l'Assicuratore stabilirà a sua discrezione. Il premio aggiuntivo non sarà rimborsabile.

4.12 Acquisizione e costituzione di nuove società controllate

La definizione di Società controllata prevista nella presente Polizza è estesa a comprendere ogni società che diventi una Società controllata durante il Periodo assicurativo, purché:

- A. la nuova Società controllata non aumenti il totale attivo dell'Ente assicurato di oltre il venti per cento (20%), considerando a tal fine l'ultimo bilancio consolidato o relazione annuale di gestione della ;
- B. la nuova Società controllata abbia sede al di fuori degli Stati Uniti d'America o dei territori posti sotto la sua giurisdizione;
- C. Altra copertura per le nuove società controllate.

Le nuove Società controllate che non rientrano nei termini previsti dalle lettere precedenti saranno comunque automaticamente coperte per un periodo di 60 giorni dalla data di acquisizione o costituzione. La copertura automatica potrà essere eventualmente estesa oltre i 60 giorni con accordo scritto dell'Assicuratore ai termini e alle condizioni che lo stesso vorrà stabilire.

In relazione all'estensione prevista al presente articolo, la copertura si applicherà soltanto ai Sinistri notificati per la prima volta durante il Periodo assicurativo in relazione ad Atti illeciti presumibilmente commessi, o Eventi di cyber-estorsione, Incidenti relativi ai Dati o Incidenti di interruzione d'attività verificatisi, successivamente all'acquisizione o costituzione della nuova Società controllata.

4.13 Periodo di Garanzia Postuma in caso di mancato rinnovo della Polizza

Qualora alla scadenza del Periodo Assicurativo la presente Polizza non venisse rinnovata con l'Assicuratore né rinnovata o sostituita con qualunque altro assicuratore, l'Assicurato godrà di un periodo di garanzia postuma di 45 giorni, automaticamente efficace senza il pagamento di alcun premio supplementare. L'Assicurato potrà inoltre, dietro il pagamento di un premio supplementare pari al 100% del premio in corso, estendere la copertura prestata dalla presente Polizza per un periodo di garanzia postuma di 12 mesi a partire dalla scadenza del Periodo assicurativo, alle seguenti condizioni:

- A. l'estensione di copertura è operante solo in relazione a:
 - i. con riferimento alle garanzie previste dagli articoli 1.1 "Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza", 1.2 "Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete" e 1.3 "Responsabilità derivante dai media": Atti illeciti commessi interamente prima della scadenza del Periodo assicurativo e notificati all'Assicuratore prima della scadenza del Periodo di garanzia postuma;
 - ii. con riferimento alle garanzie previste dagli articoli 1.4 "Cyber-estorsione", 1.5 "Perdita di Dati" e 1.6 "Interruzione d'attività": Eventi di cyber-estorsione, Incidenti relativi ai Dati o Incidenti di interruzione d'attività verificatisi prima della scadenza del Periodo assicurativo e notificati all'Assicuratore prima della scadenza del Periodo di garanzia postuma.
- B. Per attivare il Periodo di garanzia postuma, la società specificata al Punto 1 della Scheda di Polizza dovrà, entro 45 giorni dalla data di scadenza del Periodo assicurativo:
 - i. comunicare per iscritto all'Assicuratore l'intenzione di attivare l'estensione di copertura relativa ai 12 mesi;
 - ii. pagare il premio supplementare.

L'Assicurato non avrà diritto di acquistare il Periodo di garanzia postuma di 12 mesi previsto dal presente articolo nel caso in cui si verifichi una trasformazione societaria (così come definita al precedente articolo 4.11).

Il Periodo di garanzia postuma non potrà essere attivato in caso di risoluzione o annullamento della presente Polizza.

Il premio supplementare da corrispondere ai sensi della presente estensione s'intende interamente goduto al momento del suo pagamento e non sarà rimborsabile.

L'offerta da parte dell'Assicuratore di rinnovare a termini, condizioni, massimali o premi diversi da quelli previsti dalla Polizza in scadenza non costituisce un rifiuto a rinnovare.

L'Assicurato non avrà diritto al Periodo di garanzia postuma nel caso in cui, e dalla data in cui, la società indicata al Punto 1 della Scheda di Polizza ottenga qualsiasi simile copertura assicurativa. In tal caso, il Periodo di garanzia postuma eventualmente già attivato cesserà automaticamente.

Il premio dovrà essere interamente versato alla data di decorrenza del Periodo di garanzia postuma.

4.14 Diritto di Surroga

- A. L'Assicuratore è surrogato fino alla concorrenza dell'ammontare del risarcimento nei diritti di ogni Assicurato verso i terzi responsabili. Ogni Assicurato è responsabile verso l'Assicuratore del pregiudizio arrecato a tale diritto (Art. 1916 C.C.).
- B. L'Assicurato avrà l'obbligo, a proprie spese, di fornire all'Assicuratore tutta l'assistenza e la collaborazione necessarie per garantire di esercitare tale diritto.
- C. L'Assicurato non dovrà rinunciare ad alcun diritto o transare alcuna richiesta di indennizzo, di rivalsa o di rimborso, senza il previo consenso scritto dell'Assicuratore.

4.15 Separazione delle proposte di assicurazione

- A. La proposta di assicurazione sarà considerata come separata per ciascuno degli Assicurati, e in relazione alle dichiarazioni e ai dettagli forniti nella proposta, nessuna dichiarazione rilasciata o informazione posseduta da un Assicurato sarà attribuita ad alcun altro Assicurato al fine di stabilire il diritto all'indennizzo per quell'Assicurato.
- B. Saranno attribuite all'Ente assicurato soltanto le dichiarazioni rilasciate o le informazioni possedute da qualsiasi passato, presente o futuro rappresentante legale.

4.16 Modifica dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

4.17 Altre assicurazioni

- A. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Cod. Civ.).
- B. Se un Sinistro, una Spesa o un Danno risulti assicurato da un'altra polizza passata o presente stipulata da o per conto dell'Assicurato, o nella quale l'Assicurato sia il beneficiario, la presente Polizza opererà, nella misura consentita dalla legge e fermi restando i limiti, le condizioni e tutti i termini in essa previsti, solo qualora l'importo di tale Sinistro, Spesa o Danno ecceda le somme indennizzate dall'altra assicurazione.
- C. La precedente lettera B non opera nel caso in cui tali altre assicurazioni siano prestate specificatamente in eccesso ai Limiti di Indennizzo di Polizza specificati nella Scheda di Polizza.

4.18 Clausola di autorizzazione

Il Contraente accetta di agire per conto degli Assicurati con riferimento alla presente Polizza.

4.19 Sanzioni economiche e commerciali

L'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura, né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento in relazione a un Sinistro, Danno o Spesa, né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Assicuratore o la sua capogruppo/società controllante a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali o economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, o degli Stati Uniti d'America.

4.20 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia (opzione base)

L'assicurazione ha decorrenza dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio vengono pagati entro 90 giorni, altrimenti ha decorrenza dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati al Broker.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

I termini di mora di cui sopra valgono anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovo del contratto o proroga. Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 l'Assicuratore da atto che:

- a) l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

- b) al ricevimento da parte del Contraente, del nulla osta nei confronti dell'Assicuratore, al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo, il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i 90 giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.
- c) il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti dell'Assicurato stesso.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

4.20 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia (opzione migliorativa)

L'assicurazione ha decorrenza dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio vengono pagati entro 90 giorni, altrimenti ha decorrenza dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati al Broker.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

I termini di mora di cui sopra valgono anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovo del contratto o proroga. Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 l'Assicuratore da atto che:

- d) l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- e) al ricevimento da parte del Contraente, del nulla osta nei confronti dell'Assicuratore, al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo, il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i 90 giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.
- f) il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti dell'Assicurato stesso.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, o altra unità operativa economico-finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società entro il termine di mora sopra indicato.

4.21 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.

4.22 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della Polizza ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.

4.23 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della Polizza ai sensi dell'Art. 1898 Cod. Civ.

4.24 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 Cod. Civ.

4.25 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Assicuratore. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

4.26 Esagerazione dolosa del danno

Perde il diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare di un Sinistro, una Spesa o un Danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o illese, adopera a giustificazione mezzi o documenti falsi o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o i residui del Sinistro, facilita il progresso dello stesso, altera le tracce o gli indizi materiali del reato.

4.27 Contratto di durata poliennale con diritto di recesso annuale (opzione base)

La polizza viene emessa per la durata contrattuale indicata al punto 2 della Scheda di Polizza, al termine del quale cesserà automaticamente, senza obbligo di disdetta. Le Parti potranno comunque recedere dal contratto al termine di ogni Periodo Assicurativo mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza del Periodo Assicurativo in corso.

Il Contraente ha la facoltà altresì di richiedere il rinnovo del contratto, per un'ulteriore annualità, con preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza salvo in caso di recesso per sinistro.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società si impegna inoltre a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

4.27 Contratto di durata poliennale con diritto di recesso annuale (opzione migliorativa)

La polizza viene emessa per la durata contrattuale indicata al punto 2 della Scheda di Polizza, al termine del quale cesserà automaticamente, senza obbligo di disdetta. Il Contraente potrà comunque recedere dal contratto al termine di ogni Periodo Assicurativo mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza del Periodo Assicurativo in corso.

Il Contraente ha la facoltà altresì di richiedere il rinnovo del contratto, per un'ulteriore annualità, con preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza salvo in caso di recesso per sinistro.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società si impegna inoltre a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

4.28 Forma delle comunicazioni

Il recesso e ogni altra comunicazione che comporti la cessazione della copertura assicurativa dovranno essere trasmesse tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure posta elettronica certificata. Tutte le altre comunicazioni potranno essere trasmesse, anche tramite altro valido mezzo documentabile, all'Assicuratore o all'Intermediario a cui è affidata la gestione della polizza, ma in caso vengano trasmesse all'Intermediario, esse avranno effetto soltanto se tempestivamente inoltrate all'Assicuratore.

4.29 Statistiche sinistri

L'Assicuratore s'impegna a fornire, su espressa richiesta del Contraente per il tramite del suo Intermediario, i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, con l'indicazione dei dettagli in merito all'accadimento e agli importi indennizzati.

4.30 Clausola broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad Antea S.r.l. in qualità di Intermediario, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'Assicurato e l'Assicuratore si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Intermediario incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, l'Assicuratore dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato all'Intermediario s'intenderà come fatta all'Assicuratore stesso e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dall'Intermediario all'Assicuratore s'intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale, tale modifica impegnerà l'Assicuratore solo dopo il suo espresso consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., l'Intermediario è autorizzato ad incassare i premi. L'Assicuratore pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite l'Intermediario sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione dell'Intermediario è a carico dell'Assicuratore nella misura del 6% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Intermediario, all'Assicuratore.

4.31 Tracciabilità dei Flussi Finanziari

L'Assicuratore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora l'Assicuratore non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

5 - CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara, anche per conto di ogni Assicurato, essendone a tal fine debitamente autorizzato, di aver preso visione e di approvare espressamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli di Polizza:

- 3 Esclusioni
- 4.1 Estensione territoriale
- 4.2 Validità temporale delle garanzie 1.1, 1.2 e 1.3 (Claims Made)
- 4.3 Legge applicabile e foro competente
- 4.5 Limiti di indennizzo della Polizza
- 4.6 Sinistri e fatti correlati
- 4.7 Notifica dei Sinistri
- 4.8 Ripartizione di Danni e Spese
- 4.9 Gestione dei Sinistri
- 4.10 Controversie relative alla difesa e transazione dei Sinistri
- 4.11 Trasformazioni societarie
- 4.12 Acquisizione e costituzione di nuove Società Controllate
- 4.16 Impegno alla riservatezza
- 4.18 Altre Assicurazioni
- 4.19 Clausola di Autorizzazione
- 4.28 Durata dell'assicurazione e rinnovo

La Società

Il Contraente

SCHEDA DI POLIZZA
(costituente parte integrante del presente capitolato)

1	Contraente/Assicurato	Comune di Busto Garolfo Piazza Armando Diaz, 2 20020 Busto Garolfo (MI) P.I. 00873100150 - C.F. 00873100150
2	Effetto della copertura Scadenza della copertura	Dalle ore 24.00 del 31/07/2026 Alle ore 24.00 del 31/07/2028
3	Periodo assicurativo	Annuale
4	Rischio assicurato	Cyber Risk
5	Data di Retroattività	31/07/2023 31/07/2022 (opzione migliorativa 1) 31/07/2021 (opzione migliorativa 2)
6	Periodo di carenza	12 ore 6 ore (opzione migliorativa 1) 0 ore (opzione migliorativa 2)
7	Limiti di Indennizzo di Polizza	Limite aggregato per Periodo Assicurativo: € 250.000,00 € 500.000,00 + Opzione A (opzione migliorativa 1) € 1.000.000,00 + Opzione B (opzione migliorativa 2)

Sottolimiti di indennizzo

	Per Sinistro (€)	Per Periodo Assicurativo (€)	Franchigia per Sinistro (€)
Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza	250.000,00	250.000,00	500,00
Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete	250.000,00	250.000,00	500,00
Responsabilità derivante dai Media	250.000,00	250.000,00	500,00
Cyber-Estorsione	250.000,00	250.000,00	500,00
Perdita di Dati	250.000,00	250.000,00	500,00
Interruzione d'attività	250.000,00	250.000,00	12 ore
Spese di Incident Response	250.000,00	250.000,00	0,00
Spese Extra	250.000,00	250.000,00	500,00

Fondo Ricorso Consumatori	10% del Limite di Indennizzo	10% del Limite di Indennizzo	500,00
Perdite derivanti da Carte di Pagamento	Non operante	Non operante	Non operante
Sanzioni	10% del Limite di Indennizzo	10% del Limite di Indennizzo	500,00

OPZIONE A

	Per Sinistro (€)	Per Periodo Assicurativo (€)	Franchigia per Sinistro (€)
Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza	500.000,00	500.000,00	500,00
Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete	500.000,00	500.000,00	500,00
Responsabilità derivante dai Media	500.000,00	500.000,00	500,00
Cyber-Estorsione	500.000,00	500.000,00	500,00
Perdita di Dati	500.000,00	500.000,00	500,00
Interruzione d'attività	500.000,00	500.000,00	12 ore
Spese di Incident Response	500.000,00	500.000,00	0,00
Spese Extra	500.000,00	500.000,00	500,00
Fondo Ricorso Consumatori	10% del Limite di Indennizzo	10% del Limite di Indennizzo	500,00
Perdite derivanti da Carte di Pagamento	Non operante	Non operante	Non operante
Sanzioni	10% del Limite di Indennizzo	10% del Limite di Indennizzo	500,00

OPZIONE B

	Per Sinistro (€)	Per Periodo Assicurativo (€)	Franchigia per Sinistro (€)
Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza	1.000.000,00	1.000.000,00	500,00
Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete	1.000.000,00	1.000.000,00	500,00

Responsabilità derivante dai Media	1.000.000,00	1.000.000,00	500,00
Cyber-Estorsione	1.000.000,00	1.000.000,00	500,00
Perdita di Dati	1.000.000,00	1.000.000,00	500,00
Interruzione d'attività	1.000.000,00	1.000.000,00	12 ore
Spese di Incident Response	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Spese Extra	1.000.000,00	1.000.000,00	500,00
Fondo Ricorso Consumatori	10% del Limite di Indennizzo	10% del Limite di Indennizzo	500,00
Perdite derivanti da Carte di Pagamento	Non operante	Non operante	Non operante
Sanzioni	10% del Limite di Indennizzo	10% del Limite di Indennizzo	500,00

Calcolo del premio

Premio annuo lordo (Euro)	_____
---------------------------	-------

La Società

Il Contraente

Comune di Busto Garolfo

Piazza Armando Diaz, 2
20020 Busto Garolfo (MI)

P.I. 00873100150 C.F. 00873100150

Scheda di offerta tecnica

Gara per l'affidamento dei servizi assicurativi

“Cyber Risk”

Dichiarazione da inserire nella Busta Telematica B – Offerta tecnica

Decorrenza ore 24.00 del 31/07/2026

Scadenza ore 24.00 del 31/07/2028

**SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
POLIZZA CYBER RISK**

Il sottoscritto _____ C.F. _____
nato a _____ il _____
nella sua qualità di _____
della Società _____
con sede in _____ via _____
codice fiscale _____ partita iva _____
PEC _____ telefono _____
per conto della quale agisce,

DICHIARA

la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere il rischio **“Cyber Risk”** alle seguenti condizioni:

1. Art. 4.20 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia – inserimento clausola – max 5 punti

<p style="text-align: center;">Inserimento clausola: “Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell’atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente, o altra unità operativa economico-finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell’atto vengano comunicati per iscritto alla Società entro il termine di mora sopra indicato.”</p>	<input type="checkbox"/> Non inserimento clausola	0 punti
	<input type="checkbox"/> Inserimento clausola	5 punti

2. Art. 4.27 Contratto di durata poliennale con diritto di recesso annuale – max 5 punti

<p style="text-align: center;">Premesso che nel Capitolato di Polizza è prevista la facoltà per la Società di recedere dal contratto, è facoltà del Concorrente rinunciare alla suddetta facoltà</p>	<input type="checkbox"/> Facoltà di recesso	0 punti
	<input type="checkbox"/> Rinuncia alla facoltà di recesso	5 punti

3. Scheda di polizza – incremento Retroattività – max 10 punti

<p style="text-align: center;">Premesso che nel Capitolato di Polizza è prevista una Retroattività fino al 31/07/2023, è facoltà del Concorrente incrementare tale periodo</p>	<input type="checkbox"/> Data di retroattività 31/07/2023	0 punti
--	---	---------

	<input type="checkbox"/> Data di retroattività 31/07/2022	5 punti
	<input type="checkbox"/> Data di retroattività 31/07/2021	10 punti

4. Scheda di polizza – decremento Periodo di carenza – max 10 punti

Premesso che nel Capitolato di Polizza è previsto un Periodo di carenza di 12 ore, è facoltà del Concorrente diminuirlo	<input type="checkbox"/> Periodo di carenza 12 ore	0 punti
	<input type="checkbox"/> Periodo di carenza 6 ore	5 punti
	<input type="checkbox"/> Periodo di carenza 0 ore	10 punti

5. Scheda di polizza – incremento limiti di indennizzo, sottolimiti e franchigie – max 40 punti

È facoltà del Concorrente incrementare limiti di indennizzo, sottolimiti e franchigie	<input type="checkbox"/> Senza modifiche alla Scheda di polizza	0 punti
	<input type="checkbox"/> Opzione A (vedasi tabella in calce)	20 punti
	<input type="checkbox"/> Opzione B (vedasi tabella in calce)	40 punti

OPZIONE A

Limiti di Indennizzo di Polizza	Limite aggregato per Periodo Assicurativo: € 500.000,00
--	---

	Per Sinistro (€)	Per Periodo Assicurativo (€)	Franchigia per Sinistro (€)
Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza	500.000,00	500.000,00	500,00
Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete	500.000,00	500.000,00	500,00

Responsabilità derivante dai Media	500.000,00	500.000,00	500,00
Cyber-Estorsione	500.000,00	500.000,00	500,00
Perdita di Dati	500.000,00	500.000,00	500,00
Interruzione d'attività	500.000,00	500.000,00	12 ore
Spese di Incident Response	500.000,00	500.000,00	0,00
Spese Extra	500.000,00	500.000,00	500,00
Fondo Ricorso Consumatori	10% del Limite di Indennizzo	10% del Limite di Indennizzo	500,00
Perdite derivanti da Carte di Pagamento	Non operante	Non operante	Non operante
Sanzioni	10% del Limite di Indennizzo	10% del Limite di Indennizzo	500,00

OPZIONE B

Limiti di Indennizzo di Polizza	Limite aggregato per Periodo Assicurativo: € 1.000.000,00
--	---

	Per Sinistro (€)	Per Periodo Assicurativo (€)	Franchigia per Sinistro (€)
Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza	1.000.000,00	1.000.000,00	500,00
Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete	1.000.000,00	1.000.000,00	500,00
Responsabilità derivante dai Media	1.000.000,00	1.000.000,00	500,00
Cyber-Estorsione	1.000.000,00	1.000.000,00	500,00
Perdita di Dati	1.000.000,00	1.000.000,00	500,00
Interruzione d'attività	1.000.000,00	1.000.000,00	12 ore

Spese di Incident Response	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Spese Extra	1.000.000,00	1.000.000,00	500,00
Fondo Ricorso Consumatori	10% del Limite di Indennizzo	10% del Limite di Indennizzo	500,00
Perdite derivanti da Carte di Pagamento	Non operante	Non operante	Non operante
Sanzioni	10% del Limite di Indennizzo	10% del Limite di Indennizzo	500,00

_____, li _____

Firmato digitalmente

Comune di Busto Garolfo

Piazza Armando Diaz, 2
20020 Busto Garolfo (MI)

P.I. 00873100150 C.F. 00873100150

Scheda di offerta economica

Gara per l'affidamento dei servizi assicurativi

“Cyber Risk”

Dichiarazione da inserire nella Busta Telematica C – Offerta economica

Decorrenza ore 24.00 del 31/07/2026

Scadenza ore 24.00 del 31/07/2028

**SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
POLIZZA CYBER RISK**

Il sottoscritto _____ C.F. _____
nato a _____ il _____
nella sua qualità di _____
della Società _____
con sede in _____ via _____
codice fiscale _____ partita iva _____
PEC _____ telefono _____
per conto della quale agisce,

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte sono soggette alle basi d'asta non superabili di seguito riportate, pena l'esclusione delle offerte stesse;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

PREZZO (PE)

Fermo restando il valore a base d'asta che non può essere superato, il concorrente presenta offerta con i seguenti valori

Premio lordo intera durata (31/07/2026 – 31/07/2028) a base d'asta	Premio lordo intera durata offerto dal concorrente
€ 14.000,00	€ _____ in cifre € _____ in lettere
Eventuali coassicuratrici/mandanti: 1. _____ 2. _____	Quote assicuratrici/mandanti: 1. _____ % 2. _____ %

CALCOLO DEL PREMIO
(compilare in ogni sua parte)

Totale premio lordo annuo	€ _____
Totale premio lordo intera durata (31/07/2026 – 31/07/2028) (*)	€ _____

(*) Il premio lordo da considerare ai fini dell'offerta economica è quello indicato in **ROSSO, da riportare nella tabella **PREZZO (PE)** a pagina 2. Gli altri importi sono richiesti ai soli fini della scomposizione del premio annuo.**

In caso di discordanza tra il premio lordo intera durata offerto dal concorrente e valido per l'attribuzione del punteggio economico e i valori indicati nella tabella del calcolo del premio, prevarrà sempre il premio lordo intera durata offerto dal concorrente. I valori nella tabella del calcolo del premio saranno conseguentemente ricalcolati in funzione del premio lordo intera durata offerto.

Il concorrente

DICHIARA INOLTRE

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, sopra indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a € _____;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

Il concorrente, infine,

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

- i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola;
- non è ammessa offerta superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;
- in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevalgono i valori economici più favorevoli per la Stazione Appaltante;
- in caso di aggiudicazione dell'appalto la gestione del contratto verrà affidata dalla Società all'Agenzia _____.

_____, li _____

Firmato digitalmente

CYBER RISK – NOTA TRASMISSIONE QUESTIONARIO

La trasmissione del questionario relativo ai rischi oggetto di copertura del Lotto Cyber Risk avverrà in via riservata e sarà trasmessa a tutti gli operatori che ne faranno espressamente richiesta a fronte di una dichiarazione di impegno a non diffondere tali informazioni.

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)

QUESTIONARIO

INFORMAZIONI SUL CONTRAENTE

1. Denominazione dell'Ente o Società contraente: Comune di Busto Garolfo
2. Indirizzo, CAP, Città: Piazza Armando Diaz n° 1 – 20038 Busto Garolfo (MI)
3. Codice Fiscale: 00873100150
4. Partita IVA: 00873100150
5. N. abitanti al 31/12/25: 14.133

INFORMAZIONI SU ASSICURAZIONI PRECEDENTI

6. Il contraente ha stipulato in precedenza una copertura per gli stessi rischi? Se sì, si forniscano i seguenti dettagli:

Sì No

Compagnia: Generali Italia s.p.a.

Data di scadenza: 31/07/2026

Premio annuo lordo: € 30.999,50

Entità regolazione se presente: Non presente

Massimale RCT: € 25.000.000,00

Massimale RCO: € 25.000.000,00

Franchigia frontale: € 0,00

S.I.R.: Sì No

In caso di risposta negativa, è necessario fornire una dichiarazione con l'elenco delle richieste di risarcimento ricevute nell'ultimo triennio, con indicazione della data del sinistro, dell'importo della richiesta di risarcimento, breve descrizione del sinistro ed importo liquidato alla controparte.

INFORMAZIONI SUL RISCHIO

7. Il contraente si attiene alle direttive emanate dagli Enti preposti in materia di prevenzione e sicurezza in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19"? In caso di risposta negativa, si forniscano dettagli:

Sì No

8. Il contraente è località di interesse turistico? In caso affermativo, si indichi il numero delle presenze medie per giornata nel periodo di "alta stagione":

Sì No

9. In capo a quale soggetto è affidata la gestione del ciclo idrico integrato? Indicare il soggetto:

Cap Holding

10. Indicare le attività per le quali il contraente è - direttamente o indirettamente - responsabile:

Servizi	Bene di proprietà		Gestione diretta		Gestione o erogazione affidata a Terzi o Aziende municipalizzate	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Fornitura elettrica	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Fornitura gas	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Acquedotto / Rete fognaria	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Raccolta e smaltimento rifiuti	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Discariche	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Impianti trattamento rifiuti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Farmacie	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Scuole	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Case di riposo, ospizi, RSA	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Cliniche, poliambulatori	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Porti, approdi, pontili, circoli nautici, attività di alaggio/varo/rimessaggio di imbarcazioni	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Cabinovie, seggiovie, impianti di risalita, impianti e comprensori sciistici	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

In caso di risposte affermative rispetto alle responsabilità, si forniscano i dettagli (ex. numero e dimensioni, impianti, caratteristiche):

In caso di gestione o erogazione affidata a terzi, si forniscano i nominativi degli Enti gestori:

Fornitura elettrica	A2A
Fornitura gas	Agsm aim enegia
Acquedotto / Rete fognaria	Cap Holding
Raccolta e smaltimento rifiuti	Consorzio dei Navigli
Discariche	Consorzio dei Navigli
Impianti trattamento rifiuti	Consorzio dei Navigli
Farmacie	Azienda Municipalizzata
Scuole	Direzione Didattica
Case di riposo, ospizi, RSA	Fondazione Il Cerchio
Cliniche, poliambulatori	ASST Ovest Milanese, GST, l'Ape Gaia e Affidea
Porti, approdi, pontili, circoli nautici, attività di alaggio/varo/rimessaggio di imbarcazioni	
Cabinovie, seggiovie, impianti di risalita, impianti e comprensori sciistici	

11. Retribuzioni lorde annue riferite all'anno solare precedente: €2.146.053,73..... calcolate sulla base delle seguenti definizioni:

Retribuzioni

L'ammontare delle remunerazioni lorde, al lordo delle ritenute per oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai **Dipendenti** così come definiti. Sono comprese le indennità fisse, i premi, le gratificazioni, i compensi speciali di qualsiasi natura, le indennità di disagio, di missione, la tredicesima e la eventuale quattordicesima.

Dipendente

Ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.

Data

23 marzo 2026

Firma

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

QUESTIONARIO

INFORMAZIONI SUL CONTRAENTE

1. Denominazione dell'Ente o Società contraente: Comune di Busto Garolfo
2. Indirizzo, CAP, Città: Piazza Armando Diaz n° 1 – 20038 Busto Garolfo (MI)
3. Codice Fiscale: 00873100150
4. Partita IVA: 00873100150
5. Retribuzioni anno solare precedente: 2.146.053,73

Definizioni:

Retribuzioni

L'ammontare delle remunerazioni lorde, al lordo delle ritenute per oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai **Dipendenti** così come definiti. Sono comprese le indennità fisse, i premi, le gratificazioni, i compensi speciali di qualsiasi natura, le indennità di disagio, di missione, la tredicesima e la eventuale quattordicesima.

Dipendente

Ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.

INFORMAZIONI SU SINISTRI E ASSICURAZIONI PRECEDENTI

6. Il contraente ha stipulato in precedenza una copertura per gli stessi rischi? Se sì, si forniscano i seguenti dettagli:

Sì No

Compagnia: AIG EUROPE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
Data di scadenza: 31/07/2026
Massimale per sinistro: € 5.000.000,00
Massimale aggregato per anno: € 5.000.000,00
Franchigia: € 1.000,00
Data di retroattività: Illimitata

7. E' mai stata rifiutata o cancellata una copertura di questo tipo? Se sì, si forniscano dettagli:

Sì No _____

8. Sono state avanzate richieste di risarcimento o sono state promosse azioni volte ad accertare la responsabilità civile, penale o amministrativa nei confronti di amministratori o dipendenti del contraente negli ultimi 5 anni? Se sì, si forniscano dettagli:

Sì No _____

9. Il contraente è a conoscenza di circostanze, dichiarazioni o accadimenti dai quali possano derivare richieste di risarcimento o azioni volte all'accertamento della responsabilità civile, penale o amministrativa di propri amministratori o dipendenti? Se sì, si forniscano dettagli:

Sì No _____

10. Il contraente si attiene alle direttive emanate dagli Enti preposti in materia di prevenzione e sicurezza in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19"? In caso di risposta negativa, si forniscano dettagli:

Si

No

Data

Firma

17 marzo 2026

ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY

QUESTIONARIO

INFORMAZIONI SUL CONTRAENTE

1. Denominazione dell'Ente o Società contraente: Comune di Busto Garolfo
2. Indirizzo, CAP, Città: Piazza Armando Diaz n° 1 – 20038 Busto Garolfo (MI)
3. Codice Fiscale: 00873100150
4. Partita IVA: 00873100150

INFORMAZIONI SU ASSICURAZIONI PRECEDENTI

5. Il Contraente ha stipulato in precedenza una copertura per gli stessi rischi? Se sì, si forniscano i seguenti dettagli:

Sì No

Compagnia: HDI Assicurazioni s.p.a.

Data di scadenza: 31/07/2026

Premio annuo lordo: € 22.278,24

Importo ultima regolazione premio se prevista: n.d.

INFORMAZIONI SUL RISCHIO

6. Somme da assicurare (vedasi definizioni):

Valore di ricostruzione a nuovo dell'intero patrimonio immobiliare

- non storico (esclusi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili): € 61.309.436,40
- di particolare interesse storico artistico (esclusi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili): € 1.822.465,05

Di cui

- Beni Immobili di proprietà di Terzi condotti in locazione dal Contraente: €
- Beni Immobili di proprietà del Contraente locati e/o concessi in uso a Terzi: € 63.131.901,45

7. Il Contraente è proprietario/gestore di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili quali impianti eolici, fotovoltaici, solari termici, biogas, etc. e rispettive componenti? In caso affermativo, si forniscano dettagli (**per impianti fotovoltaici e solari termici compilare il questionario dedicato**):

Sì No

8. Massima Unità di Rischio (M.U.R.) dei Beni Assicurati:

Bene Immobiliare sito in: Via XXV Aprile, 24

Valore di ricostruzione a nuovo del Bene Immobiliare: € 9.805.950,00

Valore di rimpiazzo a nuovo del Contenuto:

Il Bene Immobiliare è adibito a: Scuola elementare Tarra

Il Bene Immobiliare è di valore storico artistico? Sì No

9. Il Contraente ha a disposizione l'elenco dei Beni Immobili di proprietà/in locazione completo del valore di ricostruzione a

nuovo di ciascun bene? In caso affermativo, se ne alleggi copia.

Si No

10. Qual è la classe costruttiva predominante dei Beni Immobili assicurati?

Non combustibile
 Altro _____

11. Nel novero dei Beni Assicurati sono presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi? In caso affermativo, si prega di indicare ubicazione, destinazione d'uso, valore (fabbricati e relativo contenuto), se in uso a terzi:

Si No Viale dell'Industria n° 65, piattaforma ecologica, 300.000,00 euro, Consorzio dei Navigli
Viale dell'Industria n° 65, centro di riuso, 500.000,00 euro, Consorzio dei Navigli

12. Il Contraente è proprietario/gestore di ferrovie, binari, rotaie, impianti di risalita a fune non al servizio dei Beni Immobili assicurati? In caso affermativo, si forniscano dettagli:

Si No _____

13. Il Contraente è proprietario/gestore di gallerie, miniere, tunnel, viadotti, ponti, strade ferrate non al servizio dei Beni Immobili assicurati? In caso affermativo, si forniscano dettagli:

Si No N. 2 ponti in via Inveruno di cui uno pedonale
N. 1 ponte pedonale dietro al cimitero

14. Il Contraente è proprietario/gestore di bacini artificiali e non, dighe e condotte, canali, argini, scavi, pozzi, pontili, moli, banchine, scogliere, piattaforme in genere non al servizio dei Beni Immobili assicurati? In caso affermativo, si forniscano dettagli:

Si No _____

15. Il Contraente ha approvato un proprio piano di emergenza per la Protezione Civile? In caso negativo si forniscano dettagli:

Si No _____

16. Finanziamento/Locazione finanziaria: ci sono Beni Assicurati mobili e immobili finanziati da Società terze (Banche, Leasing, etc.)? In caso affermativo, si forniscano dettagli:

Si No _____

17. Il Contraente è proprietario o detiene opere d'arte di valore superiore ad € 30.000,00 per singolo pezzo? In caso affermativo allegare elenco descrittivo, specificando il tipo di opera d'arte, l'ubicazione, il valore attribuito ed allegare eventuali stime:

Si No _____

DEFINIZIONI

Beni Assicurati

Beni Immobili, Beni Mobili e Beni Elettronici ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino di proprietà dell'Assicurato anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell'Assicurato/Contraente stesso o detenuti da Terzi, o di proprietà di Terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall'Assicurato, per i quali esiste un interesse dell'Assicurato o lo stesso è tenuto all'assicurazione. Si intendono compresi i Beni in locazione, conduzione, comodato, uso, custodia, deposito o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato. Sono altresì compresi i Beni Mobili e Beni Elettronici dei Dipendenti trovatisi in ambito delle Ubicazioni.

Beni Immobili / intero patrimonio immobiliare

Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, tutti i fabbricati, complete o in corso di costruzione, riparazione e manutenzione, compresi i fissi e gli infissi e tutte le opere murarie e di finitura; le opere di fondazione o interrato e linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno situate all'interno del perimetro di pertinenza dei fabbricati, gli impianti idrici ed anti-incendio, gli impianti termici, elettrici, di condizionamento, TVCC, di videosorveglianza; gli impianti di forza motrice, di illuminazione con relativi pali, audio-video, stazioni di ricarica elettrica, impianti vari ed ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e tutta l'impiantistica che sia parte integrante dei fabbricati; i muri di cinta e le altre recinzioni, i piazzali e le pavimentazioni stradali nonché eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco esclusivamente di pertinenza dei fabbricati, gli impianti semaforici, cartelli stradali e di segnaletica in genere, intendendosi altresì per Beni Immobili eventuali container, strutture e coperture pressostatiche, tensostrutture e tendostrutture nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, arredo urbano (a titolo esemplificativo fontane e monumenti in genere diverse da Opere d'Arte), panchine, parchi giochi, erogatori automatici di acqua potabile, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione, ivi comprese tappezzerie, moquette, parquet, tinteggiature. Si intende incluso anche quanto compreso nell'area cimiteriale e negli impianti sportivi.

Sono compresi fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare ed in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, mosaici.

Per i Beni Immobili di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Legge n. 106/2011 e ss.mm.ii., il Premio di Polizza ad essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della Legge n. 53 del 28 febbraio 1983.

Si intendono assicurati gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (quali ad esempio Pannelli solari e/o fotovoltaici, impianti eolici, impianti di biogas e relative componenti) solo se il relativo valore è indicato con apposita partita.

Beni Immobili di particolare interesse storico artistico

Beni Immobili soggetti alla disciplina della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Legge n. 106/2011 e ss.mm.ii.

Beni Mobili / Contenuto

Come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da Beni Immobili, nonché quant'altro ad utilizzo delle attività svolte, compresi Oggetti d'Arte, Valori, Preziosi.

Beni Elettronici

Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, le macchine, le apparecchiature elettromedicali e le apparecchiature a corrente debole per ufficio, per attività amministrative e correlate, per tutti gli impianti e macchinari in genere adibiti all'elaborazione, interpretazione, comunicazione di dati, il software o le istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti e/o macchine di elaborazione dati, segnalazione, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione, misurazione e gli apparecchi video-audiofonovisivi, comprese le relative parti accessorie e/o i loro componenti. Sono comprese anche le parti elettroniche facenti parte di Beni Immobili e Beni Mobili.

Sono altresì compresi i Programmi in licenza d'uso e simili, i Supporti Dati, Beni Elettronici ad Impiego Mobile e i conduttori esterni collegati alle cose assicurate.

Valore a nuovo

Per "valore a nuovo" si intende:

- per i Beni Immobili: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del Bene, distrutto o danneggiato, con le stesse caratteristiche costruttive preesistenti, **escludendo soltanto il valore dell'area**;
- per i Beni Immobili di particolare valore storico – artistico architettonico o di particolare pregio (ivi compresi gli Immobili disciplinati della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 e ss.mm.ii.): la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del Bene, secondo la tecniche costruttive e materiali attuali non considerando quindi nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico;
- per i Beni Mobili (escluso Valori, Oggetti d'Arte,) e Beni Elettronici: il costo di riparazione o rimpiazzo dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere).

Massima unità di rischio (M.U.R.)

La M.U.R. costituisce il singolo elemento di maggiore valore e che quindi rappresenta il rischio maggiore per la Compagnia. In un complesso di fabbricati, la M.U.R. è rappresentata dall'edificio con valore più elevato.

Articolo 1907 del Codice Civile – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Esempio di Assicurazione parziale

Valori rilevati dal perito a seguito della denuncia di un sinistro:

Beni Immobili: € 10.000.000
Contenuto: € 2.000.000

Valori assicurati dalla polizza:

Beni Immobili: € 7.000.000 (copertura pari al 70% del valore dei beni)
Contenuto: € 1.000.000 (copertura pari al 50% del valore dei beni)

Importo del sinistro:

Beni Immobili: € 500.000
Contenuto: € 100.000

Totale sinistro: € 600.000

Importi liquidabili al lordo di scoperti e franchigie:

Beni Immobili: € 350.000 (pari al 70% dell'importo del sinistro)
Contenuto: € 50.000 (pari al 50% dell'importo del sinistro)

Totale liquidabile: € 400.000

ASSICURAZIONE ALL RISKS IMPIANTI FOTOVOLTAICI

QUESTIONARIO

COMPILARE UN MODULO PER OGNI UBICAZIONE

1. INFORMAZIONI SUL CONTRAENTE

Denominazione dell'Ente o Società contraente: Comune di Busto Garolfo
Indirizzo, CAP, Città: Piazza Armando Diaz n° 1 – 20038 Busto Garolfo (MI)
Codice Fiscale: 00873100150
Partita IVA: 00873100150

2. UBICAZIONE DEL RISCHIO

Indirizzo, CAP, Città: Via XXV Aprile – 20038 Busto Garolfo

3. TIPOLOGIA DI IMPIANTO

- Fotovoltaico
 Solare termico
 Altro _____

4. COPERTURA ASSICURATIVA

Danni diretti: Operante
Guasti macchine: Operante
Furto: Operante
Danni indiretti – Danni da interruzione di esercizio: NON OPERANTE

Non si intendono assicurate le perdite di profitto derivanti da una interruzione o diminuzione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto

5. POSIZIONAMENTO DELL'IMPIANTO

A terra
 Su tetto (indicare altezza): 12 m
Anno di costruzione del fabbricato sottostante: 1960
Utilizzo del fabbricato sottostante: Palestra scuola Tarra
Sono stati svolti lavori di ristrutturazione del tetto

per rendere sostenibile il peso dell'impianto?

Si No

Materiale di copertura del Fabbricato sottostante	Guaina bituminosa	Lamiera/Tegole	Fibrocemento	Pannelli sandwiches	Eternit
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO

Anno di costruzione dell'impianto: 2008

Se la vetustà dell'impianto è superiore a 10 anni
è stato eseguito revamping/aggiornamento
tecnico?

Si No

È attivo un contratto di assistenza tecnica e
manutenzione?

Si No

Potenza di picco (kWp):

19,98

Valore pannelli:

77.222,49 euro

Valore inverter:

8.986,84 euro

Valore altri apparati:

10.928,80 euro (struttura di supporto in alluminio)

VALORE TOTALE:

97.138,13 euro

Firma

Data

7 aprile 2026

ASSICURAZIONE ALL RISKS IMPIANTI FOTOVOLTAICI

QUESTIONARIO

COMPILARE UN MODULO PER OGNI UBICAZIONE

1. INFORMAZIONI SUL CONTRAENTE

Denominazione dell'Ente o Società contraente: Comune di Busto Garolfo tramite società Lombardia Nuoto
(la manutenzione dell'impianto di proprietà Comunale è in carico a Lombardia Nuoto finchè beneficerà della produzione di energia elettrica – concessione provvisoria di impianto)

Indirizzo, CAP, Città: Piazza Armando Diaz n° 1 – 20038 Busto Garolfo (MI)

Codice Fiscale: 00873100150

Partita IVA: 00873100150

2. UBICAZIONE DEL RISCHIO

Indirizzo, CAP, Città: Via Busto Arsizio, 102 – 20038 Busto Garolfo

3. TIPOLOGIA DI IMPIANTO

Fotovoltaico
 Solare termico
 Altro _____

4. COPERTURA ASSICURATIVA

Danni diretti: Operante

Guasti macchine: Operante

Furto: Operante

Danni indiretti – Danni da interruzione di esercizio: NON OPERANTE

Non si intendono assicurate le perdite di profitto derivanti da una interruzione o diminuzione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto

5. POSIZIONAMENTO DELL'IMPIANTO

A terra
 Su tetto (indicare altezza): 20 m

Anno di costruzione del fabbricato sottostante: 1989
Utilizzo del fabbricato sottostante: Piscina comunale
Sono stati svolti lavori di ristrutturazione del tetto per rendere sostenibile il peso dell'impianto? Si No

Materiale di copertura del Fabbricato sottostante	Guaina bituminosa	Lamiera/Tegole	Fibrocemento	Pannelli sandwich	Eternit
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO

Anno di costruzione dell'impianto: 2025
Se la vetustà dell'impianto è superiore a 10 anni è stato eseguito revamping/aggiornamento tecnico? Si No
È attivo un contratto di assistenza tecnica e manutenzione? Si No
Potenza di picco (kWp): 92
Valore pannelli: 59.634,64 euro
Valore inverter: 9.514,69 euro
Valore altri apparati: 48.372,72 euro (zavorra)
VALORE TOTALE: 117.522,05 euro

Data

7 aprile 2026

Firma

ASSICURAZIONE ALL RISKS IMPIANTI FOTOVOLTAICI

QUESTIONARIO

COMPILARE UN MODULO PER OGNI UBICAZIONE

1. INFORMAZIONI SUL CONTRAENTE

Denominazione dell'Ente o Società contraente: Comune di Busto Garolfo
Indirizzo, CAP, Città: Piazza Armando Diaz n° 1 – 20038 Busto Garolfo (MI)
Codice Fiscale: 00873100150
Partita IVA: 00873100150

2. UBICAZIONE DEL RISCHIO

Indirizzo, CAP, Città: Via Correggio, 80 – 20038 Busto Garolfo

3. TIPOLOGIA DI IMPIANTO

- Fotovoltaico
 Solare termico
 Altro _____

4. COPERTURA ASSICURATIVA

Danni diretti: Operante
Guasti macchine: Operante
Furto: Operante
Danni indiretti – Danni da interruzione di esercizio: NON OPERANTE

Non si intendono assicurate le perdite di profitto derivanti da una interruzione o diminuzione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto

5. POSIZIONAMENTO DELL'IMPIANTO

A terra
 Su tetto (indicare altezza): 10 m
Anno di costruzione del fabbricato sottostante: 1970
Utilizzo del fabbricato sottostante: Scuola secondaria di primo grado Caccia (palestra)
Sono stati svolti lavori di ristrutturazione del tetto

per rendere sostenibile il peso dell'impianto?

Si No

Materiale di copertura del Fabbricato sottostante	Guaina bituminosa	Lamiera/Tegole	Fibro cemento	Pannelli sandwiches	Eternit
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO

Anno di costruzione dell'impianto: 2008

Se la vetustà dell'impianto è superiore a 10 anni
è stato eseguito revamping/aggiornamento
tecnico?

Si No (sostituzione Inverter)

È attivo un contratto di assistenza tecnica e
manutenzione?

Si No

Potenza di picco (kWp):

11,84

Valore pannelli:

452.800,00 euro

Valore inverter:

134.400,00 euro

Valore altri apparati:

4.986,24 euro (struttura di supporto in alluminio)

VALORE TOTALE:

592.186,24 euro

Firma

Data

7 aprile 2026

ASSICURAZIONE ALL RISKS IMPIANTI FOTOVOLTAICI

QUESTIONARIO

COMPILARE UN MODULO PER OGNI UBICAZIONE

1. INFORMAZIONI SUL CONTRAENTE

Denominazione dell'Ente o Società contraente: Comune di Busto Garolfo
Indirizzo, CAP, Città: Piazza Armando Diaz n° 1 – 20038 Busto Garolfo (MI)
Codice Fiscale: 00873100150
Partita IVA: 00873100150

2. UBICAZIONE DEL RISCHIO

Indirizzo, CAP, Città: Via S. Geltrude, 38 – 20038 Busto Garolfo

3. TIPOLOGIA DI IMPIANTO

- Fotovoltaico
 Solare termico
 Altro _____

4. COPERTURA ASSICURATIVA

Danni diretti: Operante
Guasti macchine: Operante
Furto: Operante
Danni indiretti – Danni da interruzione di esercizio: NON OPERANTE

Non si intendono assicurate le perdite di profitto derivanti da una interruzione o diminuzione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto

5. POSIZIONAMENTO DELL'IMPIANTO

A terra
 Su tetto (indicare altezza): 6 m
Anno di costruzione del fabbricato sottostante: 1950
Utilizzo del fabbricato sottostante: Scuola elementare Ferrazzi - Cova
Sono stati svolti lavori di ristrutturazione del tetto

per rendere sostenibile il peso dell'impianto?

Si No

Materiale di copertura del Fabbricato sottostante	Guaina bituminosa	Lamiera/Tegole	Fibro cemento	Pannelli sandwiches	Eternit
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO

Anno di costruzione dell'impianto: 2008

Se la vetustà dell'impianto è superiore a 10 anni
è stato eseguito revamping/aggiornamento
tecnico?

Si No

È attivo un contratto di assistenza tecnica e
manutenzione?

Si No

Potenza di picco (kWp):

19,98

Valore pannelli:

39.600,00 euro

Valore inverter:

105.000,00 euro

Valore altri apparati:

2.280,00 euro (struttura di supporto in alluminio)

VALORE TOTALE:

146.880,00 euro

Firma

Data

7 aprile 2026

ASSICURAZIONE ALL RISKS IMPIANTI FOTOVOLTAICI

QUESTIONARIO

COMPILARE UN MODULO PER OGNI UBICAZIONE

1. INFORMAZIONI SUL CONTRAENTE

Denominazione dell'Ente o Società contraente: Comune di Busto Garolfo
Indirizzo, CAP, Città: Piazza Armando Diaz n° 1 – 20038 Busto Garolfo (MI)
Codice Fiscale: 00873100150
Partita IVA: 00873100150

2. UBICAZIONE DEL RISCHIO

Indirizzo, CAP, Città: Via Correggio, 80 – 20038 Busto Garolfo

3. TIPOLOGIA DI IMPIANTO

- Fotovoltaico
 Solare termico
 Altro _____

4. COPERTURA ASSICURATIVA

Danni diretti: Operante
Guasti macchine: Operante
Furto: Operante
Danni indiretti – Danni da interruzione di esercizio: NON OPERANTE

Non si intendono assicurate le perdite di profitto derivanti da una interruzione o diminuzione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto

5. POSIZIONAMENTO DELL'IMPIANTO

A terra
 Su tetto (indicare altezza): 4 m
Anno di costruzione del fabbricato sottostante: 1970
Utilizzo del fabbricato sottostante: Palestra scuola Caccia
Sono stati svolti lavori di ristrutturazione del tetto Applicato sulla parete della palestra (non sulla copertura)

per rendere sostenibile il peso dell'impianto?

Si No

Materiale di copertura del Fabbricato sottostante	Guaina bituminosa	Lamiera/Tegole	Fibro cemento	Pannelli sandwiches	Eternit
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO

Anno di costruzione dell'impianto: 2018

Se la vetustà dell'impianto è superiore a 10 anni
è stato eseguito revamping/aggiornamento
tecnico?

Si No

È attivo un contratto di assistenza tecnica e
manutenzione?

Si No

Potenza di picco (kWp):

8.050,00 euro

Valore inverter:

1.100,00 euro (guide d'appoggio per fissaggi tetti, staffe a "Z" per tetti
inclinati, degasatore Spirovent air)

Valore altri apparati:

9.150,00 euro

VALORE TOTALE:

Firma

Data

7 aprile 2026

DOCUMENTO PRODOTTO IL: 27/05/2026

Informazioni relative alla Stazione Appaltante

DENOMINAZIONE	Comune di Busto Garolfo
INDIRIZZO	P.za A. Diaz, 1
CAP	20038
LOCALITÀ	BUSTO GAROLFO
CODICE FISCALE	00873100150
SITO WEB	www.comune.bustogarolfo.mi.it
INDIRIZZO ELETTRONICO	protocollo.bustogarolfo@sicurezzapostale.it
CODICE IDENTIFICATIVO PAESE	IT
NOME DEL PAESE	Italia
NOME DEL RUP	ANDREA FOGAGNOLO

Informazioni relative al Fornitore del Servizio

DENOMINAZIONE	Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.
CODICE FISCALE o P. IVA	05017630152
SITO WEB DI EROGAZIONE SERVIZIO	https://www.ariaspa.it

Informazioni sulla Procedura di Appalto

IDENTIFICATIVO DI GARA	Sintel ST 12/2026
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	PROCEDURA APERTA

AMBITO DELLA PROCEDURA	Servizi
TITOLO DEL BANDO	SERVIZI ASSICURATIVI DAL 31/07/2026 AL 31/07/2028
DESCRIZIONE DEL BANDO	SERVIZI ASSICURATIVI DAL 31/07/2026 AL 31/07/2028
ELENCO CPV RELATIVI AL BANDO	66510000-8
NUMERO LOTTI	7
ID LOTTO	LOT-0001, LOT-0002, LOT-0003, LOT-0004, LOT-0005, LOT-0006, LOT-0007

Informazioni sulla partecipazione ai Lotti

L'OE PUÒ INSERIRE OFFERTA PER	uno o più lotti
MASSIMO NUMERO DI LOTTI	7
MASSIMO NUMERO DI LOTTI AGGIUDICABILI	7

Criteria Generici

Si tratta di appalto riservato

Nome Criterio	Descrizione
Si tratta di appalto riservato ID: 2043338f-a38a-490b-b3ec-2607cb25a017	Solo se l'appalto è riservato: l'operatore economico è un laboratorio protetto, una "impresa sociale" o provvederà all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti?

Registrazione in elenchi ufficiali

Nome Criterio	Descrizione
Registrazione in elenchi ufficiali ID: 9b19e869-6c89-4cc4-bd6c-ac9ca8602165	Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)?

Forma di Partecipazione

Nome Criterio	Descrizione
Forma di Partecipazione ID: ee51100f-8e3e-40c9-8f8b-57d5a15be1f2	L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?

Imprese Ausiliarie

Nome Criterio	Descrizione
Imprese Ausiliarie ID: 0d62c6ed-f074-4fcf-8e9f-f691351d52ad	L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?

Subappaltatori

Nome Criterio	Descrizione
Subappaltatori ID: 72c0c4b1-ca50-4667-9487-461f3eed4ed7	L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?

Lotti a cui l'OE intende partecipare

Nome Criterio	Descrizione
Lotti a cui l'OE intende partecipare ID: 8b9700b7-b13c-41e6-a220-6bbf8d5fab31	Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:

Riduzione del numero dei candidati qualificati

Nome Criterio	Descrizione
Riduzione del numero dei candidati qualificati ID: 51c39ba9-0444-4967-afe9-36f753b30175	L'operatore economico dichiara che soddisfa i criteri e le regole oggettivi e non discriminatori da applicare al fine di limitare il numero di candidati nel modo seguente: Nel caso in cui siano richiesti certi certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascuno se l'operatore economico ha i documenti richiesti

L'Operatore Economico è una Micro, Piccola o Media Impresa?

Nome Criterio	Descrizione
L'Operatore Economico è una Micro, Piccola o Media Impresa? ID: ede30cb7-70c2-4ead-ba11-22d0cac5ab7a	L'Operatore Economico è una Micro, Piccola o Media Impresa?

Criteria Esclusione

Motivi legati a condanne penali

Nome Criterio	Descrizione
Partecipazione ad organizzazione criminale ID: 005eb9ed-1347-4ca3-bb29-9bc0db64e1ab	Partecipazione a un'organizzazione criminale, come definita all'articolo 2 della Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla lotta alla criminalità organizzata

Partecipazione ad un'organizzazione criminale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. a) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Nome Criterio	Descrizione
Corruzione ID: c27b7c4e-c837-4529-b867-ed55ce639db5	Corruzione, come definita nell'articolo 3 della convenzione sulla lotta alla corruzione che coinvolge funzionari delle Comunità europee o funzionari degli Stati membri dell'Unione europea, GU C 195 del 25.6.1997 e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio 2003/568 / GAI del 22 luglio 2003 sulla lotta alla corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003). Questo motivo di esclusione include anche la corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (ente aggiudicatore) o dell'operatore economico

Corruzione - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. b) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Nome Criterio	Descrizione
Frode ID: 297d2323-3ede-424e-94bc-a91561e6f320	Frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995) Frode - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. d) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Nome Criterio	Descrizione
Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ID: d486fb70-86b3-4e75-97f2-0d71b5697c7d	Reati di terrorismo o reati collegati ad attività terroristiche, quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta al terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002). Questo motivo di esclusione include anche l'incitamento, il favoreggiamento o il tentativo di commettere un reato, di cui all'articolo 4 di tale decisione quadro Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. e) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Nome Criterio	Descrizione
Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo ID: 47112079-6fec-47a3-988f-e561668c3aef	Riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011) Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. f) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Nome Criterio	Descrizione
Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ID: d789d01a-fe03-4ccd-9898-73f9cfa080d1	Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011) Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 1, lett. g) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Motivi legati al pagamento di imposte e contributi previdenziali

Nome Criterio	Descrizione
Pagamento di imposte ID: b61bbeb7-690e-4a40-bc68-d6d4ecfaa3d4	L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento delle tasse, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento? Pagamento di Tasse - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2

Limite ammesso

Ulteriori informazioni

Nome Criterio	Descrizione
Pagamento di contributi previdenziali ID: 7d85e333-bbab-49c0-be8d-c36d71a72f5e	L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore se diverso dal paese di stabilimento? Pagamento di Contributi Previdenziali - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2

Limite ammesso

Ulteriori informazioni

Motivi legati al diritto ambientale, sociale e del lavoro

Nome Criterio	Descrizione
Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale ID: a80ddb62-d25b-4e4e-ae22-3968460dc0a9	L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto ambientale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. a)

Nome Criterio	Descrizione
Violazione di obblighi in materia di diritto sociale ID: a261a395-ed17-4939-9c75-b9ff1109ca6e	L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi nel campo del diritto sociale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE Violazione di obblighi in materia di diritto sociale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. a)

Nome Criterio	Descrizione
Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro ID: a34b70d6-c43d-4726-9a88-8e2b438424bf	L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto del lavoro? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. a)

Motivi legati all'attività economica

Nome Criterio	Descrizione
Fallimento	Liquidazione giudiziale
ID: d3732c09-7d62-4edc-a172-241da6636e7c	
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. d) Liquidazione giudiziale - L'operatore economico è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o è in corso un procedimento per la dichiarazione di liquidazione giudiziale?	

Nome Criterio	Descrizione
Liquidazione coatta	Liquidazione coatta
ID: 396f288a-e267-4c20-851a-ed4f7498f137	
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. d) Liquidazione coatta -L'operatore economico è oggetto di un provvedimento di liquidazione coatta o è in corso una procedura per l'emanazione di tale provvedimento?	

Nome Criterio	Descrizione
Concordato preventivo con i creditori	Concordato preventivo con i creditori
ID: 68918c7a-f5bc-4a1a-a62f-ad8983600d48	
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. d) L'operatore economico è stato ammesso al concordato preventivo o è in corso una procedura per l'ammissione?	

Motivi legati alla cattiva condotta

Nome Criterio	Descrizione
Gravi illeciti professionali	L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere, ove pertinente, le definizioni nel diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
ID: 514d3fde-1e3e-4dcd-b02a-9f984d5bbda3	
Gravi illeciti professionali - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. e) e art. 98 co. 3 lett. d) e) f) g) h)	

Nome Criterio	Descrizione
Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza ID: 56d13e3d-76e8-4f23-8af6-13e60a2ee356	L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza? Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 98 co. 3 lett. a)

Motivi legati al conflitto di interesse

Nome Criterio	Descrizione
Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto ID: b1b5ac18-f393-4280-9659-1367943c1a2e	L'operatore economico è a conoscenza di conflitti di interesse come indicato nella legislazione nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara dovuti alla sua partecipazione alla procedura di appalto? Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. b)

Nome Criterio	Descrizione
Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto ID: 61874050-5130-4f1c-a174-720939c7b483	L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto? Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. c)

Motivi legati alla risoluzione anticipata

Nome Criterio	Descrizione
<p>Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili</p> <p>ID: 3293e92b-7f3e-42f1-bee6-a7641bb04251</p>	<p>L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a tale precedente contratto di appalto?</p> <p>Carenze nell'esecuzione di un precedente contratto - Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 98 co. 3 lett c)</p>

Motivi legati a false dichiarazioni

Nome Criterio	Descrizione
<p>Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate</p> <p>ID: 696a75b2-6107-428f-8b74-82affb67e184</p>	<p>L'operatore economico può confermare che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha omesso di fornire tali informazioni, è stato in grado di presentare senza indugio i documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e non si è impegnato a influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, a ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto o a fornire per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza significativa sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione?</p> <p>False dichiarazioni - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. e) ed f) e art. 98 co. 3 lett. b)</p>

Motivi legati esclusivamente dalla legislazione nazionale

Nome Criterio	Descrizione
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale	Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

ID: 63adb07d-db1b-4ef0-a14e-a99785cf8cf6

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

Criteria Selezione

Adeguatezza-I

Nome Criterio	Descrizione
Iscrizione in un registro professionale pertinente ID: 6ee55a59-6adb-4c3a-b89f-e62a7ad7be7f	È iscritto nei registri professionali pertinenti tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato. Iscrizione in albi e registri professionali - art. 100, co. 3 d.lgs. n. 36/2023.
Identificazione Lotti	<input type="text"/>
Nome del registro	<input type="text"/>
URL	<input type="text"/>

Nome Criterio	Descrizione
Iscrizione in un registro commerciale ID: 87b3fa26-3549-4f92-b8e0-3fd8f04bf5c7	È iscritto nei registri commerciali tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato. Iscrizioni nel registro delle imprese che svolgono attività commerciale - art. 100, co. 3 d.lgs. n. 36/2023.
Identificazione Lotti	<input type="text"/>
Nome del registro	<input type="text"/>
URL	<input type="text"/>